SC. SUP. 9. PL. 3.

BIBLIOTECA VITT. EMANUELE ROMANA
32
3 E
12

Digitized by Google

SUL PAPA
ED
I SUOI DIRITTI
RELIGIOSI
ALL' OCCASIONE
DEL CONCORDATO DEL 1801.
FRA
LA REPUBBLICA FRANCESE
E
LA SANTA SEDE

Opera dell' Abate Barruel Canonico onorario della Chiesa Metropolitana di Parigi.

Traduzione dal Francese

TOMO II.

La Chiesa Gallicana circa il Papa.

GENOVA 1803.
Stamperia Delle-Piane
Strada Giulia N. 522.

PARTE III.

Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno a Pietro, ed ai Papi.

CAPITOLO I.

PRIMA EPOCA, DAI PRIMI SECOLI DELLA CHIESA DI FRANCIA FINO A CARLO MAGNO.

Figlio di questa Chiesa, la cui dottrina dee in qualche maniera onorare la tradizione di tutte le altre intorno a Pietro, e ai Romani Pontefici di lui successori, io potrei con qualche compiacenza quì richiamare gli elogj, che questi stessi Pontefici fecero della di lei fede. Se ci si presentano degli uomini, che pretendono autorizzare i lor proprj errori, e la lor ribellione colla di lei scuola, e co' di lei privilegj, come se ella facesse una lega a parte nella dottrina, quando si tratta di Pietro, mi sarebbe forse permesso di risponder loro con quel sentimento di un discepolo, che ama di pubblicare la gloria de' suoi Maestri. Sì, la nostra Chiesa Gallicana, allora quando si tratta di Pietro, e della sua Sede, può fare una lega a parte; ma si è un collocarsi nel primo posto quando fa d' uopo sostenere i diritti de' veri Rappresentanti di Gesù Cristo, e dare alla loro Sede le prove della sua fedeltà. Questo elogio è uscito dalla bocca degli stessi Papi; son essi, che ci han detto: « nell' ardor della fede, e nella devozione alla Sede Apostolica la Chiesa Gallicana non seguita, ma supera tutte le altre: « *utpote quae in fervore*

fidei Christianae, *ac devotione Apostolicae Sedis non sequatur alias*, *sed antecedat* [Epist. Gregor. IX. ad Episc. Remens.]. Ma vi ha per l' allievo un mezzo più efficace ancora di sostenere l' onore de' suoi maestri, esso consiste nel ripetere le loro lezioni ; consiste nel metterne nel più gran giorno gli oracoli, e di fornirne le prove . Adottando quì questo metodo, io sento ancora tutta l' immensità della carriera, che ella mi presenta da scorrere tutta la moltitudine delle testimonianze, che io avrei a produrre . Io lo sento egualmente : ciò, che dee fare la forza delle mie prove, si è quella stessa dottrina, sì sovente proclamata dalle altre Chiese, che quì debbo riprodurre per mostrare nella nostra la stessa costanza nella sua fede : ma questa identità, queste ripetizioni possono stancare il Lettore . Questa ragione mi sforza ad impicciolire il quadro delle nostre tradizioni : ella non mi dispensa di delinearne almeno i tratti principali, e di far osservare come questi si rassomigliano, come vanno a confondersi con quelli, che ci ha già forniti il complesso della tradizione generale . L' errore ha subito detto : *la Chiesa Gallicana* ; ma l' errore non sa quanti Santi Vescovi, quanti Dottori, quanti Concilj con questa sola parola vien egli a calunniare, allorchè si permette d' invocare questa Chiesa Gallicana contro la Sede Apostolica. E voi, che avete potuto lasciarvi sedurre dall' imputazione, egli è ben giusto per lo meno, che voi percorriate la moltiplicità delle prove, che noi gli opponiamo, mettendo sotto i vostri occhi i mezzi di conoscere la nostra tradizione speciale; come noi abbiam fornito quelli di conoscere intorno al medesimo oggetto quella di tutto il restante delle Chiese .

In questo confronto, perchè nol diremmo noi sul bel principio ; se fino dai primi Secoli del Cristianesimo le diverse Chiese delle altre contrade han prodotto in favore di Roma i lor personaggi i più celebri, gl' Ignazj d' Antiochia, i Policarpi, i Tertulliani, gli

Origeni, i Cipriani, i Dionigi d' Alessandria, gli Eusebj di Laodicea, e i lor primi Concilj, noi ancora, noi abbiamo a mostrarvi le nostre Chiese primitive di Lione, e di Vienna, il nostro Ireneo, il nostro Ilario di Poitiers, Cassiano di Marsiglia, Prospero d' Aquitania, Eucherio di Lione, Vito di Vienna, Verano di Vence, e i nostri primi Concilj. Noi ancora, noi possiam ridirvi le lezioni de' nostri Santi, de' nostri Dottori, che senza interruzione si succedono, e rendono altresì senza interruzione lo stesso omaggio a Pietro, e alla di lui Sede.

I Martiri di Lione. Anno 179.

In testa di questi uomini sì giustamente celebri per la loro dottrina, e santità si presentano ne' nostri fasti i nostri Martiri di Lione, e con loro quell' Ireneo, che mandano a Roma a consultare il Papa Eleuterio sulle prime questioni, che fa nascer l' errore fra' nostri Maggiori per oscurare la fede della nostra Chiesa. - *Irenaeus Photini Episcopi, qui Lugdunensem in Gallia regebat Ecclesiam, Presbyter a Martyribus ejusdem loci ob quasdam quaestiones legatus Romam missus* [Ex Hieron. & Sophron. Biblioth. Pat. t. 2. part. 2. p. 218.]. Leggendo queste parole ne' nostri Annali bisogna imparare a valutarle, e a sentire tutto ciò, che ci dicono. Colle lettere, che Ireneo è incaricato di rimettere a Papa Eleuterio, i Martiri di Lione ne hanno scritto delle altre alle Chiese d' Asia, e di Frigia. Ma in queste si contentano di descrivere la storia delle loro persecuzioni, ed inviano a quelle Chiese l' omaggio di lor comunione unitamente alla storia de' lor fratelli. Quanto a Roma, è l' omaggio delle pecorelle, che consultano il primo de' Pastori, che aspettano da lui l' oracolo della dottrina. E se troppe oscurità hanno inviluppato le questioni, che gli fanno sulla fede, quel, che penetra a traverso di queste nuvole egli è almeno, che per essi il Papa è quel Pontefice, la cui Sede inaffiata dal sangue di Pietro, circondata da tutti i suoi lumi, è la prima

sorgente, a cui ogn' altra Chiesa attigner dee la dottrina Apostolica. Ciò, che han fatto i Fedeli di Corinto, per metter fine alle lor dissensioni, mediante l' autorità di Pietro, che ritrovano nel Papa S. Clemente, i generosi Confessori di Lione lo fanno per metter termine alle questioni dell' errore, mediante l' autorità di quel medesimo Pietro, che ritrovano in S. Eleuterio.

S. Ireneo Vescovo di Lione. An. 180.

Qual sarà infatti il fedele interprete della loro fede sulla Cattedra di Pietro, se non se quell' Ireneo medesimo, ch' essi hanno incaricato di recarne a Roma il primo omaggio, e che ci dicono sì inviolabilmente attaccato alla Dottrina Evangelica? *Studio incredibili erga testamentum Christi flagrantem* [Epist. ad Eleuth.]. Ora fra i Dottori della primitiva Chiesa voi ne cercate invano un altro, che celebri più solennemente, che v' insegni più positivamente a riverire in Roma e questa Cattedra principale, e questa primazía di potere, intorno a cui fa d' uopo, che tutti si pongano ordinatamente, colla quale fa d' uopo, che tutti, e da tutte le parti del Mondo Cristiano siano d' accordo nella dottrina per lusingarsi di vivere nella Chiesa, e nella Fede Apostolica. *Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique conservata est ea, quae est Apostolis traditio* (Iren. adv. hæres. lib. 3. c. 3.) [1].

---

(1) *S. Ireneo, arrivato d' Oriente nelle Gallie aveva scritto in Greco il trattato, da cui è cavato questo testo; e di cui più non ci rimane, che la traduzione latina. I Centuriatori di Magdeburgo ne pigliano occasione di spargere qualche dubbio sulla sua autenticità; e la lor gran ragione è in queste parole del traduttore*, propter potiorem principalitatem, *che*

S. Faustino Vescovo di Lione , ed altri Vescovi delle Gallie . An. 255.

Molti anni dopo il martirio d' Ireneo ci mancano i monumenti : la persecuzione , è vero , li ha assorbiti:

---

potrebbono , dicono , comparire ad alcuni come una novità negli esemplari d' Ireneo tali , e quali li abbiamo al giorno d' oggi [Cent. 2. col. 74.] . *Vengono altri dopo i Centuriatori, e profittano di questa osservazione per disbrigarsi d' un testo così positivo intorno alla primazia del Papa . Ma primieramente questi Signori giungono assai tardi per render sospetta una traduzione, i cui più antichi esemplari non differiscono in nulla dai più moderni . In secondo luogo lo stile del traduttore fa vedere più assai una fedeltà, o un attaccamento servile al testo greco , che l' intenzione di alterarlo . Questo è il difetto generale di quella traduzione : vi si trovano anche tante parole greche , ch' è bisognato aggiungervi un Dizionario speciale per facilitarne l' intelligenza a coloro, che non intendessero, che il latino . Il che mi farebbe credere , che il traduttore medesimo non avesse poi molto familiare questa lingua . Egli è inoltre molto verisimile , che il traduttore sia una cosa stessa coll' Autore . E' questa l' opinione del fu Ardent , che la fonda sul desiderio naturalissimo di S. Ireneo, che ciò che aveva scritto in greco , non fosse gettato per li Celti , per li Galli , Popoli , presso de' quali egli scriveva , per quelli specialmente , de' quali era Vescovo. S. Ireneo altronde ci previene esso stesso , che non bisogna maravigliarsi di non trovare in lui una certa eleganza , o purità di stile , ch' egli avrebbe vanamente affettato , astretto , come lo era continuamente a parlare co' Celti , un linguaggio barbaro , o straniero per lui .* Non autem exquires a nobis, qui apud Celtas commoramur, & in barbarum sermonem plerumque avocamur, orationis artem, &c. [*Præfat.*] .

noi non abbiam gli atti di quei Concilj adunati in Francia d' ordine di Papa Vittore, e che pronunziano com' esso sulla Pasqua, nell' anno 198.; noi non abbiamo la sentenza fatta contro Marciano d' Arles; ma

---

Ma chiunque ne sia il traduttore, quel principalis Ecclesia *parlando di Roma, era un' espressione conosciuta ne' primi secoli, poichè trovasi in S. Cipriano. Se* principalitas *è pure una parola barbara; questo è ciò precisamente, che mi dice il traduttore, che si è dovuto permettere, per rendere più letteralmente il suo autore; poichè un autore latino non si sarebbe mai permessa questa maniera* propter potiorem principalitatem, *se non vi fosse stato obbligato dal testo originale.*

A che vi serve il cancellare questa espressione? Quel, che vi dice sulla tradizione della Chiesa di Roma, voi lo trovate nel testo greco di S. Ireneo, nella di lui lettera a Florino conservata da Eusebio sulla tradizione in generale. Poichè all' importanza appunto della tradizione si adattano queste parole: « I vostri dogmi, Florino, non sono quelli, che v' insegnavano i Preti, che ci han preceduto, e ch' erano stati istruiti dagli Apostoli ec. « [Euseb. Hist. 5. c. 19.]. *Questo argomento de' dogmi fondati sulla tradizione, rimane in tutta la sua forza. Egli è semplicemente applicato alle lezioni di Policarpo, di cui Florino era stato discepolo, come là, egli era applicato a quelle di S. Pietro, di S. Paolo, della Chiesa di Roma, perchè trattavasi di dare una regola più generale a tutti. E dovrà dunque dirsi, che S. Ireneo, dopo di aver citato con tanta confidenza la tradizione, che Policarpo aveva lasciata alla Chiesa di Smirne, sia più sospetto quando cita quella, che gli Apostoli S. Pietro, e S. Paolo han lasciato alla Chiesa di Roma? Distruggete, me ne contento, la lettera, e il trattato d' Ireneo: egli, che era stato*

la próva, che la fede d' Ireneo intorno alla Sede Apostolica non si è indebolità nè in Lione, nè nel restante delle Gallie, si è, che i nostri monumenti, per imperfetti che siano, mostrano evidentemente Faustino, Vescovo di Lione, e gli altri Vescovi delle Gallie, anche prima di S. Cipriano, che sollecitano presso di Papa Stefano quelle lettere sì efficaci, in virtù delle quali Marciano dee esser deposto, e riparato nelle nostre Chiese lo scandalo dello scisma, dell' empietà: *Faustinus Collega noster scripsit significans, quae etiam vobis scio utique nuntiata tam ab eo, quam a caeteris Coepiscopis nostris de Martiano &c.* (Cyprian. epist. 67. ad Steph.).

Concilio di Arles. Anno 314.

La prova ancora, che tutta questa fede si trasmette dai nostri Padri a' lor figlj, si è, che al momento medesimo, in cui tornano a comparire i nostri monumenti, essi ci mostrano in Roma, come Ireneo medesimo, il Principe de' Vescovi, il Padre de' Dottori nella fede.

Qual altro sentimento se non se il desiderio di vedere la prima autorità unirsi ai loro suffragi, avrebbe infatti inspirato questa lettera scritta al Papa Silvestro dal Concilio d' Arles. » Piacesse a Dio che voi, carissimo fratello nostro, voi aveste potuto esser

---

instruito dallo stesso Policarpo; perchè va egli a Roma a cercare una maggiore autorità? Perchè vi è mandato da una Chiesa, che governava in quel tempo S. Fotino? Questo sol fatto ne dice più di tutti. In quello d' Ireneo per l' altra parte; che trovate voi dunque ancora, che tanto risenta di novità? Non è egli questo quel medesimo argomento, che portavano innanzi con tanta forza Tertulliano, e S. Ottato? Voi non avete dunque dalla vostra nè la novità dell' espressione, nè quella della dottrina; ed è senza fondamento il prendervela contro dell' interprete:

presente allo spettacolo della nostra Assemblea, e del giudizio che ha proferito! Sarebbe stata senza dubbio più severa la sentenza data contro i Donatisti. La gloria di vedervi seduto con noi, e pronunziar come noi ci avrebbe fatto giubbilare di consolazione. Ma voi non avete voluto abbandonare la fortunata vostra città, *dove ciascun giorno gli Apostoli fan sentire la loro dottrina*, e dove il loro sangue attesta continuamente la loro gloria. -- Almeno crediam noi di dovervi partecipare le nostre decisioni, *a voi che dominate sulle prime Sedi, sulle maggiori Diocesi*, affinchè per mezzo vostro tutti sappiano ciò, ch'è stato di comune consentimento decretato da noi, e ciò che tutti dovrebbero oramai osservare. *Placuit etiam -- a te qui majores Diœceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari*. Leggendo questa lettera, guardatevi da scorrere leggermente su queste parole: *voi che dominate sopra le Sedi, o Diocesi maggiori*. Bisogna cancellarle, o convenire, che non vi hanno o Diocesi, o parti della Chiesa, o Vescovi per numerosi che siano, i Fedeli soggetti al loro impero, i quali agli occhi de' nostri Padri non siano essi stessi soggetti al Romano Pontefice. Bisognerà ancora cancellare quest' altre: *affinchè tutti sappiano per mezzo vostro ciò, che noi abbiam decretato, e ciò che tutti avranno d' ora in poi ad osservare*; o dunque co' nostri Padri in questo medesimo Pontefice di Roma riconoscer colui al quale appartiene, anche allora, che altri avesser fatta la legge, di sanzionarla, di vegliare dappertutto alla sua esecuzione, e di punirne dappertutto i trasgressori.

S. Ilario di Poitiers. Anno 355.

Svolgete ora gli scritti de' nostri SS. Vescovi, o studiate la loro condotta riguardo alla Sede, e agli eredi di Pietro. Col nostro S. Ilario di Poitiers, bisognerà esclamare: » felice questa Chiesa fondata sopra la pietra! felice colui, che ha ricevuto le chiavi, e i cui decreti sulla terra annunziano la legge fatta nel cielo! *Cujus terrestre judicium praejudicata auctoritas in coelo* (In 16. Matt.).

Concilio di Francia. Anno 400. circa.

Co' nostri Pastori adunati in Concilio, voi imparerete a ricorrere alla Sede Apostolica, non già con quello spirito, che tenta la scienza de' Maestri, ma con quella pura intenzione, che cerca di confermarsi nella fede, a conoscer la legge, e le sante tradizioni: *Non explorandi caussa, sed fidei confirmandae gratia, sanctitudo vestra ex Apostolicae Sedis auctoritate sisciscitari dignata est, seu legis scientiam, seu traditiones* [Innoc. Epist. Syn.].

S. Exsuperio Vescovo di Tolosa: Anno 404.

Con S. Exsuperio sarà per conformarvi all' uso de' *vostri Predecessori*; sarà nel timore di supplire alla scienza colla temerità delle vostre decisioni; l' imparare a ricorrere a quella della Sede Apostolica: *Ad Sedem Apostolicam referre maluit quid de rebus dubiis custodire deberet potius, quam usurpatione praesumpta quid sibi viderentur de singulis obtinere* [Ejusd. ad Exuper.].

Ricorso delle Chiese di Tolosa, di Valenza, di Lodève, alla Sede Apostolica. An. 406.

Ne' nostri Annali si accumuleranno i fatti, e sarà per mostrarvi le nostre diverse Chiese, già assuefatte a inviare i loro Vescovi, i loro più venerabili Sacerdoti alla Sede Apostolica; e là nel seno del lor padre comune sfogare *il lor dolore, il lor gemito sulle ferite, che avrà ricevute la disciplina ecclesiastica*. Per questo sono inviati Elpidio, Ilario a Papa Innocenzo dal Concilio di Tolosa al principio del quinto secolo (*ejusd. Epist. ad Synod. Tolos.*). Assai presto per obbligare l' intruso Massimo a sottomettersi al giudizio ecclesiastico, e a far cessare lo scandalo delle sue eresie, e della sua intrusione sulla Sede di Arles, il Clero di Valenza ricorre (*Anno 419.*), al Papa Bonifazio; assai subito ancora i Preti, e il Popolo di Lodève inviano allo stesso Papa *suppliche bagnate di lagrime*; per iscongiurarlo ad opporsi colla sua podestà alle invasioni del Vescovo Patroclo. Qui viene delegata al

Vescovo di Narbona tutta la podestà Apostolica per pacificare i contrasti; là a Remigio, e a tutti i Vescovi delle Gallie, è ordinato di citare, e di giudicare il colpevole. Ma qual ch' ella sia la sentenza, bisognerà perchè sortisca il suo effetto, ch' essa sia confermata dal Papa: *quicquid autem vestra caritas de hac caussa duxerit decernendum, cum relatum ad nos fuerit, nostra, ut condecet, necesse est auctoritate confirmetur* (Bonif. Epist. ad Remig. & cæter. Gall. Episc.). *Peractis omnibus Apostolicæ Sedi quidquid statueris, te referente, clarescat* (Id. Epist. ad Episc. Narbonen.).

S. Brizio Vescovo di Tours. Anno 432.

Lontani dal maravigliarsi, o d' ingelosirsi di questa podestà, voi vedrete i più santi personaggi della nostra Chiesa, ora ricorrervi come all' ultimo asilo, che riman loro dopo l' oppressione; ed ora sdegnarsi contro il ribelle, che crede di sottrarsene. A questa Sede S. Brizio Vescovo di Tours chiama le sue indocili pecorelle; ed egli mediante l' autorità della stessa ristabilito si vede sulla propria. *Demum ad Rom. Pont. recurrens post septennium, restitutus est* (Spond. ad anno 432. ex Gregor. Turon. lib. 2. e 10. de Gest. Franc.).

Giovanni Cassiano Abate di Marsiglia. An. 435.

A questi fatti aggiungete le testimonianze de' nostri Scrittori i più venerabili. Per farvi sentire la podestà degli eredi di Pietro, Cassiano di Marsiglia vi mostrerà in Pietro « il primo discepolo fra' discepoli, il primo maestro fra' maestri, quello che governando la Chiesa Romana, e avendo la primazia della fede, ha quella ancora del Sacerdozio »: *Summum inter discipulos discipulum, & inter magistros magistrum; qui Romanae Ecclesiae gubernaculum regens, sicut fidei habuit, ita et Sacerdotii principatum.* Egli non ricorderà queste parole, *tutto quello che tu avrai legato*, che per conchiudere: voi dunque, che combattete la sua fede, che vi rimane egli a fare se non se a riconoscere, che legato da lui sulla terra, voi lo siete

ugualmente ne' cieli? *Tu ergo qui contra fidem Apostoli venis, cum ligatum te jam in terris videas, superest ligatum quoque in coelis cognoscas* (De Incarn. Dom. lib. 3. c. 12.).

Vincenzo Abate di Lerino. Anno 435.

Vincenzo Abate di Lerino, vuol egli insegnarci come si terminano le grandi questioni della fede, o della disciplina? Alla testa del Corpo Episcopale egli v' inviterà a contemplare quel Papa S. Stefano, che dà le maggiori testimonianze di zelo contro le sette, mostrandosi superiore a tutti per il suo impegno per la fede, siccome lo è per l' autorità della sua Sede. *Dignum existimans, si reliquos omnes tantum fidei devotione vinceret, quantum loci auctoritate superabat* (Vinc. Lirin. Comm.).

S. Eucherio Vescovo di Lione. Anno 440.

Più positivo, più espressivo ancora sull' autorità data a Pietro già ci disse S. Eucherio: » perchè mai Gesù Cristo gli dà le sue pecorelle? Perchè lo stabilisce non solo Pastore, ma Pastore de' Popoli. Pietro è dunque il Pastore degli agnelli, de' figli, e delle lor madri. Egli governa gl' inferiori, e i Prelati; egli è Pastore di tutti «. *Regit subditos, & praelatos; omnium igitur pastor est* [In vig. S. Petri].

S. Ilario Vescovo d' Arles. Anno 444.

Ma al nome di S. Ilario d' Arles voi credereste forse di vederne scomparire tutte queste prerogative. Vi sono state raccontate le di lui debolezze, e la sua resistenza; noi diremo il suo pentimento, e la sua penitenza; e cominceremo dall' osservare, che da prima egli aveva senza dubbio riconosciuto nella Sede Apostolica un Tribunale superiore al suo, a quello de' suoi fratelli, e ai loro Concilj; poichè aveva seguitato da vicino Chelidonio, e Projetto, appellanti dal suo giudizio, e da quello del suo Concilio alla Sede Apostolica: poichè aveva esso stesso trattato la sua causa avanti del Papa S. Leone. Noi converremo, che in seguito fece conoscersi per uomo; che nell' ardor del

suo zelo Ilario travisò; che supplendo alle prove collo sdegno obliò quel, che doveva al primo de' Vescovi, e quel che doveva a se stesso [1]; ma s' egli ebbe le debolezze dell' uomo, mostrò altresì come i Santi le san riparare. Ritirato lontano dal Mondo, tutto assorto interamente in colui, del quale esso aveva offeso il rappresentante, egli più non s' occupa nella sua profonda umiltà, che del pensiero di pacificare il Papa S. Leone: *Hilarius in civitatis recessu totum se ad placandum animum S. Leonis inclinata humilitate convertit* (Vit. Hilar.).

Tutto ciò ch' egli ci avrebbe detto colla sua sommessione più costante alla Sede di Pietro, egli cel disse

---

(1) *Malgrado la nostra profonda venerazione per un sì gran Vescovo, bisogna sapere esser giusto, e verace allo stesso riguardo. Quando S. Leone ci dice, che Ilario non trovando più nulla di soddisfacente da rispondere per sostenere l' accusa intentata contro di Chelidonio, fece de' discorsi, che nè pure un Laico si sarebbe permessi, e che un Sacerdote non potrebbe ascoltare*: Ubi postquam Hilarius rationabile, quod in Sanctorum Concilio Sacerdotum posset respondere, non haberet, ad ea se occulta cordis contulit, quæ nullus Laicorum dicere, nullus Sacerdotum posset audire; *S. Leone ci dice ciò, che avvenne in sua presenza, e innanzi ad un Concilio. S. Leone non è un calunniatore; e questo tratto basta per ispiegare la fuga d' Ilario prima del giudizio, di cui prevedeva l'esito: egli spiega ancora altri tratti, che furono espiati dalla sua penitenza, ma che la Storia non ha obliati. Basta in ispecie spiegare come S. Leone temendo delle nuove violenze, o de' nuovi trasporti per parte d' Ilario, si credette obbligato per far eseguire il suo giudizio di ricorrere all' Imperadore. Ma, ripetiamolo, i Santi sono uomini: han le loro passioni. Felici quelli, che ne trionfano, come fece alla fine S. Ilario*

più eloquentemente ancora colla sua penitenza. Imprudente Avvocato de' di lui difetti, voi non lo scusate, voi l'oltraggiate, cercando di persuaderci, che egli persiste allora medesimo, ch' egli manda a Roma i Preti suoi amici, e fra essi il suo venerabile successore Ravennio, a sollecitarne il perdono. Egli il meritò cotesto perdono, e l'ottenne; poichè S. Leone stesso finisce con benedire la di lui memoria come quella de' Santi: *Defuncto sanctae memoriae Hilario* [Leon. Epist. 2. ad Episc. Provinc.]. Ma la sentenza data da Leone ha il suo effetto. Il Vescovo Chelidonio, di cui Ilario non aveva potuto dimostrare l'irregolarità fu ristabilito. Colui che Ilario aveva per mezzi così strani ordinato in luogo del Vescovo Projetto fu dichiarato malamente ordinato.

I Vescovi della Provinc. Metropol. d' Arles. An. 450.

I privilegj del Vescovato d' Arles furono ridotti ai limiti segnati da S. Leone; tutti i Vescovi dipendenti da quella Metropoli lo riconobbero; poichè noi li vediamo in seguito scongiurare S. Leone a rendergli i suoi antichi privilegj, allegando, che non sarebbe giusto di privarne quel Ravennio, ch' egli onorava d' un affetto speciale, e di fargli soffrire la pena pronunziata contro d' Ilario, che l'aveva offeso. *Nec enim justum est, ut honorem ejus, quem ut probavimus impense diligitis, illa res minuat, quod pietatem vestram alter offenderit* [Libell. Episcop. Provinc. Leoni oblatus. de renovando Ecclesiæ Arelatensi privilegio).

A che serve ancora di attribuire questa sommissione agli editti de' Cesari? Non è già una nuova disciplina, che stabilisce l'Imperatore, quando egli statuisce, che non s' innovi nulla nella disciplina senza l'autorità del Papa: *ne quid tam Episcopis Gallicanis, quam aliarum Provinciarum contra consuetudinem liceat sine viri venerabilis Papae, Urbis Romae, auctoritate tentare*; o quando egli vuole, che ogni Vescovo citato al Tribunale del Papa, sia obbligato a comparirvi: *ita ut quisquis Episcoporum ad judicium*

Romani Antistitis evocatus venire neglexerit per moderatorem ejusdem Provinciae adesse cogatur [Valentin. Novell. de Episcop. appellat.]. Chelidonio, e Projetto, ed Ilario stesso, e tutti gli altri Vescovi delle Gallie, che trovato aveva presso di questo tribunale, non avevano aspettato, per portarvisi, i decreti de' Cesari.

Il Papa S. Leone esso stesso aveva egli aspettato questo editto de' Cesari per iscrivere ai Vescovi della Provincia di Vienna: « che Vostra Santità lo riconosca: egli è costante, che in una infinità di circostanze i Vescovi, quei medesimi, della vostra Provincia hanno avuto ricorso alla Sede Apostolica per consultarla ne' loro dubbj; egli è costante, che i giudizj, dai quali avevano appellato a questa Sede, *secondo l' uso antico*, sono stati cassati, o confermati secondo la diversità delle cause? « *Per diversarum, quemadmodum vetus consuetudo poscebat appellationem, causarum, aut retroacta, aut confirmata fuisse judicia* [Leon. epist. ad Episc. Prov. Vienn.],

No, allora quando S. Leone manteneva quest' uso non fondava già egli sugli editti de' Cesari i suoi diritti, ma sulle promesse fatte a Pietro: *io fonderò sopra di te la mia Chiesa* (Ibid.).

I Vescovi Cerezio, Salonio, Veranzio. An. 451.

A questa sorgente medesima attinto avevano i nostri Padri tutta la loro venerazione per li Romani Pontefici, allora quando i Vescovi Cerezio, Salonio, e Veranzio nell'ammirazione della Dottrina, che S. Leone va spiegando nella sua lettera al Vescovo di Costantinopoli, si compiacevano di dirgli come tutti unanimemente benedetto avevano la provvidenza, che avesse sì giustamente dato la primazia della Sede Apostolica alla Città, donde emanano ancora gli oracoli dello Spirito Evangelico: *merito illi principatum Apostolicæ Sedis constitutum, unde adhuc Apostolici Spiritus oracula reserentur* [Epist. Cerec. Salon. & Veran. ad Leon.].

Concilio delle Gallie. An. 451.

Era lo stesso spirito, che animava il Vescovo Ra-

vennio, e con lui quarantadue Vescovi delle Gallie, allora quando trovando in questa lettera medesima di Leone il *Simbolo*, la vera regola della lor fede, abbandonandosi nel trasporto della medesima riconoscenza rendevano grazie a Dio « di aver dato un Pontefice di tanta santità, e di tanta dottrina a questa Sede Apostolica per un insigne benefizio di Gesù Cristo divenuto l'origine, e la sorgente della lor fede: « *quod tantæ sanctitatis, tantæque doctrinæ Apostolicæ Sedi, unde religionis nostræ propitio Christo, fons, & origo manavit, Antistitem dederit.*

In questa maniera, ed in quei giorni medesimi il Concilio di Calcedonia gridava in Oriente: *egli è Pietro, che parla per la bocca di Leone, ecco ciò, che noi tutti crediamo*; i nostri Vescovi delle Gallie facevano rimbombare l'Occidente di queste parole: ecco *il simbolo di nostra fede*: deh sia la dottrina di Leone per sempre nella memoria, e nel cuore d'ogn' uomo affezionato ai misteri della Redenzione. *Quæ Apostolatus vestri scripta, ita ut symbolum fidei, quisquis redemptionis Sacramenta non negligit, tabulis cordis adscripsit, & tenaci memoriæ commendavit* (Epist. Synod. Episc. Gall. ad Leon.].

S. Prospero d' Aquitania. An. 460.

Quando Prospero d'Aquitania ammirava questa Chiesa di Roma divenuta la Metropoli dell'Universo, e mediante la religione dominatrice di quanto le armi non avevano potuto soggettare ai Cesari; era la forza di questa pietra, che teneva da Gesù Cristo medesimo, e il suo nome, e tutta la sua virtù: *quis ambigat, quis ignoret hanc fortissimam petram, quæ ab illa principali petra (Christo) communionem, & virtutis sumpsit, & nominis?* (L. 2. de vocat. Gent. c. 28.].

S. Avito Vescovo di Vienna. An. 503.

Sono venuti que' giorni, in cui Roma soggiogata da' barbari, ha perduto co' Cesari tutto il suo potere politico. I suoi nuovi Sovrani possono allora ignorare la podestà di Pietro. Teodorico ha potuto lu-

singarsi di degradare Papa Simmaco, dandogli de' giudici. Ciò, ch' egli ha fatto per avvilire la Sede Apostolica, egli è appunto ciò, che fa ricordare ai Vescovi delle Gallie tutta la sua dignità. Vedete, che Avito è incaricato di scrivere in nome di tutte le Chiese ai Senatori di Roma. Tutti i nostri Pastori sono nell' ansietà, nella confusione, nello spavento; tutti tremano, che l' oltraggio fatto alla prima Chiesa non ricada sopra tutte le altre, e che non vi sia più niente di sicuro per li membri, se viene attaccato il Capo. *Dum de caussa Romanæ Ecclesiæ anxii nimis, ac trepidi essemus, utpote nutare Statum nostrum in lacessito vertice sentientes, quos omnes una criminatio utique sine invidia multitudinis percusserat, si Statum Principis obruisset.* Essi sentono con qual ripugnanza, con quali riserve, con quali proteste i giudici assegnati a Simmaco han pronunziato; queste riserve, queste proteste per loro non bastano: « Non è questo un giudizio, sono anzi consolazioni, che un Papa accusato da' Laici aspettar si doveva da' suoi fratelli. *S. Symmachum Papam, si sæculo primum fuerat accusatus Consacerdotum solatium potius, quam recipere debuisse judicium.* Egli è troppo difficile di concepire come, e per qual legge il Superiore può essere giudicato dagl' inferiori. *Non facile datur intelligi qua ratione, vel lege ab inferioribus eminentior judicetur.* Se vi ha negli altri membri del Sacerdozio qualche cosa da riformare, vi si potrà provvedere; ma se nascono de' dubbj intorno al Papa, e se si fa lecito di giudicarlo, non è più un Vescovo, ma tutto l' Episcopato, che minaccia di rovinare. *In Sacerdotibus cæteris potest, si quid forte mutaverit, reformari; at si Papa nobis vocatur in dubium* (seu potius judicium) *Episcopatus jam videbitur, non Episcopus vacillare.* Colui, che presiede all' ovile di Gesù Cristo renderà conto delle cure impiegate nel governo della greggia; ma tocca al giudice, e non alla greggia di portare lo spavento nell' animo del Pastore. *Reddet rationem, qui*

ovili Dominico præest, qua commissam sibi agnorum curam administratione dispenset. Cæterum non est gregis pastorem proprium terrere, sed judicis (Aviti Vienn. communi Episcop. Gall. nomine epist. ad Senator. Urbis).

Anzichè vedere la podestà di Pietro derivata dagli editti del Principe, i nostri Padri in questa forma scrivevano, quando lo stesso Principe obliava ciò, che egli doveva a Pietro nella persona del Papa. Questo ancora avveniva, perchè essi vedevano nell' erede di Pietro il Pontefice incaricato di confermare i fratelli nella fede, e per questo i nostri gran Vescovi consultati intorno alla fede, s' indirizzavano essi stessi alla Sede Apostolica, chiedendo al Papa ciò, che risponder dovessero, e assicurando Sua Santità, che in tutte le Gallie non vi era nè pure un sol Vescovo, che non aspettasse la di lui decisione sulla fede con una totale sommissione. *Quia cum securus non dicam de Viennensis, sed de totius Galliæ devotione, pollicear omnes super statu fidei vestram captare sententiam* [ejusd. ad Symmach.].

S. Cesario Vescovo d' Arles. An. 511.

Bisognava forse rimediare ad abusi, che la lor propria autorità non bastava a reprimere? A Roma pure s' indirizzavano i nostri Pastori, per averne delle leggi più rispettate, e che tutta l'autorità di Pietro rendesse più temute ai trasgressori. *Hæc omnia ultione districtionis vestræ fieri prohibete*. Dimandando queste leggi da farsi per le nostre Chiese, quali motivi offrivano essi allo stesso Papa? Perchè gli dicevano, l' Episcopato, che ha la sua sorgente nella persona di Pietro, riconosce un dovere in Vostra Santità di dare a ciascuna Chiesa delle leggi convenienti, affinchè ciascun sappia ciò, che dee osservare. *Sicut a persona B. Petri Episcopatus sumit initium; ita necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas Vestra singulis Ecclesiis, quid observare debeant, ostendat* (Libell. Symmacho oblat. a Cæsario Arelat.)

Quando essi han ricevuto queste leggi, che la loro pietà dimandava a Roma con tanta instanza, guardatevi bene di lor opporne delle contrarie. Poichè essi han l'impegno di prevenirvene con Cesario d'Arles: « che non ci si parli d'un'autorità qualunque in opposizione coll'autorità della Sede Apostolica, o con quella di Nicea, o degli altri Canoni. Non è solamente temerità, ma troppo pericolosa cosa il prestarsi a ciò, ch'è contrario agli oracoli dello Spirito Santo. » *Nemo mihi alia, quælibet contra auctoritatem Sedis Apostolicæ, aut contra CCCXVIII. Episcoporum præcepta, vel reliquorum Canonum statuta objiciat; quia quicquid contra illorum definitionem, in quibus Spiritum Sanctum locutum esse credimus, dictum fuerit recipere, non solum temerarium, sed etiam periculosum esse non dubito* [Cæsar. Arel. in epist. Joann. Papæ II.].

Concilio d'Orange. An. 529.

Vedete, com'egli si mostra ne' nostri monumenti ecclesiastici, questo rispetto per li decreti emanati dalla Sede Apostolica! Se il Concilio d'Orange vede degli errori intorno alla grazia, e al libero arbitrio, che minacciano d'introdursi in Francia, radunato per gli ordini de' Papi, oppone loro le decisioni di Roma, dopo di avervi esso stesso sottoscritto: *Unde & nobis secundum auctoritatem, & admonitionem Sedis Apostolicæ visum est, ut pauca capitula ab Apostolica nobis Sede transmissa — ab omnibus observanda proferre, & manibus nostris subscribere debeamus* [Araus. Concil. c. 1.].

Concilio d'Orleans. An. 545.

Se il Concilio d'Orleans vede delle varietà sul tempo della Pasqua, prescrive, che si osservi il decreto di Papa Vittore: *secundum laterculum Victoris ab omnibus Sacerdotibus uno tempore celebretur*: ne' nuovi dubbj, che potessero insorgere, i Metropolitani dovran dirigersi al Papa: *de qua solemnitate, quoties aliquid dubitatur, inquisita, vel agnita per Metropolitanos a Sede Apostolica sacra constitutio teneatur*] Concil. Aurel. c. 1.].

Concilio d' Orleans . An. 552.

Se assai presto si radunano i Vescovi in questa medesima Città , egli è per condannare gli errori di Eutichete , e di Nestorio , come sono stati condannati dalla Sede Apostolica , e per proferire contro le Sette lo stesso anatema : *quas etiam Sectas Sedes Apostolica condemnat , firmiter & nos easdem cum auctoribus, & sectatoribus — anathematizamus &c. (Can. 1.)* .

Concilio di Lione . An. 567.

Arrivati al Concilio di Lione nell' anno 567. vi crederete forse di vedere scomparire una parte essenziale di quest' autorità , quando sentirete decidere, che se insorge qualche questione tra' Vescovi d' una stessa Provincia , debbono essi attenersi al giudizio del Metropolitano , e de' suoi Comprovinciali ; che se sono di diverse provincie , tutta la lor causa dee essere terminata , mediante il giudizio de' loro Metropolitani adunati : *convenientibus in unum Metropolitanis ipsorum, omnis eorum actio illorum judicio terminetur* . Voi vi leggerete anche un interdetto di tre mesi , pronunziato contro colui , che , o per artifizio , o per qualunque frode si sottrarrà a queste disposizioni : *quod si quis se ab hac conditione quacumque calliditate subtraxerit, tribus mensibus se a charitate fratrum noverit esse sequestratum* [Can. 1.] .

Intorno a queste stesse disposizioni voi ci dimanderete, come mai i nostri Padri han potuto conciliarle con quell' antico diritto , che mostra loro in Roma un giudice superiore , e al quale ogni Vescovo può sempre appellare , allora quando si trova egli aggravato dalla sentenza de' suoi fratelli ? Ma facendoci questa dimanda , ignorate voi primieramente , che vi ha un' eccezione sempre sensata fatta in favore della Sede Apostolica ? *Salvo semper Ecclesiæ Primatu* . Credete voi in seguito , che i Padri di questo Concilio ignorato abbiano il Canone sì celebre di Sardica [1] , o che abbiano

[1] *Da questo Concilio di Sardica era statuito, che*

creduto di potersene permetter l' abolizione? Se così pensate, oh quanto male interpretato avete la loro intenzione! Era pure sì nota cotesta eccezione da farsi in favore del Tribunale Apostolico, ch' essi credettero, che non avesse nè men bisogno di essere espressa. Ma vi erano allora degli uomini, e ve n' erano anche nell' Episcopato, che si burlavano delle sentenze de' Concilj Provinciali: ecco perchè quello di Lione fa risovvenire il rispetto, che loro è dovuto, e l' esecuzione, che dee seguitarle, senza nè pur pensare, che questo

---

se il Vescovo deposto nella sua Provincia, dichiarava di voler proseguire il suo appello a Roma, & proclamaverit agendum sibi negotium in Urbe Romana, *non si doveva porre alcuno in di lui vece fino a che fosse terminata la causa per il giudizio del Papa*: nisi caussa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata [*Can.* 4.]. *Ecco ciò, che dà la ragione, per la quale noi vediamo nell' antica storia della nostra Chiesa tanti Vescovi andare a Roma per farsi giudicare dal Papa. Ma il Capo della Chiesa non esercita meno la sua autorità, quando invia de' Giudici per esaminare di nuovo la causa, sui luoghi, dov' è stata giudicata a principio, che quando le parti si trasferiscono a Roma per esservi nuovamente giudicate. I Padri di Sardica non vi vedevano senza dubbio gran differenza, poichè Osio si contentava di dimandare, che se il giudizio era confermato dal Papa, non se ne dovesse più parlare; che nel caso contrario, egli assegnasse de' giudizj*; & si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, & det judices [*Can.* 3.]. *Ecco ciò, che spiega la nostra attual disciplina, secondo la quale il Papa dee nominare de' Giudici al Vescovo appellante; di maniera che il giudizio si termini in Francia, senza che sia necessario per questo di passare i monti, di fare il viaggio di Roma.*

rispetto possa nuocere à quello, che tutti debbono alla Sede Apostolica,

I Padri di Lione sarebbero stati anche più maravigliati al sentirvi dire, che prima di essi questi appelli alla Sede Apostolica erano sconosciuti in Francia; bisognerebbe per credervi dare una mentita troppo formale alla Storia sopra S. Brizio, appellante al Papa Sisto III.; sopra San Chelidonio appellante al Papa San Leone; sopra Contumelioso, appellante al Papa Agapito; sopra tutti quegli altri Vescovi, de' quali parla S. Leone, e i cui giudizj erano stati cassati, o confermati a Roma. Sarebbe almeno assai strano, che questo Concilio di Lione avesse fatto un Canone per proibire gli appelli alla S. Sede; e che immediatamente dopo questo Concilio gli appelli ripreso avessero il loro corso; che i Vescovi Salonio, e Sagittario, condannati in questo stesso Concilio, non per questo avessero immediatamente appellato a Roma, non per questo fossero stati ristabiliti per sentenza del Papa sopra le loro Sedi, senza sentirsi obbjettare, che questo appello medesimo era contro la Legge. Io so che questi Vescovi erano colpevoli, e che se furono assoluti a Roma, lo furono perchè assai probabilmente Vittore Vescovo di Troja, amò meglio perdonar loro, che insistere nell' accusa. So ancora, che furono di nuovo condannati dodici anni dopo in un altro Concilio; ma questa condanna fu effetto di nuovi delitti, e di quello di alto tradimento: *quod essent rei Majestatis, & Patriae proditores*. Questo nuovo Concilio non fece nè pur parola della pretesa violazione del Canone di Lione, o dell' appello, e del decreto della Sede Apostolica, in virtù del quale essi avevano per sì gran tempo occupato il lor Vescovato, malgrado la sentenza data contro di essi dai lor primi giudici; questo nuovo Concilio non fece dunque in questo, che riconoscere la competenza della Sede Apostolica, e la superiorità del suo Tribunale [*Concil. Antiq. Gall. tom.* 1. *pag.* 328. *e* 367.].

Concilio di Tours. Anno 570.

Chi non sa per l'altra parte da quanti decreti della Sede Apostolica si trovavano autorizzati questi appelli? Volete voi conoscere qual era il rispetto de'nostri Maggiori per questi decreti di Roma? Vedete com'essi si esprimono nel Concilio di Tours, che seguì così da vicino il Concilio di Lione. » Qual sarà dunque il Sacerdote, ci dicono, qual sarà dunque il Sacerdote, che oserà agire contro i decreti emanati dalla Sede Apostolica, e rivestiti della sua autorità? *Quis Sacerdotum, contra talia decreta, quae a Sede Apostolica processerunt, agere praesumat?* (Can. 20.).

Si spieghi pur dunque sulle nostre Chiese quest'autorità sì rispettata; abiti pure in qualche modo tra noi; ed i rappresentanti del Romano Pontefice suppliscano alla di lui presenza! Il Papa S. Gregorio può nominare colui, ch'egli ha rivestito di questo titolo: egli può scrivere ai Vescovi di Francia: » affinchè tutti adempiano più esattamente le loro funzioni, quando ve n'ha uno, al quale ciascun può ricorrere come a suo Superiore. . . . . .

I Re Childeberto, e Teodeberto. Virgilio Vescovo d' Arles, e altri. Anno dal 593. al 603.

Abbiam giudicato convenevole di nominare secondo l'uso antico, Virgilio Vescovo d'Arles, nostro Vicario Apostolico sopra tutte le Chiese del Regno, del Re Childeberto; affine di mantenervi l'integrità della fede, e affinchè munito della nostra autorità, unendo la savièzza al vigore, termini le discussioni, che potrebbero insorgere tra' Vescovi suoi fratelli. Se non pertanto queste discussioni venissero ad aggirarsi intorno alla fede, o intorno ad oggetti, la cui importanza, o difficoltà esigono un giudizio della Sede Apostolica, vogliamo che dopo un serio esame ce ne faccia il rapporto, a fine di terminare noi stessi queste contestazioni per via di un conveniente giudizio «. *Si quam vero contentionem, quod longe faciat divina providentia, de fidei caussa evenire contigerit, aut nego-*

tium emerserit, cujus vehemens sit fortasse dubietas, & pro sui magnitudine judicio Sedis Apostolicae indigeat examinata diligentius veritate, relatione sua ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari (Epist. ad Episc. Gall.). Sì; queste lettere piene di autorità, possono scorrere dalla penna del Papa S. Gregorio. Già da gran tempo i nostri Padri sono avvezzi a rispettare i Pontefici Romani ne' loro rappresentanti sulla Sede d' Arles. Il Vescovo Virgilio, chiedendo di essere conservato in questa dignità, non fa che ricorrere alla Chiesa madre, da cui è notorio, che la sua, e tutte le altre delle Gallie traggon l'origine; e sono i nostri Re medesimi, che presso della Sede Apostolica sollecitano quest' uso del suo potere, questa distinzione onorevole per la prima Chiesa del loro impero: *Libenti animo postulata concedimus, ne aut vobis quicquam de honore subtrahere, aut praecellentissimi filii nostri Childeberti Regis petitionem contemsisse videamur* (Ejusd. ad Virgil. Episc. Arelat.).

Questo stesso Pontefice può ancora mostrare tutta la sua podestà, o sia che bisogni erigere de' Vescovi decorati del *Pallio*, per superiorità de' loro fratelli; o sia che bisogni sanzionare delle esenzioni, de' privilegj, de' quali non è bastantemente assicurata la stabilità dall' autorità de' nostri Vescovi, e de' nostri Re: poichè tutto questo non è ancor conceduto che sulla dimanda del Principato, o del Sacerdozio: *Juxta petitionem filiorum nostrorum -- secundum postulationem vestram.* Egli può finalmente, quando il crede vantaggioso, statuire che si radunino i nostri Concilj per correggere gli abusi delle lor Chiese; egli può avvertire i nostri Re medesimi dell' uso che hanno a fare della loro autorità per la riforma di questi abusi; poichè egli ha in questo per garante la promessa de' nostri Monarchi: *Ex qua re satis nos excellentiae vestrae, certos reddit promissio* (Epist. Gregor. ad Theodebert. Reg.).

I Vescovi Francesi nel IV. Concilio di Toledo: Anno 633.

Sotto i Papi, che succedono a S. Gregorio, si risentono i nostri monumenti de' torbidi, e calamità che pesano sopra i discendenti di Clodoveo; ma la fede de' nostri Padri riman sempre la stessa. Invitati a Toledo i nostri Vescovi pronunziano egualmente, come avean fatto al Concilio di Tours. I libri, che ricevono i Pontefici Romani sono egualmente quelli, che riceve, ed approva la nostra Chiesa: anatema a chi li rifiuta [*Concil. Gallic. Hispan. Tolet. IV. Can.* 17.].

Crotberto Vescovo di Tours. Anno 670.

In un tempo, che tutti gli ambiziosi si disputano il potere politico, i nostri Pastori, per timore di violare la podestà della Sede Apostolica, scongiurano il Romano Pontefice a sanzionare quegli atti medesimi, che la sola pietà poteva aver dettati, e perfino quelle esenzioni, che potrebbero esser prese per un vero sacrifizio de' lor proprj diritti [1].

Felice Vescovo d' Arles, Diodato di Luçon, ec. Anno 680.

In quel tempo stesso, in nome di tutti i loro fra-

---

[1] *Quì si tratta dell' esenzione della Badia di S. Martino di Tours; sopra di che osservo, che il Papa Diodato attesta esso stesso in questi termini la ripugnanza, che aveva a sottrarre per questa sorta di privilegj le case religiose al governo del Vescovo.* Parumper ambigimus idcirco, quod mos, atque traditio Sanctae nostrae Ecclesiae plus non suppetat a regimine Episcopalis providentiae religiosa loca secernere. *Egli non si determinò all' approvazione del privilegio, che dopo di averlo veduto sottoscritto dal Vescovo di* Tours, *e degli altri Vescovi della Francia.* Ubi -- & aliorum videlicet per Gallicanam Provinciam constitutorum ad id consensum praebentium subscriptiones subter annexas inspeximus (*Epist. ad Univ. Gall. Episc.*).

telli Vescovi di Francia, Felice Vescovo d'Arles, Diodato di Luçon Deputati a Roma al Concilio di Agatone, appongono il loro sigillo a questa dichiarazione. » La perfezione della nostra scienza, è di non trasgredire i limiti della fede Cattolica e Apostolica; d'impiegare tutte le nostre premure a conservarla tal quale la conserva, ed insegna con noi la Sede Apostolica «. *Haec est perfecta nostra scientia, ut terminos Catholicae atque Apostolicae fidei, quos usque adhuc Apostolica Sedes nobiscum & tenet, & tradit, tota mentis custodia conservemus*. Tal è la professione di fede, che segnano a Roma cenventicinque Vescovi della Chiesa Occidentale; tal è quella che segnano unanimemente i Deputati della nostra Chiesa Gallicana. *Felix humilis Episcopus Arelatensis Ecclesiae legatus Venerabilis Synodi per Galliarum Ecclesias constitutae in hanc subscriptionem quam pro Apostolica fide unanimiter construximus similiter subscripsi. -- Idem Adeodatus Leucensis Episc. -- Idem Taurinus, diaconus Telonensis* (Inter acta Concil. Constant. III., actio 4.).

Concilio di Leptine. Anno 743.

A questo monumento della fede de' nostri Padri succede un lungo silenzio, o piuttosto non si sentono per gran tempo, che de' gemiti sullo stato deplorabile della nostra Chiesa, siccome ancora su quello di un trono, che lo scettro de' deboli discendenti di Clodoveo non basta più a sostenere. Per il corso di ottanta, e più anni non vi sono per la Francia nè Concilj, nè Metropolitani: *Franci enim, ut seniores dicunt plus quam per tempus octoginta annorum Synodum non fecerunt, nec Archiepiscopum habuerunt*. Ella ha perduto in qualche maniera per fino la memoria delle sue leggi canoniche: *nec Ecclesiae canonica jura alicubi fundabant, vel renovabant* (Bonifac. ad Zachar. Ep. I.). Ma fino dai primi sforzi, ch' ella fa per ricuperare il suo primiero splendore, vedete com'ella si ritrova ne' suoi primi sentimenti per la Sede di Pietro.

Noi abbiam decretato, sono questi i termini, nei quali si esprime il Santo Vescovo, ch' è venuto a renderle i suoi Concili; » noi abbiam confessato la fede Cattolica nell' umiltà, e nella sommessione dovuta alla Chiesa Romana, a S. Pietro, e al suo Successore; noi abbiam promesso di essergli sottomessi per tutta la nostra vita «. *Decrevimus in nostro Synodali conventu, & confessi sumus fidem catholicam & unitatem, & subjectionem Romanae Ecclesiae, fine tenus vitae nostrae velle servare; Sancto Petro & Vicario ejus velle subjici.* » Noi abbiam promesso di osservare canonicamente tutti i precetti di Pietro; a fine di essere annoverati tra le pecorelle, che a lui sono confidate. Noi tutti abbiam consentito; e tutti sottoscritto questa dichiarazione, che abbiamo spedito al sepolcro di S. Pietro Principe degli Apostoli «. *Per omnia praecepta Petri canonice sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur: & isti confessioni universi consensimus & subscripsimus* [Epist. Sanct. Bonifacii ad Cudbert. Cantuar. Archiep.].

Con tal monumento terminar si doveva la tradizione d' un' epoca, che aveva sì gloriosamente cominciato nella nostra Chiesa per mezzo de' Martiri di Lione, e di S. Ireneo. Ma coi figli di Clodoveo la Francia ha perduto i suoi primi Sovrani; la sua fede, più stabile de' troni, non cangia. Siccome i Monarchi della prima razza de' nostri Re, Pipino, il cui sangue va a dare alla Francia de' nuovi Principi, ci va a fornire la prova, ch' egli saprà conservare la fede, che ha trovata nella nostra Chiesa.

Pipino Re di Francia. Anno 731.

» Accorrete, scriv'egli all'Inviato del Pontefice Romano; poichè siam sicuri, che la Sede Apostolica, innalzandovi al grado di Legato, vi ha rivestito dell'autorità di S. Pietro, di quel Principe degli Apostoli, in nome del quale voi siete mandato; noi vogliamo altresì, che il vostro privilegio sia munito del sigillo della nostra autorità «. *Sicut ex auctoritate Sancti Pe-*

tri, Principis Apostolorum, pro quo legatione fungeris, privilegio Sedis Apostolicae sublimatum esse constat, ita etiam nostrae auctoritatis praecepto roboretur [Pepini reg. Epist. ad Bonif. Archi. Mon.].

In tal maniera i nostri Padri veggono succedersi le rivoluzioni nel loro impero; in tal maniera cangiano i troni, ed i capi; in tal maniera, malgrado le rivoluzioni, continuano essi a vedere nell' autorità della Sede Apostolica, e ne' suoi Legati l' autorità del Principe degli Apostoli. Ma qual uomo, qual Principe egli è mai quel Carlo, che viene a dare il suo nome al nuovo ramuollo de' nostri Re? Egli fa epoca in tutto nella nostra Storia, s' egli la fa eziandio nella nostra Chiesa, sarà appunto per dare un nuovo lustro alla nostra tradizione.

CAPITOLO II.

Tradizione della Chiesa Gallicana intorno a Pietro, ed ai Papi.

SECONDA EPOCA

Da Carlo Magno, fino a S. Luigi.

Carlo Magno dall' Anno 768. *fino all'* 814.

Al nome di Carlo Magno un nuovo ordine di cose si presenta negli Annali de'Pontefici Romani: una nuova provvidenza unisce nelle lor mani, al Pastorale Evangelico lo scettro de' Monarchi. Questo magnanimo eroe dispensa agli eredi di Pietro le Provincie, conquistate dalla sua spada. E si celebri pure, e si condanni alternativamente, o dalla riconoscenza degli uni, o dall' odio, e dalla politica degli altri, la generosità del vincitore di desiderio; quel che fa qui al nostro proposito si è il principio medesimo di quella grand' anima nella magnificenza de' suoi doni. Questa

è quella fede, che gli fa vedere in Pietro, e in tutti i Pontefici successori di Pietro, il Vicario di Gesù Cristo.

Sì, è questa fede accompagnata da una costante soggezione all'autorità religiosa di Pietro, che sublima a' miei occhi la gloria di Carlo Magno più ancora, che la magnificenza de' di lui doni. Io amo di vedere questo Principe trionfare di tutto l'orgoglio del trono, e dirci con tutta la franchezza della sua fede: « quanto a me, io mi unisco in tutta la sincerità della mia anima, e in tutta la gioja del mio cuore alla Sede Apostolica, e alle tradizioni antiche, e cattoliche della nascente Chiesa »: *Apostolicae Sedi, & antiquis ab initio nascentis Ecclesiae, & Apostolicis traditionibus tota mentis intentione, tota cordis alacritate conjungor* (Epist. Carol. ad Elipand. & cæt. Hisp. Episc.). Io amo ancora in un Principe, a cui ben pochi de'più illuminati darebbero delle lezioni intorno all' arte di governare i Popoli, questa confessione, e pubblica, e leale sulle cose della Chiesa. » Gli oggetti, su i quali voi desiderate di sapere la nostra volontà, sono stati sovente discussi da noi nel nostro Consiglio, in quello de' nostri Predecessori: noi non siam bastati ad illuminarli «. *Nam hoc saepissime a nobis, & progenitoribus nostris ventilatum est, sed non ad liquidum hactenus definitum*. Noi abbiam creduto di doverli sottomettere a quell' autorità, di cui ci dicono i Canoni: » s' egli addivenga, che insorgano delle difficoltà sulle cause maggiori, si portino queste alla Sede Apostolica, siccome ancora lo prescrive il Santo Concilio, e lo esigono le sante consuetudini «. *Placuit nobis ex hoc Apostolicam Sedem consulere, jubente canonica auctoritate atque, dicente: si majores causae in medio fuerint devolutae ad Sedem Apostolicam, ut Sancta Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, incunctanter referatur* (Fragm. Epist. Carol. apud Baluz. t. 1. p. 327.; & capitul. Aquisgr. apud. eumd., p. 380.).

Quello poi, che anche ci fa più maraviglia in

Carlo Magno, ed assai più che la nobiltà de' suoi doni, si è quell' attenzione nel far ricercare, e far legge dell' Impero tutto ciò, che i Canoni avevano definito prima di lui intorno ai diritti della Sede Apostolica. Tutti questi Canoni antichi voi li troverete ne' suoi Capitolari. Voi vedrete primieramente, per parte di questo Principe, siccome per parte de' nostri Concilj, quelle esortazioni pressanti a onorare la Sede di Roma in memoria di Pietro; in guisa che questa Chiesa, la Madre di tutto l' ordine Sacerdotale, sia altresì l' oracolo principale della dottrina: *ut quae nobis Sacerdotalis Mater est dignitatis, esse debeat Ecclesiasticae Magistra rationis*. Voi vi leggerete in seguito che » tutto ciò, che si fa ne' Concilj contro l' autorità della Sede Apostolica, sarà riputato nullo; perciocchè egli è il Dio della verità, che le dà il Primato; perciocchè questa Sede non si chiamerebbe la prima, se n' esistesse un' altra sopra di essa; perciocchè sopra questa Sede, è il Capo di tutte le Chiese; perciocchè tutte le altre traggon, da essa la loro origine; perciocchè questa Primazía non è l'opera dell' uomo, ma di Dio, che ha detto: *tu sei Pietro ec.*; voi finalmente vi leggerete, che colui che resiste agli ordini di questa Sede, ne dee esser punito colla perdita del grado, che occupa nella Chiesa «. *Sin aliter praesumptum a quibuslibet fuerit, in vanum deducatur quod egerint; nec inter ecclesiastica negotia ullo modo reputabitur, nec ullas habebit vires, quidquid ei obviaverit. — Quibus si aliquis superbo spiritu obviaverit praeceptionibus, non exeat impunitus, sed gradus sui periculo subjacebit* (Id. capit. 21., add. 4.).

Con tutto ciò, malgrado tutti questi Capitolari, cioè, malgrado tutte queste leggi della Chiesa, erette da Carlo Magno in leggi dello Stato, vi è sotto questo Principe un Concilio celebre, che ci presenta l'errore in aria di farsi beffe di tutta l' autorità Apostolica, e di proscrivere il secondo Concilio Niceno, malgrado tutti i decreti del Pontefice Romano.

Credete, io lo consento, a questa calunnia, addossata a tutti i Vescovi del vasto Impero di Carlo Magno adunati a Francfort; ma almeno per conciliarla colla legge, che voi avete letto poc'anzi, e inseguito colla speciale riserva fatta da questi Vescovi di tutti i diritti del Romano Pontefice, *di quel Pontefice lor Signore, e lor Padre, Adriano Papa della prima Sede;* con questa riserva sì positivamente espressa nell'istruzione che han premura d'inviare a tutte le Provincie di Francia, e di Spagna: *reservato per omnia juris privilegio Summi Pontificis Domini & Papae nostri Hadriani Primae Sedis Beatissimi Papae* (Libell. a Concil. Francof. Miss. ad Provinc. Gall. & Hispan.).

Conciliate ancora questa pretesa condanna con l'attenzione, che han questi medesimi Vescovi nel lor decreto contro Felice d'Urgelles di ricordarci questo gran titolo di Pietro, che lo ricompensa della sua fede, dandogli tutta la podestà del Principe degli Apostoli: *pro hac gloriosa confessione B. Petrum, Principem Apostolorum remuneravit potestate dicens: tu es Petrus* [Concil. Francof. Definit.].

Conciliate di più questa pretesa condanna colla professione di fede, che Carlo Magno ha la premura d'inserire appuntino nella sua lettera ai Vescovi di Spagna, inviando loro gli Atti di questo Concilio di Francfort, e mediante la quale egli si dichiara sì *intimamente unito alla Sede Apostolica in tutta la sincerità della sua anima*. Finalmente, e soprattutto conciliate, se potete, questa condanna del Concilio Niceno coll'attenzione, che ha Carlo Magno d'inviare al Papa Adriano i libelli sparsi per la Francia contro questo Concilio, a fine di regolare, e la sua opinione, e quella di tutto il suo impero rapporto al grande oggetto di questo Concilio medesimo. Come consulta egli per se, per li Vescovi, se questi Vescovi han già definito! O come definiscon egli questi Vescovi in seguito contro il voto, contro il giudizio già noto del

Papa, essi che non pubblicano i loro decreti, che mandando ai Popoli la riserva speciale di tutti i diritti del Papa? (1).

---

(1) *Si sa tutto il partito, che i nemici della Sede Apostolica han voluto cavare da un preteso decreto de' Padri di Francfort contro il secondo Concilio di Nicea, celebrato in favore del culto delle Immagini, e approvato da Papa Adriano. Malgrado, le confutazioni, e certamente le più convincenti di Suarez, di Vasquez, e soprattutto di Surio* (V. Labb. Concil. tom. 7. col. 1068. &c.), *molti dotti credono al dì d' oggi a questo decreto del Concilio di Francfort, e si osa appena di farsi lecito di dubitarne dopo che il P. Sirmondo ha pubblicato cogli Atti del Concilio di Francfort i 54. Canoni, ch' egli crede di avere scoperti, e da lui attribuiti a questo Concilio. Non vi ha certo alcuno, che sospetti meno di me della buona fede del P. Sirmondo. Io credo, ch' egli abbia realmente trovato, siccome ci dice, in un antico Ms. della Badia di Reims, e al seguito d' una copia del Concilio di Francfort, quelli, ch' egli ci dà per Canoni di questo Concilio: ma mi è dimostrato in questo, ch' egli ha preso l' opera di un semplice Cronista, un miscuglio di fatti apocrifi, e di Canoni d' altri Concilj per quelli del Concilio di Francfort. Ecco in parte le mie ragioni.*

1. *Ciò ch' egli dice copiato dai Canoni di Francfort, non è certo una copia. Poichè per molti Canoni non vi si vede, che un semplice titolo: per es. invece del 24. vi si trovano semplicemente queste parole:* de avaritia, & cupiditate calcanda; *invece del 25. quest' altro titolo:* de hospitalitate sectanda. *Lo stesso si dica del 26. 27. 49., e 51. Ora non vi è stato certo Concilio alcuno, che si sia avvisato di fare de' Canoni, o di crederli fatti con un semplice titolo: dunque il Ms. citato da Sirmondo non sarebbe*

Voi avreste quindi a dirci: e quali sono dunque

---

per lo meno una copia esatta de' Canoni di Francfort, quand' ancora fosse vero, che questo Concilio ne abbia fatto qualcheduno.

2. *Questo Ms. contiene, è vero, differenti articoli, che sono de' veri Canoni: ma la più parte sono presi da diversi Concilj anteriori a quello di Francfort*: constat magnam eorum partem repetita fuisse ex Capitularibus, quae hunc annum antecedunt (*Baluz. Not. in Capit. Francof.*). *Tali sono il sedicesimo, il diciottesimo, e il trentesimo, che sono de' Capitolari dell' anno* 789. (Ibid.).

3. *In terzo luogo, e soprattutto i tre primi, e i due ultimi di questi pretesi Canoni, non sono nè titoli, nè testi de' Canoni, ma semplici articoli storici, cavati da differenti Croniche, ove l' autore dice ciò che crede essere avvenuto nel Concilio di Francfort, senz' avere nè pur l' aria di voler ripetere, o copiare le parole, o gli Statuti di questo Concilio.*

4. *Il secondo di questi pretesi Canoni quello, che fa quì la gran difficoltà, e per cui si crede di provare, che il secondo Concilio di Nicea è stato condannato da quello di Francfort, è conceputo in questi termini:* allata est in medium quaestio de nova Graecorum Synodo, quam de adorandis imaginibus Constantinopoli fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imaginibus sanctorum, ita ut Deificae Trinitati, servitium non impenderent, anathema judicarentur. Qui supra Sanctissimi Patres nostri omnimodis adorationem, & servitutem renuentes contempserunt, atque consentientes, condemnaverunt.

Questo preteso Canone ben si vede, che non è che la Storia di ciò, che il suo Autore crede accaduto nel Concilio di Francfort. Questa Storia è presa parola, per parola dalla Cronaca di Moissac. Ella

i Vescovi presenti a Francfort, che avendo a trattare di un oggetto di tale importanza si sarebbon permesso

fa vedere nel Copista, e Cronista la stessa ignoranza: Poichè il Concilio di Costantinopoli invece di statuire l' adorazione delle Immagini, era un Concilio di furiosi Iconoclasti. Se il Cronista intende parlare del Concilio di Nicea, non sa nè pure quel ch' egli si dice: poichè il Concilio di Nicea dichiara positivamente, e molte volte, che il Culto di rispetto da prestarsi alle Immagini non è niente affatto quell' adorazione, che secondo la fede, è dovuta al solo Dio: non tamen latreiam illam adorationem quae secundum fidem est, & solam divinam naturam decet (*Decret. action. 7., & passim*). *Non si può calunniare più grossolanamente i trecento Padri di Francfort, quanto col prestar loro degli errori sì assurdi. Egli è lo stesso che dire, ch' essi anatematizzano il Concilio di Nicea senz' aver letto nè il decreto, nè il titolo di quel Concilio. Non è certo questa l' idea, che si dee formare di questi* 300. *Vescovi, quando si sa con qual attenzione esaminano, e come confutano la dottrina di Felice d'Urgel nella lor lettera sinodica.*

5. *Non si può attribuire questo errore di Costantinopoli preso per Nicea nè a una falsa traduzione del Concilio di Nicea, nè ai Libri Carolini: poichè questi, composti su questa traduzione, ponevano positivamente* Nicea, *e non Costantinopoli*: adversum Synodum, quae in Nicaea acta est, *come vedesi dalla risposta, che diede Adriano a Carlo Magno.*

6. *Questa risposta del Papa prova invincibilmente che, il preteso Canone di Francfort non esisteva quando fu fatta; poichè non se ne fa menzione nè nei Libri Carolini, ch' egli confuta, nè in questa risposta d' un Papa, che certamente non era di un temperamento da tacere intorno a de' Vescovi, che avessero anatematizzato un Concilio, per cui egli si mostra tanto zelante.*

di definire contro del Papa? Sarebbon forse quegli stessi, che assai presto adunati nuovamente ad Aquisgrana,

---

7. *Se si vuole che questa risposta sia anteriore al Concilio di Francfort; Carlo Magno vi era presente, egli produceva la lettera del Papa; il Concilio di Nicea era conosciuto, e vendicato: immaginate dopo ciò, che i Padri di Francfort non l'han men condannato, malgrado il loro rispetto per il Papa, malgrado la presenza de' di lui Legati, che potevano sì facilmente mostrare l' assurdità, la calunnia, e l' imperizia di un somigliante anatema.*

8. *E'da osservarsi, che il P. Sirmondo dà gratuitamente il nome di Canoni di Francfort al Ms., da cui egli crede di cavarli. Poichè il Compilatore, o copista degli Articoli contenuti in questo Ms. non dà ad essi nè questo titolo, nè alcun altro, che indichi de' Canoni di Francfort.* Certe in codice remensi, ex quo, ut diximus, capitula ista edita fuerunt, titulus nullus extat, nulla loci in quo Synodus habita est, mentio *(Baluz. not. in Concil. Francof.). E però Francesco Pithou, e Pietro Bonifazio gli attribuiscono al Concilio di Aquisgrana. Ma è sempre l' errore di un uomo, che prende per Canoni ciò, che non è nè Canone, nè Concilio.*

9. *Imperciocchè non è sicuramente un Canone la Storia di Thassilone, chiamato a questo Concilio, che vi confessa la sua ribellione, e di Carlo Magno, che gli fa la grazia della vita, confinandolo in un Monastero* (art. 3.). *Questa Storia rapportata al Concilio di Francfort, è anche un anacronismo di sei anni: poichè tutto era avvenuto sei anni prima a Engelsheim. Il Compilatore ha seguitato in questo un altro Compilatore, quello dell'* Otia Imperialia, *composto dall'Imperator Ottone nel X. secolo* (V., *e paragonate tutte queste Cronache nella Collezione de' nostri antichi Storici fatta da' Benedettini*).

dicono espressamente con Carlo Magno, che ben lontani dall' affrettare il lor giudizio, quando si tratta di

---

Non è certamente nè pure un Canone quella Stòria del Vescovo Pietro, che si giustifica della congiura contro Carlo Magno [art. 9.]. *Dico altrettanto de' numeri* 55. *e* 56. *per la medesima ragione; cioè, perchè tutti questi articoli non presentano, che de' fatti particolari, raccontati alla maniera de' Cronisti, e niente a quella delle regole stabilite da un Concilio.*

10. *Se mi si dimanda presentemente, com' è dunque avvenuto, che tanti Cronisti abbiam supposto, che il Concilio di Francfort avesse condannato il Concilio de' Greci sul culto delle Immagini? Io risponderò: ditemi primieramente voi stesso, di qual Concilio parlano eglino? Poichè le loro relazioni sono sì mal concepùte su quest' oggetto, che dal loro complesso le une conchiùdono, che il Concilio condannato a Francfort è quello degl' Iconoclasti, tenuto a Costantinopoli; e gli altri quello di Nicea, celebrato dai Cattolici. Per la prima opinione voi avete Alain, Sander, Surio, Vasquez, Paolo Emilio, e specialmente il Concilio di Sens, Anno* 1528. *Per la seconda, Sirmondo, Bellarmino, Baronio, Fleury, e in generale i moderni; cioè, tutti quelli che credono ai pretesi Canoni di Francfort. Esaminando come siasi formata questa seconda opinione, ecco ciò, che credo di poterne dire.*

Il più antico Autore, che io abbia veduto parlare di questa materia è un Cronista Tedesco, che mette in cattivi versi latini, ciò che gli altri han ripetuto in prosa. Per poco che si siano studiate queste sì fatte produzioni, si vede che tutte sono addossate le une sopra le altre. Avendo il primo sbagliato, gli altri l' han copiato, senz' avere nè gli uni, nè gli altri una cognizione un tantino esatta nè del Con-

qualche oggetto di grande importanza, fa d' uopo, per soddisfare alle leggi canoniche, di farne parte inces-

---

cilio di Costantinopoli, nè di quel di Nicea, nè di quello di Francfort, i cui pretesi Canoni erano perfettamente sconosciuti. Nel 16. *secolo si nasconde un Settario sotto il nome di* Eli-Phile, Elipandi-Philos, *e pubblica de'pretesi libri Carolini: egli inserisce nella sua Prefazione due articoli copiati dalla Cronaca di Moissac, ch' egli chiama Canoni di Francfort, senza dire, dove gli abbia trovati. I dotti si danno a rintracciarli. Il P. Sirmondo crede finalmente di averli scoperti nella compilazione, che trova in seguito d'un esemplare del Concilio di Francfort. Egli dà a tal compilazione il titolo di* Canoni di Francfort. *La scoperta prende credito sotto il nome di un Dotto, sì giustamente celebre; e quindi tutti gli animi sono alla tortura per sapere, com' è possibile, che* 300. *Vescovi abbiano potuto fare di cotesti Canoni. Sarebbe stato più semplice esaminare a principio, se erano veramente Canoni d' un Concilio qualunque, e non anzi una produzione di un Copista, che trovando qualche pagine vuote al seguito del suo esemplare del Concilio di Francfort, vi aveva aggiunto questa informe compilazione, senza darle un titolo, e senza immaginar quello, che le darebbe il P. Sirmondo. Ecco come si formano i grandi sbaglj storici, quando il piacere di aver fatta una scoperta la vince sopra il dovere di applicarvi le regole della critica, e non permette nè pure di dimandarsi, come mai cinquantaquattro Canoni d' un Concilio sì celebre come quello di Francfort sarebbero stati esclusi da tutti gli altri esemplari di questo Concilio, e sarebbero per otto secoli rimasi sconosciuti a tutti gli Scrittori, a tutte le Chiese di Francia, di Germania, d' Italia, trecento Vescovi delle quali componevano questo Concilio.*

santemente, al Pontefice Romano? [Concil. Aquisgran. An. 803.]

Angilramo Vescovo di Metz. An. 805.

Sarebbe egli ancora quell' Angilramo sì fedele a quel Codice, ch' egli reca di Roma, a quel Codice, che viene a far parte delle leggi di Carlo Magno, e dietro al quale non può trattarsi nulla nelle Provincie che sotto la condizione di non offender mai il Primato della Chiesa Romana? *Salvo Romanæ Ecclesiæ in omnibus Primatu* [Angil. Can. 9. Capit. lib. 6. c. 287.].

Sarebbe dunque unico ne' nostri Annali questo preteso Canone di Francfort, sì offensivo ad un tempo e per li Padri Niceni, e per la Sede Apostolica; ed allora si dovrebbe altresì dire, che il più celebre de' Concilj tenuto sotto Carlo Magno sarebbe non pertanto quello, che avesse il più altamente violato e le leggi di questo Principe, e tutte quelle della nostra Chiesa, come quelle della Chiesa universale sulle prerogative di Pietro. La calunnia è troppo assurda. Siccome essa ha contro di se tutta la tradizione anteriore

---

Conclusione. Può darsi bensì, che sia stato parlato a Francfort di un Concilio de' Greci sul culto delle Immagini: ma questo Concilio fu rigettato, ed è quello degl' Iconoclasti. Quanto al secondo Niceno, sembra che i Padri di Francfort si riposassero sopra Carlo Magno del pensiero di chiedere al Papa la risposta alle obbjezioni de' libri chiamati Carolini, *il che portò appunto la risposta del Papa Adriano. Quel che vi ha almeno di dimostrato si è, che ci si dà per Codice di Canoni di Francfort quel, che non è un Codice di Canoni, ma una indigesta raccolta di fatti copiati da Cronisti, di Canoni arbitrariamente presi da diversi Concilj, o anche semplici titoli di Canoni, senza il testo, che la man pigra del Copista ha ricusato di scrivere, o di cui ignorava la redazione.*

al Concilio di Francfort; così avrà pure contro di se tutta la tradizione, che gli sopravvive.

Abogardo Vescovo di Lione. An. 823.

Poichè io la trovo tutta intera questa tradizione nella lettera di Abogardo di Lione all' Imperatore Lodovico. Egli è Gelasio, è S. Agostino, è S. Leone, ch' egli fa parlare per muovere quel Principe a tutta la venerazione, ch' egli deve alla Sede Apostolica: *Quatenus Sancta Religio vestra pie perpendere dignetur, cui reverentiæ debitores estis ad vestrum quotidianum profectum erga Sedem Apostolicam*. Egli è soprattutto l' impegno di dirgli, come si lusingano invano di essere nella Cattolica comunione coloro, che non sono in comunione col Pontefice assiso sulla Sede di Pietro; e quanto lontani sono dalle vie della salute coloro, che osano di abbandonare questo fondamento, la cui solidità tutta riposa sopra Pietro: *ut exsortem se mysterii intelligeret esse divini, qui ausus esset a soliditate Petri discedere*. Egli è infine tutta l' importanza di questa Primazía data a Pietro, affinchè sfolgorasse per la di lui autorità dall' oriente all' occidente nella di lui persona, ed in quella de' di lui successori: *ut a solis ortu usque ad occasum primatus sui apicem successorum suorum auctoritate tam per se, quam per Vicarios suos firmiter obtineret* (Abog. Episc. ad Imp. Ludov.).

Per ritrovare ancora la medesima fede sopra Pietro dimandate al Levita Benedetto, o ad Autocaro di Magonza, perchè cotesta affettazione di collocare la lettera del Papa Zaccaria in testa della collezione, che ci danno de' Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico, e Carlomanno? Fu fatto, vi risponderanno, a fine di manifestare, che l' autorità di questi Capitolari è fondata specialmente sopra quella della Sede Apostolica: *ut agnoscant omnes hæc prædictorum Principum capitula maxime apostolica auctoritate fore firmata* (Præf. 5. lib. capitul. apud Baluz.).

Io esamino anche con più d' attenzione gli scritti

del cel. Jonas d'Orleans, perchè io so quel, che gli affibbiano i nemici de' Papi. Io lo veggo sdegnarsi alle oltraggiose spiegazioni, che dava l'Iconoclasta di Torino al rispetto de' Fedeli per le ceneri di Pietro. Io lo sento rispondergli: « E che? perchè le chiavi del regno de' cieli sono state date al B. Pietro, come al membro più eminente della Chiesa, affinchè questa dignità [o quest' autorità designata per le chiavi de' cieli] passasse da lui agli altri, avrò io meno di zelo per questo a riguardo di questo stesso Pietro, ch'io veggo più che ogn' altro onorato? Quando Gesù Cristo lo innalza in maniera sopra di tutti, che sembra, che gli dia a lui solo ciò, che dà in comune agli altri Apostoli, non è anzi questa luminosa distinzione, che fa crescere la mia devozione, e il mio amore per lui? « *Potior namque in ejus devotione amoris coalescit ignis, qui adeo inter reliquos constituitur insignis, ut quod omnium est commune, ipse quodammodo accepisse videatur singularis.*

Io veggo ancora questo medesimo Jonas nella stessa indignazione, che i colpi ribatte dello stesso Settario, insegnandogli, che il Vescovo di Roma è chiamato *Apostolico*, non come semplice custode del sepolcro di Pietro; ma perchè sostituito a quest' Apostolo, è munito dello stesso potere per adempiere le stesse funzioni: *Sed tanquam Vicarius Apostolo substituitur -- Apostoli fungens officio.* Io lo sento in fine ammonire quel Settario a frenare, ancorchè Vescovo, la temerità, colla quale egli biasima i giudizj del Papa suo Pastore. Io lo sento dirgli con S. Gregorio, che quegli stesso, che fosse legato anche ingiustamente, dee temere, che l' arroganza delle sue doglianze non giustifichi il castigo: *ne etsi injuste ligatus est, ea ipsa tumidae reprehensionis superbia, culpa, quae non erat, fiat* [Jon. Aurelian. l. 3. De cult. Imag. adv. Claud Taur.]. A questi tratti io riconosco ancora la dottrina de' nostri Padri; e dimando, se egli è quello che si sarà indossato d' insultare la memoria del Papa Adriano, di-

mandando la revocazione de' decreti di Nicea, così solennemente approvati, e sì altamente giustificati da questo Pontefice? (1).

---

(1) *A Jonas, e Geremia di Sens si fa l'onore della pretesa ambasciata, spedita al Papa Eugenio II. da Luigi il* Debonnaire; *per recarli i pretesi Atti di d'un preteso Concilio nell' anno* 824. *Questi Atti pubblicati da un Anonimo viddero per la prima volta la luce nel* 1569. *Sembra che quello fosse il secolo delle invenzioni di questa specie contro il Concilio di Nicea. Gl' Inglesi ne hanno uno, ch' essi stessi rigettano; ma che un apostata inventato aveva per mostrarvi la prima origine del Culto delle Immagini (* Annal.Eccl. Angl. *). Noi abbiamo in Francia il nostro Eli-Phile, che per il primo inventa i Canoni di Francfort; finalmente ecco un altro, che inventa in Germania gli Atti del Concilio di Parigi, sempre contro il Concilio di Nicea. Si può vedere intorno a questi pretesi Atti la Dissertazione, che Labbè ha inserito nel 7. tomo de' Concilj col.* 1542. *e seg. Vi era stata effettivamente sotto Luigi il* Debonnaire *una conferenza tenuta da alcuni Vescovi sul Culto delle Immagini, per rispondere agl' Inviati dell' Imperatore Michele Paleologo, feroce Iconoclasta. Ma la prova, che la risposta non fu conforme a' di lui desiderj, si è, che gl' Iconoclasti non han mai voluto prevalersene. Egli è soprattutto ciò, che ne dice Dungal, autore contemporaneo nel suo trattato contro Claudio di Torino, che dopo le discussioni, e la decisione di quella conferenza, non vi doveva essere alcuno così stupido, o insensato, sia per prestare ai Santi, e alle Immagini loro un onore d' adorazione, che non conviene, che a Dio, sia per dispregiare, distruggere, o detestare ciò, che la pietà de' Fedeli inspira loro per onorare Iddio medesimo ne' suoi Santi.* Ut nemo posthac quamvis stolido, & obtuso sit corde, nec an-

Ma quante volte ancora, e quanto più fortemente espressa non si trova la medesima dottrina in quel Inc-

---

gelis, nec hominibus, licet sanctis, nec eorum imaginibus, nec cuipiam penitus in Mundo creaturæ excusabiliter divinum possit honorem deferre, nisi soli omnium Creatori, uni Deo Patri, & Filio, & Spiritui Sancto; neque etiam e contrario aliquis hos prædictos, vel sanctos angelos, vel sanctos homines, aut eorum imagines, vel quidquid in honorem, laudem, & gloriam unius veri, & summi Dei fideliter componitur, destruere, aut delere, despicere, vel abominari præsumat [*In prolog.*]. *Queste parole, scritte* due anni *circa dopo la conferenza di Parigi, annunziano evidentemente, che la sua decisione era perfettamente conforme al trattato di Dungal, e quindi ben lontana dallo spirito di quel preteso Concilio, che ci vien presentato, come chiedente a Roma la revocazione del Decreto di Nicea .*

Quanto al Vescovo Jonas, egli non dice nulla affatto nè di tal conferenza, nè del Concilio di Nicea . S'egli è differente da quest' ultimo, lo è solamente nelle parole. Egli non vuole, che si dica il culto de' Santi, o delle loro immagini; perchè secondo lui, questa parola culto *ha lo stesso senso, che i* λατρεια *de'Greci: nel che egli s' inganna, perchè la parola* culto *è generica, e abbraccia ogni servizio, ogn' atto religioso; laddove* λατρεια *specifica rigorosamente quell' adorazione, che non è dovuta, che a Dio come Sovrano Signore dell' Universo . Con Jonas bisogna dire* onoriamo *i Santi,* adoriamo, *o* serviamo *Dio ; i Santi come nostri amici ; Dio come nostro Padrone . Egli è questo il senso di tali parole* honoramus eos caritate non servitute. *Non si va certo a Roma per far rivocare un Concilio, che non ha detto di vantaggio. Ma*

maro di Reims, così celebre nella nostra Chiesa? « Noi, Primati, stabiliti da Dio sulle Provincie, confermati dalla Sede Apostolica; o noi, Vescovi di una

---

che! Jonas sarebbe egli autore, e redattore di quella pretesa lettera del preteso Concilio di Parigi, in cui si calunnia sì stranamente il Papa Adriano, o si vuole; che questo Papa abbia indiscretamente ordinato un' adorazione superstiziosa delle Immagini: indiscrete noscitur fecisse in eo, quod superstitiose eas adorare jussit; *dove si tratta d ignorante chi cita per la sua causa de' testi, ch' egli non intende, e d' inconseguente chi non ischivà esso stesso la superstizione, se non perchè non fa quel ch' egli insegna, ch' egli ordina!* Quod non tantum scienter, quantum ignoranter a recto tramite deviaverit (*Act. du pretendu Concile de Paris*). *Jonas avrebbe egli scritto tutto questo, e non vedrebbe quanto si merita esso stesso il rimprovero, ch' egli fa al suo Avversario di aver parlato con tanta indecenza* del Papa, suo Pastore, suo Padre, e rappresentante di Gesù Cristo!

Vi ha in questi Atti un' altra contraddizione non meno sensibile. Per conformarsi al linguaggio della tradizione, cioè per più facilmente ingannarci sotto le affettate sembianze di un Cattolico, il Pseudo Jonas *attribuisce la gran felicità della Chiesa d' Occidente, quella di essersi conservata nella fede, al vantaggio di esser sempre istruita dalla Sede Apostolica: egli riconosce l' assoluta necessità di essere unita a questa Sede,* immutabilmente protetta *da G. C., e bisognerà credere, che il vero Jonas, riconoscendo tutte queste verità, vada poi a dire a Papa Eugenio II. tutto ciò, che gli atti del preteso Concilio contengono nel loro oggetto, e nella loro essenza di oltraggioso per il Papa Adriano? Se si voleva prestare a questo Jonas un' opera apocrifa, almeno conveniva combinarla alquanto meglio con quella, che*

qualunque Diocesi, quando pronunziamo sopra di oggetti, sui quali abbiamo delle regole già certe, o delle sentenze irrefragabili, seguitando i Decreti, e Canoni

---

gli è uscita incontrastabilmente dalla penna. — Io so bene, che mi si opporrà, ancora quì il P. Sirmondo: ma la sola ragione prodotta in favore di questi atti è un passo di Anastasio Bibliotecario, che proverebbe appunto il contrario; poichè ci dice, che tutta la Chiesa d' Occidente accettava il secondo Concilio di Nicea, eccetto alcuni Francesi: quibusdam Gallorum exceptis; *mentre il* Pseudo-Jonas *in questa Chiesa d' Oriente, e in Francia soprattutto non vede alcuno da eccettuar di quelli, che lo rigettano. Egli arriva a dire perfino, che il Papa Adriano, anche difendendolo, finisce con non credervi, e schiva in questo di cadere egli stesso nell'errore di un culto superstizioso.*

Il P. Sirmondo, e Fleury, e Pietro di Lalande, che han creduto al Pseudo-Jonas, *han creduto similmente ai pretesi Canoni di Francfort contro il Concilio di Nicea; e nonostante il* Pseudo-Jonas *non dice nè pure una parola di questi Canoni: e questo silenzio diviene dimostrativo, quando si vede il partito, che si pretende di cavare delle obbiezioni inviate da Carlo Magno al Papa Adriano contro di questo Concilio di Nicea. Qual pro non avrebbe egli cavato dal Concilio di Francfort il vero Jonas, e gli altri Vescovi del preteso Concilio di Parigi? Avrebbon egli ignorato, o tralasciato di citare questi Canoni di Francfort, essi, che potevano, senza essere molto avanzati in età, avere assistito al Concilio di Francfort; essi, che si pretende di vedere sì occupati in iscoprire tutto ciò, che si potesse opporre al Concilio di Nicea sul culto delle Immagini? Conchiudete: di questi Atti si può dire lo stesso, che de' Canoni di Francfort. Le leggi di una sana critica non permettono, che si creda nè agli uni, nè agli altri.*

de' Pontefici Romani, ciò, che noi decretiamo, ciò, che definiamo, si decreta, si ordina, si giudica con noi, e per mezzo nostro dalla Sede Apostolica, dalla Chiesa appoggiata sul fondamento degli Apostoli, sulla pietra angulare, che è Gesù Cristo. Quando noi poniamo in esecuzione i Santi Canoni, e i decreti de' Romani Pontefici, sottoposti noi stessi al loro giudizio, che facciam noi, se non se porre in esecuzione ciò, che lo Spirito Santo ha inspirato ai Pontefici assisi su questa Cattedra Apostolica, da cui dipendiamo, e ch' è per noi la sorgente, dalla quale si dirama fino a' noi la Religione, la disciplina ecclesiastica, la giurisdizione canonica? « *a qua rivus religionis, & ecclesiasticæ ordinationis, atque canonicæ jurisdictionis profluxit* (Epist. ad Laudun. Hinc. c. 35.). Noi lo riconosciamo: « Pietro ha ricevuto il Primato della podestà giudiciaria. -- La Chiesa Romana è il Capo; la Maestra, la Madre di tutte. -- Fa d'uopo, che noi seguitiamo ciò, che osserva questa Chiesa Romana, da cui noi teniamo incontrastabilmente il principio della santa dottrina. -- Noi tutti giovani, e vecchj, noi sappiamo, che le nostre Chiese sono soggette alla Chiesa di Roma, e che noi Vescovi siam subordinati al di lei Pontefice in virtù della Primazia di Pietro. « *Oportet nos hoc sequi, quod Romana Ecclesia custodit, a qua principium sacræ institutionis nos accepisse dubium non est. -- Omnes senes cum junioribus, scimus nostras Ecclesias subditas esse Romanæ Ecclesiæ, & nos Episcopos in primatu B. Petri subjectos esse Romano Pontifici* (Ibid. & epist. ad Cler. 5.).

Tali, e molte volte eziandio ripetute sono l' espressioni di quel cel. Incmaro, allorchè trattasi de' Pontefici Romani. Se voi vi ricordate, ch' egli non si meritò meno per questo la riprensione del Papa Niccolò d' aver mancato ai Canoni, nominando un successore a Rotaldo di Soissons, quantunque egli avesse inteso uscire dalla di lui bocca queste parole: *Io me ne appello alla Sede Apostolica;* non vi dimenticate nè pure,

ch' egli seppe riconoscere, e riparare la sua colpa mediante la sua sommessione a quel Pontefice di Roma, la cui sentenza aveva annullata la sua : *aliter decernenti Pontifici (Nicolao) summa animi demissione paruit* [Labb. Concil. t. 8. colon. 1544.) .

Concilio di Tours . An. 849.

Men docile a questo poter religioso , Nomenoë ha creduto , che come Duca di Normandia , la sua podestà sarebbe un titolo sufficiente per resistere alla Sede di Pietro , per farsi beffe egualmente delle cose umane, e divine ; trasportatevi al Concilio di Tours ; e là voi vedrete i nostri Santi Vescovi dirgli : « voi avete posto il colmo alla temerità ; voi avete offeso tutta la Cristianità , disprezzando il Vicario del B. Pietro , a cui Dio ha dato la primazía sopra tutta la Terra . — Voi avevate dimandato la sua comunione , ch' egli non vi accordò , che a condizione di ubbidire alle sue pie ammonizioni ; ed in seguito voi non avete nè pur voluto ricevere le sue lettere , perchè non volevate emendarvi. Avete temuto di sentire i suoi salutari consiglj : in tutto questo voi avete offeso gli Apostoli , di cui Pietro è il Principe . Voi avete offeso noi , sì noi tutti , che senza avere i suoi meriti , siamo non pertanto elevati allo stesso Sacerdozio . Se voi disprezzate per anco i suoi avvertimenti , sappiate , che separato dalla comunione della Sede Apostolica egualmente , che dalla nostra , e colpito d'anatema, non avrete altra sorte [dal che Dio vi preservi] , che quella de' reprobi . « *Ad cumulum malorum auxisti temeritatem , & omnem læsisti Christianitatem , dum Vicarium Beati Petri Apostolicum , cui Deus dedit primatum , in omni Orbe terrarum , spreyisti . Læsisti Apostolos , quorum est Princeps Petrus.— Læsisti & nos* [Concil. Turon. ad Nomen.] .

Se i secoli han veduto più d'un Nomenoë ; se la prudenza non sempre permette aí nostri Concilj di far sentire le lor lezioni colla stessa energia , perchè vi sono degli uomini , che non fanno , che accrescere lo scandalo , quando sono offesi dalla verità ; non vi

aspettate però di veder cangiare dalla nostra Chiesa la sua dottrina intorno al Principe de' Pastori . Essa è consecrata tutta ne' nostri Concilj ; essa è troppo intimamente unita alla fede de' nostri Padri , per non esser quella ancora de' loro Monarchi .

Capitolari di Carlo II. e Luigi II. An. 877.

Come lo fu quella di Carlo Magno , lo è anche quella de' suoi nipoti . Poichè in questi termini comincia la collezione de' lor Capitolari : « Che la Chiesa Romana sia onorata , e riverita da tutti : che niuno si faccia mai lecito di attentare in nulla ai suoi diritti , alla sua podestà : ch' ella abbia la libertà di esercitare il vigore della sua autorità pastorale nella cura , che si prende della Chiesa universale . « *Ut Sancta Romana Ecclesia , sicut est caput omnium Ecclesiarum, ita ab omnibus honoretur , & veneretur ; neque quisquam contra jus , & potestatem ipsius aliquid injuste agere præsumat , &c.*

Che il Papa della Chiesa universale , il Sommo Pontefice , il nostro Padre spirituale sia onorato da tutti , e che i decreti fatti in virtù della sua autorità Apostolica nell' esercizio del suo santo Ministero siano da tutti ricevuti con una gran venerazione . Che niuno si allontani in minima parte dall' ubbidienza , che gli è dovuta . « *Quæ secundum sacrum ministerium auctoritate apostolica decreverit , cum summa veneratione ab omnibus suscipiantur , & debita illi obedientia in omnibus conservetur* (Capitul. primum , & secundum Carol. & Ludov. Balus. t. 2. an. 877.) .

Concilio di Troja . An. 878.

Con questi sentimenti la Francia esser doveva l' asilo de' Pontefici Romani . E però i nostri Padri non han mai saputo ricusarlo agli eredi di Pietro . Insorgano le fazioni ; opprima d' oltraggi , e di catene il tiranno di Spoleto il Papa Giovanni VIII. Nell' atto che i nostri Monarchi gli stendono una mano per proteggerlo , i nostri Concilj si affrettano per confortarlo nelle sue disgrazie . Non vi fu alcun figlio giammai,

che offrisse ad un padre più tenere consolazioni; i Vescovi non mostrarono mai più di zelo per vendicare l'onore degli eredi di Pietro. » Santissimo, e venerabilissimo Padre de' Padri, Papa della prima Sede, Pontefice della Chiesa Cattolica, ed Apostolica [questi sono i termini, co' quali i Vescovi del Concilio di Troja s' indirizzano a quel Papa, che gli oltraggi de' faziosi lo han ridotto a lasciare la santa Città] « noi figlj, servi, e discepoli della vostra autorità : *nos filii, famuli, ac discipuli vestræ auctoritatis;* noi Vescovi del Regno di Francia, e della Belgica, colpiti da quella ferita, che uomini malvagi, ministri del demonio vi han fatto in mezzo ai vostri disgusti, e da tutti gli oltraggi, de' quali si sono renduti colpevoli verso la S. Chiesa di Roma, nostra Madre, e Maestra di tutte le Chiese, noi tutti vi compatiamo nella vostra afflizione, noi mescoliamo le nostre lagrime colle vostre, *compatimur, & dolori vestro conflentes condolemus.*

« Il giudizio, che Vostra Santità, in virtù del potere del B. Pietro, della Sede Apostolica, e secondo i Canoni dettati dallo Spirito Santo, consecrati dalla venerazione dell' Universo, quel giudizio, che Vostra Santità ha pronunziato sopra gli scellerati, e lor complici, noi unanimemente lo confermiamo coi nostri voti, e col nostro suffragio, e con tutta l'autorità dello Spirito Santo, nel cui nome ci siamo adunati. Noi colpiamo quegli empj colla spada dello stesso Spirito. Coloro, che avete scomunicati, noi li teniamo per iscomunicati; coloro, che rigettati avete dalla Chiesa, noi li rigettiamo; coloro, che avete anatematizzati, noi li teniamo per anatematizzati; coloro, che la vostra autorità Apostolica riceverà per avere regolarmente soddisfatto colla lor penitenza, noi similmente li riceviamo.« *Quos excomunicastis, excommiunicatos tenemus; quos ab Ecclesia abjecistis, abjicimus; quos anathematizastis, anathematisatos esse judicamus; & quos regulariter satisfacientes vestra auctoritas, & Apostolica Sedes receperit, recipiemus.* [Diplom. Concil. Trecens. porrectum Joan. VIII.].

Concilio di Trosley . An. 909.

In tal maniera vengono in qualche guisa a identificarsi e la fede, e tutti i sentimenti religiosi de' nostri Padri con quelli della Sede Apostolica, e de' suoi Pontefici. Per giustificare questo zelo, e questa affezione non basta loro di dirvi, che in generale ogn'uomo, che vuol vivere piamente, e santamente dee essere in comunione con questa Chiesa Apostolica fondata sopra Pietro. Essi avran pensiero di farvi osservare, che l'Italia, le Gallie, la Spagna debbono e la loro Chiesa, e il loro Sacerdozio ai Legati di Pietro, e de' suoi successori. Essi vi diranno soprattutto, che se la lor Patria ha avuto la sorte di conservare intatta la fede, ch' ella ricevette da Pietro; se non è mai entrata in società cogli uomini nemici della fede, n' è la ragione, che non solo le lor Chiese sono state fondate da Pietro, ma che lo hanno sempre avuto per maestro nella fede lui, o i Papi suoi successori. *Quoniam Ecclesia in nostris quoque partibus super hanc petræ soliditatem non tantum fundata, sed ab eo, ejusque successoribus etiam est edocta; cum Dei gratia, ipsius Beati Petri suffragantibus meritis, firmitatem fidei, quam primo percepit, hactenus inconcussam servare studuit, nullaque perfidorum consortia recepit* (Concil. Trosley. cap. 15.) .

S. Odone Abate di Clugnì . An. 927.

Con lo stesso sentimento di riconoscenza Odone, quel S. Abate di Clugnì si applaudiva di vedere il B. Pietro eletto sopra di tutti, preferito a tutti, per governare noi tutti, ed esclamava in seguito : « rendiam grazie a Dio, che gli diede tutta questa podestà; che lo costituì Principe, Proposto di tutta la sua Chiesa; poichè, se egli fa ancora qualche vantaggio a' dì nostri, se noi discerniamo il vero dal falso, noi ne dobbiam la gloria al governo di colui, al quale fu detto: quando tu sarai convertito, sovvienti di confermare i tuoi fratelli; a colui, al quale fu detto altresì, dopo la triplicata professione del suo amore : pascete le nostre

pecorelle « : *Gratias agentes sempiterno Regi -- quod tantam potentiam dedit ei, quem totius Ecclesiæ Principem, ac Praesulem fecit; si quid etiam nostris temporibus recte per nos agitur, recteque discernitur, illius gubernaculis deputandum, cui dictum est : & tu aliquando, &c.* (In cathed. Sanct. Petr.] .

Concilio di Limoges. An. 1034 .

Voi lo vedete, Lettore, variano questi omaggi secondo le cause, e le circostanze : ma in tutte le cause, in tutte le circostanze, egli è sempre il Principe della Chiesa, che fan vedere nel Papa; ed in questo egli è sempre la podestà superiore alla lor propria, che vi mostrano i nostri Pastori. Non vi è fino a questo tribunale alcun altro, in cui il Pastore solo colla sua pecorella la sciolga, o la leghi, che obliar faccia a' nostri Padri, che vi ha a Roma un Pontefice, che ha l' autorità di legare ciò, ch'essi hanno sciolto. « Poichè dicono i nostri Concilj, ricordiamoci, che vi ha nelle decisioni de' Pontefici Apostolici, e di molti altri Padri, che se il Vescovo, che impone una penitenza al suo Diocesano, il rimanda al Papa per sapere, se quel peccatore l' ha meritata, o no, appartiene al Papa di confermarla, o di alleggerirla, o di accrescerla colla sua autorità. Poichè nel giudizio precisamente della Sede Apostolica quello consiste di tutta la Chiesa: *Judicium enim totius Ecclesiae maxime in Romana Sede constat* (Concil. Lemovicens.) .

Concilio di Reims . An. 1049.

Per assicurarvi quanto questo principio di un' autorità superiore data al Pontefice Romano entra profondamente nella fede della nostra Chiesa ; trasportatevi in un nuovo Concilio, che celebra lo stesso Papa Leone IX. a Reims. Là una folla si trova di que' Prelati, potenti alle Corti, delle quali han tutti i vizj; di quegli uomini, che dopo di essersi aperta la porta alle dignità ecclesiastiche per mezzo di un traffico simoniaco, tremano, che il primo atto di autorità esercitato dal Papa non sia la troppo giusta loro condan-

ragione. Là vi sono finalmente degli uomini, che hanno usato tutti i mezzi dell' intrigo per privare la Francia dello spettacolo di questo primo Concilio, celebrato nelle sue Provincie dall'erede di Pietro; e pure questi uomini stessi sono quelli, egualmente che tutto il restante del Concilio, che « sono citati sotto pena di scomunica a produrre le loro prove, se credano, che vi sia un altro Vescovo, oltre a quello di Roma, Primate della Chiesa Universale. A questa sola interrogazione, la verità li fa mutoli. A questo silenzio sono contrapposte le sentenze de' Padri ortodossi, e il Concilio dichiara, che il Pontefice Romano è il solo Primate Apostolico della Chiesa universale ». *Cumque universi reticerent, lectis sententiis super hac re olim promulgatis ab orthodoxis Patribus, declaratum est, quod solus Romanae Sedis Pontifex universalis Ecclesiae Primas esset, & Apostolicus* (Acta synodalia Eccl. Remens.).

S. Ivone Vescovo di Chartres. An. 1092.

Io cito i nostri Concilj, perchè il solo loro suffragio è quello delle numerose Chiese, da cui sono composte queste adunanze religiose. Ma vi sono anche di quegli uomini, la cui voce fa altresì tradizione, perchè occupano un posto distinto fra' nostri Dottori; e questi ancora han parlato come i nostri Concilj, come tutta l' antichità, quando essi han parlato del Pontefice Romano. Ivone, quel Santo Vescovo di Chartres annunziava la stessa dottrina quando scriveva a Richerio di Sens: « egli è un rendersi colpevole d'una prevaricazione ereticale, il resistere al giudizio, e alle Costituzioni della Sede Apostolica, alla quale appartiene generalmente, e principalmente di confermare, o invalidare la consecrazione de' Metropolitani, siccome pure degli altri Vescovi; di annullare i loro giudizj, e decreti; di mantenere per contrario i suoi proprj in tutto il loro vigore, e di non soffrire, che siano o corretti, o annullati dal giudizio de' suoi inferiori ». *Sedis Apostolicae judiciis, & constitutionibus obviare.*

plane est hæreticæ pravitatis notam incurrere -- ad quam principaliter, & generalissime pertinet tam Metropolitanorum, quam cæterorum Episcoporum consecrationem confirmare, vel infirmare, constitutiones; & judicia retractare; suas vero inconcussas detenere, & nullius inferioris judicii retractandas, vel corrigendas relinquere (Epist. 8. ad Richer. Senon.).

Il Card. Geofredo Ab. di Vendôme. An. 1094.

Il Card. Geofredo, Abate di Vendôme, dava in questi termini la stessa lezione. » Quello Spirito che ha dettato la prima legge per bocca di Mosè, e la seconda per bocca di Gesù Cristo detta parimente, e spiega mediante la Sede Apostolica, quelle sante leggi, che noi chiamiamo canoniche. Colui pertanto non è dunque saggio, ma insensato, che oppone la sua propria spiegazione de' Canoni a quella della Sede medesima, che ce li ha dati «. *Si quis igitur Apostolicae Sedis, quae leges canonum dedit, in canonum explicatione contrarium sentit, non sapit, quicumque ille est, sed desipit* (Epist. ad Episc. Carnot.).

Pietro Abate di Clugny. An. 1130.

Continuate a raccogliere ne' nostri Annali gli esempj, o le lezioni de' personaggi, i più riveriti per la lor santità, e dottrina. Non è forse ancora la medesima podestà, che il Ven. Pietro di Clugny vi mostra nel Papa, quando malgrado tutta la confidenza, ch'egli può avere nel giudizio proferito da una numerosa adunanza di Arcivescovi, Vescovi, d' uomini dotti, e savj, noi lo vediamo incaricato da questa stessa Assemblea di ricorrere alla Sede Apostolica, sia per confermare, sia per correggere la sentenza data da questa Assemblea, da questo Concilio contro gli assassini di Tommaso di S. Vittore, sia ancora per dargli un' autorità più capace di spaventare i malvagi ? *Confirmet ergo, si placet, apostolica auctoritas, quod ab eis benefactum est; suppleat si quid minus severe decretum est; ut impii debita ultione puniantur; & ab eorum imitatione cæteri deterreantur* (Epist. ad Innocent. II.).

Ugo di S. Vittore. An. 1140.

Ugo di S. Vittore non seguita egli forse il torrente delle nostre tradizioni quando vi dice: « Il Pontefice di Roma è chiamato universale, perchè presiede alla Chiesa universale: noi lo chiamiamo eziandio Apostolico, perchè egli è il Capo di tutti i Vescovi. Gli sono date le chiavi come a Pietro, affinchè egli sappia, che tocca a lui ad aprire, o chiudere i Cieli. E' suo dovere di regolare ciò, che ha rapporto al Sacrifizio, ed Uffizio divino; di promulgare i Canoni, o anche cangiarli, secondo i bisogni della Chiesa; di governare finalmente la Chiesa in luogo di Gesù Cristo. Il Papa è dunque il vero Vicegerente di Gesù Cristo, Vescovo degli Apostoli. « *Hujus officium -- canones etiam pro tempore ad utilitatem Ecclesiæ promulgare, vel immutare; -- totam Ecclesiam vice Christi gubernare. Itaque Papa vicem, & locum tenet Christi Episcopi Apostolorum* (Lib. de Sacram. c. 43.).

Umberto Arcivescovo di Lione. An. 1149.

Umberto di Lione ristringe in qualche maniera tutte queste lezioni in una sola parola, quando stimolato a recarsi nella Diocesi d' un Prelato, ch' egli riguarda come ribelle alla Sede Apostolica, non dubita di rispondere: « avrei rossore a farmi vedere tra uomini, che resistono al Papa, « *Pudor est ad illas progredi partes, ubi Domino Papae contradicitur* [Apud Pet. de Marca, de prim. Lugd.].

S. Bernardo. An. 1152.

E quando voi arrivate a S. Bernardo, qual uomo, e qual autorità nella nostra Chiesa! La sua gloria è tutta nostra; le sue lezioni sono i nostri oracoli. Ascoltate quelle, ch' egli ha lasciato in quell' opera medesima, ch' egli consecrava meno ad esaltare i diritti del suo discepolo Eugenio, sollevato alla Sede di Roma, che a rappresentargli la moltitudine, e severità de' suoi doveri. « Venite (egli è in questi precisi termini, ch' egli s' indirizza al Papa Eugenio III.) ; venite, consideriamo con più d' attenzione ciò, che

voi siete, e qual personaggio dovete voi rappresentare, durante la vostra vita, nella Chiesa di Dio, di cui voi siete il gran Sacerdote, il sommo Pontefice, il Principe de' Vescovi, l'erede degli Apostoli. A voi la primazía d'Abel, il governo di Noè, il Patriarcato di Abramo, il Sacerdozio di Melchisedecco, la dignità d'Aronne, l'autorità di Mosè, la giudicatura di Samuele, la podestà di Pietro, l'unzione di Gesù Cristo.

» A voi sono state date le chiavi, confidate le pecore. Vi sono degli altri portieri del Cielo, altri Pastori di gregge. Voi siete l'uno, e l'altro d'una maniera tanto più gloriosa, quanto più ella mette tra voi, e gli altri di differenza: essi hanno le loro pecore assegnate; ciascuno ha una parte d'ovile. A voi tutti i Fedeli; tutti per voi non fanno che uno; voi siete Pastore delle pecore; voi lo siete pure de' Pastori, voi solo lo siete di tutti. E donde io lo so, e come potrei io provarlo? Con Gesù Cristo medesimo. Poichè tra' Vescovi, e tra gli Apostoli qual è colui, al quale siano state sì assolutamente, e sì generalmente affidate le greggi? *Pietro, se voi mi amate, pascete le mie pecore.* — Quali? Gli abitanti di questa città, i popoli di quelle contrade, o di quel Regno; *mie pecore* fu detto. Chi non vede, che non specificandone alcuna, le confida tutte? Chi non distingue nulla, non eccettua nè pur nulla «. Badate, Lettore: S. Bernardo non ha detto tutto, per timore, che voi non abbiate abbastanza compreso quanta ella sia, e generale, e universale questa suprema magistratura data a Pietro; quanto sarebbe vano di volerne sottrarre un sol Vescovo, un solo Apostolo; egli aggiunge: « S. Giacomo sembrava essere la colonna della Chiesa; contuttociò si contenta di Gerusalemme; egli cede a Pietro l'universalità. « *Jacobus, qui videbatur columna Ecclesiæ, una contentus est Hierosolyma, Petro universitatem cedens.*

S. Giacomo è chiamato fratello del Signore; quando il fratello del Signore ha ceduto, qual altro oserà

di contrastare a Pietro la sua prerogativa? *Porro cedente Domini fratre, quis se alter ingerat Petri prærogativæ?* Dunque ripiglia S. Bernardo, » dunque dietro alle vostre leggi medesime gli altri sono chiamati ad una parte della sollecitudine, e voi alla pienezza della podestà. Quella degli altri è ristretta in certi limiti; la vostra si estende sopra que' medesimi, che han ricevuto un' autorità sopra gli altri. E non è egli vero, che per cause gravi, e bastanti voi potete chiudere il cielo a un Vescovo, deporlo del suo Vescovato, ed anche consegnarlo a Satanasso, colpirlo, cioè, d' anatema? Rimane adunque inconcussa la vostra prerogativa, sia per ragione delle chiavi, che le son date, sia per le greggi, che le sono confidate. « *Ergo juxta canones tuos, alii in partem sollicitudinis, tu in plenitudinem potestatis vocatus es: aliorum potestas certis limitibus coarctatur, tua extenditur in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne si causa extiterit, tu Episcopo cœlum claudere, tu ipsum ab episcopatu deponere; etiam & Satanæ tradere potes? Stat ergo privilegium tuum inconcussum tibi tam in datis clavibus, quam in ovibus commendatis* [S. Bernard. de consid. lib. 3. cap. 8.].

Se io vi lascio per un momento il pensiero di meditare queste lezioni; pensate almeno, o Lettore, che queste ci son date da un uomo, il cui nome, ed autorità sono per la Francia, ciò che sono per l' Italia il nome, e l' autorità de' suoi Girolami, de' suoi Ambrogj; ciò che sono per l' Africa i suoi Cipriani, gli Agostini; ciò che sono per le Chiese i lor Basilj, i lor Gregorj. Ma per quanto pomposo sembrar vi possa quest' omaggio prestato al Romano Pontefice da quest' uomo, ch' è la gloria della nostra Chiesa, che vi ha dunque egli detto questo S. Dottore, che i nostri Concilj, e gli altri Dottori non avesser detto prima di lui, e non continuino a dire dopo di esso, ciascuno a lor modo, tutte le volte, che trattasi della Sede Apostolica?

Giovanni di Salisbury Vescovo di Chartres.

Anno 1177.

Giovanni di Salisbury, quel dotto, e savio Vescovo, che la Chiesa di Chartres rapì all'Inghilterra, per farne il suo Pastore, avrebb' egli esitato a sottoscrivere tutta questa dottrina di S. Bernardo, egli che aveva scritto: » la Chiesa Romana, stabilita da Dio medesimo madre, e nutrice della fede, e della morale, non può essere giudicata; e riconvenuta dall'uomo: questo privilegio lo ha essa dal cielo? — Chi oserebbe giudicare il Romano Pontefice, la cui causa Iddio l'ha riservata al suo Tribunale? Chi oserà di tentarlo; vi faticherà; ma invano «. *Quis praesumat summum judicare Pontificem, cujus causa Dei solius reservatur examini? Utique qui hoc attentaverit, laborare, sed proficere nequaquam potest* [Policratic. l. 8.].

Pietro di Blois. Anno 1180.

E quel Pietro di Blois, che rapì per rifarsi l'Inghilterra alla Francia, ma che tratto aveva tutta la sua dottrina dalla nostra Chiesa, non ha egli forse rinchiuso eziandio tutta quella di S. Bernardo intorno al Papa in queste parole: » ciò che i rami debbono al tronco della pianta, ciò che i membri debbon alla testa, ciò che i raggi debbono al sole, ciò che i ruscelli alla sorgente, tutte le Chiese dell'Universo lo debbono alla preminenza della Sede Apostolica «? *Quod stipiti rami, quod capiti membra, quod radii soli, quod fonti rivuli, hoc Apostolicae Sedis eminentiae debent Ecclesiae omnes, quas ubique terrarum Religio Christiana fundavit* [Epist. 99.].

S. Luigi, e altri Re di Francia da Carlo Magno fino al 1244.

In questa maniera mantenevasi nella nostra Chiesa questa fede intorno alla Sede di Pietro. Più antica della stessa Monarchia, era passata in tutta la sua purezza da Clodoveo ai Figlj di Carlo Magno, e a quelli di Capeto: voi certo non la vedrete indebolirsi, o atte-

rarsi sotto Luigi IX. il più santo di tutti i nostri Re: Io ho lasciato alla Storia il pensiero di mostrarvi nei di lui predecessori, non più solamente de' Principi attaccati, come il più semplice de' fedeli a questa Sede di Pietro; ma de' Monarchi protettori, serbati in certa maniera dalla Provvidenza agli eredi di Pietro in tutte le loro tribolazioni. Io non ho detto con qual magnificenza sviluppata si fosse questa protezione sotto Pipino, e suo figlio in favore de' Papi Gregorio III. e Stefano III. oppressi da Astolfo, e in favore di quel Papa Leone III., che mostruosi parricidi avevano caricato di catene. Io non ho detto la confidenza, che ispirato avea questa protezione, e per quali benefizj meritata l' avessero que' Re Francesi, divenuti successivamente il refugio di Papa Giovanni VIII. contro le violenze di Lamberto di Spoleto; il refugio ancora di Pasquale, e di tanti altri Papi; o sia fin da quelle discordie crudeli del Sacerdozio, e dell' Impero; o sia da quelle intrusioni deplorabili, che a forza di assassinj, e scelleratezze riducevano a salvarsi colla fuga il legittimo Pastore. Se io qui ricordo la medesima protezione, assicurata da S. Luigi ai Papi Innocenzo, ed Urbano, il fo meno per far osservare tutto ciò, che questi Pontefici aspettar dovevano dalla di lui pietà personale, che per gloriarci in qualche guisa di vedere tutti questi Pontefici dimandare un asilo ai Francesi come un diritto, ch'essi mettevano nel numero de' nostri privilegj, e libertà, per quanto si fosser potenti, ed assisi su qualunque trono i nemici di questi Papi: *ut secundum antiquam et consuetam Franciae consuetudinem, et libertatem, Romanum Pontificem contra insultus Imperatoris, et si necessitas expostularet, eum in regno suo benigne receptaret (Voyez* preuves des libertés de l'Eglise Gallic. t. 1. p. 6.).

Terminando in questo luogo la seconda epoca delle nostre tradizioni intorno alla Sede di Pietro io so i pregiudizj che vi fan temere, o sperar di vedere oscurarsi tutta questa dottrina nella nostra Chiesa, passando

ancora per nuovi secoli per arrivare fino a noi: io non ripiglierò con minor fiducia le lezioni de' nostri Padri; e voi stesso potrete dirci, se vi ha una Chiesa, in cui i veri diritti di Pietro siano stati più costantemente riconosciuti, ed abbiano sofferto meno di alterazione, che nella nostra.

CAPITOLO III.

Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno a S. Pietro, e ai Papi.

TERZA EPOCA

Da S. Luigi fino alla famosa dichiarazione de' quattro articoli del Clero del 1682.

Quando io teneva questa traccia sempre uniforme delle nostre tradizioni, questa dottrina della nostra Chiesa sempre costante, sempre una, sempre indicante ne' Papi quella pienezza d'autorità, che la primitiva Chiesa aveva insegnato a rispettare in Pietro; avete voi forse detto, Lettore: è egli veramente da far maraviglia, che il navilio, secondato sempre dai venti, si avanzi tranquillo nel corso per regioni alla tempesta sconosciute? Voi lo avete potuto dire; giacchè perdendosi la memoria cogli anni, ignorate da quante tempeste sia stata tormentata la fede de' nostri Padri. Ignorate soprattutto quanto, per sostenere le nostre tradizioni intorno a Pietro, sia bisognato di resistere per due secoli a quella setta, vomitata dall'Oriente sulle nostre Provincie, sotto il nome di Manichei; e madre troppo feconda di tante altre sette, tutte divise tra loro, per mille errori diversi, e unite tutte nell'odio contro gli eredi di Pietro, e della di lui podestà. Ma che hanno poi finalmente prodotto tutti questi odj? La fede de' nostri Padri ha trionfato; le nostre tradizioni non mai interrotte prendono un nuovo lustro;

e i nostri Concilj sembrano più, che mai occupati nel mantenere l'onore dell' Apostolica Sede.

Concilio di Beziers. Anno 1245.

A fine di estinguere fino agli ultimi avanzi di quelle torme terribili d' Albigesi, di Catari, di Brabanzoni, di Patarini, di Coterò, di Valdesi, raduna la nostra Chiesa nuovamente i suoi primi Pastori. Seguitateli al Concilio di Beziers. La prima lor cura è di ricordare ai Fedeli la riconoscenza, che debbono allo zelo con cui la Chiesa Romana ha vegliato sopra di loro; di far loro ammirare la saviezza della Sede Apostolica, che ora oppone all'errore le lezioni della sana dottrina; ora mescola a' salutari rigori il balsamo del Samaritano, divenuti necessarj per far ravvedere i delinquenti; ed ora finalmente ci prescrive o per se, o per il suo rappresentante delle leggi, che sole mantener possono, e quella fede, e quella pace, ch' è la base del Cristianesimo. *Propter quod Sacrosancta Romana Ecclesia diversos canones edidit, nos quandoque magisterio edocens, quandoque pro moderamine puniens transgressores, &c.*

Se i Vescovi di questo Concilio credono di dovere essi stessi dare ai Fedeli i lor proprj decreti, il fanno dichiarando a principio con qual rispetto cominciano a sottomettersi a quelli, che han ricevuto dalla Sede medesima: *quibus; prout expedit, cum debita reverentia susceptis — conscripta inferius promulgamus* (Præfat. Concil. Biter.). Se mettono in seguito sotto gli occhi del Clero Secolare, e Regolare delle leggi, che più specialmente li riguardano, il fanno con osservare che queste leggi sono emanate dal Laterano, e per conseguenza stabilite dai Papi. Se ne inculcano più vivamente l' esecuzione, il fanno con aggiugnere, che non vogliono rendersi essi stessi colpevoli agli occhi del Papa: *ne a Domino Papa possimus merito reprehendi* (Cap. 26.).

Concilio di Narbona. Anno 1246.

Collo stesso zelo, occupato de' mezzi di estirpare

l' eresia, e di rendere alla fede la sua purezza, dichiarò il Concilio di Narbona, essere sua assoluta intenzione, che gli Statuti della Sede Apostolica, e de' suoi Legati, siccome quelli del Principe, osservati siano in tutta la loro estensione: *statuta & jura per Sedem Apostolicam, ejusque legatos, ac Principes, super his edita, faciatis plenissime observari* (Cap. 31.).

Concilio di Valenza. Anno 1248

Non men positivo ancora intorno all' ubbidienza dovuta ai Concilj pubblicati da'Legati del Papa, il Concilio di Valenza, ordina, che i loro Statuti, siccome i suoi saranno inviolabilmente osservati: *Auctoritate praesentis Concilii ordinamus, & statuimus, quod antiqua concilia per legatos Apostolicae Sedis edita, ac etiam praesentis Concilii statuta inviolabiliter observentur, & a Praelatis omnibus habeantur* [Cap. 1.].

Concilio d' Albi. Anno 1254.

Per non lasciare più avanti all' ipocrisia i suoi rigiri, e tergiversazioni sulla fede Cattolica, il Concilio di Albi dichiara, che questa fede essendo quella che professa, e predica la Chiesa di Roma, sarà quella ancora, che giureranno di tenere, e di professare coloro, che diranno di rinunziare all'eresia. *Jurent quod fidem catholicam, quam Romana Ecclesia tenet & praedicat, tenebunt plenius, & servabunt* [Cap. 12.].

Concilio di Compiegne. Anno 1260.

Per attestare similmente tutta la sua sommessione alla Sede Apostolica, il Concilio di Compiegne termina i suoi decreti, con dichiarare, ch' esso non li ha fatti che lasciando in tutto il loro vigore quelli degli altri Concilj di Francia, e quelli della Sede Apostolica, di cui ordina l' osservanza. *Salvis nihilominus iis, quae super praedictis, & aliis articulis per Sedem Apostolicam, ac per Venerabiles Patres Ecclesiae Gallicanae — ordinata sunt, & statuta, quae praecipimus, & statuimus observari.*

All' uscire di questa lotta contro di tante sette nemiche della fede Cattolica, e soprattutto della Sede A-

postolica, i nostri Padri non sono in questa guisa, che più formali, che più espressivi su i diritti de' Pontefici eredi di questa Sede. Un frutto non men felice riportato da questi contrasti sostenuti dallo Stato egualmente, che dalla Chiesa contro tutte quelle torme del duodecimo, e tredicesimo secolo, egli è la necessità anche meglio conosciuta di uscire da quella barbarie, ed ignoranza, che danno all'errore, ed alla rivolta tante braccia distruggitrici. No, non ne dubitiamo; questo è ciò, che rianima presso de' Padri nostri quegli studj, e quelle felici istituzioni, che maestri, e discepoli fan passare in tutte le diverse parti dello Stato, e gli rendono dappertutto co' principj della Religione quei della morale, e della società. Questo è ciò, che venne a formare tra noi quell' Università, già sì giustamente appellata madre delle scienze, luce de'popoli, baluardo della fede, prima scuola dell'Universo [1]. Oimè! Questa più non sussiste: lasciateci piangere sulle rovine di lei. Lasciateci ricordare, che la sua gloria su quella

---

(1) *Quest' elogio dell' Università di Parigi, non è che una parte ben piccola, staccata da quanto ne dice di magnifico, il Papa Alessandro IV., e di cui citerò le medesime parole*: Parisius peritiæ summæ sinus de suæ scientiæ summa plenitudine replens Orbem, & tanquam fulgidus sol doctrinæ, totum per Orbem claræ intelligentiæ lumen fundens, depellit ignorantiæ tenebras, ruditatis abstergit caliginem, aufert imperitiæ nubilum, promit illuminationis aurorani. -- Hinc procedit inclyta doctorum prosopia; hinc alta progenies provenit peritorum, quibus Christianus illustratur populus, & fides Catholica roboratur, &c. &c. [*Epist. ad Academ. Parisiens. Anno* 1255.]. *Il Collegio della Sorbona non faceva allora che nascere; destinato agli studj speciali della Teologia, divenne assai presto il più famoso; e si sa la riputazione, ch' egli dee al gran numero de' Dottori, ch' esso ha prodotti.*

de' nostri Padri ; che per gran tempo le dovettero quella moltitudine di letterati, che collocavano la Francia in quel grado medesimo, in cui era mercè de' nostri eroi per l'impero delle armi. Ella più non sussiste : ma la memoria di quegli uomini, ch' ella formò nella santa dottrina, rimane ancora nelle nostre tradizioni.

S. Tommaso d' Aquino Dottore dell' Università di Parigi. An. 1257.

Per essa è nostro quel Dottore riverito nella Scuola Cristiana all' eguaglianza di Agostino ; quel S. Tommaso d' Aquino,, il cui nome non si può proferire senza ricordarsi di tutta l' autorità di un Padre della Chiesa. Prima di esser Maestro, egli fu allievo de' nostri Padri ; e sulle nostre cattedre egli divenne l'oracolo di tanti altri Maestri *(1)*. L'omaggio, che gli rendono tutti i nostri Dottori, l' attaccamento, ch'essi han giurato alle sue lezioni, non sarà che un titol di più per farlo entrare nelle nostre tradizioni, come allievo, e Dottore delle nostre Scuole. Su i diritti religiosi di Pietro, e de' suoi successori, qual è infatti la dottrina di questo S. Dottore, se non è tutta quella, che i nostri han già tante volte attestata ? Chi insegnò mai

---

[1] *E' vero, che S. Tommaso d' Aquino aveva preso al principio le lezioni in Colonia da Alberto* il Grande: *ma egli lo seguitò a Parigi, dove studiò molti anni. Divenuto Dottore dell'Università, professò per molto tempo la Teologia in questa medesima Città col massimo applauso. Io posso dunque, almeno per tutto quel, ch' è di dogma farlo entrare nella nostra tradizione, come testimonio della dottrina, che s' insegnava nella nostra Chiesa. Ma questo non vuol già dire, che intorno alle opinioni scolastiche; le nostre scuole abbiano sempre seguitato quelle di S. Tommaso. Sopra questa sorta di oggetti ciascuno seguiva il suo proprio sentimento in tutte le scuole ; e noi siamo in libertà di fare altrettanto.*

più positivamente, e chi si applicò più specialmente a mostrare, che Pietro è il Vicario di Gesù Cristo; che il Vescovo di Roma, che succede a Pietro, succede pure alla di lui podestà? *Petrum esse Christi vicarium, & Romanum Pontificem Petri successorem, in eadem potestate ei a Christo collata.* Chi mai insistette più espressamente sull' estensione, e pienezza di questa podestà data esclusivamente a Pietro, e a' di lui successori; sulla necessità di sottomettervisi per esser membro della Chiesa Cattolica? « Siccome Gesù Cristo ha ricevuto da suo Padre lo scettro della Chiesa delle Nazioni uscite da Israele sopra qualunque podestà, e principato, sopra tutto ciò, che esiste, affinchè tutto si pieghi dinanzi a lui; così egli ha dato pienissimamente a Pietro, e a' suoi Successori la pienissima podestà. Egli gli ha dato nella sua pienezza tutta quella, che gli è propria, e non l' ha data ad alcun altro in questa pienezza. « *Sicut Christus accepit a Patre sceptrum Ecclesiæ gentium ex Israel, egrediens super omnem principatum, & potestatem, super omne quodcumque est; ut ei cuncta incurventur; sic & Petro, & ejus successoribus plenissimam potestatem plenissime commisit, ut etiam nulli alii quam Petro, quod suum est, plenum ipsi dedit* (Contra Græc. error. c. 31.) » Gesù Cristo ha dato a Pietro solo le chiavi del Regno de' Cieli, per mostrarci, che da Pietro dee diramarsi questa podestà agli altri. « *Christus soli Petro promisit claves Regni cœlorum, ut ostenderetur potestas clavium ad alios per illum derivanda* [Cont. gent. l. 40. c. 76.]. Gesù Cristo essendo Capo della Chiesa, e il Papa tenendo il luogo di Gesù Cristo, saranno appellati scismatici coloro, che ricusano di star soggetti al Papa, o di essere nella comunione di coloro, che gli sono soggetti. « *Caput* (Ecclesiæ) *est ipse Christus, cujus vicem in Ecclesia gerit summus Pontifex. Et ideo schismatici dicentur, qui subesse renuunt summo Pontifici, & qui membris Ecclesiæ ei subjectis communicare recusant* (Cont. Græc.). « La sommissio-

ne a questo Pontefice di Roma è dunque uno di quei doveri assolutamente necessarj per essere nelle vie della salute: *subesse Romano Pontifici, de necessitate salutis* (Ibid.).

Ecco intorno a Pietro, e ai Papi la dottrina, e le conseguenze della dottrina, che imparato aveva dalla nostra Chiesa, e che insegnava in seguito sulle nostre cattedre quell' ingegno, meritamente chiamato ora l'Aquila, ed ora l'Angelo della Scuola. Io non empierò già queste pagine di lezioni di tanti altri de' nostri Dottori, che si fanno una gloria di essere in tutto l'eco delle sue. Ma fra questi Dottori, ve n'ha una, il cui nome fa altresì autorità nelle nostre tradizioni.

Niccolò di Lyra. An. 1291.

Egli è un Niccolò di Lyra, che il profondo studio de' libri santi strappò dalle opinioni pregiudicate del Giudaismo; e costui ancora spiegando questi libri medesimi, vi farà osservare, che questa gran podestà di legare, o di sciogliere ne' Cieli egualmente, che sopra la terra, per quanto data a tutti, non è men data a Pietro più specialmente, come al Capo di tutti: *Potestas haec data Petro, intelligitur dari aliis, licet principalius Petro, in quantum erat aliorum capitaneus* (In loc. accip. Spir. Sanctum.

Durando di S. Pourçain Vescovo di Puy, e poi di Meaux. An. 1318.

Egli è un Durando di S. Pourçain, che la Sorbona riconosce per uno de' suoi Maestri, e Bossuet per uno de' suoi grandi precursori sulla Sede di Meaux. E se fa d'uopo spiegarsi sopra i diritti di Pietro, vi dirà questo Prelato: « la podestà di giurisdizione, che ha per oggetto il governo de' Fedeli, è tutta intera in Pietro, e ne' suoi Successori, come nella sua sorgente. Essa fu loro data, quando Gesù Cristo incaricò S. Pietro del pensiero della sua Chiesa, dicendogli di pascere le sue pecore: poichè questo non fu detto ad alcun altro nè prima, nè allora, nè poi. Questa podestà in tutta la sua pienezza, e in tutta la sua

perfezione, non esiste dunque, che nel successore di Pietro « . *Hoc enim nulli aliorum Apostolorum dictum est, nec tunc, nec ante, nec post; ergo talem potestatem plenam, & perfectam habet solus successor Petri.*

Pietro della Palude. An. 1330.

Vi han pure di quei Dottori, che han temuto per un istante, che l'errore non fosse uscito di bocca al Papa; ma quando si trattava di questa podestà di giurisdizione, data a Pietro per il governo del Popolo Cristiano; questi medesimi non dubitavano di mostrarcela tutta intera in Pietro solo, e ne' Papi suoi successori, come nella sua vera sorgente. *Potestas jurisdictionis, quæ ad regendum populum, tota in suo fonte data fuit soli Petro, & in eo successoribus ejus.* [In 4. sent. dist. 24. c. 6.] (1).

---

(1) *Ell' è tanto più da considerarsi questa testimonianza, in quanto che chi la fa, è Pietro della Palude, Patriarca di Gerusalemme dell' Ordine de' Predicatori, ed uno di quelli, che si mostrarono più ardenti per far condannare a Parigi l' errore, che si credeva sostenuto da Papa Giovanni XXII. sulla visione beatifica. Si parlava già di esigere da questo Papa una ritrattazione formale, una dichiarazione, che le anime de' Santi sono ammesse nel Cielo, e non sono ridotte ad aspettare il giudizio finale per godere della visione di Dio. Ma tutto questo strepito finì con dichiarare, chè questo Papa non aveva nè insegnato, nè sostenuto l' errore; ch' egli non aveva fatto, che enunziare una proposizione, ch' egli non pretendeva difendere, o definire, e sulla quale non vi era ancora una formal decisione della Chiesa. Questa dichiarazione de' Dottori di Parigi fu specialmente sottoscritta da questo Pietro della Palude, da Royer, Arcivescovo di Roano, da Bernardo, Cancelliere di Parigi, e da altri ai 2. Gennajo* 1333. [Spond. continuat. Annal. Baron. ann. 1333. n. 2.]

Bertrando d' Anonai Vescovo di Nevers, e Cardinale. An. 1331.

Fra questi Dottori, vi ha soprattutto un Cardinal Bertrando, le cui opere sono state inserite nella collezione delle nostre libertà Gallicane. Certamente l'autorità di questo distinto Prelato non è da ricusarsi intorno alla dottrina della nostra Chiesa. Egli la conosceva sì bene, che fu scelto per difenderla contro il famoso Pietro di Cugneres; e si sa come egli trionfò di quell' Avversario. Ora questo Prelato medesimo nel suo trattato sull' origine, ed uso delle giurisdizioni, sulla distinzione, cioè, delle due autorità si esprime in questi termini sopra quella de' Papi: « vi sono per il Popol Cristiano due sorte di podestà, l' una temporale, o secolare; l' altra spirituale, o ecclesiastica. L' una, e l' altra han la loro sorgente in Dio medesimo. I Cristiani sono soggetti all' una, e all' altra, ma d' una maniera differente. Lo sono alla podestà temporale, e secolare; perchè ella può esistere, ed esistette sempre tra gli uomini, che fan professione del Cristianesimo: ma vi ubbidiscono in qualità di Cittadini. Quanto alla Podestà spirituale, ed ecclesiastica, essi la riconoscono in qualità di Fedeli. E però uomini e donne, cherici e laici, Principi e Re tutti sono in qualità di Cristiani soggetti alla giurisdizione spirituale, ed ecclesiastica. Questa giurisdizione è nel Papa senza eccezione di luoghi, o di persone: tutti i Cristiani sono dunque obbligati a ubbidirgli in qualunque parte si trovino ». *Et cum prædictam jurisdictionem habeat Papa sine limitatione loci, vel personarum, ideo omnes Christiani, ubicumque sint, et tenentur obedire*. Se voi dimandate a questo Prelato, donde può nascere nel Papa quest' autorità sì universale sulla Chiesa, egli vi risponderà, che viene immediatamente da Dio. Per dimostrarlo come tutti i Dottori, vi ricorderà, che Gesù Cristo vero Dio, e vero Uomo, dando a Pietro colle chiavi del Cielo, il governo di tutta la sua Chiesa, dandogli la podestà di

queste chiavi per lui, e per li suoi Successori, da cui tutti gli altri la ricevono, ne conchiuderà, che negare questo diritto alla Chiesa Romana, egli è un rendersi reo di scisma, e di eresia. *Et qui hoc privilegium Romanæ Ecclesiæ detrahit, in hæresim labitur, & est dicendus hæreticus* (De orig. & usu jurisdict. quæst. 3.).

Pietro d' Ailly, Cardinale, Arcivescovo di Cambrai. Anno 1380.

Continuando a supplire il numero per l' autorità de' nostri Dottori, vengo a quel Pietro d' Ailly, successivamente allievo della Sorbona, Cancelliere della Chiesa di Parigi, Cardinale Arcivescovo di Cambrai, ed uno de' Padri di Costanza. Per quanto sia lo strepito, con cui si è egli mostrato in quel Concilio, non bisogna per questo risolversi meno a sentirlo anche insegnare « che la pienezza di giurisdizione risiede esclusivamente in Pietro, e ne' Papi suoi successori; perchè a parlare propriamente, una podestà qualunque non esiste pienamente in veruna parte, se non se in colui, che può esercitarla esso stesso universalmente, o dispensarla a tutti ministerialmente; il che non si trova, che nel Papa ». *Plenitudo jurisdictionis proprie loquendo, solum residet in Romano, seu Summo Pontifice, Petro succedente; quia proprie aliqua potestas plena dicitur esse in aliquo, qui eam potest generaliter exercere, & ministerialiter in omnes dispensare. Hæc autem est in solo Petro* (De auctorit. Eccles. Part. 1. conclus. 2.).

Università di Parigi. An. 1387.

Ella è grande presso di noi l' autorità de' Maestri, che ci danno queste lezioni: ma qual sentimento di rispetto, e di venerazione per la Sede di Pietro non ci dee egli inspirare la Scuola medesima, che li ha formati tutti, allor quando la sentiamo tutta intera rivolgersi a Clemente VIII. con queste parole: « ecco, Santissimo Padre, la fede, che abbiamo imparato nella Chiesa. Se ci fosse mai sfuggito nella sua esposizione qualche mancamento per ignoranza, o qualche inesat-

tezza, noi qui vi preghiamo a correggere, a supplire a' nostri lumi, Voi, che avete la Fede, e la Sede di Pietro. Poichè noi non ignoriamo, noi crediamo fermamente, e senza il minimo dubbio, che la S. Sede Apostolica è quella Cattedra di Pietro, sulla quale è fondata la Chiesa. Di questa Cattedra appunto fu detto nella persona di Pietro: io ho pregato per te, affinchè non manchi giammai la tua fede. A questa Cattedra appartiene specialmente di determinare, o di confermare i giudizj, e le decisioni intorno a ciò, che dee essere adottato come verità cattolica, o rifiutato come ereticale «. *Non ignoramus enim, sed firmissime tenemus, & nullatenus dubitamus, quod S. Sedes Apostolica est illa Cathedra Petri, super quam fundata est Ecclesia. -- De qua sede in persona Petri Apostoli in eà sedentis dictum est: Petre, rogavi pro te, &c.* (Hist. universit. allocut. ad Clement. VII. an. 1387.).

Pietro Gersone Cancelliere della Chiesa di Parigi. Anno 1419.

Quando l' assemblea de' Maestri ha renduto questa testimonianza agli eredi di Pietro, io so che voi mi dispensarete da produrre le lezioni di ciascuno de' nostri Dottori. E pure prestate ancora l' orecchio a quel Gersone, che voi forse avete inteso citare come men propizio a questi Pontefici. Io so, che il solo nome di questo pio Dottore ricorda delle quistioni agitate in mezzo delle dissensioni crudeli dello scisma. Ma in mezzo a queste dissensioni medesime, qual è intorno a Pietro, e alla sua dignità, intorno alla sua podestà, e a quella de' Papi suoi successori, la fede costante di Gersone? Tocca a lui stesso il dircelo: e perchè dimandarglielo ancora, quando noi leggiamo nelle sue opere più distinte: « lo stato del Papato fu instituito da Gesù Cristo come avente una primazia monarchica, e regale nella gerarchia ecclesiastica. Poichè siccome i minori Prelati, siccome i Parochi quanto all' esercizio della loro podestà soggetti sono ai Vescovi, che possono ri-

strignerne, e moderarne l' uso ; così i Prelati maggiori sono certamente soggetti al Papa ; e non v'ha dubbio, che questo non possa egli pure usare a loro riguardo della stessa facoltà.

E che vi ha anche di più formale quanto queste espressioni dello stesso Dottore ? « La podestà nella sua pienezza non esiste formalmente, e subjettivamente, che nel Romano Pontefice » ; o ancora : « la podestà ecclesiastica nella sua pienezza comprendendo quella d' ordine, e di giurisdizione, è stata data soprannaturalmente da Gesù Cristo a Pietro, come a suo Vicario, come a un primo Monarca ; essa gli fu data per lui, per li suoi successori legittimi fino alla fine de' tempi per l' edificazione della Chiesa militante, e per condurci nelle vie dell' eterna felicità ». *Potestas ecclesiastica in sua plenitudine est formaliter, & subjective in solo Romano Pontifice. -- Plenitudo potestatis ecclesiasticæ est potestas ordinis, & jurisdictionis, quæ a Christo collata supernaturaliter Petro sicut Vicario suo, & Monarchæ primo, pro se, & suis successoribus legitimis usque in finem seculi, ad ædificationem Ecclesiæ militantis pro consecutione vitæ æternæ (1).*

---

(1) *Si vede da tutti questi testi quanto sia autorizzato il Dottore Tournely a dirci* : certe Gersonius, lib. de Potestate Ecclesiastica, consideratione 10. & 11. docet Potestatem Ecclesiasticam in sua plenitudine esse formaliter, & subjective in solo Romano Pontifice, quem appellat monarcham primum (*Tournely de Eccles. quæst.* 3. *art.* 14.) . *Se si osservasse, che secondo Gersone questa pienezza di podestà è nella Chiesa, come nel suo fine, e regolatore* : sicut in fine, & sicut in regulante ; *tutto ciò, che questo significa ; egli è quello, che ha primieramente espresso Gersone, che l' oggetto, il fine di questa podestà del Papa, è la Chiesa medesima, e il di lei governo ; egli è in seguito quello, di cui niuno dubita, che tutta questa*

A queste testimonianze, che possono sorprenderci nella bocca di Gersone, che non sono per questo men vere, soffrite ch' io ne aggiunga un' altra, che forse voi vi aspettate anche meno. Egli è l' omaggio, che la fede de' nostri Padri sforzò il primo Parlamento del Regno a rendere ai Pontefici Romani, in quel tempo medesimo, ch' egli portò a Luigi XI. una dichiarazione dettata dallo zelo più ardente per le libertà della nostra Chiesa. « Noi protestiamo a V. M., dicevano espressamente que' Maestrati, che non abbiamo altrimenti intenzione di derogare in menoma parte all' eccellenza, alla santità, alla dignità, all' onore, e all'autorità del S. Padre il Papa, e della S. Sede Apostolica. Vogliamo al contrario rendergli l' onore, il rispetto, e l' ubbidienza, che tutti i Fedeli Cattolici debbono al Pastore Supremo della Chiesa. Protestiamo inoltre, che se vi ha qualche cosa da emendare in ciò, che avremo o fatto, o detto; rimettiamo assolutamente tutto al giudizio di questa S. Chiesa Cattolica, Apostolica, e Romana, che secondo il Canone, *Recta* 24. q. 1.) non può errare giammai. « *Protestatur curia vestræ majestati, se nullo modo propter inferius dicenda, excellentiæ, sanctitati, dignitati, & auctoritati Sancti Patris nostri Papæ, Sanctæque Apostolicæ Sedis derogare velle; sed e contra ei honorem, reverentiam, & obedientiam, quam omnes boni Fideles Catholici Supremo Ecclesiæ Pastori præstare tenentur. Protestans insuper,*

---

podestà dee nel suo esercizio regolarsi sulle leggi della Chiesa; su quelle, cioè, fatte dai Concilj Ecumenici, che non sono essi stessi ecumenici senza il Papa; ovvero sulle leggi, che han fatte gli stessi Papi per il bene della Chiesa. Ma niente di tutto questo impedisce, che il Papa non sia il solo Pontefice personalmente rivestito della podestà ecclesiastica in tutta la sua pienezza.

si quid dictum, factumque a se fuerit, quod correctione indigeat, istud totum velle se omnino Ecclesiæ Sanctæ Romanæ determinationi committere, quæ errare non potest, juxta canonem, Recta 24. *q.* 1. [Declarat. circa libert. Eccles. Gallic. facta Ludov. XI.]

Diversi Vescovi di Francia. An. 1514.

S'egli è bello il vedere in tal maniera ridotti i nostri primi Maestrati a questa ptotesta, per conformarsi alla fede della nostra Chiesa allorchè similmente credono di vedere i loro diritti offesi dall' usò, che può essere stato fatto di quest'autorità della Sede Apostolica; non sono già meno uno spettacolo brillante, e men proprio a mostrarvi questa medesima fede, le proteste di quei Vescovi Francesi arrestati ne' loro viaggi da invincibili ostacoli al momento, in cui invitati dal Papa al quinto Concilio di Laterano, riconoscono finalmente l' impossibilità di prestarsi a' di lui ordini. Già da gran tempo erranti a' piedi delle Alpi han cercato invano di vincere la resistenza dell' Imperator Massimiliano per ottenere il salvocondotto, che doveva loro permettere di continuare il viaggio. La pena certamente fulminata contro la disubbidienza non poteva incorrersi da coloro, che avevano così sinceramente cercato i mezzi di ubbidire. Contuttociò vedete in quai termini dopo di avere esposte le cause che li hanno arrestati, vedete, dissi, in quai termini sollecitano il loro perdono presso del Papa? » Santissimo Padre, rispettosamente, e umilmente prostrati ai piedi di V. S. -- Noi vel chiediamo di tutto cuore; deh, questo ritardo non renda punto sospetta la sincerità della nostra ubbidienza, della nostra sommessione. Per cancellarne il dubbio anche menomo noi mandiamo a V. S. la dichiarazione legale, che abbiam fatta delle nostre disposizioni. In nostro nome, e di coloro che rappresentiamo, noi rinunziamo all' adunanza di Pisa, disciolta per ordine vostro; e aderiamo al S. Concilio di Laterano. Noi chiediamo umilmente l'assoluzione della nostra colpa, se pure ve n' ha alcuna per parte no-

stra. — Santissimo Padre, noi scongiuriamo la clemenza vostra d'avere riguardo a tutto quanto abbiamo sofferto in questa solitudine; e di accettare per nostra penitenza i sessanta giorni, che abbiamo errato in questo deserto «. *Apostolicam, utcumque indigemus, humiliter, ac devote petendo absolutionem — Sanctissime Pater, solitam illam animi vestri mansuetudinem obnixe imploramus, misereatur tantorum laborum, atque impensarum, Dignetur, expletis sexaginta diebus, & amplius in deserto hoc, & vasta solitudine, poenitentiae loco suscipere* (Epist. ad Leon. X.).

Questa lettera è sottoscritta dai Vescovi di Châlons-sur-Saône, di Lisieux, d'Amiens, d'Angoulême, e dagli Oratori di Francia, dai Dottori che li accompagnavano: ella vi dice tutto il dolore de' nostri Padri, quando temono di avere offeso essi stessi l'autorità di Gesù Cristo nel suo rappresentante. Ma bisogna egli mostrarvi tutto il loro zelo, tutto il loro impegno a difenderla contro i nuovi errori, propagati sotto il nome di riforma? Seguitate i nostri Vescovi al Concilio delle Provincie di Sens convocato a Parigi [*Ano* 1528.]. Là essi han pesato tutti questi errori; e là andando innanzi al Concilio di Trento nella lor proscrizione, pronunziano contro i Novatori: » noi dichiariamo eretici, e contumaci, e come tali esclusi dalla comunione della Chiesa tutti coloro, che ostinatamente credono, e insegnano altramente da quello, che predica, e insegna la S. Chiesa Romana; e sono colpiti dal medesimo anatema coloro che insegnano, che la primazia del Sommo Pontefice non è stabilita da Gesù Cristo «. *Universos qui aliter quam Romana credit, & predicat Ecclesia, credere, & pertinaciter asserere attentant, — velut haereticos; & pertinaces, a communione fidelium separatos declaramus* (Decret. 1.). *Idem declaratur in eos qui docent, quod Primatus Summi Pontificis non est a Christo* (Inter damnatas proposit. 6.).

Per quanto solenne ch' ella sia questa professione di fede, per parte d' un Concilio celebrato nella Metropoli del nostro Impero, essa non basta allo zelo de' nostri Padri; bisogna che quest' autorità de' Pontefici Vice-gerenti di Gesù Cristo divenga in qualche guisa il simbolo Nazionale de'Francesi. La prima delle nostre scuole ha pubblicato, ciò ch' ella crede, ciò che bisogna credere intorno alla Chiesa, e al suo Capo, contro tutte quelle sette suscitate nel Nord per il rovesciamento di entrambi; bisogna, che sanzionata dai nostri Vescovi, accolta con trasporto da tutte le nostre Provincie, eretta in legge dal Principe, questa fede de' nostri Padri abbia dalla sua tutte le autorità, come vi ha tutti i cuori. Ascoltatela dunque questa solenne professione di fede, pronunziata con tutto l'apparato delle nostre leggi: essa è conceputa in questi termini: » ogni Cristiano è obbligato a credere fermamente, che vi ha una Chiesa universale, visibile sopra la terra, che non può errare nella dottrina sulla fede, o i costumi, ed a cui ogni fedele è tenuto di ubbidire «. Ecco per la Chiesa in generale, e all' istante si aggiunge intorno al Papa: » non è meno certo, che nella Chiesa militante esiste di diritto divino un Pontefice Romano, al quale tutti i Cristiani sono tenuti di ubbidire «. *Nec minus certum est unum esse jure divino Romanum in Ecclesia Pontificem, cui omnes christiani parere tenentur.* Eccola questa professione di fede, fatta solennemente dai nostri Vescovi, e dalla prima delle nostre scuole, munita del real sigillo, proclamata, e ricevuta col consenso di tutti. *Haec fidei tessera ab Episcopis, & Ecclesiis Gallicanis tradita, regia quoque auctoritate, atque omnium consensu excepta, & divulgata, & custodita est* (Bossuet, defens. declar. part. I., lib. 1., cap. 1.). E chè ci sia permesso di far riflettere: più antica nella nostra Chiesa de'nostri Monarchi nell' Impero, egli è appunto ne' giorni, in cui Provincie intiere nel Nord la can-

cellano dal loro simbolo, che questa professione di fede viene, come sotto Carlo Magno, a porsi di nuovo nel Codice delle leggi francesi.

Concilio di Narbona. Anno 1551.

Seguitate ora i nostri Vescovi in quella moltitudine di Concilj, dove accorrono per proteggere le lor greggi contro tutte le sette già stabilite, o nascenti a quell' epoca. Dappertutto essi arrivano con questa professione di fede; dappertutto il lor primo pensiero si è quello di provare, quanto è per loro preziosa. » Noi fermamente crediamo, e costantemente in questa Santa Chiesa Cattolica, ed Apostolica, il cui Capo è Gesù Cristo, governata sotto l' impero, e per l' autorità del nostro SS. Padre il Papa, a cui tutti sono tenuti di ubbidire; e noi ancora, noi gli ubbidiamo, credendo, e ricevendo nella sincerità del nostro cuore tutto ciò ch' è stato insegnato, e sanzionato dalla S. Chiesa Romana, e dei SS. PP. ne' Concilj debitamente adunati, e guidati dallo Spirito Santo. Noi non vogliamo dipartirci in niente da questo vero cammino della fede, segnato dalla S. Chiesa Romana, e confermato dai Santi Padri «. E' questo il primo Canone del Concilio di Narbona, celebrato nel 1551. *Unam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam, (cujus caput est Christus), sub imperio, & auctoritate Sanctissimi Domini nostri Papae, firmo, constantique animo credimus, mansuetoque, ac demisso profitemur. Cui omnes parere debent, & nos illi obsequimur, &c.* (Can. 1.).

Il Card. di Lorena, e i Deputati Francesi al Concilio di Trento. Anno 1562.

Seguite ancora quell' Augusta Deputazione, composta, de' nostri più illustri Prelati, e de' nostri primi Maestrati al Concilio di Trento, ed osservate con qual dichiarazione ella si annunzia per l' organo del Cardinal di Lorena. » Quanto a me, e a tutti i Reverendissimi Vescovi di Francia, giunti con me, protestiamo in presenza di questo Concilio della Chiesa universale, che dopo Dio noi vogliam sempre esser

soggetti al B. Papa, e Sommo Pontefice Pio; poichè noi riconosciamo la di lui primazia sopra tutte le Chiese; e non ricuseremo mai di ubbidire ai di lui precetti «. *Ego vero, & qui mecum ex Galliis advenerunt Reverendissimi Episcopi, in hac universali Ecclesiae Synodo, testamur Beatissimo Papae Domino Pio, Pontifici Maximo, post Deum, in perpetuum subditos esse velle; ejus enim in terris Primatum super omnes Ecclesias agnoscimus, cujus nunquam imperia detractabimus* (Oratio Caroli Lothar. inter acta Concil. Labbe Concil. t. 14., col. 1185.).

Concilio di Cambrai. Anno 1565.

Animato dallo stesso spirito il Concilio di Cambrai n'esige la prova da tutti i suoi membri, da tutto il Clero della sua Provincia, e tutti sottoscrivono a questo impegno. » Io prometto, e professo una vera ubbidienza al Pontefice Romano «. *Veram obedientiam Summo Romano Pontifici spondeo, & profiteor* (Act. Concil. Camerac.):

Assemblea del Clero. Anno 1579.

Per assicurarsi in tutto il regno di questa ubbidienza medesima, i Vescovi, e Deputati di tutte le Provincie esigono una pubblica professione della fede professata dalla S. Chiesa Romana Maestra, e fondamento di verità. *Aperta professione eam fidem pronuncient, quam Sancta Romana Ecclesia, magistra & fundamentum veritatis, profitetur, & colit.* Per mostrarci quanto sono conformi queste disposizioni alla fede primitiva, essi affettano di ricordarne il principio antico, tal quale fu dal cominciamento, espresso da S. Ireneo, e ne' medesimi termini: *Ad hanc enim, propter suam principalitatem, necessum est convenire omnem Ecclesiam* (Comitia Cleri Gallic. An. 1579; *voyez* Mémoires du Clergé.).

Concilio di Rouen. Anno 1581.

Per dimostrare quanto sono essi stessi lontani dal non fare entrar nulla nella loro fede, che non sia nella fede del Papa, i Vescovi del Concilio di Rouen ter-

minano gli Atti della loro Assemblea con decretare, che saranno inviati a Sua Santità, scongiurandola umilmente di esaudire le preghiere, che le sono indirizzate ne' loro decreti, e di confermare tutti questi Decreti medesimi per quanto li giudicherà degni della sua approvazione. *Postulandum humillime Sanctitati suae ut dignetur supplicationes in decretis hujus Concilii sibi factas benigne suscipere, & omnia cum seminariis, prout sibi videbitur, confirmare* [Ad calcem Concil. Rothom.].

Concilio di Tours. Anno 1583.

Affinchè voi sappiate, che questa approvazione, o sanzione chiesta al Sommo Pontefice non è già una formola vana, i PP. del Concilio di Tours n'esporranno essi stessi l'importanza, la necessità nelle lettere del Metropolitano, incaricato di sollecitarla; e là voi potrete leggere: » SS. Padre, dipendendo noi tutti da voi, che siete il nostro Capo, siccome la testa lo è delle membra; riconoscendo, e rispettando in voi il Vicario di Gesù Cristo sulla Terra, noi non pubblichiamo nulla di tutto ciò, che abbiam fatto in questo Concilio, prima di averlo sottomesso al giudizio di Vostra Santità «. *Quidquid omnino elucubravimus non prius in lucem prodire patimur, quam sacratissimo tuae Sanctitatis illud obtulerimus judicio.*

» Nè faccia stupore di vedere, che noi vi riportiamo tutte le nostre azioni. Noi lo facciamo per ordine di Dio; poichè il pegno più sicuro, che noi possiam dare della nostra ubbidienza al Supremo Moderatore di tutti i Cristiani non istà solo nella premura di ricorrere a Voi, quando si tratta di schivare il male, e l'errore, o di ritrarne altrui; ma ancora in questa attenzione religiosa di non fare nè pure quel ch'è lodevole, senza esserci muniti del vostro sentimento, e de' vostri consiglj. Spetta adunque presentemente a V. S. d'interporre la sua autorità, sanzionando colla sua approvazione ciò, ch'ella crederà ben fatto; cancellando ciò che fosse cattivo; e fornendoci dal Santuario della sua

savièzza delle cose migliori, e più sante. Quanto a noi, quel che diceva il Centurione Cornelio a S. Pietro, lo diciamo a V. S.; Dio n'è testimonio: ecco che noi siamo davanti a Voi per sentire, e per fare tutto ciò, che voi ci ordinerete da parte di Dio, senza dipartircene in minima cosa «. *Nos vero idem quod Cornelius ille Centurio cum suis, divo Petro dixit, respondebimus: nunc nos, teste Deo, adsumus, ut ea audiamus, & faciamus omnia quae tibi a Deo praecepta sunt, a quibus, Deo juvante, ne latum quidem unguem sumus unquam discessuri* (Epist. Simonis a Maillet; Turon. Archiepisc. ad Greg. XIII.; ad calc. Concil. Turon.).

Concilio d'Aix. Anno 1585.

Io cito con confidenza questi Concilj: sono essi i grandi oracoli de'nostri Maestri nella fede; ma come continuano essi stessi a riconoscere il loro Maestro nel Papa! » Con tutta quella umiltà, e ubbidienza, che noi dobbiamo alla Cattedra Apostolica, madre, e maestra di tutte le Chiese, noi ci soggettiamo a tutto ciò, che S. S. crederà di dover cangiare, o correggere in tutto ciò, ch'è stato regolato, decretato, o fatto in questo Concilio «. *Ea qua debemus humilitate, & obedientia Sanctae Sedis Apostolicae, omnium Ecclesiarum matris, et magistrae, omnia & singula quaecumque in hac Provinciali Synodo sancita, decreta, actaque sunt, semper emendanda, & corrigenda submittimus.* Questa è la dichiarazione, con cui termina il Concilio d'Aix nell'anno 1583.

Concilio di Tolosa. Anno 1590.

La stessa dichiarazione voi la troverete in quel di Tolosa del 1590. In tutti i Concilj di Cambrai, di Rouen, di Tours, d'Aix, di Bordò come in quelli di Reims, di Bourges, di Tolosa voi vedrete qualche cosa di più. Vedrete i Metropolitani, ed i Vescovi di tutte queste Provincie cominciare, ed aprirne le loro Sessioni, col sottoscrivere questo giuramento annesso alla lor professione di fede: » io riconosco la S. Chiesa Cat-

tolica, Apostolica, Romana, per madre, e maestra di tutte le Chiese, io prometto, e giuro una sincera ubbidienza al Romano Pontefice, Vicario di Gesù Cristo, e successore del B. Pietro, il Principe degli Apostoli «. *Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum matrem, & magistram agnosco; Romanoque Pontifici, Beati Petri Apostolorum Principis successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo ac juro.*

Concilio di Narbona. Anno 1609.

Ne' nuovi Concilj di Narbona, e di Bordò voi troverete parola, per parola la stessa professione di fede, e lo stesso giuramento, pronunziato dal Metropolitano per tutti coloro, che lo circondano. Il grande oggetto di questi Concilj è l'adesione al Concilio di Trento (1); ma in questa adesione perchè non riflet-

---

[1] « *I Cardinali Arcivesvovi, Vescovi, Prelati, e altri Ecclesiastici sottoscritti, rappresentanti il Clero generale di Francia, adunati colla permissione del Re nel Convento degli Agostiniani di Parigi, dopo di avere maturamente deliberato sulla pubblicazione del Concilio di Trento, hanno unanimemente riconosciuto, e dichiarato, riconoscono, e dichiarano di essere obbligati per loro dovere, e coscienza a ricevere, come di fatti han ricevuto e ricevono il detto Concilio, e promettono di osservarlo, quanto possono per la loro funzione, ed autorità spirituale, e pastorale, e per farne una più ampla, e più particolare accettazione, sono di sentimento, che i Concilj Provinciali di tutte le Provincie Metropolitane di questo regno, debbano essere convocate, e adunate in ciascuna Provincia nel termine di sei mesi al più tardi; e che i Signori Arcivescovi, e Vescovi assenti debbano essere supplicati per lettere dalla presente Assemblea, unite alle copie del presente articolo, perchè in questi Concilj Provinciali sia ricevuto il detto Concilio di Trento, con*

terennno noi á quella. special premura di cominciar sempre le loro assemblee da questa prova della lor devozione alla Sede Apostolica?

---

ingiunzione di riceverlo in seguito de' Sinodi di tutte le Diocesi particolari, secondo la deliberazione degli Stati Generali di questo regno, il cui articolo è inserito a' piedi dell' atto presente. E che in caso di qualche impedimento ritardasse l' Assemblea de' detti Concilj Provinciali nel tempo suddetto; il detto Concilio sarà non pertanto accettato dai detti Sinodi Diocesani, primi seguenti, e osservato nelle dette Diocesi. E che i detti Prelati, e altri Ecclesiastici sottoscritti han promesso, e giurato di procurare, e far effettuare secondo la loro possibilità. Fatto nell' Assemblea Generale del detto Clero, tenuta agli Agostiniani di Parigi, il settimo giorno del mese di Luglio l' anno 1615. « *Seguono le sottoscrizioni.*

Tutti questi Concilj, de' quali ho parlato, avevano prevenuto questa deliberazione, inserendo nei loro decreti tutti quelli del Concilio di Trento, che riguardano la fede, e la morale. In seguito del giuramento, che ho citato, si trovano sempre queste parole. » *Io accetto principalmente, e fo professione di credere indubitatamente ciò ch' è stato insegnato, definito, e dichiarato dal Sacrosanto Concilio di Trento*: præcipue a Sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, & declarata indubitanter recipio, & profiteor. *Voi le troverete ne' Concilj di Narbona all' anno 1609. e di Bordò all' anno 1624. Come avviene adunque; che tante persone ci dicono ancora, che il Concilio di Trento non è stato ricevuto in Francia? Nol fu senza dubbio intorno a quegli articoli di pura disciplina, ne' quali esso stesso non ha preteso di cangiar nulla alla nostra; nol fu senza dubbio, se voi intendete dire con questo, che la sua accettazione non è stata rivestita delle lettere pa-*

Queste professioni di fede, e questi giuramenti hanno stancato l'errore. Egli si è ripiegato: egli sembra che più non ardisca di negare questa primazía del Papa sopra i Vescovi; ma non sa vedere ne'nostri sacri libri, che una stessa podestà data a tutti indistintamente gli Apostoli. Egli ne ha fatto una istituzione puramente ecclesiastica. Questo è l' artifizio dell' Apostata *De Dominis*. I Dottori, che vegliano nella nostra prima scuola al mantenimento de' principj, hanno assai subito scoperto il veleno di questa dottrina.

Diverse decisioni della Sorbona. An. 1611.

La Sorbona si affretta a dichiarare questa dottrina come scismatica, ed ereticale, in quanto si cercasse di applicarla a quella Giurisdizione Apostolica ordinaria, che non fu data, che a Pietro. *Hæc propositio est hæretica, schismatica, de jurisdictione apostolica ordinaria, quæ in solo Divo Petro subsistebat, intellecta.*

Lo stesso Apostata ha osato sostenere, che il Governo Monarchico della Chiesa non è già un' istituzione di Gesù Cristo. Quì sta ancora l' eresia, e lo scisma; quì si vuole la sovversione dell' Ecclesiastica Gerarchia. La Sorbona vede in questa dottrina, e in chiunque si ostinerà ad abbassare la primazía di Roma, o in chi vorrà uguagliarle qualche altra Chiesa particolare, vi vede, dissi, una sacrilega empietà. *Quem primatum quisquis impugnare, vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari, coæquari præsu-*

---

tenti registrate nel Parlamento. Ma chi mai diede ai Re, o ai Parlamenti il diritto di statuire, se noi dobbiamo, o non dobbiamo accettare i decreti di un Concilio sulla fede, e su i costumi? I nostri Vescovi, e i nostri Concilj non han potuto dare alla loro adesione tutte queste forme legali. Gli Apostoli han saputo farne senza. In tutto ciò che riguarda la dottrina, il Concilio di Trento non fa meno legge per noi, che il Concilio di Nicea.

mit , si hoc pertinaciter faciat , hæreticus est, schismaticus , impius , atque sacrilegus .

L' Apostata ha per anche tentato di schivare il colpo : egli ha consentito di vedere nella Chiesa un Primato di grado, di onore , di dignità ; non di governo , e di giurisdizione . La Sorbona perseguitandolo ne' di lui nascondiglj , condanna eziandio in questa dottrina , quella dello scisma , e dell' eresia; in quanto ad ella insinua palesemente , che la Chiesa di Roma non ha di divino diritto autorità sopra le altre Chiese: *quatenus aperte insinuat Romanam Ecclesiam jure divino auctoritatem in alias Ecclesias non habere* [Censura facult. an. 1617.] .

Quando io pongo sotto i vostri occhi questa autorità della Sorbona , m' immagino , o Lettore , che voi saprete il posto , ch' ella occupa nelle nostre scuole. Se voi dubitaste ancora della sua importanza , io ve la mostrerei consultata dai nostri Parlamenti, allora quando si tratta di decretare intorno a produzioni , nelle quali l' errore ha nascosto il suo odio contro l' erede di Pietro ; e voi la vedreste compiacersi nel rammentare quante volte , trattandosi de' diritti de' Pontefici Romani , mostrò il suo impegno , e fervore nel difenderli ; e quante volte soprattutto ella fece professione di dichiarare , « che il Vescovo di Roma è di diritto divino quel Pontefice Supremo , a cui i Cristiani tutti sono tenuti di ubbidire , e che ha ricevuto immediatamente da Gesù Cristo non solo una primazía d' onore , ma di podestà , e di giurisdizione in tutta la Chiesa ; « *Romanum Episcopum esse jure divino summum in Ecclesia Pontificem , cui omnes Christiani parere teneantur ; & qui immediate a Christo non honoris solum , sed potestatis , ac jurisdictionis primatum habeat in tota Ecclesia (* Præf. Censur. an. 1683.).

Ma io non mi dimentico , che vi ha nella nostra Chiesa un' autorità anche più importante , quella delle nostre assemblee , che racchiudono , o rappresentano il corpo intero del nostro Episcopato . Se fa bisogno d' in-

segnarvi, che cosa sia il Papa per queste auguste assemblee del Clero Francese, scorrete i loro annali, e leggete prima di tutto con noi quegli avvertimenti indirizzati da tutti i Vescovi, componenti l' assemblea del 1626. ai loro fratelli sparsi per le provincie; pesate, ed insistete su queste parole sì rimarchevoli: « I Vescovi saranno esortati ad onorare la Sede Apostolica, e la Chiesa Romana, fondata sulla promessa infallibile di Dio, sul sangue degli Apostoli, e de' Martiri, la Madre delle Chiese, e che per parlare con S. Atanasio, è come la testa sacra, per la quale le altre Chiese, che non sono, che sue membra, si rilevano, si mantengono, e si conservano; rispetteranno altresì il nostro Santo Padre il Papa, Capo visibile della Chiesa universale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi; in una parola, Successore di S. Pietro, nel quale l' Apostolato, e l' Episcopato hanno avuto cominciamento, e sul quale Gesù Cristo ha fondata la sua Chiesa, dandole l'infallibilità della fede, che si è veduta durare miracolosamente immutabile ne' suoi Successori fino al dì d' oggi (1). Il

---

[1] *Se la buona fede non permette di tralasciare quelle espressioni, che varj Teologi obbiettavano a Bossuet, per mostrargli nella nostra Chiesa la loro opinione sull' infallibilità, attaccata alla persona ben anche d'ogni Papa, quando pronunzia, come si dice,* ex cathedra *; la buona fede ancora non vuole, che si taccia questa risposta di Bossuet: « Chi di noi ha mai negato, che la fede di Pietro fosse indefettibile; in maniera che la successione, la serie di questa fede non si sia interrotta giammai, siccome noi l' abbiam veduto spiegato dai Padri? Io sono maravigliato, che gravi Dottori insistano sopra una somigliante obbiezione* « . Quis enim nostrûm negat Petro promissam eam, quæ nunquam deficiat fidem! Summa quidem ipsa, ita ut ipsa series, atque successio nunquam a

che avendo obbligato i Fedeli ortodossi a render loro ogni sorta di ubbidienza, e di vivere in deferenza ai loro santi decreti, e ordinanze; saranno esortati i Vescovi di fare lo stesso, e di reprimere per quanto sarà loro possibile gli spiriti libertini, che vogliono mettere in dubbio, e compromettere questa santa, e sacra autorità, confermata da tante leggi divine, e positive; e per mostrare il sentiero agli altri, essi vi deferiranno per li primi «. [*Avis de l'Assembl. du Clergé an.* 1626.].

Anno 1653.

Venite, leggete ancora con noi questa lettera de' Vescovi Francesi adunati a Parigi nell'anno 1653. aderenti alla Costituzione d'Innocenzo X. contro la dottrina del troppo famoso Vescovo d'Ypri. Per mostrarvi tutta l'autorità del Papa istesso nella fede, vedete com' essi si compiacciono di rammentarci le decisioni de' Papi Innocenzo, di Zosimo, di Damaso contro gli errori di Pelagio, d'Apollinare, di Macedonio; quelle decisioni, ammesse dalla Chiesa sulla confidenza, che le inspirano la sola comunione, e l'autorità di Pietro: *sola Petri communione, & auctoritate fulta*. In questa medesima lettera osservate soprattutto

---

fide abrumpatur, quemadmodum a Patribus intellectum esse vidimus. Miror hæc a viris gravibus -- venditari. [*Defens. decl. Part.* 2. *l.* 15. *c.* 17.].

In tal maniera ciò, che si vorrebbe intendere di una infallibilità personale, si applica in questo luogo all' indefettibilità di quella fede, in virtù della quale la Sede di Pietro rimarrà sempre il vessillo della fede, perchè Iddio non permetterà mai, che sia occupata da un Papa, o da una serie di Papi, che conducessero la Chiesa in errore. In tutti i casi possibili, la Provvidenza vi riparerà: la Chiesa rimarrà sempre fondata sopra Pietro; ed è questo un assai bel privilegio.

quelle parole: *fondata non solamente sulle promesse di Gesù Cristo a Pietro; ma ancora sugli Atti degli antichi Papi;* » questa Chiesa sapeva, che i giudizj emanati dal Sommo Pontefice per sanzionare la regola di fede sulla consulta de' Vescovi, sia che vi fosse inserito il loro parere, sia che vi fosse ommesso, sono giudizj appoggiati sopra quell' autorità divina, e suprema nella Chiesa universale, ed a cui tutti i Cristiani sono tenuti di ubbidire, e di sottomettere il loro spirito «. *Perspectum enim habebat* [*vetusta illius ætatis Ecclesia Catholica*] *non solum ex Christi Domini pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum -- judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata, super Episcoporum consultatione, (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit), divina æque, ac summa auctoritate niti, cui Christiani omnes parere ex officio, ipsius quoque mentis obsequium præstare teneantur* [Epist. ad Innoc. X. 15. Jul. an. 1653.].

Assemblea del Clero. An. 1655.

In questi annali medesimi, noi nol dissimuliamo, voi troverete de' riclami talvolta indirizzati da' nostri Vescovi alla Sede Apostolica, quando vedono, o credono di vedere offese le lor consuetudini; ma sono appunto questi riclami, che noi v'invitiamo a leggere, perchè allora più specialmente vi diranno tutto ciò, che sono per essi gli eredi di Pietro. Allora appunto egli è, che scrivono in questi termini al Vescovo di Roma: « SS. Padre, V. S. sa, e noi amiamo di riconoscere, che fino dagli stessi tempi più rimoti i Vescovi Francesi furono strettamente uniti al Vescovo della prima Sede Apostolica, tanto come suoi fratelli per sentimento d' amore, quanto come suoi figlj, per quello del rispetto, e della sommessione; quanto finalmente come sempre ortodossi per il vincolo della comunione. Poichè noi sappiamo e dagli oracoli della divina legge, e da quelli de' canoni, che presso di voi

è quella Scuola Apostolica, inaffiata dal sangue degli Apostoli, e da tutta la luce della loro dottrina. Noi sappiamo, che quivi è ancora il baluardo della fede, la metropoli di tutta la disciplina, dove trovasi il Capo della Chiesa. -- Noi finalmente sappiamo e dalle nostre religiose memorie, e dall' esempio de' nostri Predecessori, che le Cause de' Vescovi debbono esser portate al Concilio delle loro Provincie, la cui sentenza rimane non pertanto senza forza, se non è confermata dalla vostra superiore autorità: *a quibus lata sententia vim non habet, nisi vestra majori auctoritate confirmetur.* Parimente quando noi veniamo a doporre nel vostro seno le nostre doglianze « il facciamo con quel rispetto, con quella sommessione, che il Clero Francese riconosce, che vi è dovuta, e da cui egli promette di non dipartirsi giammai, tanto a riguardo di cotesta Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, quanto a riguardo del suo Pontefice ». *Cum ea omni reverentia, & obedientia, quam ipsi* [*Innocentio Romano Pontifici*] *Ecclesiæque Romanæ, quæ omnium Ecclesiarum caput est, & magistra, debere se agnoscit æternumque redditurum pollicetur Clerus idem Gallicanus* (Epist. ad Innoc. X. Conventus Cleri Gallic. An. 1650.).

Se queste proteste di rispetto, e di sommessione non vi bastano, insistete sugli atti della medesima Assemblea. Essa fu rimarchevole ne' nostri Annali. Per una parte aveva ella a reprimere degli uomini, che non esaltavano i diritti de' nostri Pastori del secondo ordine, che per sottrarsi dall'anatema e dei Vescovi, e del Papa; per l' altra bisognava impedire, che uno zelo più ardente, che illuminato non esaltasse l' autorità di Pietro, col portare un vero attacco alla dignità, e all' autorità de' di lui fratelli. Bisognava fissare i limiti della verità tra questi due estremi. E come si contenne ella? Primieramente esortando i Vescovi a *far insegnare*, che Dio ha stabilito l' autorità del nostro S. Padre il Papa in tutta la Chiesa, e quella

de' Vescovi nelle lor Diocesi, *conforme alla dottrina de' Concilj di Laterano sotto Innocenzo III. di Fiorenza, e di Trento*. Ritornate a ciò, che citato abbiamo di questi Concilj; e diteci se quest'Assemblea del Clero Francese poteva scegliere delle autorità o più rispettabili, o più puntuali sopra tutta l'estensione di quella podestà riunita nel Papa, come erede di Pietro.

Dopo di averci detto in seguito, che *nè pur un solo Ortodosso non dubita, che il Papa non sia Capo, Pastore, e Primate in tuttà la Chiesa, secondo l'espressione del Concilio di Trento*, la stessa Assemblea fa osservare, senza dubbio, che questa dottrina non distrugge il diritto de'Vescovi, e della Gerarchia religiosa; ma ella aggiunge, che se in questa Gerarchia *il Capo, e le Membra ricevono la vita, e la podestà dallo stesso Gesù Cristo; non pertanto tutti non ne ricevono la medesima forza, la medesima autorità; e che gli Apostoli non eran meno soggetti a Pietro per quanto ricevuto avessero egualmente, che Pietro la lor missione da Gesù Cristo medesimo; che lo stesso dovea dirsi de' Vescovi successori degli Apostoli.* Ella ci dice ancora, che i diritti dell' Episcopato erano violati, se non si riconoscevano *i Vescovi come stabiliti dallo Spirito Santo medesimo per il governo de'Fedeli:* ma ella dice altresì, che niuno era veramente unito alla Chiesa, senza riconoscere una podestà superiore nel di lei Capo. Ella ci dice di più, *che i Vescovi sono le colonne della Chiesa*; ma ebbe il pensiero d'avvertirci, *che il Papa n' era il fondamento*. L'errore, gl' intrighi, e la gelosia delle Corti si provano ad annientare questa dichiarazione; ma invano si lusingano di riuscirvi. La Chiesa Gallicana ha saputo toglierla a cotesti artifizj, e rinnovarla in que' tempi, ne' quali potreste supporre in essa de' sentimenti totalmente opposti. *Hanc celeberrimi Conventus acceptam a majoribus, & tradendam posteris sententiam, aulicis artibus aliquanto tempore interceptam, Conventus Ecclesiæ Gallicanæ, anno 1682. innovavit,*

ac promulgavit (Bossuet defens. decl. part. 2. l. 13. c. 14.).

Assemblea del 1660.

L'errore sarebbe invano riuscito in queste soppressioni : i nostri Vescovi Francesi si radunano; e il fanno per mostrarci nella Sede Apostolica quel Monte Santo, in cui, secondo l' espressione di S. Agostino, essi ritrovano tutto insieme e il lor Pastore, ed il nostro . *In hoc (Sedis Apostolicæ) monte nos ipsi pascimur, ut ait divus Augustinus ad populum suum : pascimus vos, pascimur vobiscum* (Proces. verbal. de l' Assembl. de 1660.).

Assemblea del 1681.

Essi accorrono ancora alla lor Assemblea del 1681. e il Vescovo di Roma è ancor per essi, » il Capo della Chiesa, il centro d' unità . Egli ha ancora sopra di essi il Primato di podestà, di giurisdizione, che tiene da Gesù Cristo medesimo; e chiunque si allontana da questa verità, è ancora a lor occhi uno scismatico, ed anche un eretico « . *Qui ab hac veritate dissentiret, schismaticus, imo & hæreticus esset* [Comit. Cler. Gall. An. 1681.]

Ma quì quanti occhi si volgono, e si fissano in noi? Quì si presenta alla memoria di tutti quella celebre dichiarazione de' nostri Vescovi adunati a Parigi nel 1682. E quanti lettori ci dimandano, se là ancora il Papa rimane per li nostri Padri quel Pontefice erede di Pietro, rivestito di tutta la sua podestà, quel vero Vicario di Gesù Cristo, al quale tutti debbono sommessione, rispetto, ubbidienza?

E' già gran tempo, che queste dimande c'importunano . Esse sono oltraggiose per la nostra Chiesa . Perdonate i dettaglj, ne' quali sono obbligato ad entrare per rispondervi .

CAPITOLO IV.

Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno a S. Pietro, ed al Papa.

QUARTA EPOCA

Assemblea del Clero anno 1682. I suoi quattro articoli. Libertà della Chiesa Gallicana. Bossuet.

Primo pregiudizio contro i quattro articoli. Influenza di Luigi XIV.

Tutte le volte, che si fa menzione di questa famosa Assemblea del 1682. fa d' uopo di saper fare delle gran confessioni, e dissipare de'gran pregiudizj. Egualmente, che Bossuet bisogna convenir da principio, che in quest' Assemblea seguirono molte cose, che afflissero i Romani Pontefici. Luigi XIV. l' aveva convocata all' occasione delle sue dissensioni col Papa sulla regalía, ch' egli allora estendeva ad alcune Chiese, esenti fino a quel tempo da tal diritto. Al nome di Luigi XIV. tutte le trombe della fama si gonfiano per celebrarne la gloria. Ma egli è appunto la di lui grandezza medesima, e potere, che si volgono a pregiudizio di quest' Assemblea. Egli sollecitò questa dichiarazione, riguardata come il baluardo delle nostre libertà Gallicane. Egli la fece erigere in legge, meno per zelo, per la dottrina della nostra Chiesa, che per umiliare un Monarca, un Pontefice, che non poteva non riverire come Cristiano. Luigi XIV. ebbe il torto; egli non vide, che le nostre libertà egualmente, che le nostre verità religiose non sono fatte per servire alla vendetta de' Sovrani; e che la sua real influenza renderebbe sospetta la voce de' nostri Pastori; che non è mai tanto possente quanto allora, che i loro oracoli sono dettati dall' interesse della sola verità. Egli fece

cadere sulla loro dichiarazione tutto l' odioso delle circostanze, e fors' anche tutto quello della sua gloria, con tutte le gelosie, che risvegliava il suo nome in tutta l' Europa. Il maggior torto, ch' egli fece alla dottrina de' quattro articoli, si è ch' egli ne fu in qualche maniera riguardato come l' autore, per averle dato co' suoi editti un' aria di novità, e di violenza, che fecero obliare fin quella solenne professione di fede, che nelle nostre scuole più celebri, e in quelle di tanti altri paesi era stata sempre fatta [1]. Ci sia dunque permesso di dirlo: quando si tratta di questi quattro famosi articoli, la dottrina è quella, che consideriamo, e non già il Principe, il cui sigillo non fa autorità nè quanto ai dogmi, nè quanto alle religiose opinioni.

Secondo pregiudizio. Pretesa condanna della dottrina de' quattro articoli.

Ma che! andremmo noi contro i nostri proprj principj, cercando di vendicar questa dottrina dagli anatemi di Roma, e da quelli, ai quali tutto il rimanente della Chiesa avrebbe consentito, almeno col suo silenzio? Se voi ci fate vedere, o Lettore, questi anatemi, ci cade di mano la penna, e dietro i nostri principj, anche dietro gli stessi articoli, noi non conosciam nulla di più, che la sommessione. Ma dove son eglino cotesti anatemi? E per quale strana condiscendenza siam noi dunque i soli, a cui Roma lasci ignorare ch' ella li ha lanciati contro la nostra Chiesa, e contro di opinioni, dalle quali essa non si è mai dipartita? Voi stessi, che ardite di obbjettarceli, guardatevi da non incorrer tutti quelli, che riserbati sono alla calunnia. Noi sappiamo, e deploriamo tutto ciò, che nel corso delle momentanee nostre dissensioni, sia per parte del

---

(1) *Sull' antichità di questa dottrina nella scuola di Parigi, e in molte altre vedi la* Gallia Orthodossa *di Bossuet n.* 13., *e seg.*

Principe, sia per parte de' nostri Tribunali, sia finalmente per parte de' nostri Vescovi, portò l' afflizione nel cuore de' Pontefici Romani. Noi abbiam letto, noi abbiamo studiato ciò, ch'essi han pronunziato per annullare, e cassare degli atti, che non potevano, che inantenere, o rinnovare delle dolorose memorie: ma in tali rescritti, nel colpire di nullità la dichiarazione fatta nel 1682. noi cerchiamo alcuna di quelle espressioni, di quelle qualifiche di falsa, d' erronea, di scismatica, o altra simile, che cada sulla dottrina medesima, su i sentimenti, od opinioni espresse nei quattro articoli. Noi non troviam qui nulla di somigliante; e voi non ne trovate di vantaggio, voi che raccogliete con tanto studio tutto ciò, che potreste opporre a questa dottrina. Noi sappiamo, e ci sembra che voi possiate riflettervi voi medesimo, che annullare o cassare, riprovare anche un giudizio qualunque, ora perchè fu fatto senza competenza, ora perchè la traccia prescritta dalle leggi non è stata seguitata, o per ragioni somiglianti, non è lo stesso che statuire sulla giustizia, o ingiustizia della sentenza in se medesima. Noi sappiamo, e osiamo dirvi qualche cosa di più. Voi avete l'impegno di mettere sotto i nostri occhi quella Bolla d' un Papa per sempre venerabile, quella Bolla di Pio VI., che condanna il Sinodo di Pistoja, e che in questa condanna biasima soprattutto, e disapprova l' uso ch' egli ha fatto della dichiarazione de' quattro articoli coll' adottarla come un'autorità propizia ai suoi errori. Ma questo stesso Pontefice ha avuto cura di dirvi, che il Concilio di Pistoja oltraggiava gravemente la nostra Chiesa, citando qui la sua autorità come se ella fosse fatta per sostenere l' errore. *Sed & ipsimet Gallicanae Ecclesiae non levis injuria irrogatur, cujus auctoritas in patrocinium vocaretur errorum. quibus illud [Pistoïense] est contaminatum decretum* (Bulle de Pie VI. contre le Concile de Pistoia, an. 1794.). Qual oltraggio dunque non fate voi stesso a questa Chiesa Gallicana, voi che nella sua dichiara-

zione non pretendete di mostrare semplicemente l' opinione, di cui può abusare l' errore, ma l' errore solamente? [1].

Almeno poteste voi dirci qual è in questa dichiarazione l' opinione speciale condannata dal Papa, e fissare su qual articolo cade la proscrizione; o ardiste dirci, quale è l'errore dichiarato egualmente in tutti? Ma no; per questi l'errore è unicamente nell' ultimo articolo; e quegli non esclude, che il primo. L' entusiasta d' un potere diretto, o indiretto sullo scettro de'Re, lo vede in tutti: noi aspettiamo, che questo ci sia mostrato in un solo, e noi rendiamo omaggio alla saviezza de' Sommi Pontefici. E' noto il sacrifizio, che hanno esatto da' nostri Padri, e i nostri Padri l' han fatto, perchè era giusto. La dottrina de' quattro articoli si aggirava intorno ad opinioni, che non è permesso ad alcuno di erigere in dogma, col disprezzo della Sede Apostolica. Questa dichiarazione sembrava, che avesse violato la regola. Fu detto ai Papi ch' era stata pubblicata come uno di quei giudizj episcopali, che legano le coscienze, nello statuire sulla fede, senza mettersi in pena del giudizio del Papa: il che non si è mai veduto, nè permesso. Di questo ce ne avverte lo stesso Bossuet; e Bossuet sapeva più d' ogn' altro tutta la storia di questa famosa dichiarazione. *Optimis Pontificibus persuasum, nos peculiarem fidem condere voluisse, saltem proferre voluisse decretum, quod vim Episcopalis judicii obtineret, et conscientias obligaret, idque, Apostolicae Sedis auctoritate contempta, quod*

---

[1] *Questa Bolla appunto di Pio VI. è quella, che pretendono di far valere, e che al giorno d'oggi ci obbjettano tutti coloro, che scrivono contro i quattro articoli del* 1682. *Vedi soprattutto il R. P. S. nelle sue* Remarques sur le Système Gallican. Mons, 1803. *e l' Autore dell'* Examen des quatre articles. Liege, 1801.

nunquam licuit, nunquam factum est (Gall. orthod. n. 10.).

I Papi avevano creduto di dover prevenire le conseguenze, che se ne potrebbero cavare, non già dalla dottrina contenuta nella dichiarazione, ma dall' autorità, che avrebbe pronunziato intorno alla loro, o malgrado la loro, un decreto dogmatico. Il Papa Alessandro VII. protestò contro la dichiarazione, e contro un tal procedere; egli disapprovò, cassò egualmente tutto ciò, che si era fatto relativamente all' estensione del diritto di regalía: egli non pronunziò nulla sulla dottrina contenuta in questa dichiarazione. I Vescovi, ai quali non fu mai rimesso il suo Breve, non per questo lasciarono di dichiarare a Innocenzo XII. di lui successore, non essere stata loro intenzione di fare di questa dichiarazione un decreto dogmatico: *nihil enim decernere animus fuit* [1]. Questa semplice scusa basta per render loro tutta la benevolenza della Sede: *hac excusatione, hac purgatione suscepta pontificium animum adeo placatum esse constat, ut Clero Gallicano, pro Sedis Apostolicae consuetudine impensissime faveat* (Ibid.).

Penetrato da questo profondo rispetto, di cui ha fatto sempre professione la nostra Chiesa per quell' augusta Sede, Bossuet ha saputo concludere, e noi concludiamo con lui: che sia dunque abbandonata a se stessa questa dichiarazione: che avvenga di essa come di tutti quegli atti, che han potuto incorrere le ri-

---

(1) *Questo era ciò, che dimandava la Corte di Roma, per accordare delle Bolle ai Vescovi nominati nel tempo di queste contestazioni.* Conditionem pacis Curia Romana fecerat talem; bullas suas se concessuram iis, quos ad Episcopatus, & Abbatias Rex destinarat, & nominarat, modo illi declarent, MENTEM SUAM NON FUISSE IN COMITIIS QUIDQUAM DECERNERE, AUT PECULIAREM FIDEM CONDERE (*Praef. Gall. orthod.*).

mostranze della S. Sede. Poichè non è già l'atto, non sono già le forme, che noi dobbiamo difendere. Quest'antica dottrina delle nostre scuole rimane esente da qualsivoglia censura; ed è questa che noi dobbiamo giustificare. *Abeat ergo declaratio quo libuerit; non enim eam, quod saepe profiteri juvat, tutandam hic suscipimus. Manet inconcussa, & censurae omnis expers, prisca illa sententia parisiensium* [Ibid.].

Ma egli è troppo poco per noi, e per li nostri Padri l'allontanare da questa dottrina qualunque sospetto di una macchia, che nulla basterebbe a cancellare dal nostro spirito. Egli è troppo poco l'allontanare da noi l'idea di un amore qualunque per opinioni proscritte dalla Sede di Pietro, e dagli eredi di tutta la di lui podestà nella Chiesa di Gesù Cristo. Fa d'uopo che i nostri leggitori apprendano ad apprezzarla essi stessi questa dottrina, e l'omaggio, che ella rende, la gloria che assicura non meno, che tutta la dottrina evangelica, al primo, e al Principe de'nostri Pastori. Venite dunque leggiamo questi quattro sì famosi articoli, che voi avete creduto, che intacchino la maestà, o l'autorità de'Papi.

Primo articolo. Indipendenza della Podestà temporale.

Sareste voi in primo luogo del numero di coloro, i quali credono avvilito Pietro per questo primo articolo, che porta, che Gesù Cristo nel dare a lui la podestà delle cose religiose, e appartenenti alla salute, non ha soggettato nè al suo impero, nè a quel della Chiesa gli scettri di questo Mondo, e i diritti temporali, o civili della politica società? *Primum Beato Petro, ejusque successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiae rerum spiritualium, & ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium, ac temporalium a Deo traditam potestatem* (Art. 1.). Se questo è ciò, che vi può dispiacere nella nostra dottrina, noi cominceremo dal convenirne con voi, lo stesso Iddio, che ha detto a Pietro: io ti darò le chiavi del Regno de' cieli; poteva dirgli ancora: io ti darò i troni della Terra. Egli

comandava alle tempeste, che si calmassero; egli poteva comandare alle celesti legioni di spezzare lo scettro de' Cesari, per istabilire l'impero della sua Chiesa. Ma oh, come mal conoscono l'oggetto di questa Chiesa coloro, che credono di accrescere la sua gloria coll'aggiungere a' suoi trofei le spoglie de' Monarchi del secolo! Sull' inferno egli è dove spiccar debbono i di lei trionfi: alle podestà invisibili bisogna strappare le lor vittime: la libertà de' figliuoli di Dio è quella, che fa d' uopo di rendere alle anime. Lasciate pure ai Re delle Nazioni dominare sulle Nazioni. G. C. è venuto a salvare i Popoli, e non già a chiedere i loro tributi. Un altro impero gli è riserbato nel cielo; ed è quello de' Santi, e dell' eternità. Temete di avvilirlo, rendendolo geloso delle vostre corone. Suo Padre non lo ha abbassato a segno di offrirgliele; ed egli non si degna nè pure di domandargliele. Per insegnare appunto a noi tutto ciò, ch' esse sono, egli ci ha detto: che serve all'uomo di guadagnare tutto il Mondo, se viene a perder poi l' anima? E avete voi mai riflettuto al tempo, ch' egli scelse per dircelo? Egli è precisamente qualche momento dopo, ch' egli diede a Pietro colle chiavi del Regno de' cieli, l'impero della sua Chiesa. In tal tempo appunto egli si sdegna di vederlo avvicinare nella sua stima le cose del cielo, e quelle della terra: *Scandalum es mihi, quia non sapis ea, quae Dei sunt, sed ea quae hominum* (Math. 16.). Avete voi riflettuto ancora, che il momento in cui G. C. s' invola dalla società degli uomini, egli è appunto quello, in cui lo voglion far Re: *Jesus autem cum cognovisset quia venturi essent ut raperent eum, & facerent eum regem, fugit iterum in montem ipse solus* [Id. & Mar. 8. Joan. 6.].

Questo Dio non ha già dato al suo rappresentante un impero, ch'egli non ha punto voluto per lui medesimo. Contenta del potere, ch'ella ha ricevuto, trova eziandio la Chiesa la sua eredità molto sublime, quando dice ai Re: guardatevi dal tremare per le vo-

stre corone. Non vien certo a levarvi i regni della terra colui, che viene à darvi il regno del cielo; *non eripit mortalia, qui regna dat coelestia*.

Sì; cessino i Cesari di temere però il loro impero: Gesù Cristo non ci ha detto, che una sola parola sulla lor podestà; e questa la rassicura per sempre nel cuore de' suoi Discepoli: *rendete a Cesare quel, ch' è di Cesare, e rendete a Dio quel, ch' è di Dio*. Questa parola la rende sacra agli occhi medesimi di coloro, che non veggono sul trono, che una grandezza men reale di quel, che sia lusinghiera. Questa parola non si è dimenticata da Pietro. Lungi dal farsi dispiacere, che la podestà de' Principi della terra non sia soggetta alla sua, egli stesso ci prescrive: *siate soggetti, e siatelo per causa di Dio tanto al Re, come preeminente, quanto ai vostri Capi, come inviati da Dio; -- poichè questa è la di lui volontà* (1. Pet. c. 2.). Con precetti sì positivi qual errore, o qual delitto potete voi dunque vedere in questo primo de' quattro articoli?

Dite, ch' io lo desidero, che la lezione era assai chiara per esser superflua: ch' ella annunziava de' timori, dove non vi era nulla a temere: che i Papi essi stessi l' avevano assai prevenuta, dichiarando che il Re de' Francesi non riconosceva niuno a se superiore. *Rex Francorum in temporalibus Superiorem minime recognoscit* (Innoc. III. cap. per venerabilem &c. (1). Ma guardatevi almeno da prestare l'orecchio a

---

[1] *Quì ci sia permesso di osservare di passaggio. Il Papa Innocenzo III. ci dice, che non vi ha nulla a statuire intorno allo stato civile de' figlj illegittimi, perchè il Re de' Francesi non riconosce verun superiore nel temporale. Egli si porta ben diversamente a riguardo del Conte di Mompellieri, allora vassallo della S. Sede. Questa sola condotta disvela il principio di tutta quella podestà temporale, che si sono veduti un tempo esercitare i Papi sopra diversi Prin-*

tutte quelle vane distinzioni di podestà diretta, o indiretta, di mediata, o immediata, che non sono in

---

cipi, e sopra gli stessi Imperatori. Egli è appunto, che come Signori Suzerains, *e non già come eredi di Pietro, che li deponevano. Se n' ha soprattutto una prova nella condotta del Papa Innocenzo IV., che depose Federigo II. nel Concilio di Lione. Poichè questo Papa cominciò dal produrne il giuramento di fedeltà, che gl' Imperadori, e Federigo medesimo avevano fatto alla S. Sede come suoi vassalli. Il Concilio non prese alcuna parte nella deposizione. Egli non poteva farlo come rappresentante unicamente della Chiesa, la cui podestà è tutta spirituale; e Innocenzo IV. vi si sarebbe opposto, se il Concilio avesse creduto di poterlo fare come* Suzerain; *poichè l' Imperadore non era vassallo di tutta la Chiesa, ma solamente del Papa. In questa maniera anche S. Luigi ingannavasi, quando credeva, che vi sarebbe bisognato un Concilio generale per deporre un sì gran Principe. Niun Concilio aveva in questo più d' autorità, che un semplice Sacerdote. In questa maniera, per quanto siano state pronunziate più deposizioni ne' Concilj generali; queste non vi sono mai state decretate, che dal Papa, e nel solo suo nome. Ma come mai i Papi avevan egli acquistato questo diritto di Signore* Suzerain? *Come tanti altri Principi, e sovente con titoli più chiari di molti altri Principi, durante il regime feudale divenuto quasi generale in Europa. Poichè si videro in que' tempi molti Re di Spagna, d' Italia, d' Ungheria, d' Inghilterra, ec. dichiararsi vassalli della S. Sede. Era lor colpa se non ne prevedevano le conseguenze. I Re di Francia, la Dio mercè, non commisero mai questa colpa. Ma, checchè ne sia della maniera, con cui i Papi erano divenuti Principi* Suzerains; *la doppia podestà data a Pietro non fu inventata, che con sostenere un diritto reale per un immaginario. Sarei anche di sentimento, che Gre-*

se stesse, che odiosi ritrovati contro la verità, ed evidenza. Il Dio del Vangelo non è il Dio de' sutterfugj, e de' vani pretesti. Egli chiaramente vi dice, e senza tante distinzioni: *il mio regno non è di questo Mondo.* Ed invano si cerca di portargli agli oggetti temporali: egli risponde con isdegno: *o uomo, e chi è dunque colui, che mi ha costituito giudice, o distributore delle vostre eredità?* [Luc. 22.]. Sul timore, che i suoi Discepoli non prendano sbaglio, egli dice loro espressamente: *io vi dò il mio regno tal quale l'ho ricevuto da mio Padre* (Ibid.). *Io vi mando come mio Padre ha mandato me* (Joan. 20.). Non è già questo il linguaggio degli equivoci: queste dichiarazioni sono assolute; esse tolgono ogni difficoltà; esse allontanano qualunque restrizione.

E non v' immaginate già per questo, che i Capi degli Stati siano in alcun senso nell' impero di Pietro ciò, ch' egli non è esso stesso nel loro. Noi lo sappiamo: siccome ogni podestà nella Chiesa è data per il cielo; bisogna ancora, che ogni podestà dal cielo in essa derivi: *Non potest homo accipere quidquam nisi fuerit ei datum de cœlo* [Joan. 4.]. Niuno può dunque arrogarsi i diritti del Sacerdozio, s'egli non può mostrarci come Aronne i suoi titoli nella vocazione di Dio medesimo: *nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron* (Hebr. c. 5.). I Sovrani del Mondo rientreranno quì dunque nella classe de' sudditi. Felici, per essere annoverati tra le

---

gorio VII., il primo, che spinse questo diritto fino alla deposizione di un Imperatore, non sarebbe mai giunto a tal eccesso, se l' Imperatore Enrico IV. non avesse esso stesso cominciato dal far deporre il Papa. Eccesso per eccesso; l' uno per l' altro. Ma con tutto l' eccesso delle pretensioni, il diritto rimane; e le due podestà indipendenti per la natura del loro oggetto, non riconoscono ciascuna altra podestà superiore, che in Dio, la cui provvidenza soggetta noi all' una egualmente, ed all' altra.

greggi di Gesù Cristo, bisognerà, che si schierino come noi, tra la gregge di Pietro; poichè egli è vero per essi, come per noi, che niuno è con Gesù Cristo, se non è con Pietro; e che se la podestà di Pietro non giustifica la ribellione contro di Cesare; la podestà di Cesare non giustifica la ribellione contro di Pietro.

Altri infatti sono i bisogni de' Popoli sopra la Terra, ed altri i bisogni dell' eterna salute: altri adunque sono eziandio i diritti politici del Principe sul Cittadino, ed altri i diritti religiosi del Pontefice sul Cristiano. Diano adunque i Capi supremi dell' Impero la mano al Capo supremo della Religione: la pace tra la Chiesa, e lo Stato fu sempre terribile ai sediziosi egualmente, che agli empj; ma il Cielo può punire l' usurpazione, di cui tutti i titoli fossero in quelli della spada. Era felice quell' Ozía, al quale Gerusalemme era debitrice di tante vittorie: egli lo fu per tutto il tempo, che rispettar seppe l' ordine, che il Signore stabilito aveva nel suo tempio, ma egli stese la mano all' incensiere; perchè era Re, si credette Capo del Sacerdozio. E invano gridava il Sommo Sacerdote Azaría: non è questo, Ozía, il vostro uffizio: egli è de' Sacerdoti, de' figlj d' Aronne, a' quali Iddio ha confidato questo ministero: *non est officii tui, Ozias, ut adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum, hoc est, filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujusmodi ministerium*. Azaría continuava invano: uscite del Santuario: non dispregiate la nostra voce: voi non vi troverete la vostra gloria davanti a Dio: *Egredere de sanctuario, ne contempseris, quia non reputabitur tibi in gloriam hoc a Domino* (2. Paralip. 26.). Fu dispregiata la voce: coperto d' una schifosa lebbra il Monarca s' avvide, ma troppo tardi, che nel Santuario vi erano de' diritti indipendenti dal Trono. Quei di Pietro lo sono sopra d' ogni altro, e noi potremo dirlo agli stessi Monarchi: non è dato loro di usurparli, nè di sottrarcene noi. Che si dichiarino pure Capi della nostra Chiesa: e bisognerà, che ci guidino

al cielo; e noi non troviam nel Vangelo, che ne siano state lor date le chiavi. Che pretendino di scioglierci, o legarci spiritualmente; ma a loro non è stato detto: *ciò che voi averete legato, o sciolto sulla Terra, lo sarà anche in Cielo.* Che pronunzino su i nostri dogmi, su i nostri simboli: ma non son essi, che incaricati furono di confermar nella fede i fratelli. Che si facciano per il loro impero una Chiesa: non è già sopra loro, ma sì bene sopra Pietro fondata quella di Gesù Cristo. Ecco ciò, che diciamo ai Principi, quando bisogna sostenere i diritti della Chiesa, e del primo Pastore; ecco ciò, che lor dicono i nostri Vescovi fin dal primo de' quattro Articoli, quando cominciano a prevenirvi, che a Pietro, a' di lui Successori Vicarj di Gesù Cristo, e alla Chiesa Iddio ha confidato la podestà delle cose spirituali, relative all' eterna salute: *Beato Petro, ejusque Successoribus Christi Vicariis, ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium, & ad æternam salutem pertinentium — a Deo traditam potestatem.* E perchè dunque maravigliarvi, che noi separiamo da questo impero le cose di questo Mondo, quando vediamo, che Gesù Cristo le separa sì positivamente esso stesso? *Regnum meum non est de hoc Mundo* (Joan. 18.).

Secondo Articolo. Decreti del Concilio di Costanza.

Ma i nostri Padri non avrebbon essi ridotta questa medesima autorità, sì altamente riconosciuta sopra gli oggetti religiosi, a' limiti oltraggiosi per Pietro? Voi vi siete creduto di vederlo, quando avete sentito aggiungere questo secondo articolo alla loro Dichiarazione. « Tale è la pienezza di questa podestà data alla Sede Apostolica, e ai Successori di Pietro, che lascia in tutta la sua forza inviolabilmente sussistere i Decreti della quarta, e quinta Sessione del S. Concilio Ecumenico di Costanza, relativi all' autorità de' Concilj Generali; Decreti approvati dalla Sede Apostolica, confermati dall' uso degli stessi Papi, e di tutta la Chiesa; Decreti in tutto religiosamente osservati dalla Chiesa

Gallicana « . *Sic autem inesse Apostolicæ Sedi, ac Petri Successoribus, Christi Vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant, atque immota consistant sanctæ œcumenicæ synodi Constantiensis, a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana, perpetua religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium; quæ Sessione quarta & quinta continentur.* »

Questi decreti di Costanza, qui mentovati dal Clero Francese portano, che il Concilio tenuto in quella Città « si è radunato in nome dello Spirito Santo, ch'è generale, che rappresenta la Chiesa Cattolica, che ha la sua podestà immediatamente da Gesù Cristo, e che tutti di qualunque stato, e condizione essi siano, che i Papi stessi sono tenuti ad ubbidirgli, ad osservare i di lui Decreti in tutto ciò, che concerne la fede, l'estirpazione dello scisma, la riforma generale della Chiesa nel suo Capo, e ne' suoi Membri. »

Dichiarando pertanto, che i Papi stessi debbono osservare i decreti de' Concilj Ecumenici, vi sembra che il Clero Francese abbia offeso la dignità, l'autorità di Pietro anche ne' suoi eredi; poichè questo appunto egli è ciò, che riguarda tutta la dottrina di questo secondo articolo. Ma io lo confesso, o Lettore; per credere a questo principio, io non ho mai avuto bisogno di esaminare se il Concilio di Costanza sia Ecumenico, cosa per altro, che veruno negherà mai, per lo meno quanto ad una gran parte delle di lui Sessioni: io non ho bisogno nè pure di sapere, s'egli lo è, quanto alla sua quarta Sessione, nella quale fu fatto questo decreto, o quanto alla quinta, nella quale è rinnovato, e confermato. Egli è il principio medesimo, che io esamino; e se voi negate di aderirvi, come risponderete voi a Bossuet, quando egli vi citerà quella dichiarazione così nota al Papa S. Gelasio: » che di tutte le Cattedre, quella che dee più religiosamente osservare ogni decreto fatto in un Con-

cilio, e approvato dal consenso della Chiesa, egli è appunto la prima, quella stessa, la cui autorità conferma ogni Concilio «. *Uniuscujusque Synodi constitutum, quod universalis Ecclesiae probavit assensus, nullam magis exequi Sedem prae caeteris oportere quam primam, quae unamquamque Synodum, & sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit;* quando vi farà intendere quella risposta, piena d'indignazione, che il Papa San Leone fece a questo preteso privilegio, che graziosamente gli attribuite: » sono troppo cattivi, e troppa depravazione annunziano tutti questi atti contrarj ai Santi Canoni «. *Nimis improba, nimis prava quae Sanctissimis Canonibus probantur adversa;* o finalmente quando vi pregherà di ponderare queste parole del Papa S. Martino: » noi non possiamo sciogliere dai Canoni Ecclesiastici, noi che ne siamo i difensori, i custodi, e non i trasgressori «. *Canones Ecclesiasticos solvere non possumus, qui defensores, & custodes Canonum sumus, non transgressores* [Bossuet, Def. decl. part. 2. l. XI. c. 3., & surtout Pet. de Marca de Concordia Sacerd., & Imp. l. 3. c. 7. & 8.]. Ma che sarebbe egli altronde ne' Papi cotesto diritto di violare *i Canoni stabiliti dallo Spirito Santo*! Che stravagante privilegio per lo stesso Pietro sarebbe quello, di farsi beffe delle leggi pronunziate da questo Spirito Divino!

Almeno, se qui si trattasse di quei decreti, fatti in quelle dissensioni, che voi amate supporre tra Pietro, e i suoi fratelli; ma no: attenetevi in questo alla dottrina, ch' esprimono i Vescovi di Francia. Essi vi parlano de' decreti fatti in un Concilio Ecumenico; e voi lo sapete, noi non ammettiamo alcun Concilio Ecumenico senza il Papa, o i suoi Rappresentanti, siccome noi non sappiamo, che cosa sia la Chiesa nella sua integrità, senza il capo unito alle membra. *Quod attinet ad Synodos habitas, secluso Romano Pontifice, Parisienses ultro consentiunt ex antiquissimis regulis, absque Romano Pontifice nullas esse, & irritas* (Gallia Orthod., n. 84.).

Egli è lo stesso Bossuet, che ha cura di avvertirvelo; è lui che vi ripete, che senza il Papa non vi ha Concilio, che sia legittimo: *Quo sine nomine, nulla est legitima Synodus* (Defen. decl. part. 2. l. 13. c. 4.).

Tutti i Vescovi di questa Assemblea mirano anche più lontano. Se vi dicono, che i Decreti di Costanza debbono rimanere in tutta la lor forza, ve ne fan vedere la ragione nell' approvazione, che han ricevuto dalla Sede Apostolica, nella conferma, che ne fu data ad essi dal Papa, e dalla Chiesa. *A Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum, ac totius Ecclesiae usu confirmata*. Voi contrastate invano sulla realtà di quest' approvazione: i nostri Vescovi vi dicono, che vi credono, che non approvano coloro, che la mettessero in dubbio, per isnervare questi decreti medesimi, non riferirli, che a quei tempi, ne' quali la Chiesa è turbata dallo scisma. *Nec probari a Gallicana Ecclesia qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus approbata robur infringant, aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant* [Decl. art. 2.]. Dunque l'obbligazione, che veggono estendersi anche al Papa riguarda sempre i Canoni approvati dal Papa medesimo.

Quest' obbligazione, noi la crediamo costante, e abituale: voi vi provate a ristringerla ai tempi dello scisma, non sarà dunque che il Principe equivoco, il quale sarà obbligato a seguitare le leggi fatte nel Senato delle Nazioni, e approvate, o sanzionate da lui? Tra' Principi del secolo noi non conosciamo, che il despota, che credesi dispensato dall' osservanza delle leggi, sia che le abbia fatte esso solo, sia che non abbia fatto, che sanzionarle, come capo del Senato Nazionale. Quanto a voi, soffrite che vel diciamo, voi oltraggiate Pietro, e i di lui successori, credendoli gelosi de' privilegj del despota. La grandezza medesima della loro podestà per essi, come per noi, non sarà, che una ragione di più per fissarne l' uso colla santità della regola.

Del rimanente vi ha qui più d'un errore per parte vostra. Perchè i nostri Vescovi vi dicono: il Papa è obbligato ad osservare le leggi, munite della sua approvazione, e fatte in un Concilio Ecumenico, voi avete creduto, che noi facessimo i membri superiori al capo. Voi vi siete ingannato; nè il Clero Francese, nè la Chiesa a Costanza vi han parlato degli Apostoli superiori a Pietro; o de' Vescovi superiori al Papa. Vi han detto: le leggi fatte in un Concilio Ecumenico sono fatte dallo Spirito Santo: *Canones Spiritu Dei conditos*; e le leggi fatte dallo Spirito Santo obbligano il capo egualmente, che i membri, il superiore egualmente, che l'inferiore. Negl' imperi di questa Terra, il Sovrano non diventa suddito, perchè è obbligato come i Sudditi, e più ancora, che i Sudditi ad osservare le leggi del suo impero. Nella Chiesa di Gesù Cristo il capo non va di sotto alle membra, perchè seguita il moto medesimo, la medesima legge fatta dallo stesso spirito; ed è precisamente, perchè noi crediamo Pietro il maggiore di tutti, il Pastore, e il Maestro di tutti, che noi lo diciamo più strettamente legato di tutti per le virtù sue proprie, e per quelle del Senato Augusto; di cui siam certi, che il cielo dirige gli oracoli.

Voi avete ancora creduto, che questo articolo tendesse, a non farsi più vedere nei Papi la stessa pienezza di podestà di Pietro. Voi non avete veduto, che ciò, che chiamasi pienezza di podestà, o d'autorità nella Chiesa, non poteva già significare il diritto di statuire ogni cosa arbitrariamente per la distruzione, come per l'edificazione; che la pienezza di podestà religiosa portasse seco essenzialmente pienezza di doveri, e che il primo di questi doveri fosse necessariamente di non metter questa podestà in azione contro delle leggi emanate da Dio medesimo, o inspirate dallo Spirito Santo nel Senato di Pietro, e de' suoi fratelli.

Voi avete similmente creduto, che i nostri Vescovi prevenendovi di non riferire unicamente ai tempi

di turbolenze, e di scisma ciò, ch'è statuito a Costanza, vi proibissero altresì di vedervi nulla, che appartenesse alle circostanze, nelle quali si trovava il Concilio, relativamente alla necessità di darsi un capo incontrastabile, e di punire, e di deporre coloro, la cui resistenza a' suoi decreti non poteva che perpetuare i mali della Chiesa. E i nostri Vescovi non han mai pensato a dirvi, non han mai detto, che in un Concilio specialmente adunato, e ne' decreti specialmente fatti per rimediare allo scisma, non vi fosse nulla, che non avesse un rapporto più speciale ai tempi dello scisma; non han mai pensato a mostrarvi in ogni Concilio lo spauracchio di Pietro, o de' suoi successori, il Senato della Chiesa adunato per chiamare a sindacato il suo Capo, e sempre occupato nel mostrare la sua podestà contro il Vicario di Gesù Cristo. Lungi da noi cotesti affettati timori! Quel che i nostri Padri han qui per oggetto, si è di mantenere l'autorità di Gesù Cristo ne' Concilj; e non già di avvilirla in Pietro; si è di rialzarla in Pietro medesimo, presentandovela come una podestà ben ordinata, che quando seguita nel suo andare, ed agire le regole de' Concilj Ecumenici, divenute certissimamente per noi gli oracoli dello Spirito Santo, quando han dalla loro il suffragio della Sede Apostolica, quando sono confermate dall' uso de' Pontefici Romani e di tutta la Chiesa. La sola attenzione di presentarvi questi decreti di Costanza, come muniti di questa sanzione de' Papi, non doveva ella bastare per dissipare i vostri vani spaventi? No; quest' attenzione non vi basta. Perchè la pienezza di podestà non sia punto alterata, bisogna per voi che Pietro rimanga padrone della legge, dopo di averla fatta esso stesso; o dopo di aver sanzionato quella de' Concilj. Ma che intendete voi qui per padrone della legge? Sarebbe mai egli un dire, che ne sia il custode, il vindice, l'interprete, o anche il dispensatore, quando i bisogni della Chiesa, o la di lei utilità lo esigeranno? In questo senso voi non vedrete alcuno tra noi,

che non riverisca in Pietro, e ne' Pontefici Romani i padroni della legge; poichè tutti questi diritti, sono dati loro per il mantenimento della legge medesima; per *l'edificazione*, *non per la distruzione* (2. Cor. 13.). Fa d'uopo egli dire con voi, che Pietro rimane egualmente padrone di trasgredire la legge scritta da lui, o inspirata dallo Spirito Santo ne' nostri Concilj? Noi non vediamo più in questo diritto, che quel dello scandalo, e la più ributtante idea d' ogni autorità. Noi lasciamo al Papa il diritto di decidere chi di voi, o di noi, onori di vantaggio la sua.

Terzo articolo. Diritti della Chiesa Gallicana di conservare i suoi Canoni, le sue consuetudini.

E non vi lusingate di trovarci men fermi, quando bisognerà conchiudere co' nostri Padri, che » l' uso della podestà Apostolica dee essere moderato dai Canoni dettati dallo Spirito Santo, e consecrati dalla venerazione dell'Universo; che le regole, e le costumanze ricevute nelle nostre Provincie, e canonizzate dalla Chiesa Gallicana; che i limiti posti dagli antichi debbono essere inviolabili; che la maestà Apostolica è essa stessa interessata in questo, che gli usi, gli statuti confermati dal consenso d' una Sede sì venerabile, e da quello delle Chiese, abbiano altresì la propria loro stabilità «. *Hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per Canones Spiritu Dei conditos, & totius Mundi reverentia consecratos. Valere etiam regulas, mores, & instituta a Regno, & Ecclesia Gallicana recepta, patrumque terminos manere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem Sedis Apostolicae, ut statuta, & consuetudines tantae Sedis Ecclesiarum consuetudine firmatae, propriam stabilitatem obtineant.*

E' questo il terzo di quegli articoli che vi sono sembrati così capaci di far temere per l' autorità de' Papi. Prima di abbandonarli ai vostri comenti noi crediamo di potervi dimandare: che vi presenta dunque di sì spaventevole questo primo voto, che nel suo esercizio, l' autorità del Capo de' Pastori sia in generale

sempre diretta dal medesimo spirito, che gliel' ha data totalmente? Che vi ha dunque perciò di sì oltraggioso per la Sede Apostolica in questo voto, più specialmente applicato alla nostra Chiesa, che non siano mai violate, e abbandonate ai capricci dell'uomo, quelle leggi, che la dirigono, e la cui santità ci è garantita dal consenso della Chiesa, e della Sede Apostolica? E non è anzi questo ciò, ch' esige da noi l'onore di questa Sede?

E poichè bisogna qui ricordare, nostro malgrado, le circostanze, nelle quali è proclamata tutta questa dottrina; in queste circostanze ancora, perchè non iscoprire un omaggio, che annunzia anche maggiormente il rispetto de' nostri Padri per la Sede Apostolica? Un gran Re si studia di umiliare la Corte di Roma, richiamando le libertà della nostra Chiesa. Ebbene! Egli è appunto in quel tempo medesimo, che i nostri Vescovi, schivando perfino l' espressione di *libertà Gallicane*, non vi parlano, che de' Canoni dettati dallo Spirito Santo, di quelle regole, di quelle consuetudini, di quegli Statuti approvati dalla Chiesa, dai Pontefici di Roma: egli è l' autorità di questi Pontefici, e l' onore della lor Sede, è il rispetto dovuto a quella Sede, che invocano a sostegno delle nostre leggi, de' nostri Statuti, de' nostri usi religiosi. Quel che fanno essi sotto Luigi XIV. egli è ciò che fatto aveva il più Santo de' nostri Re quando decretava, che la nostra Chiesa *fosse governata secondo gli Statuti degli antichi Padri* (S. Lud. Pramm. Sanct.); ed anche appoggiando più specialmente sulla forza che dà a questi Statuti l' autorità, l' approvazione de' Romani Pontefici. Che fareste voi di più voi medesimi, se doveste giustificare i diritti, i privilegj, ovvero le libertà della nostra Chiesa? Se nelle nostre libertà, la parola è quella, che vi spaventa, ascoltate uno de' loro più celebri difensori, il dotto Pietro de Marca, Arcivescovo di Parigi, e voi saprete quel ch' elle sono in realtà. « Noi diciamo con tutti i Francesi, che il principale,

è primo fondamento di ogni libertà Ecclesiastica, si è che sia inviolabilmente conservata la primazía della Sede Apostolica « . *Ut omnibus fiat satis, liquido; & secundum sententiam meam omniumque Gallorum, assero praecipuum, primumque libertatis Ecclesiasticae fundamentum, apud nos, hoc esse ut Principatus Apostolicae Sedis suum locum semper obtineat.* Poichè la nostra Chiesa essendo uno de' principali, e più illustri Membri della Chiesa universale, di quel corpo, il cui capo è costituito nella Chiesa Romana, egli è impossibile, che noi godiamo delle libertà della vera Chiesa, senza essere in comunione con questo Capo. *Etenim cum Ecclesia Gallicana inter praecipua, & illustriora Ecclesiae universalis membra censeatur, totius vero corporis Caput in Ecclesia Romana sit constitutum, fieri non potest, ut verae Ecclesiae libertatibus fruatur, nisi capitis hujus communioni inserta sit* [de Concord. Sacer. & imp. l. 1. c. 2.].

Di là quell' attenzione della nostra Chiesa a prevenirvene; queste leggi, e queste consuetudini, che noi facciamo entrare in generale nella classe delle nostre libertà, non son niente di tutto ciò, che voi potreste chiamare abusi, o deviare dalla règola. No; sono anzi o quegli statuti, quelle consuetudini sanzionate dal consenso della Chiesa universale: *At Patres Gallicani studiosissime monent statuta, & consuetudines, quæ pro legibus obtinere debeant, eas esse, quæ Apostolicæ Sedis, & Ecclesiarum consuetudine firmentur. Quo nihil est clarius* [Bossuet, Defens. decl. part. 2. l. XI. c. 20.].

I nostri Padri lo sapevano; e fin dall' esordio della loro Dichiarazione vi hanno avvertito; « che vi erano degli uomini, che non si vergognavano di attaccare sotto pretesto di queste libertà, la primazía data a Pietro da Gesù Cristo, e a' Pontefici Romani suoi successori; uomini, che vorrebbero oscurare ai nostri occhi la maestà di quella Sede Apostolica, dov' è predicata la fede, conservata l' unità, e diminuire l' idea dell'ub-

bidienza, che le è dovuta da tutti i Cristiani «. Se l'omaggio, che han saputo comprendere in questo avvertimento, dee essere agli occhi vostri una protesta insufficiente da parte loro contro tutti gli abusi; non bisogna almeno tacervi il loro impegno in condannare quelle pretese raccolte, che lor offrono *l' idea d' un' odiosa schiavitù*, assai più che quella delle nostre vere libertà (1). Almeno foss' egli bisognato di prestar l' orecchio a Bossuet quando vi diceva così positivamente: e dove avete voi trovato, che i nostri Vescovi Francesi preteso avessero di approvare tutto quello, che voi trovate in quelle compilazioni de' Fevret e de' Pithou, sì sovente rigettate da' nostri Maggiori? *Quasi metuendum sit ne Antistites Gallicani omnia Fevreti, Puteani omnia ab antecessoribus rejecta toties probasse videantur* (Ibid.).

Egli è appunto per insegnarvi, che sotto questi nomi d' usi, di costumi, noi non pretendiamo in veruna maniera di approvare, o mantenere ciò, che il diritto chiama col nome di abusi, ed errori antichi. Per questo i nostri Vescovi non comprendono nella nostra disciplina, e nelle nostre libertà, che le consuetudini confermate dalle Chiese, e dalla Sede Apostolica. Egli è dunque vero, che le nostre libertà più specialmente si fondano sull' autorità di questa Sede. *At Clerus Gallicanus, ne consuetudinis nomine eas comprobare videatur, quæ in jure vocentur corruptelæ, ac vetustas erroris; consuetudines eas ad Ecclesiæ disciplinam, libertatesque pertinere voluit, quæ Sedis Apostolicæ, & Ecclesiarum consuetudine firmentur. Sic nostræ libertates, vel maxime Sedis Apostolicæ auctoritate constant.* [Bossuet, Def. decl. part. 2. l. XI.

---

[1] *Vedete la condanna delle opere intitolate*: Traitè des Droits, & Libertés de l'Eglise Gallicane; e *l' altra* Preuves des Libertés de l'Eglise Gallicane [*Concil. Gall. t. 4. pag. 727.*].

c. 12.]. Fgli è dunque vero, che tutto l' attaccamento, di cui il Clero fà quì professione per le costumanze nostre, per le libertà della nostra Chiesa Gallicana, va essenzialmente a confondersi col suo rispetto, ed attaccamento per l' autorità di Pietro, e de' Romani Pontefici.

Quarto Articolo. Necessità del consenso della Chiesa per le decisioni dogmatiche.

Coll' ultimo Articolo di questa famosa Assemblea, i Vescovi Francesi dichiarano, « che nelle quistioni di fede il Pontefice Romano ha eziandio la principale autorità; che quella de' di lui decreti si estende sopra tutte, e ciascuna delle Chiese, senza costituire, non ostante, un giudizio irreformabile, se pure non vi consenta la Chiesa ». *In fidei quoque quæstionibus præcipuas Summi Pontificis esse partes; ejusque decreta ad omnes, & singulas Ecclesias pertinere; nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiæ consensus accesserit.*

In leggendo questo articolo, ne fo in questo luogo la confessione; egli è difficile di non farsi risovvenire que' tempi più felici, ne' quali si disputava meno sull' autorità di Pietro, e su quella della Chiesa, o seguitavasi l' una, e l' altra più religiosamente. Per conoscere la vera fede della Chiesa, non si cominciava allora dal supporre lo scisma tra Pietro, e i di lui fratelli, tra il Capo, e tutti gli altri Membri della Chiesa insegnante. Pietro giudicava, e decideva; gli Apostoli giudicavano, e decidevano egualmente: lo Spirito Santo aveva parlato. La voce di Leone si faceva sentire; il Concilio gridava: Pietro ci ha parlato per mezzo di Leone: il dogma era fissato. Ma altri tempi venuti erano a fornire delle altre quistioni all' indagatrice curiosità della Scuola. Gli uni mostravano la Chiesa sola, e senza di Pietro, organo necessario della verità, come se noi riconoscer potessimo la vera Chiesa senza di Pietro, o separata dal suo fondamento, dal suo Capo, dal suo stendardo. Dicevano gli altri: Pietro

il solo rappresentante la voce infallibile della Chiesa, come se noi riconoscer potessimo la voce della Chiesa nell' oracolo opposto a quello della Chiesa . In queste circostanze il Clero di Francia dichiara , ch' egli non riconosce l' oracolo irreformabile della dottrina nella voce de' Pontefici , eredi di Pietro senza il consenso della Chiesa . Voi , che credete di vedere in questa opinione l' insulto di Pietro , e de' suoi successori, per rendere questo insulto più reale , non aggiungete almeno a ciò , che dice in questo luogo il Clero Francese , come aggiungete al Vangelo .

Egli non v' insegna a star senza dell' autorità di Pietro , o de' Papi nelle quistioni sulla fede , quel Clero, che comincia dal dirvi , che *i Papi hanno in queste quistioni l' autorità principale* . Egli non v' insegna a confondere l' autorità de' Papi con quella de' Vescovi suoi fratelli quel Clero medesimo , che ne' decreti de' Papi vi addita un' autorità , che si estende senza eccezione sopra tutte, e ciascuna delle Chiese dell'Orbe Cristiano . Finalmente voi non accuserete certo quel Clero Francese , quasichè vi dispensi dall' ubbidienza dovuta a questi decreti , egli , che fin dall' esordio della sua Dichiarazione , dà un attestato della sua indignazione contro coloro , che sotto colore delle nostre libertà « indeboliscono l' idea di quel Primato , che conferì Gesù Cristo medesimo al B. Pietro , ai Romani Pontefici di lui successori e dell' *ubbidienza* , *ch' è lor dovuta da tutti i Cristiani* , e della maestà della Sede Apostolica , dove è predicata la fede , conservata l' unità , maestà venerabile a tutte le Nazioni « . *Nec desunt , qui earum obtentu primatum B. Petri, ejusque successorum Romanorum Pontificum a Christo institutum , iisque debitam ab omnibus Christianis obedientiam , Sedisque Apostolicæ, in qua fides prædicatur, & unitas servatur Ecclesiæ , reverendam omnibus gentibus majestatem, imminuere non verentur* . .

Io vi farei forse stordire , o Lettore , se io dicessi, che voi v' ingannate similmente , credendo , che il

Clero Francese ha voluto qui apprendervi a non vedere, che l'errore nell' opinione di que' Teologi, che ci danno per infallibile l' autorità del Papa, che decide da solo sulle quistioni della fede; se io aggiugnessi, che tutta l'intenzione de' nostri Vescovi è di fissare in questo luogo la vera regola da seguire nella pratica, per assicurarsi del dogma a traverso di tutte le quistioni della Scuola; e che questa regola consiste in non far entrare negli oggetti, e negli atti di vostra fede, che ciò, ch'è uscito dalla classe dell' opinione per le decisioni, e il consenso del Papa, e della Chiesa: Con tutto ciò Bossuet poteva meglio di chiunque svelare l' intenzione dell'Assemblea del 1682.; egli, che ne fu l' oracolo; ed è Bossuet medesimo, che scrive. « Sì, se si vuol farvi attenzione, tutto ciò, che han voluto dire i Padri della Chiesa Gallicana, eccolo; poichè fa d' uopo finalmente palesare il segreto della loro Assemblea. I *Vescovi Francesi non han proibito, che si creda a questa infallibilità del Papa, sulla quale vi sono tante dispute nelle Scuole*. Essi hanno abbandonato questo linguaggio, e queste dispute agli Scolastici. Essi non han creduto nè di lor dovere, nè di lor dignità di darsi a queste discussioni. *Questa è la regola pratica, che hanno voluto stabilire*: Checchè ne fosse di quelle sottili, scolastiche quistioni, essi han veduto, che tutti i Cattolici s' accordavano in non riguardare il giudizio del Papa come irreformabile, cioè, come se avesse acquistato il suo ultimo grado di forza, senza il consenso della Chiesa; e ciò bastava per rimandare la quistione dell' infallibilità tra le quistioni scolastiche. Se si prende in tal senso la Dichiarazione, io non credo, che i Vescovi Francesi ricusino di prestarvisi. Quanto a me, quel, che ho avuto in vista in tutto questo Trattato, si è, che si contrastasse meno sopra un' infallibilità, che è almeno dubbiosa [poichè quando si tratta di fede, tutto ciò, che non è di dogma, è dubbioso], e che perciò non può dare

ai decreti de' Papi un' autorità certa, e indeclinabile « [1].

Qual sarà dunque il delitto del Clero Francese? Gliene farete forse uno nel darci, ch' egli fa per regola ulteriore del dogma, il consenso della Chiesa, e del Papa, quando tutte le vostre dispute non sono potute riuscire da due secoli in quà a farci vedere il dogma, senza l' accordo dell' una, e dell' altro?

Se poteste inoltre voi stesso fare un vero atto di

---

(1) *Neque aliud, si satis attendimus, Patres Gallicani voluerunt. Hìc enim patere volumus Gallicanæ Declarationis arcanum; Gallicanos Patres non id edixisse, ne Romanus Pontifex infallibilis haberetur, de quo in scholis tantæ rixæ sunt: procul has scholæ voces, rixasque habuerunt; non id episcopale suumque aestimarunt. Ad Praxim maxime respicere placuit, atque illud pro certo figere; utcumque scholastica, ac subtilis quæstio se habeat, tamen convenire inter omnes Catholicos, Pontificium decretum non haberi pro irreformabili, neque ultimum robur esse consecutum, nisi Ecclesiæ consensus accesserit. Quo dogmate constituto, tota infallibilitatis quæstio, speculativas inter quæstiones haberetur.* (Tralascio qui la parola *vanas*, come l' avrebbe ommessa Bossuet, se avesse saputo, che tal espressione potrebbe dispiacere: ma continuo con esso): *Hunc in sensum si accipi placet gallicanam declarationem non ipsi Gallicani Patres, credo, refugient. Ego vero toto hoc tractatu id egi, ne tantopere pro ea infallibilitate litigent, quæ dubia saltem (pro dubia enim habemus in fidei negotio, quæ fide certa non sit) nunquam conciliare possit Pontificiis decretis certam, & indeclinabilem auctoritatem. Ut & illud omittam, nimis incredibile, & absurdum videri, infallibilitatem, tantum munus a Christo Pontifici traditum, necdum Ecclesiæ revelatum fuisse* [Defens. declar, Corollar. n. 8.]

fede, senza questo consenso della Chiesa, e del Papa! Ma voi avete bel farvi illusione: il vero atto di fede non può riposarsi sull'opinione; bisognerà dunque, che abbia per base questa infallibilità della Chiesa unita col Papa, la sola, che sia dogma per voi egualmente, che per noi.

S'egli fosse vero ancora, che la nostra ubbidienza a Pietro dipendesse dalla di lui infallibilità! Ma senza essere infallibili i nostri Pastori, non hanno eglino diritto alla nostra ubbidienza? Cessan egli per questo di avere giurisdizione su noi? Quest'autorità di giurisdizione è suprema in Pietro: ella si estende sopra tutti: ella è il gran principio della nostra sommessione: non temete di vederci fare ciò, che non han mai fatto, nè pure gli Eretici. Sotto il pretesto, che Pietro non è infallibile senza il consenso della Chiesa, noi non vi diremo, ch'egli cessi per questo di essere Capo di tutta la Chiesa; e che noi lasciamo per questo di dovergli ubbidienza. I di lui decreti sulla fede, come su qualunque oggetto religioso, saranno sempre molto venerabili per noi, e la di lui autorità avrà sempre abbastanza di diritto alla nostra ubbidienza; così che non potrà essere bilanciata, che per l'autorità riunita di tutte le Chiese del Mondo Cattolico (1).

---

[1] *Quidquid sit hoc apud omnes Catholicos, certum, & exploratum est, Romani Pontificis in rebus ad religionem pertinentibus præcipuas esse partes; cui, etiam seposita ista quaestione, an errare possit, necne, religiose semper obsequendum, quamdiu Ecclesia ab eo definitis non contradicit, nec reclamat. Neque enim obedientia, quae ipsi ab omnibus debetur, in ipsius non errandi privilegio subnixa est, sed in suprema, qua gaudet supra Christianos omnes, spirituali potestate. Atque, ut aliquando a nobis fuit observatum, nullus hactenus extitit hæreticus, qui hoc prætextu Romano Pontifici, cæterisque Episcopis obedire detractaverit, quod infallibiles non forent; alias illi*

Che le opinioni della Scuola, e i sistemi siano per voi i gran titoli di Pietro, noi sappiamo attignerli

---

suæ pervicaciæ causas, & rationes obtenderunt, non istam (Tournellius de Eccles. quæst. 5. art. 3.).

Gli Scolastici senza dubbio avrebbero ragione di dire, che colla fede sulla infallibilità del Papa, ogni eretico sarebbe assai presto ricondotto alla Chiesa Cattolica; ma come dare questa fede ad uomini, che hanno già tanta difficoltà a credere all' autorità della Chiesa, unita a quella del Papa? Come esigere dagli Eretici quel, che gli Scolastici non hanno ancor potuto convenire tra loro? E che significa altresì quell' argomento, che; non credere all' infallibilità del Papa, quando ha pronunziato ex cathedra, *egli è un sospender la fede fino al momento, in cui la Chiesa avrà fatto conoscere il suo consenso? E sarà dunque vero, che sia sospesa la fede, quando noi crediamo abitualmente tutto ciò, che crede la Chiesa? E può esservi dunque quistione di determinare l' istante preciso, e fisico, in cui comincerà la fede esplicita del tale, o tal altro articolo deciso dal Papa? E non incontrate anche voi lo stesso inconveniente, quando fa d' uopo sapere, se le condizioni richieste, perchè il Papa sia creduto parlare* ex cathedra, *sono state adempiute? Siete voi poi ancor perfettamente d' accordo su queste condizioni? Senza tutte queste quistioni il Papa ha deciso: io mi sottometto al primo de' Pastori. La Chiesa non riclama; ed è questo un segnale sicuro, ch' ella crede come il Papa. Io credo come la Chiesa, e come il Papa. Se voi anche quì trovate degl' inconvenienti, siate più saggio di Gesù Cristo, e toglieteli, facendo scender dal cielo la rivelazione d' un' infallibilità, che non suppone la Chiesa unita al Papa. Voi disputereste eternamente: voi non mi fareste credere, che ciò, che voi immaginate, sia migliore di quel, che ha fatto Gesù Cristo. La regola di dogma sola, certa, e fin quì sufficiente, basterà, senza dubbio, fino alla fine de' tempi.*

da oracoli più imponenti, in quelli di Gesù Cristo ; ma se voi credete ancora vedere i nostri Vescovi non accorrere a quest' Assemblea, che per debilitare questi oracoli, per interrompere, o alterare il corso delle nostre tradizioni, stante la sanzione, che vanno ad accordare alle nostre consuetudini, alle nostre libertà religiose, che si alzi pure, e quà venga l' onore de' suoi fratelli, quel Bossuet, ch' essi hanno scelto a lor organo ; ch'egli ci dica ciò, che fu in ogni tempo ; ciò, ch'è ancora per la nostra Chiesa Gallicana quel Pietro, di cui ella è accusata d' invidiare la podestà, e di offendere i diritti. Sì ; voi lo sentite quel Bossuet medesimo ; poichè la sua voce, simile in qualche guisa a quella degli Apostoli, rimbomba ancora per tutta la Terra, quando fa di mestieri di celebrare la gloria del primo de' Vescovi. Qual è la Provincia Cristiana, dove non sia penetrato il suo discorso sublime, con cui egli aprì le sessioni di quell'Assemblea, sulla quale voi fate cadere le vostre imputazioni. Tutte le Nazioni lo leggono, lo traducono, lo citano : tutte ancora lo sentono, comentar Gesù Cristo, ed i titoli di quel primo Rappresentante, ch' egli va a crearsi sopra la Terra.

« Predicatore eterno della fede, tu sei Pietro, e su questa pietra io stabilirò la mia Chiesa ; io ti darò le chiavi del regno de' cieli. Tu, che hai la prerogativa della predicazione della fede, tu avrai altresì le chiavi, che sono il simbolo dell' autorità del governo. Tutto è soggetto a queste chiavi, tutto, miei fratelli, Re, e Popoli, Pastori, ed armenti. Noi lo pubblichiamo con giubbilo, perchè noi amiam l' unità, e ci gloriamo di ubbidire. «

Attendete, Lettore : non è questo, che un primo omaggio renduto alla podestà di Pietro ; attendete, e soprattutto imparate quì a conoscere ben meno l' orator eloquente, che l' invincibile dimostratore evangelico. Vani nemici di Pietro ! Cadete alle sue ginocchia. Bossuet è quello, che il vendica ; a lui converrà

in avvenire rispondere: provatevi o a vincerlo, o ad arrestarlo quando egli riprende.

» Lo stesso Iddio, che ha dato a Pietro questa podestà, la dà eziandio di sua propria bocca a tutti gli Apostoli. Siccome, mio Padre ha inviato me; così, egli disse, io invio voi: non si può vedere una podestà meglio stabilita, nè una più immediata missione. — *Egli è dunque evidentemente il disegno di Gesù Cristo, di mettere da principio in un solo ciò, che in seguito voleva mettere in molti*. Ma il seguito non impedisce il principio, ed il primo non perde per questo il suo posto. Questa prima parola: *tutto ciò che tu legherai ec.* detta a un solo; *ha già posto in ordine sotto la di lui podestà* ciascuno di coloro, ai quali egli dee dire: *tutto ciò che voi rimetterete*; poichè le promesse di Gesù Cristo egualmente, che i di lui doni nol fanno pentire; e ciò ch'egli ha dato una volta ad un solo indefinitamente, e universalmente, è irrevocabile: oltrecchè la podestà data a molti porta la restrizione nel dividerla; laddove la podestà data a un solo, e sopra tutti, e senza eccezione, porta con se la pienezza; e non avendo a dividersi con altri, non ha limiti fuorchè, quelli della regola. Per questo i nostri Dottori Parigini, che io potrei qui mentovare con onore, han riconosciuto nella Cattedra di Pietro la pienezza di podestà apostolica: egli è questo un punto deciso, e risolulo » *(Disc. sur l'unité)*.

Questa podestà fa d' uopo mostrarcela passare con tutta la sua pienezza ai Pontefici di Roma. Ascoltate dunque ancora, ed è sempre Bossuet; io non avrei bisogno di avvertirvene: » che non si dica, che non si pensi, che questo ministero di Pietro finisca con lui: ciò che dee servire di sostegno ad una Chiesa eterna, non può mai aver fine. Pietro viverà ne' suoi successori, Pietro parlerà sempre nella sua Cattedra. Questo è ciò che dicono i Padri; questo è ciò, che confermano i seicento trenta Vescovi nel Concilio di Calcedonia. — E di là questa Cattedra di Roma tanto

celebrata dai Padri, dove hanno esaltato, come a gara, il Principato della Cattedra Apostolica, il Principato principale, la sorgente dell'unità; e nel posto di Pietro l'eminente grado della Cattedra Sacerdotale, la Chiesa Madre, che tiene nelle sue mani la condotta di tutte le altre Chiese, il Capo dell'Episcopato, donde parte il raggio del governo, la cattedra principale, la cattedra unica, nella quale tutte mantengono l'unità. Voi sentite in queste parole S. Ottato, S. Agostino, S. Cipriano, S. Prospero, S. Ireneo, S. Avito, S. Teodoreto, il Concilio di Calcedonia, e gli altri; l'Africa, le Gallie, la Grecia, l'Oriente, e l'Occidente uniti insieme » [*Disc. de l' unité*].

Così parla Bossuet, così parlano tutti quegli Arcivescovi, tutti quei Vescovi, che rappresentano la Chiesa Gallicana in quest' Assemblea, che voi accusate d' invidiare, o d' indebolire la podestà di Pietro e de'Pontefici Romani, suoi successori. Poichè tutti hanno applaudito, e tutti si sollecitano per insegnarci nelle lor lettere, quanto essi siano felici d' aver trovato un Oratore, ch' esprimesse *così religiosamente, sì dottamente, sì eloquentemente* tutti i lor voti, tutti i loro sentimenti per la Cattedra di Pietro *(1)*.

Malgrado quest' omaggio, e tutta l'estensione di esso da lor reso a Pietro, è calunniata la lor fede; ed è ancora Bossuet, ch' essi hanno incaricato di vendi-

---

(1) Hanc nostræ concordiæ ad tuendam unitatem conspirationis ideam tam pie, tam docte, tam facunde in omnium nostris animis præformavit illustrissimus orator (Bossuet), *qui primus quasi nostrorum Comitiorum os aperuit, dum Spiritus Sancti gratiam, & auxilium, communibus votis, sacrificante Illustrissimo Parisiensi Archiepiscopo, nostro dignissimo Præsule invocavimus, ut inde nostri Conventus felicissimum exitum ominati sint universi* [Epist. ad Arch. & Episc. Galliar.].

carla. Io dunque aprirò quell' opera, ch' egli consacra alla difesa della dottrina, ch' essi hanno suggellata nella loro dichiarazione.

Ma qui ancora col medesimo zelo per le libertà della nostra Chiesa, io trovo la stessa fede intorno alla podestà della Sede Apostolica. Quando Bossuet ripiglia l' articolo della dichiarazione, dove avete veduto il Clero di Francia decidersi in favore de' decreti di Costanza, nella medesima espressione di quest' articolo v' invita egli ad osservare » con qual chiarezza, con qual energia questo stesso Clero comincia dal riconoscere una podestà Vicaria, emanata da Gesù Cristo a Pietro, e a' Pontefici Romani suoi successori; e questa podestà nella sua pienezza, che abbraccia tutti gli oggetti religiosi confidati da Gesù Cristo alla sua Chiesa « . *Efficacissimis aeque, ac simplicissimis verbis agnoscit (Clerus Gallicanus) manantem a Christo ad Petrum, atque ad Petri Successores Romanos Pontifices, summa auctoritate transmissam vicariam potestatem, ejusque plenitudinem, eam scilicet, quae ad omnia spiritualia Ecclesiae Christi commissa pateat* (Defens déclar. part. 2. l. 9. c. 1.) [1].

---

[1] *Dopo il nuovo Concordato alcune persone cercano di screditare quest' opera di Bossuet sulla dichiarazione de' quattro articoli, sotto pretesto, che questa non fu stampata, che dopo la sua morte, e dai Giansenisti, che l' avevano alterata. Ma questo è quello appunto, che prova anche di più ciò, che noi citiamo in favore de' Papi. Poichè non si vorrà certo dire, che accusar si possono i Giansenisti, di avere esagerato l' autorità di Roma. Per l' altra parte non sono i Giansenisti, che abbiano preseduto alla* Gallia Ortodossa, *altra opera postuma di Bossuet. Io dubito, ch' essi non vi avrebbbero lasciato tutto quel, che egli dice dello zelo, che aveva mostrato il Clero Francese per l' esecuzione delle Bolle fatte contro di loro;*

Quando Bossuet parla della dottrina, ch' esprime in generale il Clero Francese sopra i diritti, le consuetudini della Chiesa Gallicana; da questo medesimo articolo egli prende occasione di proclamare; » che i nostri Francesi; siccome tutto il restante de'Cattolici han sempre riconosciuto in Pietro, e ne'suoi successori una pienezza di podestà religiosa, che niuno, se non se Gesù Cristo, e che la Chiesa medesima tutta intera non può nè dare, nè togliere «. *Et Galli quidem nostri aeque, ac caeteri semper agnoverunt in Petro, & successoribus plenitudinem ecclesiasticae potestatis, quam nemo hominum praeter Christum, immo nec Ecclesia tota conferre potuit, aut auferre* (Id. l. 11. c. 2.).

Quando voi sentite Bossuet far queste osservazioni, nello stesso tempo i nostri Francesi aggiungono, che l' esercizio di questo potere, e il suo uso di-

---

zelo, egli soggiunge, ch'è tale, che nè gli occulti, nè i palesi Giansenisti; non ardiscono più di dire una parola. Egli si fa vedere esso stesso così zelante contro di loro, che aggiunge: » essi se ne appellerebbero mille volte ad un Concilio Ecumenico: non sarebbero mai in alcun luogo sentiti. La Costituzione lanciata contro di loro, ricevuta una volta dappertutto, ha la forza di un irrefragabil giudizio, che il Papa dee eseguire, e far eseguire da tutti i Vescovi in virtù della sua suprema autorità «. Nec si millies Concilia Aecumenica appellarent, audirentur usquam; ipsaque constitutio (Innocentii X.), edita & semel ubique acceptata irrefragabilis judicii vim obtinet, quam Romanus Pontifex auctoritate summa exequatur, & ab omnibus Episcopis exequendam mandet (*Gall. Orthod. n.* 78.). *Ora, Bossuet in quest'opera, è lontano dal toglier nulla dall' autorità, che riconosce nel Papa colla sua* Défense de la Déclaration. *E' anzi un' opera stessa, sotto forme più raddolcite, per dare meno di pretesti agli Oltramontani.*

pende dai Canoni, da cui va regolato; *sed simul docuerunt hujus potestatis exercitium, & usum canonibus moderandum* (Ibid.). Non ci rinfacciate, che questo sia un voler regolare, o limitare la podestà essa stessa: poichè noi non parliamo già così. Noi lasciamo alla podestà tutta la sua pienezza; noi diciamo, che con tutta la sua pienezza, ella ha nel suo uso, e nella sua azione delle regole da seguitare, e che queste regole sono le leggi dettate dallo Spirito Santo, e seguitate da' nostri Maggiori. *Declaratio Gallicana non ipsam Pontificiam potestatem, sed illius usum moderandum esse docet a majoribus sumptum* (Id. c. 20.). Noi lo diciamo, perchè la fedeltà a queste leggi onora la podestà di Pietro, e la libera da tutto l'odioso, da tutte le vacillazioni dell'arbitrario. Quando bisogna per l'edificazione, per la salvezza delle anime, e in quelle circostanze nelle quali la lettera ucciderebbe lo spirito; quando bisogna che l'autorità di Pietro s'innalzi al di sopra della legge medesima per pronunziarne la dispensa, noi siamo lontani dal contrastarne al Papa il diritto, e il potere. *Neque vero putent a nobis constituta Canonum auctoritate, dispensationes esse sublatas; absit. Has enim nemo Catholicus veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus abstulerit* (Id. c. 16). Noi sappiamo che la legge è fatta per essere utile, e non già per nuocere; ma sappiamo ancora, che la dispensa ha essa pure le sue leggi nell'utilità, e necessità. Finalmente se vi sono mai di quelle circostanze, in cui la necessità prescriva alla podestà di non prender più consiglio, che da se stessa, di mostrarsi in tutta la sua immensità, in tutta la pienezza, che un Dio solamente le ha potuto conferire; s'innalzi ella allora sopra tutte le regole; si sovvenga, che la necessità spezza tutti i legami della legge. E noi pure allora conveniamo, malgrado tutte le nostre consuetudini, malgrado tutte le leggi, sulle quali le sante libertà nostre sono fondate, malgrado tutto il nostro diritto ecclesiastico, e malgrado quello

di tutte le Chiese; noi pure allora conveniamo, che nel diritto ecclesiastico non vi ha nulla, che non si possa fare dal Papa. *Concedimus enim in jure quidem ecclesiastico Papam nihil non posse, cum necessitas id postularit* [Id. c. 20.].

Ella è dunque per noi ciò, che fu sempre in tutte le scuole di tutte le Nazioni Cattoliche cotesta pienezza di giurisdizione conferita a Pietro, e ai di lui successori. Voi vi lagnate, che non sia poi lo stesso di quella pienezza di autorità insegnante, di quella infallibilità che gli uni riconoscono, e gli altri contrastano ai Romani Pontefici, se pure i lor giudizj dottrinali non abbiano il consenso della Chiesa. Soffrite che in questo luogo rendendovi conto della nostra fede, opponiamo ai vostri pregiudizj una nozione chiara, e distinta delle nostre libertà, della lor natura, e della vera base, su cui sono fondate.

Il Vangelo ci fa vedere chiaramente Gesù Cristo, che dice a principio al solo Pietro: *tutto ciò, che voi avrete legato, o sciolto*; ed in seguito al Corpo Apostolico, avente Pietro per capo: *tutto ciò, che avrete legato, o sciolto*. — Ell' è questa certamente una pienezza di podestà giurisdizionale, conferita prima al solo Pietro, ed in seguito al Corpo Apostolico. Ma si tratta forse di quell'autorità d'insegnamento, portata fino all'infallibilità? Noi vorremmo per riconoscerla nel Papa, allora quando egli è ancora solo a statuire sulla dottrina, che voi ci faceste vedere il suo privilegio d'infallibilità, espresso in qualche parte del Vangelo, o assicurato dalla tradizione. Invece di queste promesse evangeliche, o di queste tradizioni chiare, e precise, voi ci date i raziocinj, le conseguenze, i sistemi di quelle scuole, alle quali noi opponiamo altre scuole. Ogni infallibilità sistematica, è dubbia. Non ne può dunque nascere, che dubbio; e quindi non può servir di base alla fede; e questo ci basta per non credervi.

Ma non si ha a dire lo stesso di quelle promesse fatte alla Chiesa, ed al corpo degli Apostoli. Le porte

dell' inferno non prevaranno giammai contro di essa. -- Andate, e insegnate; ecco che io sono con voi eternamente. -- Lo Spirito Santo v' insegnerà ogni verità ec. Tutto questo è preciso, e niente di tutto questo è stato detto al solo Pietro, ma alla Chiesa, o al Corpo degli Apostoli. Non è dunque da maravigliarci, che noi non riconosciamo in Pietro, o nel Papa l' infallibilità di dottrina senza il consenso, o l' approvazione della sua dottrina per mezzo della Chiesa insegnante, e del Corpo Apostolico, quantunque vi sia certamente una vera pienezza di giurisdizione.

La differenza di queste due autorità è troppo sensibile per non riconoscere, che l' una può essere stata data a Pietro per molte ragioni, che non rendono l'altra necessariamente attaccata alla sua persona. L' oggetto della giurisdizione, è il governo abituale, e costante della Chiesa: sono i bisogni di lei quotidiani: è l' ordine da mantenere dappertutto, e in ogni tempo: sono le grandi sciagure, che si debbono qualche volta, o prevenire, o riparare nelle parti della Chiesa, che non hanno alcun rapporto colle altre, se non se per mezzo del Capo. Tutto questo esige una costante, abituale, e sempre suprema autorità, che possa dispiegarsi senza il ricorso a' Concilj Ecumenici, che sarebbe spesso impossibile di aspettare, o radunare senza esporsi a de' maggiori disastri. In una parola, bisogna, che di tutte le possibili circostanze non ve n' abbia una sola, in cui possa dirsi, che Gesù Cristo non ha provveduto ai bisogni della Chiesa. Ecco ciò, che spiega quest' autorità di giurisdizione suprema, costante, individuale, sì saviamente, e sì chiaramente conferita a Pietro.

Non è da dirsi lo stesso dell' autorità d' insegnamento, portata a quella di un' autorità infallibile. Fa d' uopo senza dubbio, che la voce del Capo insegnante sia possente, e possentissima. Bisogna secondo lo stesso Gersone, che tutti abbiano per questa voce del Papa, l' ubbidienza almeno, che ciascuno dee al suo Primo

Pastore; e tale che niun particolare si faccia lecito d'insegnare contro l' oracolo di questo Primo Pastore (*V. Tournell. de Eccl. loc. cit.*) [1].

Ma non è gia necessario per questo, che l'autorità nel Papa sia portata fino all'infallibilità; siccome non è necessario di radunare per ciascuna delle sue

---

(1) *Ben inteso, che il Papa non sarà in quei casi, che si ama tanto di supporre, che la di lui decisione, cioè, non sarà contraria all' insegnamento già conosciuto della Chiesa; al Simbolo, o a qualche articolo definito da un Concilio Ecumenico: Poichè in questo caso vi sarebbe la Chiesa, e i Papi anteriori che voi avreste ad opporre al Papa supposto nell'errore. Questa è la maniera, con cui i Vescovi del Concilio di Vienna l'anno* 1112. *minacciavano di agire contro di Papa Pasquale II. ch' essi credevano nell'eresia; allor quando cedendo egli all' orribile tradimento, e agli atroci trattamenti dell' Imperadore Enrico V. gli accordò il diritto d' investitura, condannato da diversi Papi, e Concilj. Ma questa minaccia immatura fu altresì inutile: poichè per separarsi dal Papa, quand' anch' egli avesse persistito nella sua colpa, avrebbe dovuto aspettarsi almeno, ch'egli fosse giudicato, e deposto come eretico. E non solamente questo Papa non aveva approvato l' eresia, che si pretendeva ricavare dal diritto, ch'egli avea accordato all' Imperadore; ma sollecitandosi esso stesso di radunare a Roma un Concilio Generale, riconobbe la sua colpa, e si spogliò de' suoi abiti per rinunziare al Pontificato. Il Concilio non vi consentì. Si sa altronde quanto Ivone di Chartres si oppose al Concilio di Vienna, sostenendo che il Papa non può esser privato della sua autorità, dove non siasi manifestamente allontanato dalla verità evangelica:* nisi manifeste ab evangelica veritate discedat [*V. De Marca de Concord. Sac. & Imper. lib. 4. c. 8.*].

decisioni un Concilio Ecumenico: queste decisioni del Capo sono di leggieri conosciute nelle diverse parti della Chiesa. Egli è facile parimente di vedere se queste vi riconoscono la loro dottrina. La sola accettazione, il silenzio de' Vescovi sono bastanti per questo. Se ve n' ha un gran numero, che riclamino, voi tosto il saprete egualmente. Ma voi vedrete altresì, che Iddio saprà provvedere, sia con un Concilio Ecumenico, sia altrimenti, onde non prevalga l'errore nella Chiesa. S'è dunque ne' di lui disegni di provvedervi per un Concilio Ecumenico la di lui provvidenza ne preparerà i mezzi. Intanto siate unito al Capo ch' egli conserva alla testa della sua Chiesa. Voi troppo invano la cerchereste altrove, fuorchè su questo fondamento. E' vero altresì, che quando Iddio raduna in Concilio, e il capo, e le membra del Corpo Apostolico, voi dovete credere, che ivi tutt' ad un tempo risegga, e l'infallibilità del dogma, e la pienezza di giurisdizione; poichè quivi si trova tutto quel Senato della Chiesa insegnante, tutto quello degli Apostoli, o de' Vescovi costituiti per governare la Chiesa, tutto quello, a cui fu detto: *siccome mio Padre ha mandato me, io mando voi*. Non cercate dunque in niuna parte nella Chiesa una podestà superiore a questo Senato, nè quanto alla giurisdizione, o ai decreti di disciplina, e di governo; nè quanto all' autorità d' insegnamento. Qualunque sia nel Papa la pienezza di questa giurisdizione, di quest' autorità di governo, non vogliate dunque credere ch'ella sia superiore a quella del Concilio, o Senato Apostolico. Noi non conosciamo alcuna vera pienezza, che sia superiore ad un' altra nello stesso genere d' autorità. Non crediate dunque nè pure, che Pietro, o il Papa possa, senza una vera ragione di dispensa, innalzarsi sopra le leggi fatte in un Concilio Ecumenico. Non v' immaginate inoltre, che pienezza d'autorità, e autorità arbitraria non siano, che una cosa medesima; che Pietro, o i Papi possano conseguentemente cangiare a lor modo le leggi, e le consuetudini, che diri-

gono la Chiesa in generale, o le parti differenti, le provincie, o regni della Chiesa. Un somigliante esercizio d'autorità non può già essere nello spirito del Vangelo. In due parole: voi ci dimostrereste l'infallibilità del Romano Pontefice nelle decisioni del dogma: e a noi sarebbe impossibile di riconoscere questa infallibilità in un dogma qualunque, opposto alla fede della Chiesa; perchè egli è certo che l'errore non prevarrà mai contro la Chiesa. -- Noi riconosciamo con tutti i fedeli una vera pienezza di podestà religiosa, conferita al Papa per il governo della Chiesa; noi non ne riconosciamo alcuna, che sia vera, e superiore alle leggi, che lo Spirito Santo avrà dettate per bocca della Chiesa: poichè ogni podestà religiosa è essenzialmente una podestà ben ordinata; poichè l'ordine il più santo da seguirsi per l'uso di questa podestà, è essenzialmente nelle leggi dettate dallo Spirito Santo. Ecco i veri principj di ciò, che noi chiamiamo nostre libertà Gallicane; eccone il vero spirito. Noi abbiamo sufficientemente, protestato contro l'abuso, per aver diritto di mantenercene l'uso. Noi abbiamo dimostrato bastantemente quanto siano queste attaccate al rispetto della Chiesa, e de' Pontefici, donde le riconosciamo, per aver diritto di conchiudere, che non temiam nulla per parte di coloro, che si lasciano spaventare al solo nome di queste libertà, senza avvedersi, che noi non possiam rinunziarvi, che abbandonando l'autorità medesima della Sede Apostolica. *Nihil ergo metuimus ab adversariis, qui in nos saeviunt, & partium studiis acti horrent, execrantur, damnant quod Sedes Apostolica non improbat, (imo quod & nos ideo defendimus), quod defensionem nostram intelligimus, cum Sedis Apostolicae defensioni esse conjunctam (Voyez* Gall. Orthod. n. 10.).

Non vi maravigliate, che noi ripigliamo colla confidenza medesima il corso delle nostre tradizioni.

CAPITOLO V.

Dottrina della Chiesa Gallicana intorno a Pietro, ed al Papa.

QUINTA EPOCA

Dall' Assemblea del 1682. fino al Concordato de' 29. Agosto 1801.

Meno per la novità del suo oggetto, che per lo strepito, con cui fu proclamata una dottrina, sulla quale posavano le antiche libertà della nostra Chiesa, l' Assemblea del 1682. faceva epoca ne' nostri Annali. Se si fosse dovuto credere tutto quello, che spacciavasi da' Scrittori prevenuti, o che mal conoscevano la natura di queste libertà, e non giudicarne, che sui lor pregiudizj, in Francia più non sussisteva la Religione Cattolica. Quest' epoca andava ad esser per noi quella di uno scisma rovinoso, d' una ribellione infame dalla fede de' nostri Padri. Dopo gli anonimi, e gli oscuri Scrittori, si erano presentati sulla scena i D'Aguirre, gli Scheelstate, gli Sfondrati; e per tutti questi Dottori non vi era cosa alcuna più propria ad estinguere nella nostra Chiesa tutta l' autorità della Sede Apostolica quanto i quattro Articoli. Al dì d'oggi noi vediamo rinnovarsi coteste accuse fin ne' libri stampati in seno all' Impero Francese. I fatti sono quelli, che debbono rispondere a questa imputazione. Ripiglio pertanto la tradizione della nostra Chiesa; e per seguitarla fino al giorno medesimo, in cui viviamo, rimonto a quelle contestazioni, che nella nostra Storia Ecclesiastica, arrivano quasi immediatamente alla Dichiarazione de' quattro Articoli.

Fenelon, e Bossuet. An. 1699.

Le differenze, che avean dato luogo a questa Dichiarazione erano terminate, quando alla scuola delle

nostre sante verità si vede da una parte la più nobile illusione de' cuori, e dall' altra la severità, la precisione del dogma far nascere que' contrasti, ne' quali Fenelon, e Bossuet tengono in qualche maniera sospeso l' Universo Cattolico, e il dogma.

Alla vista di questi due grandi Atleti, i nostri Vescovi medesimi sembra, che si dimentichino, che appartien loro di mostrarsi da giudici nelle contestazioni intorno alla dottrina, e di essere i primi a decretare sopra quelle, che insorgono nella loro Chiesa. Dal rispetto, che inspirano due Genj, onore del nome Francese, sapete voi, chè va a risultarne? L' omaggio forse il più memorabile, che abbiano mai avuto i Papi; quello, che c' insegna meglio d' ogni altro a dire: non vi ha altezza, che non si abbassi al cospetto di Pietro; non vi ha genio, che non trovi il suo giudice sulla Sede di Pietro. Là bisogna, che Bossuet tratti la sua causa; e là egli si presenta con tutta la scienza di Agostino, con tutta l' eloquenza del Grisostomo; ma con tutta la dipendenza altresì, e con tutte le disposizioni del Cristiano il più umile, il più sinceramente sottomesso alla voce del Pastore. Là, Fenelon lo segue con tutta l' autorità, che danno ai gran talenti delle virtù, anche più grandi, con tutta la fermezza d' un cuore, che ha creduto amar Dio senza speranza, senza ritorno sopra lui medesimo, senza altro interesse, che quello di amare ciò, ch' è grande, ciò, ch' è santo, ciò, ch' è buono; era quasi per dire, com' egli si vede esso stesso amato dagli uomini. Bossuet, e Fenelon, che trattano ciascuno la causa della lor dottrina al Tribunale del Papa! Nominate, oso dirlo, nominate negli Annali della Chiesa due uomini, che compariscano ad un tempo innanzi a questo giudice, e che richiamino meglio d' ogn' altro tutte le sublimità dell' umano ingegno inchinate al cospetto del Vicario di Gesù Cristo.-+ Bossuet ha trionfato; non gli rinfacciate la gioja, ch' egli si lascia brillar sulla fronte. Ella vi dice tutto il pregio, ch' egli sa attaccare al suffragio del Papa,

Ma aspettate: Fenelon condannato saprà illustrare se stesso con un altro trionfo. Roma ha parlato. Fenelon si ritratta. Tutto ciò, che han potuto gl' intrighi de' Cortigiani, le contrarietà di Luigi XIV., l' ingegno di Bossuet, una parola del Papa lo può sopra l'animo di Fenelon. Egli non aspetterà ad ubbidire, che i suoi fratelli, i Vescovi della nostra Chiesa accettato abbiano, secondo le usate forme, il giudizio proferito dal Papa. Egli è, che si è ingannato; egli è, che dà per il primo l' esempio della sommessione; e lo dà al suo Popolo in questi termini.

« Noi ci dobbiamo senza riserva a voi, miei dilettissimi fratelli; poichè noi non siamo di noi, ma della greggia, che ci è confidata. Con questo sentimento noi ci sentiamo in dovere di aprirvi ora il nostro cuore, e di continuare a farvi parte di tutto ciò, che ci persuade intorno al libro delle *Maximes des Saints*. Finalmente il nostro S. Padre il Papa ha condannato questo libro colle ventitrè proposizioni, che ne sono state estratte con un Breve de' 12. Marzo. Noi aderiamo a questo Breve, miei dilettissimi fratelli, tanto per il testo del libro, quanto per le ventitrè proposizioni semplicemente, assolutamente, e senza restrizione.

« Noi ci consoleremo, miei dilettissimi fratelli, per quel, che ci umilia, purchè il ministero della parola, che ricevuto abbiamo dal Signore per vostra santificazione, non ne venga indebolito, e che non ostante l' umiliazione del Pastore, la greggia cresca in grazia innanzi a Dio.

„ Egli è dunque di tutto il nostro cuore, che vi esortiamo ad una sommessione sincera, e ad una docilità senza riserva, sul timore, che non s' alteri insensibilmente la semplicità dell' ubbidienza, di cui vogliamo, mediante la divina grazia, darvi l' esempio fino all' ultimo respiro della nostra vita.

« Non piaccia a Dio, che sia mai parlato di noi, se non se per farsi risovvenire, che un Pastore ha creduto di dover essere più docile, che l' ultima delle

pecorelle della sua greggia, e ch' egli non ha fissato alcun limite alla sua ubbidienza. «

« Dat. a Cambrai ai 9. di Aprile 1699. »

Deh, sia scolpito sulla Cattedra di Pietro questo monumento sì glorioso per li suoi Pontefici! Ne' secoli de' secoli, esso dirà ai ribelli: quando il Vicario di Gesù Cristo si è fatto sentire, non vi ha genio, che ricusi di ritrattarsi, di ubbidire.

Malgrado tutte le false idee, che voi potete esservi formate delle nostre libertà gallicane, era riservato alla nostra Chiesa di far vedere all' Universo Cristiano, il Pastore, che ha saputo rendere a Pietro un omaggio tanto solenne. Se voi pensate di non vedere in questo esempio, che un semplice movimento di quella grandezza d' animo, che si slancia al di là del dovere; egli è ancora la nostra Chiesa, che nella sommessione dello stesso Fenelon, v' insegna, ch' egli non ha fatto, che adempiere verso la Sede Apostolica un rigoroso dovere.

Assemblea del Clero. An. 1700.

Nel conto renduto dall' Assemblea del Clero, di quest' esito felice del giudizio di Roma, voi certamente sentirete dirvi da' nostri Vescovi: « I nemici della Chiesa parvero sorpresi d' un cambiamento così improvviso, ed esemplare [in M. Fenelon], e avrebbero voluto non crederlo; « ma i nostri Vescovi aggiungono: la Chiesa, che conosce la grazia attaccata all'ubbidienza, riconosce nella sommessione di questo Arcivescovo, l' effetto naturale dell' umiltà cristiana, e della subordinazione ecclesiastica. Vi ha un primo Vescovo; vi ha un Pietro, preposto da Gesù Cristo medesimo alla condotta di tutta la greggia. Vi ha una Madre Chiesa, stabilita per insegnare a tutte le altre; e la Chiesa di Gesù Cristo fondata sopra questa verità come sopra una rupe immobile, è imperturbabile; « [*Procès verbal de l'Assembl. du Clergé*, 1700. *t.* 7. *Piec. justif.*]

Tale fu l' esempio dato da Fenelon; e tale è il

principio, che ne mantiene la nostra Chiesa. Invano per sottrarsene dalle conseguenze, uomini men docili cercano di nascondere l'insubordinazione sotto il pretesto di un silenzio rispettoso : tutti questi sutterfugj non servono, che a palesare anche maggiormente la sincerità della nostra Chiesa nella sua adesione alla Sede Apostolica.

Assemblea del 1705.

Appena il Papa Clemente XI. ha proscritto questi nuovi ritrovati dell'errore, i nostri Vescovi scrivono in questi termini allo stesso Pontefice. « Ricevendo con tutto il rispetto, che l'è dovuto, la decisione di V. S., noi ci rallegriamo di poterle dire ciò, che una volta scrivevano i Vescovi di Francia al B. Leone : egli è con tutto il giubbilo dell'animo nostro, che noi abbiam riconosciuto quanto si fosse trovata costantemente d'accordo colla dottrina di V. S., la tradizione de' nostri Padri. E come il quarto Concilio ricevette la lettera di quel gran Pontefice, in egual maniera non vi ha tra noi, che un medesimo accordo, e una medesima voce per aderire alla Costituzione di V. S. Noi abbiamo statuito, ch'ella sarebbe ricevuta, e posta in esecuzione nelle nostre Chiese, nelle nostre Diocesi. Noi tutti abbiam pensato, che fosse di nostro dovere l'impedire, che alcuno di coloro, che sono confidati alla nostra sollecitudine pastorale, non si facesse lecito impunemente di nulla insegnare, o dire, o scrivere contro tal decisione ». *Atque omnium fuit sententia sedulo cavendum, ne quis pastorali nostræ sollicitudini commissus impune contraria docere, scribere, aut loqui præsumat* (Epist. Cler. Gallic. ad Clem. XI.).

Egli è poco per gli Vescovi adunati nell'Assemblea del 1705. di aver dato al Papa questa riprova della lor sommessione, perchè l'esempio sia seguitato in tutte le Diocesi ; essi mandano a tutti i lor fratelli un modello delle lezioni da dare alle lor pecorelle ; e quivi tutte leggeranno. « Pietro ha dunque parlato per la bocca del suo degno successore! Colui, che

dee raffermare la fede de' suoi fratelli, ha rigettato tutte le novità profane, che alterar potevano la verità, e turbare la pace. Il Capo de' Pastori, mosso dalle preghiere del Re, ha dissipato colla sua Costituzione de' 16. Luglio passato tutti i vani pretesti, ai qua'i si era avuto ricorso per dispensarsi dall' ubbidire alle decisioni della Chiesa. -- Il S. Nome di Dio invocato, noi dichiariamo per la presente nostra ordinanza, che noi ci conformiamo al giudizio, che i Vescovi adunati han già fatto; che noi accettiamo com'essi con rispetto e sommessione la Costituzione della S. Sede; e attenendoci assolutamente sul loro esempio, alla Dichiarazione, ch'ella contiene, dichiariamo, che non si soddisfa punto con un silenzio rispettoso all' ubbidienza, ch' è dovuta alle Costituzioni de' Sommi Pontefici Innocenzo X., ed Alessandro VII.; che bisogna sottomettervisi interiormente, non solo di bocca, ma ancora di cuore «. (*Projet de Mandem. approuvè par l'Assembl. du Clergé de* 1705. *Act. des Assembl. tom.* 8.).

Assemblea del Clero An. 1713., *e* 14.

Malgrado tutte queste dichiarazioni, continuano le turbolenze nella nostra Chiesa. La prova, che i nostri Vescovi persistono in tutte le disposizioni della nostra antica Chiesa, è ancora in quelle espressioni della lettera scritta al Papa dall' Assemblea del 1713. « SS. Padre, quel, che già scriveva uno de' nostri Predecessori i più distinti per santità, e dottrina ad uno de' più illustri Pontefici, assisi, come voi, sulla Sede di Pietro [S. Avito di Vienna a Papa Ormisda], ch'egli era assicurato per parte di tutta la Chiesa Gallicana d' una perfetta divozione alla Sede Apostolica, noi lo promettiamo al giorno d' oggi a V. S. ricorrendo a' di lei lumi intorno a ciò, che appartiene alla fede, noi le rinnoviamo i medesimi omaggi. « *Idem nos ultro Sanctitati Vestræ pollicemur, ac renovamus obsequium* [Id. Pièces justif.].

Assemblea del Clero. An. 1725.

Oggetti d' un' altra natura vengono a mescolarsi

cogl' interessi, che trattansi nell' Assemblea del 1725. Fra i Decreti fatti da Benedetto XIV. relativi alla disciplina, e al governo delle Chiese, ve n' ha uno, che i nostri Vescovi Francesi non credono di poter fare osservare generalmente nelle lor Diocesi. Esso è quello, per cui è statuito, che i benefizj con carico d' anime non saran più gravati di pensioni. Voi credereste, che i nostri Vescovi si contenteranno di qui obbiettare le nostre consuetudini, le nostre libertà gallicane. La prova, che queste libertà non impediscon loro di riconoscere la voce di Pietro ne' decreti del Romano Pontefice, è quel profondo rispetto, con cui s' indirizzano a questo stesso Papa; sono tutte quelle preghiere, il cui solo oggetto annunzia la podestà della legge in colui, a cui sono dirette. Egli è la dispensa, che gliene dimandano in questi termini per le loro Chiese.

« Santissimo Padre, noi rendiamo al Decreto pubblicato da V. S. tutto l'omaggio, che gli è dovuto: noi ne riconosciamo la giustizia, e necessità. Ma prevediamo gl' inconvenienti, che certamente ne verrebbero, se V. S. ricusasse d' addolcirne il rigore nelle circostanze, in cui cesserebbe di essere utile alla Chiesa. Arbitro equo, e supremo di vostra legge, ciò, che vi chiediamo, si è che vogliate modificarla, e alquanto ristringerla, affinchè ne possa risultare un maggior vantaggio. Poichè, diceva altre volte Papa Simmaco, quel sì zelante difensore de' nostri Canoni, ciò che ci allontana qualche volta dalla regola, non è già una violazione di essa, quando si fa per giuste ragioni. Ciò, che offende veramente, è l' ostinazione, e il disprezzo dell' antichità. Poichè, soggiunge lo stesso Papa, quantunque *bisogni osservare colla più attenta esattezza i decreti de' Padri; non pertanto si può in contemplazione di qualche bene rilassarsi dalla loro severità. Si può, quando fa d' uopo schivare ciò, che la legge medesima avrebbe prevenuto, se avesse potuto prevederlo; e sarebbe una crudeltà insistere sulla legge, quando*

non si potesse osservare senza renderla fatale alla Chiesa. In tal maniera Innocenzo II. riconobbe di dover rilassare qualche cosa dal decreto, ch' egli stesso avea fatto contro il Concilio di Reims «.

Dopo di avere citato sul diritto, e sulle regole di queste dispense, S. Ivone di Chartres, S. Bernardo, il Concilio di Calcedonia, e S. Gregorio, sempre col tuono del più profondo rispetto per il Pontefice Legislatore, que' Vescovi Francesi conchiudono: « in nome di tutto il Clero Francese, supplichiamo, e scongiuriamo V. S., che lasciando inviolabilmente sussistere il suo solenne decreto, e la sua Costituzione, ella voglia con una savia dispensa esentare le Chiese di Francia dalla sua esecuzione, ed osservanza rigorosa nei casi, e condizioni, che abbiamo espresso «: *Obsecramus, & obtestamur totius Cleri Gallicani nomine, ut solemni suo decreto, atque constitutione manente incolumi, & inconcussa, velit provida dispensatione ab illius praearctiori observatione, aut executione eximi Galliarum Ecclesias, adhibitis illis conditionibus, quae supra fuerunt explicatae* [Id. Pièces justificatives de cette Assemblée, n. 21.].

Voi non comprendete certamente tutta la forza di quest' omaggio, se voi non vedete, che la dispensa della legge non si può dimandare, che a colui, nel quale si riconoscono tutti i diritti dello stesso Legislatore. Questi diritti non solo li riconoscono i nostri Vescovi ne' Papi, ma vedete come li sollecitano perchè li esercitino sulla nostra Chiesa, quando le sue leggi proprie non più le bastano, per pacificare i torbidi insorti nel suo seno. Molti Lettori han veduto tutti quelli, che fomentavano alcuni, che chiedevano altamente di partecipare de' nostri Sacramenti, senza soggettarsi alla nostra fede. Essi non hanno obliato quei tempi, in cui i Maestrati del Secolo estendendo i loro decreti sul ministero religioso, mettevano la protezione delle leggi al prezzo di una condiscendenza, che poteva sì facilmente seguire la prevaricazione nella distribuzione del pane degli Angioli.

Assemblea del Clero. Anno 1755.

Se noi non possiamo cancellare da' nostri annali quei tempi già sì dolorosi per la Chiesa di Francia, non ci scordiamo almeno, qual fu allora il suo rifugio abituale nelle perplessità de' suoi dubbj, e nelle angosce de'suoi Pastori. I nostri Vescovi avevano delle regole di condotta da prescriverci; essi stessi esitavano intorno all' applicazione de' principj. Un eccesso di severità diveniva pericoloso, come un eccesso di compiacenza. Che fecero eglino in quel tempo eziandio, se non se ciò, che fatto avevano in qualunque altro? Unendo i loro consiglj, e i loro lumi, d'una voce unanime, li depositavano ai piedi del trono apostolico. Di là partir doveva l' oracolo decisivo; di là lo sollecitavano, scrivendo ancora al medesimo Pontefice. Esponevano dapprima il lagrimevole stato delle lor greggi, e ciò che fatto avevano, ciò che loro sembrava, che far si potesse ancora per rimediarvi: indi aggiungevano: » al presente, Santo Padre, tocca a Voi ad adempiere le principali funzioni del vostro Ministero, per condurci ad un esito felice in un oggetto così importante. Voi vi ci presterete, noi lo speriamo, con tanto più d'impegno, quanto che tutto il Clero Francese per questo ardente, ed unanime desiderio, manifesta sempre più il suo attaccamento, e rispetto per la Chiesa, madre, e maestra di tutte le altre. « *Superest, Beatissime Pater, ut in tanto opere ad felicem exitum promovendum, praecipuas muneris tui partes, nunc adimpleas; & illas quidem eo gratiores, quod unanimi consulendae Apostolicae Sedis desiderio, mirum in modum elucet universi Cleri Gallicani erga matrem, & magistram omnium Ecclesiarum pietas, & reverentia.*

Roma non seppe mai ricusarsi a questi voti, sì istanti, e sì giusti. Il Pontefice, che li ha ricevuti virisponde mediante la legge plenaria di quella saviezza, e moderazione, che lo distinguono egualmente, che l' estensione de' suoi lumi. I Vescovi Francesi l' hanno

appena ricevuta, che tutti i lor voti si rivolgono verso del Trono, affinchè Luigi XV. allora regnante ne favorisca l'esecuzione.

Anno 1758.

La debolezza del Monarca non gli fa vedere a principio, che ostacoli (*Act. de l' Assemblée de* 1758): giorni più propizj spuntano a secondare il voto dei Vescovi Francesi: questi tempi han preceduto di poco le nostre rivoluzioni, diteci dunque ancora se malgrado le libertà gallicane voi avete creduto di vedere le nostre tradizioni degenerate quando questi medesimi Vescovi, che noi abbiam conosciuto, scrivevano in questi termini al Papa Clemente XIII.

Anno 1760.

« La lettera Enciclica di Benedetto XIV. di felice memoria, di quel Pontefice, che ha governato con tanto onore, e gloria la Chiesa, scritta ai nostri Co-Vescovi fin dall' ultima Assemblea del Clero Francese, noi l' abbiamo altresì regolarmente ricevuta in piena adunanza, e col rispetto, e dovuta sommessione alla Sede del B. Pietro, con que' medesimi sentimenti, che l'augusto vostro Predecessor amava di riconoscere, sia nei nostri Maggiori, sia in quelli de'nostri fratelli, ai quali scriveva. Iddio, che solo cavar può dalle tenebre la luce ha fatto uscire eziandio da quelle discordie a principio così tetre, e dolorose, due testimonianze della nostra Chiesa Gallicana, gloriose del pari per la Sede Apostolica; quella che le rendevano primieramente i nostri fratelli, allora quando divisi sulle loro discussioni, ma sempre uniti sull' onore dovuto al Vicario di Gesù Cristo portarono al di lui tribunale le questioni agitate tra loro; e quella che noi le rendiamo al dì d' oggi noi medesimi, deferendo assolutamente alla sua sentenza, e giudizio. -- Felicitateci, SS. Padre, di quell' accordo, a cui abbiam sacrificato tutto per l' edificazione della Chiesa, provando sopr' ogn'altra cosa, che il centro dell' unità era sempre in favor nostro, cotesta antica Cattedra di Roma, sulla quale voi già fate vedere ai

vostri successori degli esempj sì grandi da seguitare. Noi abbiam provato, che al giorno d'oggi, sotto di un Re attaccato alla Religione, e alla vostra persona, la nostra Chiesa è ancora ciò, ch'era in quel tempo, in cui sotto Carlo Magno consultava quella di Roma, e ricevevane con profonda venerazione le risposte. Noi promettiamo, ed offriamo a vostra Santità la stessa ubbidienza, lo stesso rispetto. Poichè noi non ci dimentichiamo dell'elogio, che faceva Gregorio IX. della nostra Nazione, e delle nostre Chiese, dicendo, che quando si tratta della fede Cristiana, e della devozione verso la Sede Apostolica, lo zelo del Popolo Francese previene, e non aspetta l'esempio degli altri. Noi professiamo altamente un sincero desiderio di meritarci ognora più quest'elogio « . *Meminimus hoc esse a Gregorio IX.*, *nostrae genti*, *nostrisque Ecclesiis praeconium concessum*, *quod in fervore fidei christianae*, *& devotione Apostolicae Sedis non sequatur alias gentes*, *sed antecedat*; *illudque magis*, *ac magis promereri nos velle profitemur* (Epist. ad Clem. XIII.).

Ma nell'epoca stessa, in cui i nostri Vescovi rinnovavano alla Sede Apostolica questi voti, e questi giuramenti della lor fedeltà alla fede de' nostri Padri, già preparava l'empietà i suoi trionfi; già credeva assicurata la sua vittoria sulla nostra Chiesa; e sono giunti, sì, sono piombati su noi que' giorni, che vi sembravano per la nostra fede giorni di lutto, di desolazione. La nostra Chiesa aveva già perduto le ricchezze del Tempio; aveva ella perduto la fede degl'Irenei, degl'Ilarj, de' Prosperi, degl' Incmari? Pietro aveva egli perduto il suo impero sopra di essa quando attorniati da quegli uomini stessi, che spezzavano i nostri Altari centrentaquattro Vescovi Francesi con mano trionfante, e sicura sottoscrivevano tutti questa professione di fede sulla costituzione della Chiesa, e sulla podestà data a Pietro, e a' di lui successori, dal Dio del Vangelo?

I Vescovi Francesi Deputati all' Assemblea Nazionale. Anno 1790.

» Gli Apostoli han ricevuto la forma istituita da Gesù Cristo medesimo (per il governo della Chiesa), e l' han trasmessa ai secoli avvenire. Ciascuna Chiesa ha i suoi Fedeli, ha i suoi Preti, i suoi Pastori, e il suo primo Pastore, che tiene in sua mano la condotta di tutti gli altri. Egli stesso è soggetto ne' suoi giudizj, in forza di alcune forme saggiamente stabilite, al giudizio di un Metropolitano, o d' un Primate; e il governo di tutte le Chiese s' innalza per una gradazione, che il tempo non ha punto interrotta, fino a quella prima Cattedra Apostolica, alla Chiesa di Roma, alla Sede del Capo della Chiesa universale, che ha di divino diritto la primazía d'onore, e di giurisdizione nella Chiesa; la cui vigilanza mantiene nell' Universo Cattolico l' uniformità della disciplina, e della fede, e la cui comunione è il centro dell' unità. Noi opponiamo alla novità la pietra, sulla quale noi siamo fondati, e l' autorità delle nostre tradizioni, dove si rinchiudono tutti i secoli, e l' antichità che ci unisce all' origine delle cose. Noi battiamo la strada de' nostri Padri: ma camminiamo negli antichi costumi come nell' antica fede « . (*Exposition des principes, par les évêques députés à l' Assemblée Nationale, & souscrite par les autres Évêques Français*) (1).

---

(1) *Questa* Exposition des principes, *scritta con tanta saviezza, e piena di tante dotte ricerche era uscita tutta interamente dalla penna di M. de Boisgelin, allora Arcivescovo d' Aix, ed oggi Cardinale Arcivescovo di Tours. Egli ebbe la modestia di non dichiararsene autore, e di darle un titolo, che ne divideva l' onore coi Vescovi deputati all' Assemblea Nazionale. Non è questo, che un diritto di più all' omaggio, e alla stima de' suoi Leggitori.*

Io potrei in prova della medesima dottrina sì

Eccola questa fede su Pietro, e su i suoi eredi arrivata fino a' dì nostri, e mantenuta con tutto lo splendore del trionfo in mezzo delle nostre rivoluzioni. Io so, che si è creduto di vederla oscurata al momento di quella dolorosa resistenza, che la minor parte dei Vescovi Francesi opposero, ed oppongono ancora al sacrifizio esatto dall' erede di Pietro, per il ristabilimento della nostra Chiesa: ma so ancora la testimonianza, che questi stessi Vescovi si sono impegnati di rendere agli antichi principj de' nostri Padri. Egli è giusto che ell' entri nelle nostre tradizioni.

I Vescovi Francesi non dimissionarj rifuggiti a Londra. Anno 1801.

Ascoltate dunque ancora quelli tra' Vescovi, che rifuggiti a Londra, prevenendo i rimproveri, che vi sembra meritare la lor resistenza, ci han dato le lor proprie ricerche intorno ai diritti di Pietro, e non han punto esitato di conchiudere. » Egli è dunque vero, e la Chiesa di Francia ha sempre riguardato come un dovere da farne professione, che il Pontefice che occupa la Sede di Pietro, elevato al grado più eminente della gerarchia, ha in tutta la Chiesa, non una semplice preferenza d' onore; ma ch' egli vi esercita una

---

fedelmente trasmessa nella nostra Chiesa intorno alla Sede di Pietro, citare anche quì quelle numerose lettere Pastorali, scritte dai nostri Vescovi nel tempo della Rivoluzione. Io mi contento di rimandare alla Collection Ecclesiastique, *di cui sono la parte la più interessante, e che si è pubblicata, come da me diretta. L' Ab. Guillon, a cui n' è dovuta l' esecuzione, non aveva bisogno della mia direzione. Appena io glien' ebbi comunicata l' idea, ch' io vidi adempiuto tutto il mio oggetto. Non m' ingannai, che sul tempo che gli è mancato per portare al di là del quattordicesimo volume questa raccolta così preziosa nella nostra tradizione.*

vigilanza generale, e un' autorità reale, che si estende in Oriente del pari, ed in Occidente a tutte le Chiese, e ai loro Capi egualmente, che ai loro Membri; ch' egli è come il focolare della Cattolicità, il centro, a cui tutti debbono unirsi per la medesima fede, per li medesimi sacramenti, per la fraternità de' sentimenti, e per la sommessione, che gli è dovuta da tutti i Membri della Chiesa, come al Capo visibile di questa santa società; *che la pienezza della sua podestà abbraccia tutto*, la fede, i costumi, la disciplina comune, e ch' ella gli dà l'interesse, e la parte principale in tutti gli oggetti, che Gesù Cristo ha soggettati alla sua Chiesa; -- che in lui riposa il diritto di mantenere l' esatta osservanza de' Canoni, d'esserne il custode, ed il vindice, *siccome ancora di dispensarne, quando una legittima causa il richiede* «.

E sono ancora questi stessi Vescovi, che han cura di dirvi: » nell' atto di ricevere la santa unzione, che doveva consecrarlo Vescovo, *ciascun di noi giurò al successore di S. Pietro, Vicario di Gesù Cristo sulla Terra un' ubbidienza sincera*.

» Noi ce la rechiamo a gloria cotesta ubbidienza; e fedeli ai nostri impegni, egli è con giubbilo, che noi esclamiamo con uno de' nostri più celebri Predecessori: Santa Chiesa Romana, Madre di tutte le Chiese, e Madre di tutti i Fedeli .... Se io mai ti pongo in oblío, ah ch' io possa porre in oblío me stesso! che la mia lingua si secchi sul mio palato, se tu non sei sempre la prima nella mia memoria, se io non ti pongo al principio di tutti i miei cantici di gioja «! [*Memoir. des Evêq. Franc refug. à Londres p.* 20 27.].

I Vescovi Francesi non dimissionarj ricoverati in Germania. Anno 1802.

Colla fede medesima, col medesimo trasporto di riconoscenza altri Vescovi Francesi, ritirati in Germania, esclamano pure: » noi rendiamo col cuore, e coll' anima il più profondo omaggio alla preminenza della S. Sede. Noi riconosciamo in questa Cattedra

Romana . . . . . il Principato della Cattedra Apostolica, -- la Chiesa Madre, che tiene nelle sue mani tutte le altre Chiese. -- Noi riconosciamo, che il Vescovo di Roma, successore di S. Pietro, ha per divino diritto, la primazía non solo d'onore, ma ancora di giurisdizione in tutta la Chiesa; e noi rendiam grazie al Signore d'essere stati giudicati degni di soffrire persecuzione per il mantenimento di questo dogma del Vangelo «. *(Mem. de plus Evêq. retires en Allemagne p. 2. e 3.)* [1].

La trovate voi finalmente, o Lettore, bastantemente contestata cotesta primazía di Pietro, e de' Papi suoi successori? Per quanto il timore di defatigare la vostra attenzione, ci abbia fatto passare sotto silenzio una moltitudine di testimonianze; quando vi dicevamo, quanto è degna della nostra ammirazione questa tradizione sempre costante, sempre unanime, e sempre ferma nel dirci ciò, che fu Pietro, per dirci ciò, che sono stati, e ciò che sono ancora, e ciò che saran sempre questi Pontefici eredi della di lui Sede; vi aspettavate voi questa prodigiosa serie di prove, che ci han fornito gli oracoli de' Padri, i decreti de' Concilj, gli omaggi de' Dottori di tutte le Chiese dell'Universo Cattolico, e specialmente della nostra, dalla nascita del Cristianesimo fino all'istante, che noi ve ne poniamo il quadro sotto degli occhi? Con tutto ciò non è già il trionfo d'una sterile ammirazione, che

---

(1) *Delle due Memorie, che ho citato, la prima è di Londra de' 23. Dicembre 1801. e sottoscritta dagli antichi Prelati l' Arcivescovo di Narbona, i Vescovi d'Arras, Mompellieri, Noyon, Leon, Perigueux, Avranches, Vanne, Usez, Rhodez, Nantes, Angoulême, e Lombez: la seconda de' 26. Marzo 1802. è sottoscritta dal Cardinale di Montmorency, e dagli antichi Prelati, l' Arcivescovo di Reims, e Vescovi di Limoges, Seez, Digne, e Boulogne.*

noi abbiamo ardito di riprometterci dalle nostre dimostrazioni. Egli è facile per avventura il confessare in generale questa podestà conferita a Pietro, e a' suoi successori per il governo de' Fedeli. Egli è più difficile il rendere omaggio a quella, che il Papa viene di esercitare sopra i nostri Vescovi, e sopra le loro Sedi per ristabilire nelle nostre Chiese il nuovo ordine di cose, al quale ci ha sottomesso il Concordato conchiuso tra S. S., e l' attual Governo della Francia. Ciò pertanto che ci rimane a giustificare in questo luogo, si è l' applicazione di quest' autorità sì generalmente riconosciuta nell' erede di Pietro all' uso, ch' egli viene di farne per il ristabilimento della Religione in Francia. Seguitateci ancora, in quest' oggetto delle nostre ulteriori ricerche, esso ci presenta delle grandi quistioni da discutere; ma il Vangelo, e le tradizioni della Chiesa non ci offriranno per questo una guida men sicura per le nostre soluzioni.

PARTE IV.

Applicazione della Tradizione intorno a Pietro, e al Papa al nuovo ordine di cose stabilito in Francia per il Concordato.

CAPITOLO I.

ESPOSIZIONE SUCCINTA DE' FATTI RELATIVI AL CONCORDATO; DI CIÒ CHE HA FATTO IL PAPA IN QUESTO CONCORDATO; E DELLA VERA QUISTIONE, CHE NE RISULTA.

Dopo una tradizione sì generalmente, e sì costantemente sostenuta nella Chiesa Cattolica intorno alla pienezza di quella podestà religiosa, conferita a Pietro, e ai Pontefici suoi legittimi successori sulla Sede di Roma, non sembra che si fosse dovuto aspettare di vedere una specie qualunque di vera autorità contrastata a questi stessi Pontefici nelle Chiese di Gesù Cristo. Non si aspettava soprattutto di vedere la prima, e la magnifica delle sue prerogative, l'autorità di Pietro sopra i suoi fratelli, combattuta da quelli dei suoi fratelli medesimi, che venivano appunto di renderle la più gloriosa testimonianza. Ma tale è l'impero delle rivoluzioni: i disastri che queste si tiran con loro, sono ciò che giustifica, ciò che maggiormente necessita una gran podestà; il torbido, e le nuvole, che lasciano negli spiriti, sono ciò che getta più d'in-

certezza su i veri principj d'ogni podestà, e sulla legittimità di quegli atti, ch'esse han renduto i più indispensabili.

Se voi non l'avete bastevolmente conceputa la necessità di questa podestà nel governo de' Fedeli, senza pesare sopra memorie troppo dolorose, fatevi sovvenire almeno qual fosse lo stato della nostra Chiesa in quei giorni, ne' quali il Primo Console dell' Impero Francese ideò il gran progetto di renderci il culto dei nostri Padri.

Stato della Chiesa di Francia al momento del Concordato.

Fin dal primo anno delle nostre rivoluzioni tutto il nostro Clero si era veduto spogliato de' suoi antichi mezzi di sussistenza. Assai presto sotto lo specioso titolo di Costituzione Civile, una serie di decreti fatti da' Legislatori del Mondo aveva immerso le nostre Chiese nello scisma, e cacciato i nostri antichi Pastori fuori delle lor Parrocchie, e Diocesi. Si sarebbero potuti avvedere i nuovi, che una Setta empia egualmente, e faziosa li chiamava ben meno per conservare in Francia qualche idea di Cristianesimo, che per nascondere al Popolo, il progetto di distruggerne fin gli ultimi vestigi. L'empietà, toltasi finalmente la maschera, aveva armato tutti i suoi carnefici. Tra' Pastori legittimi, gli uni erano caduti a centinaja vittime del feroce Robespierre, o della tirannia de' Pentarchi; gli altri dispersi sulla superficie di tutta l'Europa, e perfino nelle foreste della Guiana, si erano veduti condannati a subire i rigori d'un lungo esilio, o la deportazione in alcune regioni di morte. Tutta la beneficenza de' Popoli, che ci avevano offerto un asilo, non poteva almeno sottrarci alle stragi del tempo, e degli anni. I nostri Vescovi, e i lor più degni cooperatori scendevano lentamente nei sepolcri. Quanto vi rimaneva di veri Preti in Francia, esposti ai capricci della rivoluzione, ed a persecuzioni, che ad ogni tratto rinascevano, succumbevano sotto il peso delle

fatiche. Pochi anni ancora del Regno de' Sofisti bastavano per estinguere in Francia il Sacerdozio; ed erano compiuti i progetti della più mostruosa empietà.

Tali erano, oimè! troppo notoriamente i disastri della Chiesa Gallicana quando una nuova rivoluzione mise alla testa della cosa pubblica uno di quegli uomini, che Dio riserbava alla Francia per rialzare, almeno in gran parte i suoi tempi; un uomo convinto della giustizia, della necessità di rendere a un Popolo immenso, e sempre attaccato al culto de' suoi antenati, la libertà de' suoi altari. Non fu certo senza sorpresa mista di una consolante speranza, che per un Breve de' 13. Settembre 1800., i nostri Vescovi appresero da S. S., ch' essa veniva invitata dal Primo Console a secondare i suoi voti per il ristabilimento della Religione in Francia. A questo invito alcuni Agenti, di cui conosceva il Papa la saviezza, la pietà, ed i lumi, partirono da Roma per venire a Parigi a trattare quest' oggetto importante. La lunga durata delle negoziazioni annunziava degli ostacoli da vincersi non meno dal Primo Console, che dal Papa. Tutto allora ci diceva, che facea d' uopo aspettarsi dalla parte della Chiesa de' gran sacrifizj; tutto ancora ci diceva, che il solo da eccettuarsi nelle sue disposizioni era quello de' nostri principj, delle verità evangeliche. Finalmente la fama ci fece sapere, ch' era stato conchiuso un Concordato tra gli Agenti della S. Sede, e del Primo Console, i cui articoli non avevano ancor la pubblica autenticità. Allora S. S. indirizzò ai Vescovi Francesi un nuovo Breve de' 15. Agosto 1801.

Il Papa, che dimanda ai Vescovi Francesi la lor dimissione dopo la conchiusione del d. Concordato.

In questo Breve per sempre memorabile, dopo di aver renduto ai nostri Prelati l' omaggio, che meritato avevano la loro costanza nella fede, e quello spettacolo di edificazione, che segnalato aveva il loro esilio; S. S. con tutte l' espressioni del dolore, con

tutte quelle d' un Padre, che teme di affliggere i suoi figliuoli, annunzia loro, che vi rimane ancora per parte loro da dare al Mondo un grand' esempio di virtù, un ultimo sacrifizio da fare, per la conservazione dell' unità, per il ristabilimento della Religione Cattolica in Francia. *Conservatio unitatis Ecclesiæ, restitutio Catholicæ Religionis in Gallia, novum nunc a vobis documentum virtutis, atque animi magnitudinis postulant*. Questo sacrifizio, i trenta Vescovi deputati all' Assemblea Nazionale, ed anche diversi altri, offerto l' avevano essi stessi. Era la dimissione, la libera rinunzia delle lor Sedi Vescovili da farsi nelle mani del Papa. *Dimittendæ a vobis sponte Episcopales Sedes sunt; æedemque in manibus nostris libere resignandæ.*

Tutti i motivi, che possono alleggerire un tal sacrifizio, tutto ciò, che dee avere di meritorio agli occhi di Dio, di grande agli occhi degli uomini, la generosa offerta, che tanti Vescovi Francesi ne avevano già fatta, gli esempj, che ne han dato i Santi, e soprattutto l' inutilità de' suoi proprj sforzi per mantenerli sulle loro Sedi; tutto questo era presentato nel Breve medesimo nella luce la più propria a inspirare delle risoluzioni conformi al voto di S. S. Con quel dolore, che cava da' di lui occhi le lagrime, si vedeva ridotto il Papa ad aggiungere, che se per una disgrazia, ch' egli non osava di prevedere, la risposta fosse o dilatoria, o una negativa formale, i Vescovi potevano certo aspettarsi nella loro saviezza, che sarebbe bisognato di venire a misure capaci di allontanare tutti gli ostacoli, e tali, per cui la Chiesa potesse una volta godere del bene di vedere estinto lo scisma, e ristabilita la pace della Chiesa nel vasto Impero della Francia [1].

---

(1) *Præsertim cum vos, qua estis sapientia cognoscere debeatis, renuentibus vobis obsequi postulationibus nostris, ne unitati conservandæ catholicæ re-*

Egli non conosce l' impero delle rivoluzioni ; egli non sa sotto quante facce presentino queste i più sacri interessi ; egli ignora a qual segno fanno esse divergere le opinioni ne' cuori più puri , chiunque sia, che non saprà , che sdegnarsi della discordia , che scoppiò allora nell' Episcopato Francese . Di ottantatrè Vescovi delle antiche Provincie , trentaquattro risposero o con delle negative , o con quelle precauzioni dilatorie , che il Papa aveva dichiarato equivalere a negative . Tutti i Vescovi delle nuove Provincie , e tutti quelli , che avevano una parte delle lor Diocesi in Francia diedero puramente , e semplicemente la lor dimissione [1] .

Costernato il Papa di una discordia , che le disposizioni de' Vescovi Francesi non avevano fino allora annunziata , e che la necessità di ristabilire la pace, e la religione nelle lor Chiese non sembrava permettere , non sentì che meglio la necessità , che vi era di far valere tutta quella podestà , che ne' grandi bisogni della Chiesa . la supplisce ella stessa tutta intera , e s' innalza al di sopra della legge , per ottenere il grande intento della legge ecclesiastica , ch' è quello di mantenere , o di ristabilire la religione .

Il Concordato era stato sottoscritto a Parigi ai 15.

---

ligionis , Ecclesiæque tranquillitatis restituendæ obstacula ulla per nos in Gallia apponantur [dolenter dicimus , sed tamen tanto impendente rei christianæ periculo , a nobis omnino est dicendum] , ad ea a nobis necessario veniendum fore , quibus & omnia impedimenta tolli , & id tantum boni consequi omnino religio possit .

(1) Ne' centrentanove Vescovi degli antichi , e nuovi Dipartimenti si contavano in tutto cinquantatrè Vescovi morti ; fra quelli , che restano , cinquantadue han data la lor dimissione ; trentaquattro l' hanno negata .

di Luglio 1801. approvato a Roma ai 14. di Agosto dell' anno medesimo. Per procedere alla sua esecuzione Monsignore Cardinal Caprara, Legato della Sede Apostolica, giunto, e ricevuto in Francia dal Governo, vi pubblicò ai 9. di Aprile del 1802. col Concordato le Bolle, e Decreti fatti a Roma per la sua esecuzione. La parte di questi decreti, che fanno maggiormente spiccare l' autorità della Sede Apostolica; quella, che sola va a far presente l' oggetto delle nostre discussioni, è quella ancora, in cui vediamo il Papa colpire di nullità tutta l' autorità de' nostri antichi Vescovi sulle lor Diocesi, spezzare tutti i legami, che ci soggettavano alla loro giurisdizione, e statuire l' erezione delle nuove Diocesi. Egli è questo il grande oggetto de' richiami de' Vescovi non-dimissionarj; ed è quello ancora, su cui convien fissare più specialmente le nostre idee per l' applicazione semplice, e naturale de' principj, che noi abbiam veduto sì costantemente entrare nella fede della Chiesa, e sì generalmente proclamati nelle sue tradizioni. Quest' applicazione non pertanto, ancorchè semplice, e naturale ci possa comparire, dee avere essa stessa le sue speciali autorità: poichè non piaccia a Dio, che noi l' ultimo de' Leviti, noi pretendiamo in questo luogo accordar qualche cosa alla nostra. I nostri Maestri, e i gran lumi della Teologia saranno ancora le nostre guide. Sarà ancora la tradizione, che parlerà insieme con essi, che applicherà essa stessa la podestà di Pietro all' uso, che viene di farne il di lui legittimo successore nel nuovo ordine di cose, ch' egli stabilisce per le nostre Chiese. Ma prima di far quest' applicazione, vediamo da principio qual sia il suo vero oggetto; guardiamoci, cioè, di aggiunger nulla a ciò, che fa il Papa, o di nulla levare. E' questo il gran mezzo d' esser giusto, d' appianare le difficoltà, e di tor via tutte quelle, che sono state fin qui opposte al Concordato. Qual è dunque in questo la condotta del Papa? Qual è la podestà, ch' egli esercita, e in quali circostanze, e per

quali motivi l'esercita? Egli è la stessa Santità Sua, che risponde a queste quistioni col Decreto fatto per la nuova circoscrizione delle Diocesi.

Bolla d' approvazione del Concordato.

« Il Pontefice, stabilito Vicario di Gesù Cristo sulla terra per il governo della Chiesa di Dio, dee prendere tutte le occasioni, e profittare di tutti i momenti favorevoli, per ricondurre i Fedeli alla Chiesa di Dio; egli dee ugualmente prevenire tutti i pericoli da temere, affinchè perduta una volta l' occasione, non si perda eziandio la speranza de' vantaggi, ch' ella ci offriva per il bene della Religione Cattolica » [1].

Questo esordio è quello della stessa verità, e savièzza. Vi si vede un Pontefice, che non rammenta la sua podestà come Vicario di Gesù Cristo, che mostrandoci ad un tempo l' obbligo, in cui si trova di farla valere in una circostanza, che potrebbe non più presentarsi per il ristabilimento della Religione in Francia. Quanto è giusto in se stesso questo timore, di non lasciar fuggire un momento favorevole; si vede altrettanto, che il Papa si farebbe un rimprovero di non averne profittato. Poichè, egli soggiunge, prestarsi alle ragioni dilatorie, che ci hanno opposto diversi Vescovi Francesi, » sarebbe lo stesso, che non solamente differire il ristabilimento della Religione in Francia, e lasciarla ancora per più lungo tempo priva de' suoi Pastori; ma esporsi inoltre al grandissimo pericolo di una disgrazia da temersi più di qualunque

---

(1) *Qui Christi Domini vices in terris gerere, atque Ecclesiam Dei regere constitutus est, omnes occasiones arripere, omnique opportunitate, quæ ei offeratur, uti debet, qua possit & fideles ad Ecclesiæ Dei sinum adducere, & omnia quæcumque timentur pericula evitare, ne occasione amissa, spes amittatur etiam ea bona assequendi, quibus catholica religio juvari possit.*

altra ; al pericolo di vedere peggiorare le cose , e svanire tutta la nostra speranza « (1) .

Si metta pertanto in luogo di Pietro, e si addossi tutti questi pericoli colui , che crede ancora di vedere della precipitazione nella risoluzione , che va a prendere Sua Santità . Giudichi egli della situazione , in cui si trovò Pio VII. quando dal tempo stesso della vittoria , e dal giorno susseguente alla battaglia di Marengo il Primo Console spedì ad invitarlo a secondare le sue intenzioni , per rendere alla Francia i suoi Altari , i suoi Pastori .

Ad un somigliante invito poteva dar egli finalmente il Vicario di Gesù Cristo per risposta ulteriore : » Voi potete certamente , sì voi salvare la Francia dall' anarchia ; ed io non voglio salvarla ancora dallo scisma , dall'empietà . » Voi potete , sì , voi sconfiggere tutti i Sofisti , e tutti i Giacobini , che ruggiscono già su i vostri progetti ; ed io non voglio col maggior numero ancora de' Vescovi Francesi espormi ai riclami di alcuni di essi contro questo esercizio della mia podestà « . Sì , egli è questo il vero stato delle cose ; è questo il vero punto di vista , in cui bisogna sapersi situare per valutare l' uso , che fa il Papa della sua autorità , quando noi lo sentiamo statuire in questi termini sopra i nostri antichi Vescovi , e sopra le loro Sedi .

Principali articoli di questa Bolla .

» Col parere de' nostri venerabili fratelli i Cardinali della S. Chiesa Romana , noi deroghiamo espressamente a qualunque consenso degli Arcivescovi , e

---

(1) *Cum maximum periculum sit , ne , si tanta res longius differatur , spoliata diutius suis Pastoribus Gallia , non solum religionis restitutio differatur , sed omnia , quod maxime timendum est , in deterius convertantur , atque spes omnes nostræ ad nihilum recidant .*

Vescovi legittimi, de' Capitoli, e delle differenti Chiese, e di qualunque altri Ordinarj.

Noi interdiciamo loro per sempre l' esercizio qualunque di ogni giurisdizione ecclesiastica. Dichiariamo nullo, e senza forza tutto ciò, che taluno di essi potesse in avvenire attentare in virtù di questa giurisdizione; in modo che ciascuna di queste Chiese, e le loro Diocesi rispettive, in tutto egualmente, che in parte, siano assolutamente libere, e debbano essere riguardate come tali quanto alla nuova circoscrizione, che ne sarà fatta » [1].

Dopo una tale dichiarazione, S. S. secondo il desiderio espresso dal Primo Console, procedendo allo stabilimento del nuovo ordine di cose, erige le dieci Chiese Metropolitane, e le cinquanta Sedi Vescovili, la cui circoscrizione formerà d'ora in poi la Francia Ecclesiastica.

I due grandi atti d'autorità esercitati con questa Bolla.

In queste disposizioni del Papa, egli è facile di scoprire due grandi atti d'autorità. Il primo si esercita direttamente sopra tutti i nostri antichi Vescovi, ed Arcivescovi; dichiarando attentato di nullità ogni

---

(1) *Audito concilio plurium venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, derogamus expresse cuicumque assensui legitimorum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Capitulorum respectivarum Ecclesiarum, ac aliorum quorumlibet Ordinariorum, & perpetuo interdicimus iisdem quodcumque exercitium cujusvis ecclesiasticae jurisdictionis; nullius roboris declarantes quidquid quispiam eorum sit attentaturus ita, ut eae Ecclesiae, & respectivae earum dioeceses, sive integrae, sive ex parte, juxta novam peragendam circumscriptionem & haberi debeant, & sint revera prorsus liberae, ut de iis nos constituere ea forma possimus, quae infra a nobis indicabitur* (Decretum, & Bulla novae circumscript.).

atto di giurisdizione, ch' essi potessero in avvenire provarsi a fare sulle loro Diocesi. Il secondo cade su queste medesime Diocesi, sopprimendo, ed annullando i lor titoli, e le loro Sedi per crearne delle nuove, o riprodurre le antiche, dando loro de' nuovi confini.

Due sorte di destituzioni da distinguersi, come due sorte d' interdetti.

Vede facilmente ciascuno in che consista questo secondo atto d' autorità: ma per valutare il primo, fa d' uopo assolutamente osservare, che vi han nel Governo Ecclesiastico due sorte di destituzioni, e due maniere di abolire la giurisdizione, come vi han due sorte d' interdetti. Vi ha un interdetto, censura, e punizione ecclesiastica; ma vi ha un interdetto ancora, semplice rivocazione assoluta, o limitata dell' autorità data per le diverse parti del Ministero Ecclesiastico. L' interdetto, censura, suppone una colpa da punirsi da chi lo fulmina. L' interdetto, semplice rivocazione, o sospensione d' autorità, non suppone nulla di somigliante. Esso dice soltanto, che quest' autorità, divenuta inutile, o anche pregiudiciale nelle vostre mani per via di circostanze qualunque, il Superiore sotto di cui l' esercitavate, ha creduto doverla rivocare in tutto, o in parte, estinguerla assolutamente, o anche trasportarla nelle mani di un altro:

Applicazione di questa distinzione alla destituzione de' Vescovi Francesi.

Questa distinzione si applica facilmente alla destituzione, che pronunzia il Papa in questo luogo sopra i nostri Vescovi antichi, poichè l'abolizione di lor giurisdizione è una vera destituzione. Ma qualunque sia il termine, sotto cui si prende, non è quì questione, nè di colpa rimproverata, nè di giudizio contro la persona de' Vescovi. S. S. ha renduto per contrario la più alta giustizia alla lór passata condotta; ella li ha colmati degli elogj i meglio meritati. Non è dunque la loro persona; sono bensì i bisogni delle loro Chiese, che ha giudicati il Papa. Cominciate dunque

dal riconoscere l' ingiustizia di questi rimproveri, così spesso fatti contro del Papa, di aver giudicato, condannato, infamato de' Pastori suoi fratelli senz' averli nè pur sentiti. No, non vi ha qui nè giudizio, nè accusa, nè infamia, che cada sopra questi Pastori. Non vi sono per essi, che le lagrime versate dal Papa sulla dura necessità, in cui si trova di toglier loro la condotta delle greggi state lor confidate. Egli il sa; non è già da prendersela contro il difetto del loro zelo, se gli avvenimenti li tengono, malgrado loro, lontani dalle lor diocesi, se dar non possono alle loro Chiese tutti i soccorsi necessarj per il mantenimento della Religione. Ma per irreprensibile che sia in questo il loro contegno, non è per questo men vero, che la lunga assenza de' Pastori è una piaga per le pecore; che bisogna conseguentemente trovar qualche mezzo di venire in loro soccorso, sia rendendo loro gli antichi Pastori, sia dandone ad essi de' nuovi. Che il Papa abbia voluto richiamare tutti i nostri; noi sanno forse essi, ai quali non ha dimandato il sacrifizio delle loro Sedi, che annunziandolo ad essi medesimi con queste sì tenere espressioni? » Nostri venerabili Fratelli, noi vi crediamo sì ben persuasi della nostra affezione, della nostra benevolenza, della stima che abbiam sempre avuta per li vostri servigj, e per la vostra dignità, che noi riguardiamo come poco necessario di dirvi più a lungo, che noi non abbiam nulla ommesso per risparmiarvi un così doloroso sagrifizio. Ma noi medesimi col cuore oppresso dal rammarico, noi siam ridotti ad annunziarvelo: la necessità de' tempi ha renduto inutili le nostre istanze, e i nostri sforzi. Noi non abbiam potuto provvedere ai bisogni della Religione, che al prezzo del sagrifizio, che noi vi dimandiamo « (1).

---

(1) *De nostro quidem studio, ac benevolentia, qua semper vos, venerabiles fratres, complexi sumus; de opinione, ac ratione quam, cum virtutis, tum digni-*

Siate dunque qui giusti verso di un Pontefice, già troppo giustamente, e troppo profondamente afflitto sul dovere rigoroso, ch'egli adempie. E' l'erede di Pietro, che scorre come questi, per tutte le Chiese, e scorrendole tutte con quella sollecitudine, con quello zelo, di cui è pieno il suo cuore per tutta le greggi, che Iddio gli ha confidate. In mezzo delle sue corse apostoliche, in Regioni una volta sì floride, vede un Popolo immenso di Cristiani senza Tempj, senza Pastori, senza mezzi di salute; gli uni strascinati in uno scisma disastroso; gli altri viver dimentici fin de' primi elementi della Religione; ed altri già caduti in quella indifferenza, conseguenza troppo naturale della mancanza d'ogni Culto, e di quell' apatia, ch'è foriera del sonno della morte. Si presenta l'occasione di rendere a questo Popolo, almeno una parte de' suoi Tempj; di opporre ancora una barriera ai progressi dell'empietà. Egli può ancora salvare una moltitudine di queste pecorelle, troppo lungo tempo smarrite. Pattuendo per esse, egli sa che bisognerà fare de'sagrifizj. E perchè rimproverarlo di non averci renduto ciò, che le tempeste ancor muggenti delle nostre rivoluzioni, e il romor sotterraneo de' nostri volcani, non permettevano forse nè pure a coloro, che lo chiamavano di accordare a' suoi voti? Questo Padre ha transatto per li suoi figliuoli; egli non ha fatto per loro tutto quello,

---

tatis, ac meritorum vestrorum semper habuimus, ita vos persuasos esse arbitramur, ut minime necessarium putemus pluribus explicare vobis, nihil praetermissum fuisse a nobis, quo tantam doloris acerbitatem a vobis prohiberemus. Verum magno cum dolore fatendum est nullas nostras sollicitudines, nullos labores pares resistendo temporum necessitati fuisse, cui parere omnino coacti fuimus, ut per sacrificium hoc vestrum Catholicae Religioni prospiceretur (Epist. ad Arch. & Epist. Gall. 15. Jun. 1801.).

che voleva fare: ma bisognava star forti per tutta la ricchezza dell'eredità, quando la lor vita esser doveva il prezzo de'sagrifizj? Pietro ci ha riaperto le vie dell'eterna salute. Una moltitudine di fratelli traviati, vi sono già rientrati: altri vi rientreranno ancora; molte anime già sono in salvo, che infallibilmente sarebbon perite: ecco ciò, che si dee vedere in quel, che fa il Papa; e noi gli rimprovereremo meno, ciò che gli era impossibile di fare.

Che la prerogativa quì esercitata dal Papa, è unicamente quella di giurisdizione indipendente da qualunque sistema d' infallibilità.

Guardatevi soprattutto di quì risvegliare i vostri sistemi intorno a Pietro, che s'inganna, o che avrebbe potuto ingannarsi nelle sue decisioni, e decreti. Tutti i vani pretesti, che voi andaste a cercare nelle vostre supposizioni di Pietro fallibile, o infallibile nelle sue decisioni, cadrebbero da per loro.

Siano veri, o falsi tutti questi sistemi, il Papa nel suo Concordato col Governo Francese non vi propone nuovi dogmi. Non pronunzia già egli come Maestro della dottrina: egli è quì come Capo Supremo del Governo Ecclesiastico; ed in virtù della sua giurisdizione piena, ed universale sopra noi, sopra i nostri Pastori, egli destituisce i nostri antichi Vescovi, e ce ne dà degli altri: egli estingue i titoli delle antiche Sedi, e ne crea de' nuovi.

Questione che ne risulta.

In tal qualità di Capo Supremo del Governo Ecclesiastico, ha egli potuto nelle circostanze, in cui trovavasi la Chiesa Gallicana, esercitare questo grand'atto di autorità sopra i nostri Pastori, e sopra le loro Sedi? Ecco il vero stato della quistione da proporre relativamente al Concordato. Per metterci in istato di risolverla noi non cercheremo già nuove guide: noi non consulteremo eziandio, che il Vangelo, e la Tradizione, la dottrina comune, e costante della nostra Chiesa Gallicana. Quando noi ci permettiamo di esaminare

qual è, qual dee essere l'autorità del Papa anche sopra i Vescovi, quai garanti più sicuri della nostra dottrina potremmo noi desiderare?

CAPITOLO II.

Applicazione della tradizione all' autorita' generale del Papa sopra i Vescovi.

Rifutazione della strana, e nuova dottrina dei Vescovi non demissionarj rifuggiti a Londra.

Quanto importti di assicurarsi di tutta la tradizione prima di trattare de' diritti del Papa sopra i Vescovi.

Giunti all'oggetto ulteriore delle nostre discussioni, a quelle graudi quistioni; dove doveva essenzialmente condurci la necessità di fissare la nostra scelta tra il Papa Pio VII. che decide su i nostri antichi Vescovi, e quelli de' nostri Vescovi, che non si sono creduti di dovere acquietarsi a' suoi decreti; egli è al presente; che comprender debbono i nostri Lettori, perchè mai per parte nostra tante ricerche, tante premure di mettere sotto i loro occhi, e quegli oracoli del Vangelo, e quelle spiegazioni di tanti Padri, e quelle decisioni di tanti Concilj, e que' quadri finalmente di una sì costante tradizione, e che sempre ci fa vedere in Roma la Madre, la Maestra di tutte le Chiese; nel Vescovo di Roma il Successore di Pietro, il Principe degli Apostoli, il Capo Supremo della Chiesa, il Padre di tutti i Fedeli, il Pastore de' Pastori, il Vescovo de' Vescovi, il Vicario di Gesù Cristo sulla terra, il Pontefice, al quale tutti i Cristiani debbono ubbidire. Almeno egli è al presente più, che mai, che io comprendo, quanto importasse di munirci di

tutti i suffragi della Chiesa Universale, della sua tradizione di tutti i secoli.

Dignità, e grandezza de' Vescovi nella Chiesa.

In fatti che cosa egli è mai il semplice Fedele? E noi semplici Preti, che siamo noi mai, e qual diritto abbiam noi di dire a quegli uomini, ne' quali fummo gran tempo assuefatti a riverire i nostri Pastori, i nostri Vescovi: quando Pietro ha statuito sopra voi, e sopra le vostre Sedi, ecco il vostro dovere; tanto è l'Apostolo al di sopra del Discepolo, tanto essi dominano sopra di noi? Poichè se Pietro è la base fondamentale della Chiesa, essi ne sono le colonne; s'egli è per tutta la terra il vero Vice-gerente di Gesù Cristo, essi sono egualmente presso di noi gli Ambasciadori, i Ministri del primo ordine, i Coadjutori dello stesso Dio, i dispensatori de' suoi doni. Colla santa unzione essi han ricevuto il carattere stesso di Pietro; e noi quel di Prete l'abbiamo da loro. A loro fu detto nell' augusta adunanza degli Apostoli: *Andate, e insegnate alle Nazioni: fate dappertutto osservare i miei precetti. Ecco ch' io sono con voi fino alla fine de' tempi.* Se il Papa è l'erede di Pietro, del Principe degli Apostoli, essi sono i successori degli Apostoli, e de' fratelli di Pietro. Nel maestoso Senato della Chiesa insegnante, essi sono con Pietro gli oracoli, i giudici de' nostri dogmi religiosi; con Pietro essi sono altresì posti per governare la Chiesa. Quali titoli per loro ai nostri omaggi! Ah! li avran tutti fintanto, che noi li vedremo uniti con Pietro, fintanto che avran dalla loro tutti insieme i loro fratelli. Ma quando la Provvidenza ci mostra da una parte il Successore di Pietro, che statuisce sulla loro missione, e la Chiesa nel silenzio del rispetto, che s' inchina innanzi ai decreti di Pietro; quando dall'altra parte, alcuni solamente, che non fanno il maggior numero degli antichi Pastori della nostra Chiesa Gallicana, ci obbligano a scegliere tra loro, e Pietro: allora noi abbiamo il diritto di dir loro; non siam già noi, che

ci arroghiamo il diritto di decidere: è tutta intera la Chiesa; è la dottrina di tutti i tempi, di tutti i Padri; sono le medesime vostre lezioni, che vi opponiamo. Forti di queste lezioni, e del nostro rispetto per voi medesimi, da cui le abbiamo, se noi osiam dirvi, il vostro dovere, egualmente che il nostro, è stato di ubbidire; qual rimprovero avrem dunque noi a temere, che non venga a cadere meno sopra noi, che sopra voi, e sopra quella Chiesa, che tutta interamente vi dice come noi: ubbidite a Pietro!

Applicazione della tradizione generale ai Vescovi.

E ci si farà un delitto di comprendere primieramente i nostri Vescovi in que' solenni proclami della nostra Chiesa: « egli è certo, che vi ha un Pontefice Romano, al quale *tutti i Cristiani* debbono ubbidienza? *cui omnes Christiani parere tenentur*. L'eccezione diverrebbe un oltraggio. E se voi pretendete mostrarcela in un solo Vescovo del Mondo, sarà egli cotesto Vescovo al di sopra de' Patriarchi della seconda Roma? Porterà egli più lontano le sue pretensioni, che quel Giovanni di Costantinopoli, che decoravasi del titolo di *Ecumenico*? E pure con tutto il suo orgoglio, e con tutta la sua ipocrisia per non offendere altamente la fede dell' Oriente, come dell' Occidente, bisognò dirsi soggetto egli, e la sua Sede, a quella del Papa. Poichè prima dello scisma disastroso di Costantinopoli, chi si ha mai pensato di dubitare, che il suo Patriarca non fosse sottoposto al Papa? *De Constantinopolitana Ecclesia quod dicunt, quis eam dubitet Sedi Apostolicæ esse subjectam?* [S. Greg. epist. l. 7., epis. 64.]. E allora quando il Primate di Bizaceno pretendeva di farsi un merito di non misconoscere la superiorità di Roma, che rispondeva egli il Papa S. Gregorio? Certamente quando egli si dice sottomesso alla Sede Apostolica, io non so, che vi sia in qualche parte un sol Vescovo esente da questo dovere. *Nescio quis ei Apostolicæ Sedi Episcopus subjectus non sit.* (Id. epist. 65. de Episcopo Byzaceno, vel Vysaceno in Africa.)

Quando noi siamo sforzati a ritornare sulle nostre tradizioni per deciderci noi stessi tra il Papa, e i nostri antichi Vescovi, sarà forse un delitto per noi di applicar loro questa dottrina; e di credere, che noi non siamo i soli compresi nell' obbligo di ubbidire al Vicario di Gesù Cristo? Non è già, che per li soli semplici Fedeli scrivesse S. Cirillo d' Alessandria, allora quando ci mostrava nel Vescovo di Roma un Pontefice, « dinanzi al quale bisogna per divino diritto, che tutti abbassino la testa, e a cui i Primati essi stessi debbono ubbidire come a Gesù Cristo ». *Cui omnes jure divino caput inclinant, & Primates Mundi tanquam Christo obediunt*. Non era per noi solamente, che i Vescovi di Dardania, scrivevano al Papa Gelasio: » *egli è giusto, che noi ubbidiamo in tutto ai vostri desiderj, e ai vostri precetti* «. Non era solamente per noi, che il Concilio di Toledo statuiva: *che rimangono in tutto il lor vigore quelle lettere de' Papi, scritte all' Assemblea de' Vescovi*.

Mio intendimento non è già di quì ripigliare tutti i testi delle nostre tradizioni, per farne un' applicazione, alla quale ciascun lettore può facilmente supplire. Ma un' osservazione, che non dee loro sfuggire si è, che quando i Padri, o i Concilj parlano in generale della sommessione al Papa, egli è quasi sempre ai Vescovi, che le circostanze applicano il precetto. La ragione è semplice. Imperciocchè, siccome per essi ci giungono i decreti di Roma; hanno quindi naturalmente sentito il bisogno di dar esempio di sommessione prima di prescriverla al rimanente de' Fedeli. Per la stessa ragione quando i Concilj fan menzione del giuramento d' ubbidienza da prestassi al Papa, egli è sempre a' Vescovi, ch' è prescritto un tal giuramento, fintanto che a Trento finalmente divenga una legge generale *per tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi*.

Applicazione della dottrina speciale della Chiesa Gallicana al medesimo oggetto.

Una nuova osservazione, che ha potuto suggerirvi il quadro delle nostre tradizioni, si è, quanto soprattutto quelle della nostra Chiesa Gallicana, sono esplicite, e formali sull' autorità speciale del Papa, per riguardo a' Vescovi. Egli è per mostrarcela in tutta la sua luce, e in tutta la sua estensione, che S. Eucherio Vescovo di Lione insiste sopra quella distinzione degli agnelli, e delle pecore confidate a Pietro; gli uni rappresentando i semplici Fedeli; le altre i nostri Prelati, i nostri Vescovi, tutti posti egualmente sotto lo scettro di Pietro: *regit subditos, & Prælatos*: tutti posti egualmente nell' ovile di Pietro, per mostrarci, ch' egli ha sopra gli uni, e le altre tutta l'autorità d' un Pastore sopra le sue greggi.

Egli è nello stesso spirito, che voi avete inteso i nostri Vescovi dirvi in un Concilio di Tours: *Qual è dunque nel Sacerdozio l' uomo, che osasse violare de' decreti, emanati dalla Sede Apostolica;* — e in seguito quelli del Concilio di Leptine, *promettere di osservare in tutto i precetti di Pietro, per meritar d' essere annoverati fra le sue greggi*; — e il celebre Incmaro dirvi così positivamente, che tutte le nostre Chiese siano sottomesse alla Sede Apostolica, e che noi specialmente, *noi Vescovi, noi siam sottomessi al Vescovo di Roma; questo è ciò, che noi tutti professiam di credere.* — In questo medesimo spirito S. Ivone di Chartres scrive ad un Arcivescovo di Sens, che per lui, come per gli altri *era un delitto eguale all' eresia, il resistere ai giudizj, e ai decreti della Sede Apostolica.* — Per inculcare la stessa verità S. Bernardo non esitava a pronunziare, che il Papa, quando vi ha una causa legittima, può chiudere il cielo a un Vescovo, deporlo dal Vescovato, abbandonarlo a Satanasso. *Nonne si causa extiterit, tu Episcopo cœlum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam & satanæ tradere potes!* e questo, perchè la podestà

del Papa si estende sopra coloro ancora, che han ricevuto la podestà sopra di noi. *Tua extenditur* [*potestas*] *& in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt* (Ad Eugen. l. 3. c. 8.).

Tutto questo è presente al pensiero de' miei Lettori; ma come soprattutto avrebbon essi obliato, e quelle proteste sì solenni per parte de' nostri Vescovi Francesi, ch' essi non ricuserebbero mai di ubbidire al Papa, *cujus imperia nunquam detrectabimus*; e quell' attenzione delle nostre Assemblee del Clero a statuire la tenuta de' Concilj, ne' quali i Preti, ed i Vescovi farebbero tutti *giuramento di una vera ubbidienza al Papa*; e quella moltitudine di Concilj Francesi, ne'quali abbiam veduto i Preti, e i Vescovi prestar tutti a gara un tal giuramento; e quell' attenzione anche più speciale delle nostre Assemblee del Clero nel dirci: gli Apostoli senza dubbio ricevuto avevano egualmente, che Pietro la lor missione da Gesù Cristo: contuttociò gli Apostoli non eran meno soggetti a Pietro. *Apostolos haud minus Petro fuisse subjectos, quamquam æque ac Petrus a Christo missionem accepissent*; ed invano ci lusinghiamo di essere veramente *attaccati alla Chiesa di Gesù Cristo senza riconoscere nel Capo di tutta la Chiesa una podestà superiore, che domina eziandio su i Capi, cioè, su i Vescovi delle Chiese particolari*!

Come mai soprattutto può esserci sfuggita quella professione di fede così eloquente nella bocca di Bossuet, sì universalmente applaudita nella nostra Chiesa, e sì specialmente applicata all' Episcopato? « Tu sei Pietro;-- e tu, che hai la prerogativa della predicazione della fede, tu avrai altresì le chiavi, che segnano l' autorità del governo? -- Tutto è soggetto a queste chiavi; tutto, miei fratelli, Re, e Popoli, *Pastori, e Greggie. Noi lo pubblichiamo con gioja*; poichè noi amiamo l' unità, e *ci facciam gloria della nostra ubbidienza.* Egli è a Pietro, che fu primieramente ordinato di amare più, che tutti gli altri Apostoli, ed in seguito di pascere, e governar tutto e gli agnelli, e le pecore,

ed i piccoli, e le madri, ed anche i Pastori. Pastori a riguardo de' Popoli, e pecore a riguardo di Pietro; essi onorano in lui Gesù Cristo, ec. « (De l'Unité).

Come mai potrem noi qui obliare, che questa stessa professione di fede, noi l' abbiam ritrovata perfino nella memoria de' Vescovi Francesi, rifuggiti a Londra, e persistenti nella negativa della dimissione, che il Papa ha lor dimandato? Quella de' Vescovi persistenti nella medesima negativa in Germania noi l'abbiam parimente posta sotto i vostri occhi: essa non varia, che nell' espressione. Egli è tempo di conchiudere: allora adunque, che noi facciamo entrare nella nostra fede, che i nostri Vescovi Pastori del primo ordine, successori degli Apostoli, debbono, siccome noi, al Papa successor di S. Pietro, e Vicario di Gesù Cristo, una vera ubbidienza; non è già questa una dottrina nostra propria, che noi erigiamo in dogma: è quella di tutti i Vescovi del Mondo Cattolico, che noi proclamiamo; è quella specialmente di tutti i Vescovi della nostra Chiesa Gallicana, e di que' medesimi, a' quali dobbiamo opporla al dì d'oggi.

Diritto, e regola de' riclami, che non impediscono la vera ubbidienza per parte de' Vescovi.

Noi lo sappiamo: con tutto quest' obbligo di ubbidire al Papa, vi hanno per li Vescovi di lui fratelli de' diritti, che noi non possiam rivendicare per noi. Quando il Papa ha statuito, vi ha un diritto di rimostranza, ch' è lor riservato, quando temono per le lor proprie Chiese gli effetti di un decreto, che il Papa meglio informato, potrebbe o ritirare, o moderare. In queste circostanze fa d' uopo, che i fratelli di Pietro l' ajutino co' loro lumi: non è questo un semplice diritto per essi; ma un dovere, che i Papi essi stessi gl' invitano ad adempiere *(Bened. XIV. de Synod. Diœc. l. 9. c. 8. n. 3.)*. Ma nella Chiesa il diritto d' illuminar Pietro, non cancellò mai il dovere di esser soggetto a Pietro. La regola per questo diritto di rap-

presentanza è fissata: essa lo è da quello stesso Pontefice Benedetto XIV., di cui le nostre Assemblee esaltano la saviezza, e il governo [*Assemb. de* 1725.]. E' stato detto: voi potrete, voi anche dovrete qualche volta esporre al Papa i bisogni della vostra Chiesa, e sollecitare un cambiamento ne' suoi decreti; ma con quel rispetto, che annunzia sempre la disposizione all' ubbidienza; ma a condizione, che, se intese le vostre ragioni, Pietro vuole ancora, che il suo decreto sussista, voi l' eseguirete, e lo farete eseguire dai Fedeli alla vostra sollecitudine sottomessi *(1)*; a condizione, che voi direte come i nostri Padri: qual è colui, che nel Sacerdozio di Gesù Cristo, oserà di opporsi ai decreti, emanati dal suo primo Rappresentante?

---

(1) Noi abbiam citato per modelli di tali rappresentanze quelle dell' Assemblea del Clero del 1725. *Benedetto XIV. cita specialmente quelle di S. Carlo Borromeo, che seppe riconoscere il suo errore, e ripararlo colla sua sommessione. Ma qualunque si siano tutti gli esempi, che citar si potrebbono, ecco il testo medesimo di questo Pontefice, già sì celebre come Teologo, quando il fosse meno come Papa.* Nihil aliud profecto ex relatis exemplis colligere poterunt reliqui Episcopi, quam quod interdictum quidem ipsis non est Romanum Pontificem adire, eique rationes exponere, quibus vel edita ab eo mandata revocanda, aut immutanda, vel generalem legem, utpote eorum diœcesibus minus utilem, aliquo pacto inoderandam suadeant; sed ita tamen hoc agere debent, ut & probabilibus causis se ad id adductos ostendant, & debitam Apostolicæ Sedi reverentiam servent; atque demum si Pontifex auditis eorum rationibus, in priori sententia perseveraverit, prompti sint, ac parati, tum exequendis mandatis, cum legum observantiæ in suis diœcesibus præcipiendæ [*Benedict. XIV. de Synod. Diœces. lib.* 9. *c.* 8, *n.* 9.].

Ubbidienza dovuta anche allora, che il Papa fa uso di dispensa.

Converrà bene soprattutto ricordarvi di questo dovere, quando Pietro, per adempiere tutti i suoi, per salvare delle Chiese, che voi stesso non potete più salvare, non ne troverà più i mezzi, che nella pienezza della sua podestà.

In queste circostanze penose al suo cuore, siccome al vostro, Pietro si sovverrà esso stesso, che gli è stata data l'onnipotenza per tener luogo della Chiesa; che egli può, se faccia di bisogno, sospendere il corso degli antichi Canoni, che voi invano gli opponete; ch'egli dee come la Chiesa medesima elevarsi sopra della Legge, quando si tratta di allontanare de' grandi pericoli, di guarire delle gran piaghe, di salvar dei Fedeli, e soprattutto del gran numero de' medesimi. In questi giorni, ne' quali si fa sentire la trista necessità, ricordatevi, siccome ve lo ha detto Bossuet, *che non vi ha nulla, che non si possa fare dal Papa nel diritto Ecclesiastico*; che quello è il momento di quei diritti di dispensa, o di quell' *epicheja*, che niuno, secondo l'espressione del Concilio di Basilea medesima, può togliere al Papa, *quae ab eo auferri non potest.*

Allora dunque che il Papa, tenendo luogo di tutta la Chiesa, avrà usato com' essa, di questo diritto, qualunque sia il grado, che voi stesso occupiate nella Chiesa, cessino una volta i riclami. Bisogna allora che Pietro sia ubbidito, siccome bisogna, che sia salvo il Popolo. Quanto più è importante, e necessaria la dispensa, tanto più esser dee pronta la sommessione.

Strana, e nuova dottrina de' Vescovi non-dimissionarj, rifuggiti a Londra.

Tal è la dottrina, che noi avevamo fin qui ricevuta per parte de' nostri maestri nella fede intorno alla prerogativa di Pietro, e de' suoi successori nel Governo della Chiesa. Noi non vediamo in questa le stravaganti eccezioni, rammentate al giorno d'oggi

dà que' medesimi, che ci avevano dato queste lezioni. Oimè! e non si era dunque manifestato ancora bastantemente il grand' effetto delle rivoluzioni? Noi non sapevamo dunque ancora bastantemente a qual punto fan queste variare gl' interessi, e le opinioni nel volgo? Bisogna eziandio, che noi veggiamo scuotersi le colonne della Chiesa; bisogna che veggiamo que' venerabili Vescovi, che si rallegravano *di essere stati degni di soffrire persecuzione* per il mantenimento dei dogmi sull'autorità di Pietro, vacillare su questo dogma, attenuarlo, smembrarlo, e finire, con ridurre tutti i diritti del Papa a non poter più loro prescrivere, che ciò ch' essi volessero permettergli di statuire sulle lor diocesi. Sì; quegli stessi che noi abbiam sentito rammentare il giuramento da lor fatto di ubbidire al Papa, e dirci che *si recavano a gloria quest' ubbidienza*; quegli stessi, che noi abbiam veduto proclamare nel Papa *custode*, *vindice*, *dispensatore de' Canoni quella pienezza di podestà, che abbraccia tutto nella Chiesa*; sì quegli stessi, i nostri antichi Vescovi, rifuggiti oggi a Londra, finiscono con pretendere, che esistano delle leggi costituzionali, invariabili, imprescrittibili, delle leggi stabilite da Gesù Cristo, e che *queste leggi proibiscano di nulla intraprendere d' importante in una Chiesa senza la cognizione, e il consenso del Vescovo, che la governa*. Egli è al Papa, ch' essi oppongono questa dottrina per giustificare il rifiuto di lor dimissione, per persuaderci che il Papa in quel, che ha fatto per ristabilire in Francia la Religione, o per impedire, che non vi fosse annientata, ha ferito *i loro diritti essenziali*; *ch' essi soli potevano giudicare i grandi interessi della Chiesa Gallicana, dare al Santo Padre de' lumi sicuri; e che questo è ciò, che prescrive il diritto divino, che ha determinato la natura dall' Episcopato, e fissato le sue obbligazioni* [1].

(1) *Bisogna render giustizia a questa Memoria*

Io ne convengo; per crederlo a' miei occhi, è bisognato più d' una volta leggere, e rileggere ancora

---

de' Vescovi non-dimissionarj rifuggiti a Londra; bisogna convenire, che questa fu scritta con quel tuono di rispetto, di moderazione, di decenza, di dignità, e di nobiltà, di cui le lettere delle nostre Assemblee del Clero offrivano il modello, ogni qual volta credevano di aver qualche riclamo da fare al Papa. Vi si trovano inoltre delle dotte ricerche sull' autorità del Sommo Pontefice, e su quella dell' Episcopato. Ma perchè non si sono attenuti a ciò, che trovavano negli antichi? Era egli dunque un partito preso anticipatamente per venire a quella strana conseguenza, che una Chiesa nello stato, in cui era la nostra, senza libertà di Culto, non era una Chiesa, alla quale render si dovesse questa libertà, tutte le volte che il Papa per rendergliela fosse ridotto a far senza de' nostri antichi Vescovi, e ad usare del diritto, ch' essi non han potuto non riconoscere essi medesimi, del diritto di dispensare *dai Canoni*, quando lo dimanda una causa legittima? *(Memoir. des Eveq. p.* 23. *e* 24. *). Ma niente al certo è più odioso, e più contrario allo spirito della Chiesa: e però niente vi ha meno provato di questa conseguenza, alla quale essi consacrano tutta l' ultima parte della loro Memoria (V. soprattutto da quelle parole* on ne peut l' executer sans nous; & cependant on l' adopte sans nous! *pag.* 114. *fino alla pag.* 162. *o ult.*]. *Per venire a questa, è stata immaginata la nuova dottrina, che il Papa non può nulla d' importante in una Diocesi senza il consenso del Vescovo Diocesano. Il passo della Memoria, in cui ella è insegnata più chiaramente, è quello della lor nota espressa in questi termini.*

» *Non si potrebbe ripeter troppo, che le regole che i SS. Canoni prescrivono, sono di due generi,*

queste lezioni nella Memoria, che questi antichi Vescovi han pubblicato a Londra. Io ne convengo so-

---

Le une sono di pura disciplina, e variano secondo i tempi, e i luoghi. Dettate sempre nella vista del bene, ma non potendo in tutte le circostanze ottenere questo intento, sono conseguentemente suscettibili di esser cangiate, o sospese, quando le congiunture, che le avevano fatte nascere, cessano di esser le stesse; e invece di operare il bene, il loro mantenimento, o la loro osservanza rigorosa vi porrebbero ostacolo, o non produrrebbero che del male.

« Le altre appartengono alla Costituzione stessa della Chiesa, alle leggi stabilite da Gesù Cristo per il di lei regime, ai diritti essenziali conferiti da lui a quelli, che ha incaricato di governarla; e queste non potrebbero essere trasgredite, o distrutte senza, che non fosse alterato, o pervertito l'ordine stabilito da Dio.

» *Si possono riporre nella prima classe le formalità da osservarsi nelle unioni, traslazioni, soppressioni, di titoli, di beneſizj, per quanto non possa esser mai permesso di allontanarsi dal loro spirito; cioè, di trascurare i mezzi, che detta la prudenza, per non far niente se non ciò, ch' è giusto, ed utile.* Ma si debbono riguardare come appartenenti alla seconda specie le leggi, che proibiscono di niente intraprendere d'importante in una Chiesa senza saputa, e consenso del Vescovo, che la governa; *a più forte ragione di cominciare dal dipartirsene per introdurvi delle innovazioni, che non fossero anche di disciplina* « (Mémoire des Évêq. Franç. réfug. à Londres pages 111. & 112.; *voyez* aussi pages 120. 152. 154.).

Con questa dottrina, e colla conseguenza, che il Papa non può derogare alle leggi ordinarie, per rendere al Popolo Francese il Culto de' suoi Padri, si riducono a nulla i diritti del Papa, si esagerano quelli de' Vescovi, e si obliano tutti quelli d'un gran

prattutto; io non ho mai più dolorosamente sentito, quanto costi al rispettoso discepolo il levarsi contro gli antichi suoi Maestri; e di avere a dir loro come Ireneo a Florino: » questa dottrina, per dirlo con meno di forza, che potrò, non è già la sana dottrina. -- I Santi Preti, che sono stati prima di noi, e ch' erano stati discepoli degli Apostoli, non l'hanno insegnata «. (*Euseb. Hist. de l'Egl. l.* 5. *c.* 20.). Io non ho mai sentito quanto mi costasse di aggiungere: o voi nostri antichi Maestri nelle sante verità! Non è già questa la dottrina, che ci davate non ha molto per quella di tutta la Chiesa Gallicana. Allora voi applaudivate a quel famoso discorso, in cui ci dice Bossuet: » la podestà, che bisogna riconoscere nella Santa Sede, è sì alta, e sì eminente, sì cara, e sì venerabile a tutti i Fedeli, che non vi ha nulla al di sopra, che tutta la Chiesa Cattolica insieme: « cioè a dire, che niente vi è sopra del Papa, che agisce, o insegna solo, che il Papa circondato da tutti i Vescovi in un Concilio Ecumenico. (*Bossuet de l' Unité*). Ecco ciò, che dicevano quelli de' nostri Vescovi, i meno sospetti di esagerare la podestà del Papa, e ciò che dicevate voi stessi, aderendo a Bossuet con tante citazioni estratte dal medesimo Discorso da me ora citato; e al dì d' oggi bisognerà lasciarci persuadere, che tutta la pienezza della podestà data al Papa, si riduce a non poter nulla intraprendere d' importante in una Chiesa senza il consenso del Vescovo, che la governa? Al dì d' oggi bisogna credere, che voi stessi avete in Roma, ed altrove dappertutto la podestà tutta, che ha il Papa nella vostra Diocesi? Poichè voi finalmente, voi potrete anche in Roma,

---

Popolo, che nella sua situazione ha diritto di vedere che il Papa si ricorda, e usa di tutta la sua autorità per salvarlo. Con questa dottrina, e questa conseguenza, la Memoria di que' Vescovi non è per mala sorte, che jura Petri minorata, jura Episcoporum majorata, jura plebis conculcata.

ed in ogn' altra Diocesi tutto ciò, che il Papa, o il Vescovo del luogo consentiranno a vedervi intraprendere d'importante; e sopra gli oggetti di niuna importanza è conosciuto il principio. Essi non meritano l'attenzione del Capo: *de minimis non curat Praetor.* Dico di più: dietro alla vostra dottrina un Concilio Ecumenico non potrà nè pure statuir nulla sulla vostra Diocesi senza il vostro consenso; e nell'attual circostanza voi avrete la premura di dire, e di ripetere: *gli occhi de' Vescovi di Francia possono soli scoprire l'inconveniente, il pericolo di certe concessioni. -- Essi soli, ancora una volta, possono giudicare questi grandi interessi*; e quando voi parlate *di diritti essenziali, delle leggi stabilite da Gesù Cristo medesimo*, voi parlate evidentemente di leggi, che la stessa Chiesa non può trasgredire; di diritti, ch' essa non può togliervi, per intraprendere qualche cosa d' importante senza di voi nella vostra Diocesi. E dove dunque siam noi? ed a che mai non son egli strascinati gli uomini anche più venerabili da una prima resistenza alla voce di Pietro?

La necessità di ricorrere a questa dottrina basterebbe per provare la nullità delle loro pretensioni.

Io son lontano da credere, che i Vescovi rifuggiti a Londra abbiano veduto tutto l' abisso d' errore, in cui andava a precipitarsi la lor nuova dottrina. Io non credo soprattutto, che ne abbiano sentito tutte le conseguenze relativamente ai Concilj Ecumenici. Ma quanto al Papa, non solamente essi ammettono il più positivamente possibile, e il principio, e le conseguenze; ma si è in questo luogo il lor principio fondamentale. Senza questo principio essi non han fatto nulla, che autorizzi in benchè menoma parte l' autorità, che pretendono ancora di avere, e che molti tra essi cercano ancora di esercitare nelle nostre antiche Diocesi, malgrado il Concordato. Tutti i Canoni, che citano in favore della lor causa non dicono, che ciò in cui tutto il Mondo conviene, che nel corso ordi-

nario delle cose, il Papa non dee nulla intraprendere d'importante in una Diocesi senza parteciparlo al Vescovo del luogo, senza anche consultarlo, come un giudice ordinario, immediato de'bisogni della sua Chiesa. I Canoni non avrebbero prescritto queste misure; questi riguardi sarebbero ancora dovuti alla dignità Episcopale. Ma niuno di noi pretende, che ciò, che ha fatto il Papa nelle circostanze, in cui si trovava la Chiesa di Francia, abbia potuto o possa farlo legittimamente nel corso ordinario delle cose: Noi l'abbiam detto quanto basta; tutta la di lui podestà è *di edificazione*, e non di distruzione; è podestà dell'ordine, e non della confusione, non dell'arbitrario. Ma qui si tratta di quella podestà, che la Chiesa ha sempre riconosciuta in Pietro, e che Bossuet soprattutto ha proclamato; di quella podestà, che fa legge da se: *Canonum conditorem*; che spiega la legge: *Canonum interpretem*; che si solleva sopra la legge, che dispensa dalla legge, quando il bisogno il richiede; *atque ubi res postulat, dispensatorem* [Defens. Declar. Praef.]. Il Papa esso stesso non dice qui d'agire per quella podestà, di cui le regole lasciano in tutti i tempi l'esercizio in piena libertà. Egli comincia dal prevenirvi colle lagrime agli occhi, che se voi ricusate di dare la vostra dimissione, la deplorabile situazione della Chiesa Gallicana lo sforzerà ad usare, suo malgrado, di tutta la sua podestà, per allontanare tutti gli ostacoli al ristabilimento del Culto de'nostri Padri. Quando questa podestà viene finalmente a spiegarsi; egli vi dice, che *deroga* espressamente ad ogni consenso dei Vescovi, e Arcivescovi legittimi; *derogamus expresse cuicumque assensui legitimorum Archiepiscoporum. Episcoporum ec.* Per questo solo egli riconosce, e la regola, e il diritto, ch'ella dà nelle circostanze ordinarie; egli dichiara, ch'egli si trova nel caso di derogare al corso abituale delle leggi, e di dispensarne. Su tal diritto pertanto di dispensa cader dovevano le osservazioni de' Vescovi di Londra. Bisognava, o pro-

vare, che tal diritto non esisteva nel Papa, o dimostrare, che i bisogni della Chiesa non erano tanto grandi d'autorizzarne l'uso. Ma tutta la tradizione aveva sforzato i Vescovi, rifuggiti a Londra, a riconoscere il diritto; e l'Universo sapeva, che non vi è mai stata alcuna circostanza, nella quale fossero sollecitati più altamente de' mezzi straordinarj per applicare questo diritto alla necessità di salvare la Chiesa, quanto questa. Ecco ciò che nduce que' Vescovi a immaginare queste pretese leggi costituzionali, essenziali, e divine, in virtù delle quali il Papa non potrebbe intraprender nulla d'importante in alcuna Diocesi, e nè meno per aprire ai Fedeli le vie della salute, senza averne preventivamente ottenuto la permissione dal Vescovo del luogo.

Confutazione di questa dottrina.

Per buona sorte si cerca in vano di trovare queste leggi pretese costituzionali, nell'Evangelio, o nella tradizione, e nella Memoria stessa de' Vescovi, rifuggiti a Londra. Poichè ciò, che il Vangelo, e la tradizione ci dicono de' Vescovi stabiliti per governare la Chiesa, non li lascia già meno soggetti a Pietro, o al Papa in questo governo.

Per buona sorte ancora è savia, e bella, e il capo d'opera de' Governi questa Costituzione della Chiesa. Ella non sottopone in veruna maniera i Prefetti delle Provincie al Capo dell'Impero, per sottomettere il Capo a ciascun Prefetto; perchè la legge del Capo varj secondo ciascuna Provincia, e vi sia rispettata ricevuta, o rigettata secondo il capriccio di ciascun Prefetto. Ella non dice già al Vicario di Gesù Cristo: tu potrai tutto nelle piccole cose; ma tu non potrai nulla nelle grandi, soprattutto se si tratta della salute di un gran Popolo. Ella non gli dice: io voglio che i Pastori delle Provincie t'ubbidiscano; ma solamente quando piacerà loro di ubbidirti. Il dono d'una simile autorità non esce certo dai tesori della saviezza.

Noi l'abbiam già veduto: in questa Costituzione

Gesù Cristo dice anzi a Pietro, e ad ogni legittimo suo successore: *tu sarai il Pastore de' miei agnelli, e delle mie pecore, de' miei discepoli, e de' miei Apostoli, de' semplici Fedeli, e de' lor Vescovi o Pastori; Per questo solo egli dice a Pietro: questi Apostoli, o questi Vescovi ti saranno soggetti, come le pecore ai lor Pastori.* E il Pastore non ha bisogno di aspettare il consenso delle pecore per istatuire su loro. Noi l' abbiam quanto basta veduto: anche prima di dare all'adunanza insieme de' suoi Apostoli uniti con Pietro, la pienezza della sua podestà, egli comincia dal darla a Pietro solo; affinchè ciascuno degli Apostoli apprenda, che la porzione che gli tocca di questa podestà, lo lascia assai lontano al di sotto di Pietro. Gesù Cristo non istabilisce i suoi Apostoli, o i Vescovi Prefetti delle Provincie, dopo di avere stabilito Pietro Capo di tutto l'impero, che per insegnar loro, che s' essi sono posti per governare queste provincie; Pietro solo è posto individualmente per governare le Provincie, e i Prefetti; e perchè tutti gli ubbidiscano. A lui solo è data personalmente, com' è data collettivamente a tutta insieme la Chiesa, o al Corpo Apostolico questa podestà, che lega, o scioglie ogni cosa nel governo de' Fedeli; affinchè in tutti i tempi ciascuna parte della Chiesa trovar possa in lui una podestà sempre uguale a' suoi bisogni, sempre sufficiente per tenere il luogo di tutta la Chiesa, del Corpo Apostolico, de' suoi Concilj Ecumenici. Questo è ciò, che facea dire a Bossuet, quando il Papa ha fatto un decreto, non ha bisogno di voi, della vostra autorità, del vostro consenso: egli ha in se solo tutta l'autorità, ch' è necessaria per mantenerne e mandarne innanzi l' esecuzione. *Habet etiam totius Ecclesiæ caput sui decreti exequendi plenissimum robur* (Gall. Orthod. n. 78.) La nostra Chiesa di Francia più non soffre egualmente che gli altri Cattolici, questa idea di un Capo, che ridotto a se solo, rimanesse senza forza, e senza energia. La nostra fede non è fatta

per eccitare l' indignazione degli eredi di Pietro . *Neque vero velimus, quod Catholici omnes, summique Pontifices merito perhorrescant, Ecclesiae, tanti corporis imbecille esse caput, ipsum scilicet Romanum Pontificem* (Defens. decl. praef.) .

La nuova dottrina de' Vescovi anti-dimissionarj non entrerà dunque per niente nelle nostre tradizioni. Sarebbe ad un tempo e troppo disonorante per Pietro, e troppo assurdo per noi, dopo diciotto secoli il ridurre questa pienezza di podestà , quest' articolo di fede, questo punto *deciso, e risoluto* al diritto di comandare, quando a voi parrà ben fatto di consentire al precetto ; a quello di tacere , quando non vorrete , che parli Pietro .

Noi lo sentiamo non pertanto come voi ; bisognava appunto venire a questo per contrastare al Papa il diritto di statuire ciò , ch' egli ha statuito per salvare le nostre Chiese . Sì ; bisognava dirci , che il Vangelo , le leggi di Gesù Cristo gli proibiscono d' intraprender nulla d' importante nelle vostre Diocesi senza vostra cognizione , e consenso , per impedirci di credere alla validità , alla legittimità di ciò , che egli ha statuito , vostro malgrado , sopra di voi , e delle vostre Diocesi . Ma ell' è precisamente la necessità di ricorrere a queste pretese leggi , che ci fa vedere a qual punto dovrebbe farvi traviare la vostra resistenza .

Le conoscevate voi bene , voi stessi queste pretese leggi di Gesù Cristo, che vietano al Papa di statuir nulla sopra le vostre Diocesi senza il vostro consenso ? Sospettavate voi nè pure , che potessero esisterne delle somiglianti , quando al momento della vostra consecrazione , e a' piè degli altari chiamavate Dio in testimonio delle vostre promesse , concepute in questi termini ?

« Io sarò fedele , e ubbidiente al B. Pietro Apostolo , alla Santa Chiesa Romana , al nostro S. Padre il Papa , e a' suoi Successori canonicamente stabiliti . *Lo osserverò con tutte le mie forze le regole de' SS. PP.*

i decreti, gli ordini, le disposizioni, i comandamenti apostolici? Quando voi proferito avete queste parole, voi pretendevate di promettere al Papa una vera, e sincera ubbidienza; voi stessi siete anche quelli, che ce lo dite, e mediante il giuramento di una vera, e sincera ubbidienza ai decreti, agli ordini, alle disposizioni, ai comandamenti del Papa, tutto l'impegno, che avete preso, pretendereste voi presentemente di ridurlo ad ubbidire al Papa, quando comandasse ciò, che fosse di piacer vostro, ciò, che voi gli aveste permesso di comandare? Come chiameremo noi dunque un giuramento illusorio? Che sarà egli questo per noi, se non se una vana, e furbesca promessa, se è permesso di giustificare la resistenza mediante simili interpretazioni?

E sopra di che, ve ne priego, cadrà egli cotesta ubbidienza, a cui si obbligano i Vescovi riguardo al Papa, se non se precisamente sopra tutto ciò, che crederà di dovere statuire per le loro Chiese, o per tutta la Chiesa? Perchè ancora cotesti dettagli nel giuramento, che prestano: « Io renderò conto al Papa, e a' suoi successori di tutto il mio uffizio pastorale, di tutto ciò, che riguarda lo stato della mia Chiesa, la disciplina del Clero, e del Popolo; finalmente di tutto ciò, che concerne, in qualunque maniera si sia, la salute delle anime, che mi sono confidate? » [*Giuramento de' Vescovi*]. Quando i Padri di Trento vogliono, che i Vescovi, e i Concilj Provinciali siano esatti nel rendere questo conto al Papa, e che gli facciano soprattutto sapere gli abusi, che vi sono da coreggere nelle loro Provincie, non è già per dirgli, ch'egli non potrà intraprendervi nulla d'importante senza il loro consenso; ma sì bene, perchè egli statuisca colla sua autorità, e nella sua saviezza ciò, che crederà utile alla Chiesa: *cujus auctoritate, & prudentia quod universali Ecclesiæ expediet, statuatur* (Sess. 25.). Noi sapevamo altronde, che tocca precisamente al Papa, di statuire ulteriormente sugli oggetti

importanti, sulle *Cause maggiori* di ciascuna Chiesa; noi ignoriamo ancora, che questo diritto, non ne lasciasse meno di quello di un *Veto* imperioso, ad ogni Vescovo, di quello di annullare con un semplice rifiuto di consenso, tutto ciò, che il Papa avrà statuito d'importante sopra la loro Chiesa. Sarebbe egli almen bisognato di mostrarci in qualche parte del *Codice delle Leggi Ecclesiastiche*, e un *Veto* simile, e la Legge Costituzionale, in virtù di cui è autorizzato da G. C. Quanto a noi, malgrado tutte le nostre ricerche, noi non abbiamo ancora veduto per li Vescovi egualmente, che per noi altre leggi, fuorchè quella dell' ubbidienza, quando il Papa ha statuito, e quando, malgrado tutte le rappresentanze del Vescovo medesimo, egli vuole, che sia mantenuto nella di lui Diocesi il decretato.

E quando noi insistiamo in tal maniera per questa sommessione de' Vescovi alla Sede Apostolica, non s' immagini già, che noi ci dimentichiamo e il grado, ch' essi tengono nella Chiesa, e tutto ciò, che noi medesimi loro dobbiamo. I nostri Vescovi Francesi non pretendevano già di avvilirsi, e non obliavano ciò, ch' erano per noi, quando fin nel mezzo de' riclami, che fondavano sulle nostre consuetudini, affettavano di richiamare tutto quel rispetto, tutta quella ubbidienza, che il Clero Francese riconosceva di dovere, e prometteva di avere in eterno per il Papa, e per la Chiesa Romana, Capo, e Maestra di tutte le altre. *Cum ea omni reverentia, & obedientia, quam ipsi* (Innocentio X.), *Ecclesiæque Romanæ, quæ omnium Ecclesiarum caput est, & magistra, debere se agnoscit, æternumque redditurum, pollicetur idem Clerus Gallicanus* (Lettre de l'Assemblée de 1650 au Pape Innoc. X.). Quanto a noi, allorchè noi pretendiamo, che i Vescovi sono soggetti al Papa, che gli debbono ubbidienza come noi; ben lontani dall' obliare quel, ch' essi sono, stabiliamo anzi sulla loro grandezza medesima quest' aggiunta di dovere, e di obbligazione per parte loro.

Noi semplici Fedeli, o Leviti, o Preti nell'ordine della Gerarchia, e di diritto divino, noi abbiamo i nostri Pastori, i nostri Superiori ne' nostri Vescovi; in questa Gerarchia il divino diritto non istabilisce, che il Papa vero Pastore, e vero superiore de' Vescovi. Poichè tutti i diritti, che danno i titoli di Patriarchi, di Arcivescovi, di Primati non sono come questi titoli medesimi, che una istituzione ecclesiastica; essi appartengono a qualche parte della disciplina; essi variano com' essa; essi non costituiscono gli Arcivescovi, i Primati, o i Patriarchi veri Pastori de' Vescovi. Gli uni, e gli altri non han per Pastore *di divino diritto*, che l' erede di Pietro. Era degno degli Apostoli suoi fratelli di non averne alcun altro. E però il Romano Pontefice è irrevocabilmente, e in qualche sorta più immediatamente il loro Pastore, che il nostro. Poichè benchè Gesù Cristo abbia dato direttamente, immediatamente a Pietro gli agnelli, e le pecore, i semplici Fedeli, e i Pastori; benchè, secondo il quarto Concilio di Laterano, il Papa abbia di diritto divino la primazía di podestà ordinaria sopra tutte le Chiese: *disponente Domino super omnes alias Ecclesias ordinariæ potestatis obtinet principatum* (C. 5.) quantunque *niuno*, secondo lo stesso Bossuet, *nieghi, che il Papa ha sopra tutti i Cristiani, sopra i laici ancora una giurisdizione immediata* [V. sup. prem. part. ch. 6.]; contuttociò è anche vero il dire; che oltre questa podestà del Papa, n' esiste sopra di noi una seconda, stabilita per vegliare sopra di noi abitualmente, ordinariamente, immediatamente, ch' è quella de' nostri Vescovi. Egli è qui dunque lo stesso, che nell' Impero del Mondo. I Ministri, i Governatori delle Provincie, i Generali, i primi Magistrati; ecco gli uomini i più immediatamente sotto la mano del Capo Supremo dello Stato; poichè questi sono quelli, che importa ad esso d' invigilare più specialmente, di reprimere, di correggere, o di animare, di dirigere; poichè dall' uso di loro autorità dipende più special-

mente la salute della cosa pubblica. Nel governo della Chiesa i Vescovi, Pastori delle Provincie, ecco coloro, dai quali dipende la salute delle Diocesi, delle greggi. Pietro è incaricato di tutte, e la sua premura è generale; ma la sua attenzione non può estendersi ugualmente sopra tutti. Egli sarà supplito presso di noi da coloro, che Gesù Cristo gli ha dato per fratelli. Bisogna che essi gli rispondano di noi; ma a condizione, ch' egli risponderà esso stesso di loro a Gesù Cristo; a condizione, cioè, ch' egli invigilerà sopra di essi più specialmente, ch' egli li reprimerà, e dirigerà più efficacemente. Cadrà dunque sopra di loro più direttamente l' esercizio di sua autorità; ed a loro riguardo saranno e più rigorosi, e più abituali i suoi doveri. Per la ragione medesima i Vescovi avranno a suo riguardo de' doveri più severi, e più abituali. Bisognerà che essi siano nelle sue mani ciò, che sono nelle mani di Cesare i Ministri, e i grandi Uffiziali dell' Impero. Essi saran certo più strettamente tenuti di rispettare i suoi ordini, di eseguirli, e farli eseguire, non solo a ragione dell' esempio; ma perchè è nella natura medesima del Governo, che l' autorità non contrarj l' autorità; che nella gerarchia de' poteri l' inferiore non arresti il superiore, e che più noi rendiamo ai nostri Pastori, più ancora i nostri Pastori rendano al Principe de' Pastori, rappresentante di Gesù Cristo.

Ubbidienza de' Vescovi più specialmente da essi dovuta negli oggetti importanti.

Dico di più: egli è soprattutto quando Pietro ha statuito sopra di oggetti importanti, che l' ubbidienza de' Pastori un dovere diviene ancor più severo. Poichè egli è allora altresì, ch' egli è creduto agire più specialmente in nome di quella Chiesa; ch' egli è incaricato di supplire, e in virtù di quella pienezza d' autorità, alla quale tutti sono soggetti tutti, Popoli, e Re, Pastori, e Pecore. Egli è allora, che dopo di aver pesato da una parte i bisogni, i pericoli de' popoli,

e dall' altra la legge; egli è anche allora, che malgrado tutte le rappresentanze de' Pastori, egli crede di dovere sospender la legge; o piuttosto egli è allora, che entrando nello spirito di quelle leggi, che tutte sono state fatte non per il male, ma per il bene: *quoniam leges ea intentione latæ sunt, ut proficiant, non ut noceant;* egli è allora, che sarebbe crudele l' insistere sopra la legge per oggetti, ch' ella non ha preveduto, e ai quali ella avrebbe rimediato, se avesse potuto prevederli: *quod & ipsa lex cavisset, si prævidisset, & sæpe crudele esset insistere legi, cum observantia ejus esse præjudiciabilis Ecclesiæ videtur* (Bossuet def. decl. part. 2. l. 11. c. 19.); egli è allora, che il dover di ubbidire al Papa, pesa più specialmente su i Vescovi. Io lo dico, perchè il potere di dare queste specie di dispense, è talmente riconosciuto nel Papa, che mai Cattolico, mai uomo per poco versato, ch' egli sia nella natura di un vero Governo, e delle cose della Chiesa, non negò questo diritto al Pontefice Romano: *Has enim dispensationes nemo Catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus, abstulerit* (Bossuet Cap. 16.). Io lo dico, perchè se dopo di avere adempiuto i vostri doveri per mezzo di giuste rappresentanze, voi resistete per anche al decreto del Pontefice, egli è sopra di voi, che ricade tutto il male, ch' egli voleva impedire; egli è sopra di voi, che ricade soprattutto il rimprovero di snaturare il Governo della Chiesa, e d' impedire, quanto è da voi, che ella non trovi sempre nel suo Capo quella pienezza di podestà conferita per tener luogo di lei nei grandi bisogni de' Fedeli. Prendete sopra di voi, se potete, il sangue di tutti quegli uomini, a cui Pietro vorrebbe aprire le vie della salute, e che, prestando l' orecchie ai vostri riclami, bisognerebbe altrimenti lasciar perire senza Preti, e senza Sacramenti. Prendete, se ne avete il coraggio, sopra di voi lo scandalo d'un appello, che non potrebbe qui, che compromettere la sincerità della vostra fede, intorno ad una pienezza di giu-

risdizione, che la Chiesa tutta vi mostra in Pietro, e ch'ella non vi mostra mai più possente, che quando l'importanza del suo oggetto sembrerebbe dimandare un Concilio, divenuto impossibile, ed al quale il solo Pietro può supplire.

Opponete di nuovo l'importanza dell'oggetto; la disubbidienza sarà più marcata; essa non sarà per questo più legittima. Opponete ad un tempo e l'importanza dell'oggetto, e le forme, e le antiche leggi; il pretesto non è per questo più felice, quando egli è appunto l'importanza dell'oggetto la salute di un gran Popolo, che il Papa vi fa vedere come superiore alle forme, e alle leggi antiche; quando coloro, che ubbidiscono ai suoi decreti, non vi parlano essi stessi, che della prima, e della più indispensabile di tutte le leggi, della necessità di provvedere alla salute delle anime, e di tanti milioni. Voi parlate de' vostri diritti, e il Papa vi parla de' suoi doveri. Per adempiere il più importante di tutti, egli ricorre alla pienezza della sua podestà. Invece di dirci, ch'egli non può far nulla d'importante senza di voi, nelle nostre Chiese, bisognava dunque dirci, ch'egli è appunto negli oggetti importanti, ch'egli può tutto senza di voi nelle nostre Chiese, quando gli avvenimenti non permettono, che voi agiate con lui. Poichè questo appunto, secondo Bossuet, è il momento di mostrare, ch'egli può tutto nel caso di una gran necessità: *Papam nihil non posse, cum necessitas id postularit.* E questo infatti si è ciò, che vi si dice. Non vi si parla d'un esercizio ordinario della podestà, quando voi gli date voi stessi un oggetto importante, e straordinario. Non si teme soprattutto, che da questo esercizio dell'onnipotenza risulti il disprezzo de' canoni, quando non si crede alla giusta dispensa de' canoni, che per delle ragioni canoniche. Non vi sono contro di questa dottrina, che de' timori affettati; ed il vostro rattrista l'anima del Cattolico. Egli non sa più come conciliare il dogma d'una vera pienezza di podestà

colle vostre pretese leggi essenziali, che mai non permettono a Pietro di *nulla intraprendere d' importante in una Chiesa senza la cognizione, e il consenso del Vescovo, che la governa*.

A fine di giustificare tutto quanto ha fatto il Papa per il ristabilimento delle Chiese di Francia, basterebbe forse l' aver mostrato quanto sono stravaganti coteste pretese leggi, alle quali i Vescovi opponenti si sono veduti sforzati di ricorrere per mantenere la loro opposizione. Contuttociò noi non ricusiamo di venire all' esame speciale delle ragioni, o pretesti di tal opposizione. Dando alla Francia de' nuovi Pastori, il Papa colpisce di nullità ogni autorità, ogni giurisdizione, che gli antichi Vescovi avevano sopra di noi. Questo è il diritto, che gli contrastano, e questo è quello, che noi dobbiamo più particolarmente constatare.

CAPITOLO III.

Dell' autorita' speciale del Papa intorno alla giurisdizione de' Vescovi.

Decreto del Papa.

» Noi interdiciamo loro per sempre ogn' uso di tutta la giurisdizione Ecclesiastica: noi dichiariamo nullo, e di niuna forza tutto ciò, che attentar potessero in avvenire in questo genere nelle loro antiche Diocesi «.

La podestà che ci annunzia questo decreto emanato dalla bocca del Papa sopra tutti gli Arcivescovi, e Vescovi di queste numerose Diocesi, delle quali era non ha guari composta la Chiesa delle antiche, e nuove Provincie della Francia, può ella esser compresa nei diritti, che i Pontefici Romani hanno da esercitare, come successori di S. Pietro?

Vera quistione da farsi sopra questo Decreto, nel caso d' una grande utilità, o necessità qual è l'autorità del Papa sulla giurisdizione de' Vescovi?

Tale è la quistione, ch' egli è tempo una volta di affrontare come quella, che dee decidere la nostra condotta a riguardo de' nostri antichi Pastori, e di quelli che ci ha dati il nuovo Concordato. Prima di scioglierla io suppongo, che i miei Lettori la riducano essi stessi a' suoi veri termini: che non si aspettino già a vedermi esaminare, se il Papa avrebbe poturo arbitrariamente, e fuori del caso di vera necessità fare un somigliante uso della sua podestà. Io l'ho detto troppo spesso, e troppo chiaramente: la podestà è stata data a Pietro, non per la distruzione, ma per l' edificazione: il Papa nell'uso ordinario di questa podestà, è obbligato a prender per regola le leggi della Chiesa, e quelle de' Pontefici suoi Predecessori; il Papa infine non può legittimamente dipartirsi da queste leggi, che nelle circostanze, nelle quali tenendo luogo della Chiesa, e potendo egli solo supplirla, fa tutto quello che farebbe essa stessa, innalzandosi al di sopra di queste leggi, sia per allontanare de' grandi pericoli, sia per riparare delle grandi perdite, alle quali le leggi non han provveduto. Se voi fate astrazione da queste circostanze, noi non abbiam bisogno di vedere tanti Arcivescovi, e tanti Vescovi deposti da un sol colpo d'autorità: noi diremo francamente ciò, che fa qui il Papa contro di tanti Pastori, non può farlo legittimamente contro di un solo. Non è già a lui conceduto di privare i suoi fratelli della loro autorità per il solo piacere di mostrare la preminenza della sua. Poichè, ancora una volta, Pietro, Capo della Chiesa non ha ricevuto il potere di supplire a lei, che per usare santamente, e com' essa, della sua autorità.

Risposta a questa questione secondo il Vangelo, e la natura medesima della giurisdizione conferita a Pietro, ed ai Vescovi.

Ora dunque, giacchè tutti i vani pretesti di podestà

arbitraria, e d' autorità despotica, o d'abuso di podestà sono allontanati, tutto ciò che voi potete dimandarci si riduce a sapere, se il Papa avendo a riparare de'grandi disastri, o anche a scansare de' gran pericoli, potrà, in quest' oggetto, estinguere tutta l' autorità, tutta la giurisdizione de' Pastori Vescovi d' una Chiesa per trasportarla ad altri Pastori, ad altri Vescovi per la salute di questa Chiesa: ora noi non esiteremo a rispondervi: sì, il Papa lo può fare. Se voi poteste ancora maravigliarvi di sentirci aggiungere: egli lo dee fare; ripigliate con noi i nostri Santi Libri.

Ivi, il primo titolo per Pietro si è: *pascete i miei agnelli*, *pascete le mie pecore*; e in virtù di questo primo titolo ogni Cristiano è soggetto a Pietro, come le gregge lo sono a Pastore.

Ivi, un secondo titolo per Pietro si è: *tutto ciò, che tu avrai legato, o sciolto sulla terra, lo sarà ne' Cieli*; e in forza di questo secondo titolo non vi è legame, che Pietro non possa, o formare, o sciogliere sulla terra, se il suo Dio può egli stesso formarlo, o scioglierlo ne' Cieli.

Non è più tempo di dubitare di queste due grandi verità. La dottrina di tutti i tempi, e di tutte le Chiese, l'ha renduta troppo incontrastabile; io l'applico a quel legame, che forma tra' nostri Pastori, e noi, quell' autorità giurisdizionale, ch'essi esercitano sopra di noi; e alla voce di Pietro io veggo sciogliersi questo nodo.

In che cosa in fatti consiste questa podestà di giurisdizione, ch'esercitano i nostri Pastori in un Ordine qualunque? Ell'è quell' autorità puramente religiosa, in virtù della quale essi ci dirigono nelle vie della salute, con un vero diritto di statuire in tutto, o in parte intorno a ciò, che ha rapporto a questo grande oggetto; ma di statuire con quell'autorità, che lega le coscienze (1), con tutta quella che Gesù Cristo dava

(1) *Io dico di statuire con quell'autorità, che* lega

ai Ministri della sua Chiesa, dicendo loro: *colui che ascolta voi, ascolta me; colui che disprezza voi,*

---

le coscienze, *e in questo senso si vede, ch' ella è in qualunque Pastore, senza che vi sia bisogno per questo di ricorrere a un Tribunale contenzioso. Poichè l' autorità, che conferisce in questo luogo Gesù Cristo ai suoi Ministri, è loro personale. Essi non han bisogno di essere assisi sopra di un Tribunale, e attorniati da altri Giudici, per parlarci delle cose di Dio, e in suo nome. Questa osservazione parrà inutile a molti Lettori; ma è necessaria per coloro, che vivessero ne' Paesi, dove, come in Inghilterra, la parola* giurisdizione *si unisce abitualmente all' idea di un Tribunale, dove si dice per esempio* la giurisdizione *dell' Arcivescovo di Cantorbery, per esprimere quel tribunale, che noi chiamiamo* l' officialità. *Ho veduto a Londra degli avanzi di una gran disputa cagionata da questa diversità di linguaggio. Il Governo divenuto più tollerante per li Cattolici, aveva non pertanto voluto esiger da loro, che riconoscessero, che il Papa non aveva alcuna* giurisdizione *in Inghilterra. Esso l' aveva voluto, perchè il Papa non ha in Inghilterra un tribunale riconosciuto dalle leggi; e soprattutto perchè* la giurisdizione, *il tribunale dell' Arcivescovo, pronunziando sopra molti oggetti, per pura concessione della podestà temporale, si temeva, che* la giurisdizione *del Papa non annunziasse qualche pretensione negli oggetti civili. La più parte de' Cattolici non vollero prestare il giuramento redatto dal Governo. Distinguendo la giurisdizione nel suo oggetto, in spirituale, cioè, e in civile, o temporale, erano essi disposti a sottoscrivere, che quest' ultima non apparteneva al Papa; ma non volevano sottoscrivere semplicemente, ch' egli non ha veruna giurisdizione in Inghilterra; perchè infatti nella lingua della Chiesa Cattolica nol potevano fare senza smentire la*

disprezza me. Ne' dettàglj di quest' autorità, è detto loro, d' istruirci, di amministrarci i Sacramenti, il pane della parola; di darci la regola da seguire nel culto del Signore; di condurci finalmente come lor pecore nella Chiesa di Gesù Cristo. Ecco i loro diritti sopra di noi. E' stato poi detto a noi, di ascoltarli, e di ubbidir loro come a' Ministri, agl' Inviati del nostro Dio. Ecco i nostri doveri verso di loro. In questo rapporto de' loro diritti, e de'nostri doveri consiste la loro giurisdizione. E' questo il vero vincolo, che ci unisce a loro, come le greggi al Pastore.

Ma sopra di tutti questi Pastori vi ha per Costituzione della Chiesa un Principe de' Pastori, a cui Gesù Cristo diss'egli stesso: *tutto ciò che tu avrai legato, o sciolto sopra la terra, lo sarà nel Cielo*; e questo Pastore è Pietro. Qual è adunque quel Cattolico, che oserà dirmi: *tu sei ancora legato, quando Pietro ti scioglie?* Chi oserà dirmi: *questo Prete, questo Vescovo è ancora tuo Pastore, quando Pietro ha pronunziato, che non lo è più? E tu non sei legato a questi nuovi Pastori, quando Pietro ha pronunziato, ch' egli ti legava a loro? Malgrado tutti i decreti di Pietro, il primo nodo non è sciolto, il*

---

fede intorno alla di lui podestà spirituale. Altri in minor numero credevano di potere prestarsi al linguaggio de' Protestanti senza disprezzare l' autorità religiosa del Papa; e di là quelle dispute fra' Cattolici, che per altro non avevano tutti, che una medesima fede. Per buona sorte il Ministero Inglese si prestò finalmente alla giusta ripugnanza del maggior numero: egli propose una nuova formola di giuramento, nella quale era stata ommessa la parola di giurisdizione; *e tutti i Cattolici si fecero una premura di sottoscriverla, come quella che si accordava con ciò, ch' essi dovevano allo Stato senza mancare a ciò, ch' essi dovevano alla Religione.*

nuovo legame non è formato? Io lo confesso, questa mentita data al Vangelo mi spaventa: troppo formale mi sembra, e troppo prossima alla bestemmia. Bisogna dunque, checchè ne sia delle circostanze, dell'applicazione, e dell'uso, che Pietro far potrà del suo diritto, bisogna che io qui cominci dal convenire del diritto. Se questo non è ancor dimostrato, io non so qual cosa potrà esserlo nel Vangelo.

Questa podestà vi sembra immensa; e lo è senza dubbio: ma lo è ancora il dovere di Pietro; poichè la sua giurisdizione non è semplicemente un gran diritto; è altresì un gran dovere. Ricordatevi, ch'egli è Pastore di tutti, e che in tal qualità egli risponderà di tutti; ricordatevi, ch'egli è quel Generale delle Legioni di Gesù Cristo, che il gran Grisostomo vi rappresentava aggirarsi per le diverse parti della sua armata: *dum pertransiret universos;* e aggirarvisi con tutti i doveri, siccome con tutta l'autorità di un Capo, che va a riconoscere i suoi posti; che si fa vedere dappertutto con quello zelo, con quella podestà, incaricata di provvedere alla sicurezza, alla conservazione, alla salute dell'Impero *(Sup. part. 1. c. 7.)*. Se vi sono alcune di queste Legioni, che perduto abbiano i loro Capi, s'egli non può renderli loro; se questi, o non vogliono, o non possono più condurle al campo della vittoria, vi maraviglierete voi, che Capo di tutti i Capi egli possa supplire gli antichi, e crearne dei nuovi? E come mai potrà egli rispondere delle nostre sconfitte, s'egli non è padrone di assegnare a ciascuna Legione il suo posto, e il suo capo; se non può nè pure rimpiazzar quelli, che le loro ferite han fatto uscir di battaglia, o che circostanze calamitose tengon troppo lontani dalla sua armata, per mantenervi l'ordine?

Io non conchiuderò da questi raziocinj, che ogni Pastore debba essere essenzialmente lasciato alla scelta di Pietro: io so che su questa scelta la Chiesa ha le sue regole, che possono variare; ma qualunque sia la forma, sotto cui ella ha luogo, io dirò: questa scelta

dee talmente rimanere soggetta a Pietro, ch'egli possa in ogni tempo rigettare colui, che divenisse nocivo alla salute de' Fedeli. Io dirò: Pietro, Pastore di tutti dee rispondere della salute di tutti; ed il dovere tanto quì, come dappertutto, altronde attira essenzialmente il diritto. Pietro ha un conto da rendere, e delle greggi, e dei Pastori, dell'uso ancora, ch'essi avran fatto sotto di lui della sua autorità; perchè in questo luogo la responsabilità sia d'accordo colle prime nozioni della giustizia, bisognerà, che quest'autorità de' Pastori sia sottoposta alla sua, ch'egli possa riprenderla, ristrignerla, o anche ampliarla secondo, ch'egli la vedrà utile, o nociva nelle lor mani. Bisognerà pure, che egli possa sopprimerla, annientarla assolutamente in loro quando conterà, che in vece di esser utile nelle lor mani, ella pon dell'ostacolo alla salute de' Fedeli: Sì; in queste circostanze bisognerà, ch'egli possa non solo ristrignerla ne' limiti più angusti, ma trasportarla tutta intera in altre mani per la salvezza delle greggi: poichè egli è per queste, ch'è dato un gran potere ai Vescovi sopra le loro; perchè Pietro dee rispondere di tutte senza eccezione, gli è data ancora una maggior podestà, e questa egualmente, che la di lui autorità si estende ancora sopra i Pastori. E come mai egli risponderà degli uni, e delle altre, s'egli non può nè meno levarci un Pastore, divenuto inutile, o pernicioso, un Pastore che non vuole, o non può condurci nelle vie della salute; s'egli non può supplirvi con altri, che adempiano de' così essenziali doveri? Io non chieggo, se la colpa è quì dal lato del Pastore, o da qualunque altra parte; se l'assenza è per elezione, o l'esilio è volontario. Voi siete innocente di qualunque delitto; ma la salute delle anime è di tutta necessità: il Popolo non può ricevere i soccorsi della salute senza il ritorno de' suoi antichi Pastori, o senza la creazione di nuovi. In quest'alternativa crudele per il suo cuore, siate giusto verso di Pietro, come voi desiderate, che lo siam noi a riguardo

vostro. Le vostre disgrazie non l'han già scaricato della sua responsabilità: la Chiesa lo avverte, che questa responsabilità è terribile. I nostri Concilj Ecumenici non gli dicono già semplicemente, che in virtù della sollecitudine, che gli è imposta, è per lui un rigoroso dovere di dare al Popolo de' Pastori: essi gli dicono, ch'egli dee darci i migliori; e badate bene, *i più proprj, i più adattati a ciascuna Chiesa*, s' egli non vuol vedere ricader sopra di lui il sangue delle pecore, che perissero per la negligenza de' Pastori, o per la dimenticanza de' lor doveri nel governo della Chiesa. *Beatissimus Romanus Pontifex, quam sollicitudinem universae Ecclesiae ex muneris sui officio debet, eam potissimum impendat, ut bonos maxime, atque idoneos pastores singulis Ecclesiis praeficiat, quod ovium Christi sanguinem, quae ex malo negligentium & sui officii immemorum Pastorum regimine peribunt, Dominus noster Jesus Christus de manibus. ejus sit requisiturus* (Trid. §. 24. c. 1. reform.).

Siate giusto verso di Pietro: quest'obbligo di dare a ciascuna Chiesa i Pastori, i più idonei al bene dei Fedeli, non si estende puramente a una prima scelta: egli dice a Pietro, che se per qualunque circostanza questa prima scelta, quantunque felice a principio viene a non presentare più al Popolo de' Pastori *idonei* per la salute delle anime, ancorchè non si dovesse ascrivere, che all'infelicità de'tempi, non cessa per questo la di lui responsabilità. Bisogna dunque, che allora; e forse allora più che mai, per causa di questa infelicità de' tempi, egli si risovvenga del suo obbligo di dare al Popolo de' Pastori più proprj, e più adattati. Bisogna pure, ch' egli possa, lasciando ai primi, e le loro virtù, e il lor merito, supplire al sagrifizio, che prescriveva loro l'infelicità de' tempi; bisogna che possa, o col consenso, o senza il consenso degli antichi Pastori, ed anche malgrado loro, darne de' nuovi a questo Popolo, e de' più idonei alla di lui salute. Quando egli avrà detto agli antichi: *ricordatevi, che un buon*

Pastore dà l' anima sua per la salute delle sue pecorelle ; qualunque siano le disposizioni loro, converrà pure, ch' egli dica a se stesso: » ma queste pecorelle appartengono a me: e le disgrazie de' tempi, e l'esilio; e il rifiuto ancora de' Pastori, che io aveva dato loro, non impediscono, che sian mie. Essi non mi han liberato dalla responsabilità. Quando essi non possono più guidarle nelle vie della salute, vi sono ancor io per salvarle. Quanto meno essi possono per queste greggi, tanto più io debbo ricordarmi di quanto io posso per esse. Il Tutore, ch' io aveva dato a questi figliuoli, non può più nulla per loro: egli è tempo, che si faccia vedere il Padre. Tutto il lor sangue ricadrebbe sopra di me. Il dovere pertanto, e la tenerezza risveglino tutto il mio potere. Io verrò; e visiterò questo Popolo. Egli saprà, che io posso tutto legare, tutto sciorre per la di lui salvezza; io lo sciorrò da' suoi antichi Pastori; io lo legherò a' nuovi; e lo guarirò. «

Quando Pietro avrà tenuto questo linguaggio, ancorchè trovar dovesse alcuno di questi Pastori, a cui si può dire: *guai a voi, che chiudete agli uomini le porte del Cielo; poichè voi non volete nè entrare, nè lasciar entrare gli altri* (Matt. 23.), non si arresti per questo in considerazioni, che gli lasciassero tutta la sua responsabilità. Leghi, e sciolga tutto, come il Dio, ch' egli rappresenta, al solo oggetto di salvare questi milioni d' anime, delle quali è responsabile. Sarà questo certamente il caso di ammirare il Dio, che dà all' uomo una tal podestà; ma sarà altresì il caso di dire: era giusto, era naturale, che una sì gran podestà unita fosse ad una responsabilità, così grande.

Falsità de' pretesti opposti a questa autorità del Papa.

A queste prove cavate dalla natura de' doveri di Pietro, e de' diritti, che il suo Dio gli assicura per adempiere i suoi doveri, che abbiam noi sentito obbiettare? De' vani timori intorno all' Episcopato, e de' si-

stemi intorno all' origine della sua autorità giurisdizionale .

Se quest' autorità giurisdizionale è sottoposta al Pontefice Romano , sembra che si tema , che avvilita non sia la dignità episcopale ; e non pertanto egli è appunto per non lasciare , ch'essa si ponga in dimenticanza , e si estingua assolutamente in vaste regioni ; egli è per dimostrarne l'assoluta necessità nel culto religioso ; egli è per risuscitarne l' esercizio nelle Chiese d'un grande Impero , che il Papa si risolve a dare un colpo d'autorità, il quale non cade, che sopra di Vescovi ridotti ad una inattività dolorosa, per crearne de' nuovi, la cui presenza, e soccorsi rendino ad un gran Popolo i suoi mezzi di salute .

Si affetta di temere per le nostre libertà , per li diritti de' Pastori ; e non si vuol vedere , che se i Vescovi hanno i loro diritti , i Popoli hanno altresì i loro nel Regno di Gesù Cristo ; ch' entra pure nelle lor libertà di avere nelle lor Chiese de' Ministri di Gesù Cristo ; d' indirizzarsi al Plenipotenziario di Gesù Cristo, per ottenerne de' nuovi , quando le circostanze non permettono , che non vengan loro restituiti gli antichi . Non si vuol vedere , ch' egli è del dovere di questo Plenipotenziario di Gesù Cristo di soddisfare , e di prevenire eziandio questo voto de' Popoli , o de'loro rappresentanti , quando è divenuto impossibile il provvedere altramente alla salute de' medesimi .

Eh ! quando adunque bisognerà , che Pietro si sovvenga di quell' immensa responsabilità , di quella podestà illimitata , di quella podestà sopra la stessa legge , se non è in que' giorni , ne' quali non può più salvarci la legge ; in que' giorni , in cui la legge ci lascia senza Pastori , e senza mezzo veruno di rientrare con essi ne' nostri tempj , di rialzare i nostri altari abbattuti , di assistere nuovamente ai Santi Misteri , di vedere il Sacerdozio rinascere tra noi , ed offrirci nuovamente i soccorsi della salute ? Non è già nella calma della prosperità , e quando la navicella della

Chiesa vogi tranquillamente a seconda di tutti i desideri, che noi abbiam bisogno di quella voce, che comanda al mare, e a cui il mare ubbidisce; ma nel forte della burrasca, e delle tempeste egli è allora, che i Discepoli svegliano Gesù Cristo, e gridano: *Salvateci, Signore: noi siam perduti*. Egli è dunque anche allora, che questo Popolo avrà diritto di rivolgersi a Pietro, e di dirgli: egli è a pro nostro, che tutta la podestà de' cieli si è riunita in voi. Salvate le nostre Chiese; e se bisogna spezzare per questo perfin quei legami, che ci attaccano ai nostri antichi Pastori, ricordatevi di quell' autorità, che può darcene de' nuovi; poichè ella sola è quella, che lega, e scioglie tutto. Noi eravamo vostri sotto gli antichi; noi saremo ancor vostri sotto i nuovi, per non cessar d' essere nella Chiesa di Gesù Cristo.

Allor quando il Papa accorre ad esaudire questi voti, che gli reca il Capo del Governo, si accusa di precipizio l' autorità, che prende un istante propizio per la restaurazione delle nostre Chiese. Si è nella lusinga di un avvenire, che potrebbe renderci un altr'ordine di cose, e non si vuole vedere, che intanto le pecorelle periscono. Non si vuol vedere, che la piaga è profonda (1), che ogni giorno fa crescere i pericoli

---

(1) *Piacesse a Dio, che al nostro ritorno in queste contrade trovato avessimo la Religione in tutti i cuori, tal quale amano di persuaderselo gli antidimissionarj! Veramente si direbbe, a sentirli, che non ci mancava, che la libertà del Culto pubblico, che a soprabbondanza vi suppliva il fervore. Si sarebbe quasi detto, che bisognava lasciar continuare la persecuzione, per far crescere il numero de' Cristiani: tanto abusavasi di quell' espressione di Tertulliano:* Sanguis Martyrum semen Christianorum. *E non pertanto tutto questo dicevasi in Inghilterra, dove la persecuzione ha lasciato così pochi Cattolici. Non si*

della morte; che Pietro intanto è responsabile di tutto ciò, che perisce; che milioni d' anime possono ancora perire; che può scappar l' occasione di salvarle, per non più ritornare. Non si vede nè pure, che questo impegno del Popolo a ricevere i suoi nuovi Vescovi, e quello del Papa ad accordarglieli, annunziano assai meglio l' importanza dell' Episcopato nella Chiesa, che le dilazioni di una longanimità tranquilla, la quale aspetti la morte de' Vescovi antichi per rimpiazzare le loro funzioni.

Si grida contro il preteso oltraggio fatto a' Pastori, che avrebbero nobilmente sopportato il peso delle persecuzioni. E che! Egli è forse un oltraggiarli il crederli pronti a sacrificare la loro medesima autorità alla salvezza di quelle greggi, a pro delle quali fu conferita? Non era già questa l'idea, che avevamo de' nostri antichi Pastori: ma se il sacrifizio era per loro costoso; se questo era l' oggetto, o la causa della resistenza, che oppongono a Pietro, lasciate di parlarci delle loro virtù, e del nobile loro disinteresse! Voi invano aggiungete, che non era dato a Pietro di giudicarli senza sentirli: voi ci sforzate a ripetervelo: chi vi dice quì dunque, che Pietro li giudica, o li condanna? Egli è il bisogno del Popolo, che giudica; è la salute delle anime, ch' egli sa valutare. Per questo egli non ha avuto bisogno di sentirvi. Il sangue di queste anime gridava troppo altamente. Di che vi lagnate

---

voleva riflettere, che la condotta di un Dio, il quale stabilisce il Cristianesimo, non è quella di un Dio, che punisce l' abuso de' di lui lumi. Del rimanente i fatti per mala sorte parlan tropp' alto. Senza dubbio ancora la gran moltitudine è Cattolica; ma il mancar de' Cattolici si faceva ogni giorno maggiore: e chi può dirci a qual punto ancora sarebbe andata in pochi anni, senza il soccorso, ch'è venuta ad offrirci la Provvidenza?

voi, quando egli accorre a loro per salvarle senza di voi; quando non può più salvarle con voi; quando soprattutto vien da voi il grande ostacolo, ch' egli incontra per la loro salvezza? Egli non vi ha detto: voi non meritate più di dirigere questo Popolo: egli vi ha detto: questo Popolo non può più esser diretto da voi nelle vie della salute. Egli è dunque un offendervi col dargli degli uomini, che possan salvarlo?

Quel che obbiettasi di più specioso in questo luogo si è, che i Vescovi sono stabiliti di divino diritto, ed appartengono alla Costituzione essenziale della Chiesa. Ma non confondiamo l'Episcopato con ogni persona rivestita di questa dignità. Bisogna essenzialmente, che l' Episcopato esista nella Chiesa; ed è appunto per questo, che il Papa ci dà de' nuovi Vescovi, quando non può più renderci gli antichi. Bisogna, che vi sia nella Chiesa un Episcopato; ma non è stato detto per questo, che Timoteo sarà essenzialmente Vescovo d' Efeso, Tito di Creta, Dionigi di Corinto; o che Pietro visitando le Chiese, non potrà levare dal suo posto la fiaccola, che non dà più di luce.

L' Episcopato è necessario: ma è anche necessario, che il Vescovo sia soggetto a Pietro. Bisogna al Vescovo la sua giurisdizione di diritto divino; ma bisogna ancora di diritto divino, che la sua giurisdizione sia subordinata a quella di Pietro. Dite, io il consento, che Gesù Cristo medesimo conferisce immediatamente al Vescovo questa autorità giurisdizionale.

Prove ricavate da tutti i Dottori Cattolici, e specialmente dalla Chiesa di Francia.

Sono questi i sistemi dell' opinione: ma a tutti i vostri sistemi noi opponiamo ciò, che vi ha di costante in tutte le Scuole; ciò che mai si è ancora fatto lecito di negare alcun Teologo nella Chiesa. Ora ciò, che vi ha quì di certo si è, che quel Papa Benedetto XIV., la cui autorità era così riverita nelle Assemblee del Clero Francese, egli è quel Pontefice, che ve ne previene: « checchè ne sia di questa origine della giu-

risdizione episcopale, o venga immediatamente da Gesù Cristo, o sia conferita immediatamente dal Papa, ella è almeno sempre così sottoposta al Papa, che *tutti i Cattolici si accordano* nel confessare, che il Papa, quando ne ha delle legittime ragioni, può limitarne, e anche annullarne assolutamente l' esercizio [1]: *Epi-*

---

(1) *Per ciò che appartiene all' opinione fra i Teologi, ve n' ha di quelli, che pretendono, che la giurisdizione è data al Vescovo nella sua Consecrazione. Paolo de Castro insegna per il primo questa opinione: fu seguitato da Vasquez, e da alcuni altri; confessando tutti per altro, che questa giurisdizione rimane senza attività, e che qualunque esercizio riman nullo, fintanto che l' istituzione canonica non abbia dato al Vescovo una Diocesi, cioè delle greggi, de' sudditi, sui quali egli possa esercitarla; e bisogna certo convenirne, per non trovarsi in opposizione col Concilio di Trento* [§. 14. e 23.], *e con una folla di decisioni simili; per non introdurre nel governo della Chiesa la più orribile confusione, volendo, che ciascun Vescovo abbia dappertutto la medesima giurisdizione, come nella sua Diocesi; il che ne farebbe un Vescovo universale, e farebbe assai presto di ciascun Prete un Paroco anche universale. — Altri credono, che il Vescovo non riceve la sua giurisdizione, che al momento, in cui riceve la sua istituzione canonica; ma che la giurisdizione gli viene immediatamente da Dio, quantunque l' istituzione canonica venga dal Papa. Altri finalmente con Suarez, e il più gran numero de' Teologi stranieri sostengono, che la giurisdizione episcopale viene immediatamente dal Papa. Io confesso di non mettere in alcuna di queste opinioni tanta importanza, quanta ve ne metton molti. Confesso ancora di non concepir troppo ciò, che sia giurisdizione, i cui atti sono tutti nulli essenzialmente; e tale sarebbe quella del Vescovo, senza l' istituzione canonica, senza la*

scoporum jurisdictio, sive sit immediate a Christo, sive a Summo Pontifice, ita semper huic subest, ut consentientibus omnibus Catholicis, ejus auctoritate, & imperio limitari, atque ex legitima causa omnino auferri possit. (Bened. XIV. de Synod. Dioeces. lib. 7. cap. 8. n. 7.

Prove dell' antica Chiesa Gallicana.

Noi possiam dunque quì ancora lasciare i vostri sistemi: voi avrete bel dirci, che la giurisdizione de' nostri Pastori vien loro immediatamente da Gesù Cristo: quella di Pietro è a lui data ancora immediatamente da Gesù Cristo, e gliela dà superiore alla vostra, e dominante sopra la vostra. I nostri Padri ignoravano i vostri sistemi. Sapevano solamente che « Pietro aveva ricevuto in qualche maniera la podestà dalla Divinità medesima, perchè senza eccezione tutto ciò, che avesse legato, o sciolto sopra la Terra, lo fosse egualmente ne' Cieli »; e ne conchiudevano: « voi dunque, che vi vedete legato da Pietro sulla terra, che vi resta dunque, se non se di riconoscere, che voi siete ancora legato nel Cielo. « *Cum ligatum te jam in terris videas, superest ut ligatum quoque in coelis agnoscas*

---

missione speciale, che gli è conferita per il governo della Chiesa, che gli è assegnata. Fino allora, questa andrebbe a confondersi colla semplice attitudine a ricevere l' autorità episcopale. Sarebbe questa la giurisdizione di un uomo, che ha tutto ciò, che bisogna per esser fatto giudice, ma che non può giudicar alcuno senz' aver tribunale. Per l'altra parte se il Vescovo non riceve immediatamente da Dio la giurisdizione, che in ricevendo la sua istituzione canonica dal Papa, o da un Concilio, da un Primate, secondo la disciplina, qual argomento può egli cavarsi da tal sistema, quando è certo, che nel suo esercizio questa giurisdizione resta sottoposta al Papa, che ha data l' istituzione?

(Cassian. de Incarn. l. 3. c. 12.). Noi non aggiungiam nulla a questa dottrina del Ven. Cassiano di Marsiglia; noi non facciamo, che applicarla al tempo, e alla situazione, in cui ci ha posto la Provvidenza, allor quando conchiudiamo: quando Pietro ci scioglie da questi primi Vescovi, e quando ci lega a de' nuovi, che ci resta dunque, se non se di riconoscere, che noi siam sciolti dagli uni, e legati agli altri?

I Padri della nostra antica Chiesa Gallicana non conoscevano tutti i vostri sistemi; ma ciò che imparato avevano da S. Leone » che dando al resto degli Apostoli la podestà del santo Ministero, Gesù Cristo l'avea data principalmente a Pietro; perchè voleva che tutti i suoi doni si spandessero da Pietro sopra gli altri, come quelli del Capo sopra gli altri Membri «. *Hujus muneris Sacramentum ita Dominus voluit ad omnium Apostolorum officium pertinere, ut in Beatissimo Petro, Apostolorum omnium summo, principaliter collocaret, ut ab ipso, quasi quodam capite, dona sua vellet in corpus omne diffundere* [Leon. Epist. 89.].

Noi troviam dappertutto questa dottrina ne' nostri Padri; noi abbiam veduto Abogardo di Lione rammentarla fedelmente, e parola per parola all' Imperatore Lodovico. Alcuino aveva fatto altrettanto sotto Carlo Magno [*Lib. de divin. Offic.*]. La stessa attenzione si trova presso di Remigio di Auxerre. Jonas d' Orleans non dice altra cosa in questi termini: » le chiavi del Regno de' cieli sono state date a Pietro, come al Membro più eminente della Chiesa; affinchè la stessa podestà passasse da lui agli altri «: *Claves Raegni Coelorum quasi eminentissimo Ecclesiae Membro traditas, ut per illum ad caeteros transeant* (L. 3. de Cult. imag.). Il celebre Incmaro di Reims non conosceva di più i vostri sistemi, quando ci facea vedere in Roma e quella Sede, che tiene i Vescovi sotto la sua dipendenza, e quella sorgente, donde derivano colla Religione il Governo Ecclesiastico, e la giurisdizione Canonica; *a qua rivus Religionis, & Ecclesiasticae*

ordinationis, atque Canonicae jurisdictionis profluxit [Ad Hinc. Laud.].

Voi cercherete invano nella nostra antica Chiesa un sol Dottore, che si avvicini di più ai vostri sistemi, o anche che sembri di averli conosciuti. La vera sorgente d' ogni giurisdizione ecclesiastica è costantemente per essi nella Sede Apostolica, in Pietro, e nei suoi successori. Egli è Gesù Cristo che l' ha quivi riposta per farla passare sino a voi. Ma in questa dottrina se la sorgente si chiude su voi, che diventa egli il ruscello? Che Pietro, o il Pontefice suo successore ritratti il dono che vi ha fatto; che diventa egli la podestà giurisdizionale, che vi è attaccata? Ma in tutti i sistemi, che venga da Gesù Cristo immediatamente il dono, o che Gesù Cristo lo trasmetta per mezzo di Pietro, che Pietro, cioè, o il Papa non sia quì che lo strumento, di cui si serve Gesù Cristo per conferirla esso stesso: quando voi ricevete da Pietro l' istituzione canonica, almeno Pietro, o il Papa non è quì uno strumento passivo, e che negar non vi possa il suo Ministero. Questa istituzione Canonica da parte sua è libera. Egli ve l' ha conferita, perchè la credeva utile alla Chiesa; egli potrà dunque ritirarla quando la crederà nociva, o men utile. Io voglio che Gesù Cristo esso stesso vi abbia legato a noi, e noi abbia legato a voi, quando il Papa vi conferiva l' istituzione Canonica; egli è Gesù Cristo altresì che s' impegna di sciogliere quelli, che sono sciolti da Pietro. Egli è G. C. che vi sottomette ancora, e voi, e noi a Pietro, come le greggi al Pastore: la podestà, ch' egli vi ha dato sopra di noi, quantunque proveniente da Dio, riman dunque sempre sottoposta a quella maggior podestà, che viene ugualmente da Dio.

Questa dottrina è vera per tutti i tempi, e in tutti i sistemi; ell' è vera per quei medesimi, che nella disciplina della lor Chiesa, non han punto a ricorrere al Papa per la loro istituzione Canonica; perciocchè o sia Metropolitano, ossia Patriarca, che dà l' istituzio-

nè, tutto è soggetto a Pietro: poichè egli può legare colui, che il Patriarca avrà sciolto; perchè può egualmente sciogliere, colui che il Patriarca avrà legato; poichè può legare, o sciogliere il Patriarca medesimo. Non vi maravigliate, ch'ella sia vera per li nostri Padri, come lo è per noi.

Ma fra gli antichi Dottori della nostra Chiesa, io vi ho sentito allegare S. Bernardo; e, convien dirlo, non è senza una giusta sorpresa, e senza qualche sentimento d'indignazione, che ho veduto i vostri apologisti mutilare la di lui dottrina, per farne l'apologista della resistenza, che oppongono al Papa, i Vescovi anti-demissionarj. Quale strano avvocato della lor causa quanto colui, che scriveva a Papa Eugenio: » Non è forse vero, che quando se ne presentano le ragioni, voi chiuder potete il cielo ad un Vescovo, e deporlo dal suo Vescovato, ed anche scomunicarlo «? *Nonne, si causa existerit, tu Episcopo coelum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam & tradere satanae potes?* (De consider. l. 2. c. 8.). E che vuol dir dunque deporre un Vescovo se non è colpire di nullità tutta la di lui giurisdizione nella sua Diocesi? Ma si cita questo S. Dottore, e si supplisce per via di punti a tutta questa parte della sua dottrina (1);

(1) *Che si guadagna egli con questi meschini espedienti? Il trionfo d'un momento, che segue una vera confusione quando l'artifizio è scoperto. I cinque Vescovi ricovrati in Allemagna, e i tredici rifuggiti in Inghilterra, che hanno sottoscritto di confidenza la lettera indirizzata al Papa Pio VII. per giustificare il rifiuto di lor dimissione, debbono esser molto adirati contro colui, che li ha sì vilmente ingannati, fornendo loro de' passi di S. Bernardo. Io dico contro colui, che li ha ingannati; perchè io son lontano dal riguardare loro medesimi come veri autori di un egual furberia. Nell'esilio non si hanno tutti i mezzi necessarj per verificar tutto da se: non*

noi non abbiam bisogno di nascondere le sue lezioni; leggete quelle ch' egli dà ai Milanesi, e meditatele;

---

si ha sospetto sulla mala fede di certe persone, che si offrono a fare delle ricerche; e si lavora su i loro estratti, perchè si credono fedeli. Ecco ciò, che ha prodotte le due citazioni, delle quali ho parlato. La prima è il bel testo di S. Bernardo, che ho citato io stesso intorno all' autorità del Papa, e nel quale questo S. Dottore dice al Papa: non è vero, che per giuste ragioni voi potete chiudere il cielo a un Vescovo, e anche deporlo, ec.? *Il capo, ove si trovano queste parole, e che non fa che la metà d'una pagina, è citato nella Memoria de' Vescovi di Londra, e nella lettera di quei d' Allemagna: ma voi non trovate queste parole nè nell' una, nè nell' altra. Quei di Londra si fermano prima di arrivarvi. Quei di Allemagna arrivano precisamente a questa frase; ma vi suppliscono per via di punti, per continuare più a basso* [Mémoire des Évêques de Londres, p. 21.; lettres des Évêques d' Allemagne, p. 12., pour la traduction du passage en français; & p. 64. pour le texte latin]. *Io so bene, che non siamo obbligati a citare tutto il Capo; nè pur io l' ho citato per intero. Ma non credo già, che il diritto di abbreviare si estenda ad ommettere la parte d' un testo, o d' un Capo, che fa appunto meglio conoscere il sentimento d'un S. Dottore, sul principale oggetto, di cui si tratta.*

Nella lettera de' cinque Vescovi d' Allemagna, si trova alla pag. 13. *una nuova citazione di S. Bernardo. Questa è presa dalla stessa opera* liv. 3. ch. 4. *Il S. Dottore vi parla della Gerarchia Ecclesiastica, e della dignità episcopale; ed ecco come è citato: » voi v' ingannate, se pensate, che siccome la vostra podestà apostolica è la podestà suprema, sia pure la sola stabilita da Dio; se tale è il vostro sentimento, voi non siete d' accordo con colui, che ha*

poichè quì i fatti si accoppiano alla dottrina, e tutto vi dice ciò, che può il Papa per la salute di un Po-

---

detto: non vi ha podestà che non sia da Dio. *Similmente ciò, che segue in questo passo dell' Apostolo:* colui che resiste alla podestà, resiste all' ordine di Dio, *è certo principalmente, ma non unicamente per voi. Finalmente lo stesso Sacro Scrittore dice:* che ogni anima sia soggetta alle podestà superiori: *egli non dice: alla* podestà superiore, *come se non ve ne fosse che una; ma alle podestà superiori; perchè ve n' ha molte. La vostra podestà non è dunque la sola, che venga dal Signore... Sotto un solo Sommo Pontefice vi sono de' Primati, o de' Patriarchi, degli Arcivescovi; de' Vescovi... Non bisogna far poco caso di ciò, che ha Dio per autore; di ciò che trae la sua origine dal cielo «.*

Alcuni pii Cattolici Inglesi, mossi da questo passo, l'opponevano al mio sentimento sull' autorità esercitata dal Papa nelle circostanze presenti. Io feci loro osservare de' punti nell' una, e nell' altra citazione. Io supplii ai punti col vero testo. Vorrei, che coloro, i quali han sottoscritta la lettera fossero ben stati testimoni dell'indignazione, che successe al primo sentimento, ch' essa aveva inspirato.

Vi erano infatti molte riflessioni da fare su questi punti. Quanto all' ultimo testo, ecco la principale. L'Autore della lettera mette de' punti dopo queste parole: la vostra podestà non è dunque la sola che venga dal Signore; *e S. Bernardo continua: » ve n' hanno delle medie, ve n' hanno delle inferiori; e siccome non bisogna separare coloro, ch' egli ha unito; così non bisogna eguagliare coloro, ch' egli ha subordinato. Voi non avete più che un mostro, se, levando un dito dalla mano, lo fate pendere dalla testa, sopra della mano, ed accosto al braccio. » L' idea di S. Bernardo non è dunque in alcun modo di*

polo. I Milanesi, in castigo della lor ribellione contro la S. Sede Apostolica, han veduto non solo deposto il

---

farci vedere la giurisdizione di un Vescovo indipendente da quella del Papa; ma semplicemente di dire al Papa, ch' egli non può rovesciare la geràrchia, soggettando, per esempio, il Prete al semplice Diacono, o il Vescovo al semplice Prete: il che non si contrasta da veruno; perchè il Papa distruggendo l'ordine stabilito da Gesù Cristo, la vera Costituzione della Chiesa, distruggerebbe il titolo della sua propria autorità.

Ancora de' punti avanti, e dopo queste parole: » *sotto un solo Sommo Pontefice, vi sono de' Primati, o Patriarchi, degli Arcivescovi, de' Vescovi* «. *Ecco presentemente la frase intera di S. Bernardo.* » *Questo è ciò, che veduto aveva colui, che diceva:* io ho veduto la Città Santa, *la nuova Gerusalemme discendere da' cieli;* abbellita *dal Signore, poichè io son d' avviso, che sia questa una similitudine (un' allegoria), il cui senso è questo: nella stessa maniera che vi hanno nel cielo de' Serafini, de' Cherubini, e degli altri Spiriti, fino agli Angioli, e agli Arcangioli, tutti subordinati a uno stesso Capo, ch' è Dio; così vi han quì in terra sotto di un solo Sommo Pontefice de' Primati, o Patriarchi, degli Arcivescovi, de' Vescovi, de' Preti, o Abuti, e gli altri nella stessa maniera* «. Viderat hoc qui dicebat: vidi Civitatem Sanctam, Jerusalem novam, descendentem de cœlo, a Deo paratam. Ego enim propter similitudinem dictum reor, quod sicut illic Seraphim, & Cherubim, ac cœteri usque ad Angelos, & Archangelos, ordinantur sub uno capite Deo; ita hic quoque sub uno Summo Pontifice, Primates, vel Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi, Presbyteri, vel Abbates, & reliqui in hunc modum (*de Consider. l. 3. cap. 4. n. 18.*). *Provatevi ora a conchiuder qualche cosa da queste parole*

loro Arcivescovo, ma il loro medesimo Arcivescovato cangiato in semplice Vescovato; il pentimento li ha condotti al dovere, e il Papa, approvando la scelta del nuovo Vescovo, ha voluto nuovamente erigere la loro Chiesa in Metropoli, e renderle i suoi antichi Suffraganei (*Horstius in Ep. S. Bernar.* 131.). Nel felicitare appunto i Milanesi di un successo, ch'essi debbono pressochè interamente a lui, S. Bernardo fa loro risovvenire tutti i benefizj, che han ricevuto dal Papa; ed è appunto per mantenerli nell' ubbidienza, a cui sono ritornati, ch' egli soggiunge:

» La Chiesa Romana è piena di clemenza: ma non è meno possente; ed è questo un consiglio fedele, e d' esser seguitato in tutto; non abusate della sua clemenza, sul timore di essere oppressi dal di lei potere. Vi ha chi mi dice: io le rendo tutta la venerazione, ch' io le debbo; ma niente di più? Benissimo: fate quel che dite. In questo caso non vi ha rispetto, che non abbiate per essa; poichè egli è per una prerogativa unica, che fu data alla Sede Apostolica la pienezza di podestà sopra tutte le Chiese. Chi resiste a questa podestà resiste all'ordine da Dio stabilito «.

Ecco ciò, che bisognava citare di S. Bernardo, se voi volevate dirci ciò, ch' egli avrebbe pensato della

---

di S. Bernardo contro l' autorità, ch' esercita il Papa sopra de' Vescovi. A me sembra, che de' Pastori subordinati al Papa, come gli Angioli subordinati a Dio, non siano Pastori, che dir possano al Papa: quando voi ci avete inviati una volta a presiedere agli altari di questo Popolo, voi non avete più diritto di richiamarci, e di toglierci il potere di governare questo Popolo. Io non credo già, che l' Arcangiolo S. Michele facesse mai questa risposta a Dio; e dubito, che niuno de' nostri Vescovi l' avrebbe mai fatta al Papa, se avesse avuto sotto gli occhi il vero testo di S. Bernardo.

vostra causa. Per aggiungere ciò, ch' egli pensasse altresì della nostra Chiesa sul medesimo oggetto, voi potevate riflettere, che niuno in Francia era stato sorpreso nè di questa dottrina, nè di vedere un Vescovo Francese, Goffredo di Chartres con S. Bernardo, spedito a Milano per esercitarvi tutta questa autorità in nome del Papa Innocenzo II.

Ed invano direste voi, che tutti i diritti, de' quali parla quel grande, e S. Dottore, li aveva esercitati il Papa per punire una Città ribelle alla Sede Apostolica; poichè trattasi in questo luogo della medesima podestà, che punisce i ribelli, e riconcilia i penitenti. Sarebbe altronde assai contrario allo spirito del Vangelo, che l' autorità data a Pietro si esercitasse in tutta la sua pienezza, allora quando bisogna punire, e non potesse in seguito dispiegarsi colla stessa pienezza, quando si tratta di salvare il Popolo.

Che fa altronde qui l' occasione? S. Bernardo non ne parlerà meno generalmente di ciò, che può il Papa tutte le volte, ch' egli è utile di erigere un Vescovato, o un Arcivescovato, di cangiare in Metropoli la Sede di un semplice Vescovo; di elevare un Pastore, o abbassarlo; e che significa egli cotesto linguaggio, se non se, che il Papa, quando se ne presentano delle giuste ragioni, dispone da Capo supremo della giurisdizione di ciascun Pastore?

Dalle lezioni di S. Bernardo, passate a quelle di S. Tommaso, ch' egli dava nella più celebre delle nostre Scuole: vedete com' egli si riporta sempre alla dottrina de' nostri Padri: « Gesù Cristo, vi dice egli, indirizza a Pietro solo questa promessa: io ti darò le chiavi del Cielo; e gliel' indirizza per mostrarci, che la podestà designata da queste chiavi deriva da Pietro negli altri »; *Christus soli Petro promisit: tibi dabo claves regni cœlorum, ut ostenderetur potestas clavium ad alios per illum derivanda* (Contra gent.). Se bisogna dirvi più specialmente ciò, che noi dobbiamo al Principe degli Apostoli, noi, che siam già soggetti al Vescovo

Pastore, che il Principe degli Apostoli ci ha dato, il Dottore Angelico vi farà osservare con qual autorità S. Paolo scrive ai Corintj: egli vi dirà: « questi Fedeli sottoposti al Vescovo, che ha lor dato Paolo, non restano per questo men sottoposti a Paolo stesso: al contrario essi a lui debbano anche più di sommessione, che non ne debbono al Vescovo; al quale egli li ha sottoposti »: *Per hoc quod subjiciebantur Episcopo civitatis non eximebantur a potestate Apostoli. Quinimo magis erant ipsi Apostolo subjecti, quam his quibus ipse eos subjecerat* (In Epist. 1. ad Corinth.). Noi conchiudiamo da tal principio, poichè egli è Pietro, che ci sottomette a voi; voi ci permetterete, che applichiamo a Pietro, e a' suoi Successori ciò, che S. Tommaso applicava a S. Paolo; di non dimenticarci, che questa ubbidienza; che era dovuta a voi, noi la dobbiamo altresì, e anche più al Principe degli Apostoli.

Noi sappiamo, che vi è stato detto: I Vescovi essi stessi sono successori degli Apostoli: noi lo diciamo ancora; noi riconosciamo altamente i Vescovi, incaricati del Governo della Chiesa come gli Apostoli, come eredi della loro missione, e della loro giurisdizione. Ma noi avrem sempre almeno a rispondere colle nostre Assemblee del Clero di Francia: *per quanto fosse divina la missione degli Apostoli; non erano essi men soggetti per questo a Pietro*. A che vi servono adunque queste nuove osservazioni sopra i Vescovi eredi degli Apostoli? Esse ci sforzano ad osservare, che se i Vescovi ereditano dagli Apostoli nella missione, che fu data loro per governare la Chiesa; vi ha per gli Apostoli una missione, che punto non entra che non può entrare nell' eredità de' Vescovi costituiti sopra di noi. Prima di governare l'Impero, e le Provincie, vi ha una missione per conquistar quello, e queste. Fu detto agli Apostoli: *Andate, e predicate il Vangelo per tutto il Mondo*. Questa è la missione dell'Apostolo conquistatore: egli porterà il nome di Gesù Cristo da una Nazione all' altra, se-

condo che sarà mosso, inspirato, e trasportato dallo Spirito Santo in altre regioni. Il conquistare è poco: bisognerà stabilire, e mantenere il governo della Chiesa nelle Provincie acquistate dall' Apostolo. Per questo Timoteo è costituito Vescovo d'Efeso; per questo Tito è Vescovo in Creta. L' Apostolo conquistatore distribuisce le sue conquiste, e la di lui autorità rimane al Vescovo per il governo della Provincia; che gli è affidata: egli regnerà sopra i Fedeli ne' limiti, che gli sono prescritti; egli li governerà in nome; e coll' autorità ricevuta da Paolo, o da Giovanni in tutta l'estensione della Provincia a lui assegnata; ed è in questo senso, in questi limiti, ch' egli sarà successore dell'Apostolo, ed erede della sua podestà. L' Apostolo conquistatore non perderà nè la sua autorità sopra di lui; nè la sua autorità sulla Provincia, ch' egli ha conquistata: egli partirà ancora; egli farà alla Chiesa delle nuove conquiste; egli vi stabilirà de' nuovi Governatori, de' nuovi Vescovi, la cui missione avrà il medesimo oggetto, ed i cui successori erediteranno della stessa podestà per tanto di tempo, per quanto le loro Provincie rimarranno soggette alla Chiesa. E poichè sta scritto, che l'impero della Chiesa durerà fino alla fine; bisognerà ancora fino alla fine de' secoli, che vi siano de' Vescovi, o Governatori, per perpetuare nelle diverse Provincie della Chiesa questa parte della missione Apostolica, il cui oggetto ha rapporto al suo Governo. Ma la missione del conquistatore è morta col medesimo; ell' è morta in questo senso, ch' egli non lascia alcuno erede di quell' autorità generale, ch' egli aveva ritenuto sopra tutta l' estensione delle sue conquiste.

Noi non possiamo dunque riconoscere in voi tutti i diritti, che dava all' Apostolo questa prima missione. Voi gli succederete come Vescovo della Provincia, ch' egli vi ha confidato, e non già come Apostolo conquistatore degl' imperi, ch' egli ha sottomesso a Gesù Cristo: la vostra missione sarà quella di tutti i giorni; la sua ebbe essenzialmente de' diritti, e de' mezzi, i quali non gli fu dato, di trasmettere a voi.

Altronde queste conquiste, che l'Apostolo ha fatte, egli le ha fatte tutte per Gesù Cristo, e Gesù Cristo le ha anticipatamente date tutte a Pietro per il governo universale della sua Chiesa. Bisogna, che il governo universale si perpetui, come bisogna, che la Chiesa sia una: se il tempo offre ancora delle nuove conquiste da fare, queste entreranno ancora essenzialmente tutte sotto l'impero di Pietro; il successore di Pietro erediterà dunque solo di quell'autorità universale stabilita per il governo generale della Chiesa, di tutte le Provincie; egli regnerà sopra i Vescovi, come ciascun Apostolo regnava sopra la sua conquista, egli, che regnava ancora sopra gli Apostoli. Ora chi può contrastare all'Apostolo il diritto di mantenere a Gesù Cristo la Provincia, ch'egli ha conquistato a Gesù Cristo, il diritto di togliere la podestà dalle mani del Governatore, o del Vescovo, che non può più conservare la sua Provincia al Dio delle sue conquiste? Quel, che poteva S. Paolo in Creta, ed in Efeso, quel, che poteva ciascuno degli Apostoli sopra ciascuno de' Vescovi stabiliti nelle loro Provincie, Pietro, e i di lui successori lo potranno in tutte le Provincie della Chiesa, e sopra ciascuno de' loro Vescovi. Ecco ciò, che insegnava nelle nostre Scuole S. Tommaso; mostrandoci da una parte gli Apostoli, regnanti ciascuno sulle sue conquiste con più di podestà, che i Vescovi medesimi, ai quali ne avevano confidato le diverse parti; e dall'altra mostrandoci i Papi soli rivestiti da Gesù Cristo di una vera pienezza di podestà soprattutto ciò, che appartiene a Gesù Cristo. *Sic & Petro, & ejus successoribus plenissimam potestatem plenissime commisit, ut etiam nulli alii, quam Petro, quod suum est, plenum ipsi dedit* (Contra Gent.).

Per vedere questa dottrina mantenersi nella nostra Chiesa, ritornate alle lezioni di quel Cardinale Bertrando, sì giustamente celebre fra' difensori delle nostre libertà. Egli non ci ha semplicemente detto, che la giurisdizione era stata posta immediatamente in Pietro,

per lui, e per li suoi Successori, come nella sorgente, a cui bisognerà, che tutti vadano ad attignere la porzione della loro autorità: *a quibus in alios derivatur*; egli vi ha detto di più, che Gesù Cristo col governo della Chiesa avea dato a Pietro tutta la podestà necessaria, e conveniente per questo Governo. *Christus commisit Petro regimen Ecclesiæ tantum quantum necessarium erat, & expediebat, cum regimine Ecclesiæ* (ubi supra). Egli gli ha dunque conferito ancora quella di togliere l'autorità dalle mani, che non vede farne più l'uso convenevole al bene della Chiesa.

Col Dottor Durando, predecessore di Bossuet, voi sarete ancora più positivo. Riconoscendo nel Papa una vera pienezza di giurisdizione, imparerete a dire, che non solo quest'autorità non è in tutti gli altri, che una diramazione di quella del Papa; ma ch'ella dee sempre ristringersi tra' limiti, che il Papa giudica a proposito di prescriverle. *In aliis autem non est nisi derivata (jurisdictio), & limitata, prout Papæ placet.* A sostegno di questa dottrina, voi direte collo stesso Prelato: « Bisogna, che vi sia in tutta la Chiesa un Governatore universale, la cui autorità discende alle podestà medie, e alle ultime; e questo Governatore è il Papa. Poichè ciò, che mantiene l'unità della Chiesa si è, che tutti i Membri sono sotto un medesimo Capo. Coloro, che gli contrastano questa podestà, sono chiamati scismatici, come quelli, che dividono l'unità della Chiesa ». *In tota Ecclesia debet esse universalis rector, a quo descendat auctoritas regendi in medios usque ad rectores infimos, & hic est Papa, & propter hoc stat unitas Ecclesiæ, quod omnia membra sunt sub uno capite; qua de causa illi, qui hanc potestatem negant, schismatici dicuntur, quasi unitatis Ecclesiæ divisores* [ubi sup.).

Con Pietro d'Ailly, quell'Arcivescovo di Cambrai, più celebre ancora fra' nostri Dottori, bisognerà aggiungere: Gesù Cristo ha dato a Pietro, e a' suoi successori il diritto *di collocare i Ministri, e di de-*

terminare la giurisdizione, quando ha detto: pascete le mie pecore; siate, cioè, Pastore, quel Superiore generale, a cui appartiene la disposizione, e il governo generale delle pecore, e della greggia. *Dominus contulit Petro, pro se, & suis successoribus, auctoritatem disponendi Ministros Ecclesiæ, & determinandi jurisdictionem, dicens: pasce oves &c.* [Quæst. utrum Petri Ecclesia lege regatur].

Non era ancora un Dottore ignobile in Sorbona quell' Almaino, scelto di preferenza per sostenere l' autorità del Concilio di Costanza: e pure egli è quel desso, che ci dice espressamente, che Pietro costituito Pastore degli agnelli, e delle pecore aveva per questo solo » ricevuto il potere di stabilire de' Ministri medesimi per instituire, e distribuire le altre dignità ecclesiastiche, i Vescovati, e le Parrocchie «. *Fuit Petro data potestas, etiam instituendi ministros ad pascendum, & instituendum & distribuendum cæteras dignitates ecclesiasticas, Episcopatus, Curias, &c.* (In hæc verba: Pasce oves, ap. Thomas. part. 1. l. 1. c. 6.).

Bisogna egli finalmente far vedere questa dottrina insegnata dallo stesso Gersone? A quel che noi abbiamo a principio estratto dalle di lui opere, supplite al presente colle proprie di lui espressioni (1): » lo stato della dignità Episcopale ha avuto negli Apostoli, e ne' lor successori l' uso, e l' esercizio della sua podestà, come sotto colui, e sotto coloro, ne' quali risedeva la sorgente della pienezza dell' autorità Episcopale. E però, quanto a questi oggetti (cioè, quanto all'uso, ed esercizio di questa podestà), *i Prelati minori, i Parochi sono sottoposti ai Vescovi, che qualche volta limitano, o tolgono anche loro l' uso della lor podestà. Che il Papa non possa, per cause certe,*

---

(1) *La citazione della pag.* 69. *è stata per errore virgolata: fu quello piuttosto un estratto, che una citazione.*

e ragionevoli, agire egualmente riguardo a' Prelati maggiori; egli è ciò, che non può mettersi in dubbio (1).

» L'Episcopato, continua Gersone, non è talmente sottoposto al Papato, che il Papa possa annullarlo, siccome lo stesso Papato non può da veruna umana forza esser distrutto. Nondimeno, *quanto al suo acquisto*; cioè, in quanto può esser conferito alla tale, o tal altra persona, *e quanto all'esercizio delle sue funzioni, è soggetto alla volontà ragionevole del Papa, per l'utilità della Chiesa* [2] «.

Se voi temete di veder questa dottrina disonorare l'Episcopato, Gersone vi preverrà; siccome noi pure abbiamo avuto la premura di farlo osservare, che voi v'ingannereste conchiudendo, che questa podestà immediata, è conferita al Papa, per essere esercitata arbitrariamente; *pro libitu & passim*, sopra tutti i Cristiani, sopra i Vescovi, e sopra le loro pecore. Esercitata in questo senso pregiudicherebbe certamente a quei Pastori ordinarj, che hanno altresì un diritto *im-*

---

(1) *Status praelationis Episcopalis habuit in Apostolis, & in successoribus usum, vel exercitium suae potestatis sub Papa Petro, & successoribus ejus, tanquam sub habente, vel habentibus plenitudinem fontalem episcopalis auctoritatis. Unde quoad talia, minores praelati, scilicet curati, subsunt Episcopis, a quibus usus suae potestatis quandoque limitatur, vel arcetur; & sic a Papa posse fieri circa praelatos majores ex certis, & rationabilibus causis, non est ambigendum* [De statib. Eccle. consid. 3.].

(2) *Status Episcopalis non ita subest statui papali, quod illum possit Papa annullare, sicut nec status papalis posset humanitus destitui. Nihilominus idem status Episcopalis quoad acquisitionem istî personae, & quoad sui exercitium subest rationabili Papae voluntati, ad utilitatem Ecclesiae* (Id. consid. 4.).

mediato, e più che immediato sopra i Fedeli delle loro Diocesi. Non è dunque questa la di lui dottrina, nè la nostra. *Egli è nel caso d'una vera necessità, egli è allora che bisogna supplire la podestà degli ordinarj; egli è infine ne' casi, ne' quali l'utilità della Chiesa esige evidentemente, che il Papa si rammenti di tutto il suo potere.* Allora solamente Gersone ne riconosce l'uso legittimo. *Salum dum subest necessitas ex defectu Ordinariorum, vel dum apparet evidens utilitas Ecclesiae* (Ibid. Corelus.).

Ma quando questo potere del Papa sopra i Prelati maggiori si estenderà egli fino all'estinzione assoluta di tutta la loro autorità nelle lor Diocesi? Gersone sembra ancora che abbia preveduto questo caso, quando ci dice: » vi sono delle circostanze espresse dai Canonisti, nelle quali è permesso ai Prelati di rinunziare al lor posto; nelle quali eziandio questa rinunzia si fa per essi un dovere; per esempio: s'esiste per le loro greggi un grande scandalo, in cui non vi ha altro mezzo per finirla. Per esempio ancora, quando il Prelato non potrebbe conservare il suo posto senza impedire un maggior bene per le sue greggi, o per se medesimo « [1].

Gersone porta più lontano ancora le sue supposizioni, e bisogna pur perdonarle tutte a que' tempi

---

(1) *Sunt casus aliqui etiam per juristas expressi, quando licitum est Praelato, imo quandoque debitum cedere statui suo. Unus est grande scandalum subditorum, quod non expectatur alio modo probabiliter terminandum, nisi per cessionem. -- Alius casus est ubi manifeste talis retentio impediret majus bonum, vel in Praelato, vel in subditis* (De auferibilit. Pap. consid. 9.).

Auferibilis est Vicarius sponsus Ecclesiae per Ecclesiam, etiam sine culpa sua, quamvis non sine causa. -- Alter casus propter communem errorem, aut aestimationem subditorum, aut ipsorum malitiam generalem, de quibus non est praesumendum, quod unquam

di uno scisma disastroso, durante il quale egli scriveva, come bisogna pur perdonare a noi l'applicazione, che rivoluzioni molto più straordinarie ci obbligano di farne. Gersone vien perfino ad esaminare, se non vi ha caso, in cui il Vicario di Gesù Cristo potrebbe esser deposto, non già senza causa, ma senza alcuna colpa per parte sua; *etiam sine culpa sua*; *quamvis non sine causa*. Egli dà per esempio questo caso, in cui, malgrado l'elezione la più legittima del Papa, un errore comune, e de' pregiudizj, o anche la malizia generale de' Popoli, l'irritassero contro di lui al punto, che speranza più non vi fosse di vederli sottomettersi alla ubbidienza, che gli è dovuta, quantunque fossero pronti ad ubbidire ad un altro Papa. Per esempio più speciale egli suppone i Greci, pronti a rientrare nell'unità della Chiesa, i quali chiedessero solamente per far questo, che si procedesse all'elezione canonica di un altro Papa da quello, ch'esiste attualmente sul trono di Pietro. In questo caso, Gersone, che non pertanto non vede al di sopra del Papa che tutta la Chiesa, ragunata nel Concilio Ecumenico; Gersone, che non crede più che noi, a un Concilio Ecumenico senza del Papa, se non se in circostanze equivalenti ad un grande scisma; in tal caso Gersone non dubita di decidere, che la Chiesa potrebbe eleggersi un altro Papa. Credete voi adesso, ch'egli avrebbe esitato a decidere, che il Papa nelle circostanze, in cui si è trovata la nostra Chiesa di Francia, ha potuto sopra i nostri Vescovi ciò, che la Chiesa potrebbe sopra di lui, se bisognasse, a costo della sua dimissione, o deposizione, ricomprare il ri-

---

debeant obedientiam praestare tali, qui fuit in Papam rite electus; tamen alteri noviter eligendo parati sunt obedire, ut forte si Graeci vellent ad unitatem Ecclesiae redire, dummodo tolleretur Papa jam existens, & novus rite, canonice crearetur (Id. consid. 19.).

torno di un gran Popolo alla Religione? Credete voi soprattutto, che ciò che per il Papa è un vero dovere in quelle circostanze, nol sia per li nostri Vescovi? Ma se questo è un dovere, il Papa ha potuto avvertirli di adempierlo: egli avrebbe potuto farne loro un precetto; essi non l'hanno adempiuto questo dovere: il Papa solo poteva supplirvi, dandoci degli altri Pastori: ha dunque potuto, ha dunque dovuto farlo. In tal maniera egli è evidente, che avrebbe ragionato Gersone, per essere coerente ai suoi principj sull'autorità del Papa: in tal maniera la scuola antica, e la moderna, tutto s'accorda con noi a riconoscere nel Papa quell'autorità, che si estende sopra la giurisdizione medesima de' Vescovi, che può limitarla negli uni, annullarla negli altri, e regolarla in tutti, secondo i bisogni della Chiesa.

Se fa ancor bisogno di citare perfino le Assemblee del Clero Francese, ricordatevi di quell'esposizione, ch'egli avea fatto della sua dottrina nel 1655., che fu rinnovata, e pubblicata ancora nella famosa Assemblea del 1682. Là voi avete letto espressamente, ch'egli appartiene al Papa ne'casi, e nelle forme prescritte dal gius, *di provvedere al Governo di tutte le Chiese, e a tutte le funzioni Pastorali*. E che vuol egli intendersi per tutti questi casi mentovati nel gius? Tutti quei precisamente, de' quali noi parliamo, tutti quelli, ne' quali ora mostrasi la grande utilità della Chiesa, ora la necessità di provvedere alla salute delle anime. Se il Clero aggiunge: *nelle forme prescritte dal gius*; egli non l'ignora; le forme sono di diritto umano, d'istituzione puramente Ecclesiastica. L'autorità di Pietro in se stessa è di diritto divino, e dappertutto la necessità, la salute delle anime la vincono sopra le forme stabilite dall'uomo. Ciò che qui vi dice il Clero Francese, riuviene pertanto a ciò, che vi dicono i nostri Padri, i nostri Dottori, che appartiene al Papa di provvedere alle funzioni pastorali: ma che cosa è mai provvedere alle funzioni pastorali, se non è di-

stribuire, dare, moderare, o togliere l'autorità de' Pastori, secondo che l'esigono i bisogni della Chiesa?

Questa podestà, lo so, molti lettori crederanno, di riconoscerla nel Papa, quando vi sarà quistione di un piccolissimo numero di Vescovi da sacrificare all'importante causa della salute delle anime. Ma i Vescovi d'una Chiesa numerosa, e d'un impero così vasto come questo della Francia, sarà egli dunque dato eziandio al Papa di avvolgerli tutti sotto lo stesso decreto di nullità? Poichè voi ci stimolate a rispondervi a questa questione; diteci voi stessi: che fate voi, Lettore, mentre ci parlate di questo immenso impero? Accrescete, io 'l desidero, il numero de' Vescovi, la moltitudine delle lor Diocesi, all'importanza dell'impero Francese. Che fate voi con questo, se non accrescere la moltitudine delle anime da salvare, la necessità del sacrifizio, il dovere di farlo, s'egli è d'uopo assolutamente che Pietro il dimandi, lo prescriva o vi supplisca per ristabilire in questo impero, con un nuovo ordine di cose, l'antica Religione, l'esercizio medesimo dell'Episcopato, e tutti i mezzi abituali della salute? Che fate voi ancora se non se mostrare a Pietro de' motivi più possenti per arrivare con tutta la pienezza della sua podestà al soccorso della Chiesa, per impedire ch' ella non si vegga strappare per sempre una sì gran parte del suo impero? Per quanto alfine estesa ella sia questa parte della Chiesa, per quanto numerosi siano i Vescovi Francesi; dove avete voi imparato, che basti il lor numero per sottrarli all'autorità, alla giurisdizione immediata di Pietro? Una volta i nemici delle nostre libertà si mettevano in dovere di provare, che quest'autorità del Papa, si estendeva sopra tutta la nostra Chiesa Gallicana. In una giusta indignazione, Bossuet rispose, chi di noi ha mai dubitato di questa verità? E perchè perdete voi il vostro tempo a provare ciò, che noi confessiamo altamente? (1).

---

[1] *Quaerit anonymus de auctoritate Summi Pon-*

Così diceva Bossuet; noi ne conchiudiamo: poichè tutta la nostra Chiesa è soggetta al Papa, malgrado la moltitudine delle sue Diocesi, e perchè non può egli sopra tutti i nostri Vescovi, quando trattasi di salvarla tutta intera, ciò ch'egli può sopra un Vescovo solo, per salvare una sola Diocesi? Sarà egli forse minore la podestà, o dovrà egli temer di vantaggio di mostrarsi, quando bisognerà rimediare a un maggiore disastro?

Sopra di che, io vi priego, vi fondate voi qui sulla distinzione di un' Vescovo Francese, e de'Vescovi Francesi? Noi veggiamo i Vescovi Francesi promettere costantemente tutti in corpo, siccome individualmente, sommessione al Vescovo di Roma; dalle nostre Assemblee del Clero egli è appunto che partono queste promesse le più solenni; là è dove si fanno quasi tutti questi proclami della podestà giurisdizionale del Papa; e voi volete, che i nostri Vescovi li dimentichino, allora appunto che questa podestà si eserciterà sopra tutti per l' interesse di tutte le loro Chiese? Ma quel, che ci dite per la Chiesa Gallicana; la Chiesa Greca, la Chiesa Spagnuola, e la Chiesa Anglicana, e tutte le Chiese Nazionali lo diranno ciascuna per loro: che diverrà dunque allora quest' unità delle Chiese tutte sotto di un solo Capo? Voi vedrete assai presto, che basterà del numero per autorizzare la resistenza, assai presto, cioè, più sarà grande lo scandalo, meno sarà colpevole; più i bisogni de' fedeli esigeranno l' uso d' una grande autorità, meno sarà dato a Pietro di ricordarsi di tutta la sua. I nostri Padri mai non conobbero coteste distinzioni stravaganti; essi giuravano tutti di ub-

---

tificis in Ecclesiam Gallicanam. Quis enim hanc negat? Aut quid necesse erat operam in his perdere auctorem Declarationis Gallicanae amplam discussionem pollicitum, an non satis clare Gallicani antistites eam auctoritatem agnoverant? (Defens. declar. Part. 2. l. 11. c. 20.).

bidire a S. Pietro; tutti gli ubbidivano, quando i di lui decreti li riguardavano tutti.

Altronde non è già per uno di noi; egli è per noi tutti, che fu scritto: *ciò che Pietro avrà legato, o sciolto sulla terra, lo sarà ne' cieli*. Noi tutti crediamo a queste parole; noi vi crediamo, o sia che Pietro eserciti la sua podestà sopra uno de' nostri Vescovi, o sia ch' egli la dispieghi sopra di molti. Noi teniamo questa fede da voi medesimi, noi la teniamo dal Vangelo; e voi non volete senza dubbio, che la cangiamo al giorno d'oggi per voi. Uno, o più, bisogna dunque crederci sciolti quando Pietro ci scioglie. Fate valere appresso di Pietro il vostro numero; ciascun di noi non ha che un'anima da salvare; ciascun di noi, per salvarla, si attacca, e dee attaccarsi a Pietro, ed al Pastore da esso ricevuto: quali sono dunque le pecore che rimangono a voi?

Ma che! Se mai piacesse al Papa di fulminare tutto intero l' Episcopato di nullità! — Io mi aspettava le vostre ipotesi, e di vedervi qui rinnovare i vostri sistemi sopra Pietro da una parte, e i suoi fratelli dall' altra. Or bene: a' vostri sistemi ecco ciò, che risponderò. Gesù Cristo ha preveduto tutte le vostre supposizioni, e si è contentato di renderle chimeriche. Egli ha lasciato alle nostre rivoluzioni il provare, che può divenir utile, o necessario di cangiare tutti i Vescovi di un grand' Impero. In questo Impero medesimo voi non avete dalla vostra, che il minor numero de' vostri fratelli: qual pro da tutte queste supposizioni della maggiorità universale, o di tutti i Vescovi del Mondo contro di Pietro, o deposti da Pietro?

Può esser utile, che tutti i Vescovi d' una Chiesa Nazionale siano cangiati ad un tempo: i trecento Vescovi d' Africa lo credettero senza dubbio, quando offersero tutti la lor dimissione per la pace della Chiesa. Per darci questo grand' esempio, non aspettarono che si fosse risposto ai vostri sistemi. Essi non cominciarono da dimandare, che diverrebbe la Chiesa, se bi-

sognasse cangiare ad un tempo tutti i Vescovi dell' Universo. Essi offersero ciò, che credevano utile, ed a voi lasciarono ciò, ch' è chimerico. Ciò, ch' è utile alla Chiesa, Pietro può ordinarlo; egli non può niente contro la Chiesa; ma può tutto per il bene della Chiesa.

Per quanto siate numerosi, noi possiam dunque credere, che Pietro ci sciolga, e ci sottragga dalla vostra autorità, senza creder per questo, ch' egli possa in un istante cangiare tutti i Vescovi dell' Universo. Noi sappiamo, che è potuto esser utile, e necessario di statuire questo cambiamento per una gran Chiesa; allorchè voi ci parlate di un cambiamento universale, l'utilità, e la necessità non è che una chimera. Noi non crediamo ad una podestà data per le chimere.

Noi crediamo, che Pietro, ricevendo la medesima podestà, che la Chiesa universale, per tener luogo di essa nel governo, e ne' gran pericoli de' Fedeli, dee usare di questa podestà, come ne userebbe la stessa Chiesa: noi crediamo, che la Chiesa, ragunata in Concilio Ecumenico, nelle circostanze, in cui si trovava il Papa, avrebbe potuto fare tutto ciò, che ha fatto il Papa, levandoci gli antichi Pastori, per darcene degli altri: questo non vuol dire, che per rimediare ai mali della Chiesa, Pietro avrebbe potuto cominciare dal distruggere e tutti i di lei Pastori, e il di lei Concilio Ecumenico, e tutti i Membri del Corpo Apostolico. Questo non vuol dire, che la salute della Chiesa Universale, o d'una Chiesa Nazionale potesse mai trovarsi in un uso simile della podestà conferita a Pietro, e a' di lui Successori per l' edificazione, e non per la distruzione. Voi tagliate un ramo, che cessa di far ombra a' Fedeli, che non offre loro più alcun frutto a cogliere; voi ne innestate un altro, che farà lor ombra, e che li nutrirà del pane della santa dottrina: questo non vuol già dire, che bisogni cominciare dallo svellere l' albero medesimo. Voi supplite a queste colonne trasportate fuori del tempio; questo

non vuol già dire, che sia utile di rovesciar tutte quelle, che ancor vi restano a loro luogo, fermi sostegni del tempio medesimo; e se bisogna, che questo sussista in tutto il suo essere sino alla fine de' tempi, questo non vuol dire similmente, che non bisognerà mai ripararne le diverse parti, o supplirvene. Noi dunque possiam credere, che l'autorità de' nostri Vescovi ha potuto esser colpita di nullità, senza credere per questo, che tutti i Vescovi del Mondo potranno tutti ad un tempo esser fulminati dal medesimo colpo.

Voi, che ci opponete al presente questi affettati timori, perchè dunque fino al giorno d'oggi vi eravate mostrati sì tranquilli intorno a questa podestà, che tutto per altro vi faceva vedere concentrata nel Papa, avente egli solo in sua mano lo scettro di tutta l'autorità, di tutta la giurisdizione episcopale, e che solo ne dispone siccome lo farebbe la Chiesa intera ne' suoi Concilj Ecumenici? Voi lo sapevate, e i nostri Concilj, e i fatti già da lungo tempo vel dicevano notoriamente, che il Papa in virtù della sua supremazía, aveva diritto di ristringere, e di limitare la giurisdizione, che i Vescovi esercitano sulle loro greggi. Voi lo sapevate: poichè egli davvero è un primo fatto notorio nel governo della Chiesa, ch'egli appartiene al Papa di dire ai Vescovi ciò, che appartiene ai Vescovi di dire a' nostri Pastori del secondo Ordine: vi sono de' peccati, dai quali voi potrete assolvere; ma vi sono de delitti, de' quali mi sarà riservata l'assoluzione. Egli lo diceva; e voi medesimi ci prevenivate di queste sentenze, che non vi era conceduto di pronunziare, perchè il Papa se ne avea riservato il diritto. Voi non vi eravate avveduti di obbiettare, che da queste riserve speciali, egli passar potrebbe a delle riserve generali, e annientare nella Chiesa ogni giurisdizione episcopale.

Ciò, che voi conchiudete da questo primo fatto, e ciò che bisogna certo conchiuderne con tutta la

Chiesa, si è, che il Papa ha il diritto di limitare la giurisdizione degli stessi Vescovi, quando egli lo giudica utile alla salute delle lor greggi.

Ma vi è un secondo fatto egualmente notorio, che nella Chiesa esistono de' Preti rivestiti della giurisdizione episcopale, e sottratti dal Papa a quella del Vescovo Diocesano. Io non parlo dell'abuso; parlo della cosa medesima; di quelle immunità, delle quali voi trovate degli esempj fin nelle lettere di S. Gregorio, concedute soltanto per la santificazione, ed edificazione delle anime; egli è per l'altra parte un fatto, ch'esistono degli uomini, rivestiti del carattere episcopale, e che vivono in mezzo di noi, senz'alcuna specie di giurisdizione, fino a tanto che il Papa dia loro una parte della Chiesa a governare.

E' parimente un fatto più particolarmente noto nelle nostre Chiese, e ne' nostri Tribunali Francesi, che presso di noi « il Vescovo, prima d'essere consecrato (cioè, prima di aver ricevuto il carattere episcopale, ma dopo di aver ricevuto le Bolle del Papa) può quello, che appartiene alla giurisdizione (nella Diocesi, alla quale è nominato) *ea quæ sunt jurisdictionis*, come correggere, riprendere i vizj, e procedervi per via di scomuniche, conferire i benefizj, approvare i *visa*, e fare le visite ». [*Mem. du Clergé, t. 2. n. 24. degli articoli, su i quali la nostra disciplina è differente da quella del Concilio di Trento*].

La conseguenza naturale di questi fatti è evidentemente, che la giurisdizione con tutti que' gradi di autorità, che ha ne' Vescovi, è talmente nelle mani del Papa, ch'egli può concederla a quei medesimi che non hanno il Carattere Episcopale, e lasciare senz'alcuna giurisdizione coloro, che lo hanno.

Egli è un terzo fatto, che i nostri Vescovi, allora eziandio, ch'essi pretendono di dare la loro dimissione, e rinunziare alla giurisdizione, ch'essi hanno sulle loro Diocesi, conservano malgrado loro e tutti i doveri, e tutti i diritti, ne' quali sta questa giurisdizione, fino

a che il Papa gliela tolga, accettando la rinunzia. Egli è anche di fatto, che se il Papa ricusa la loro dimissione, e comanda loro di conservare il Vescovato, sono obbligati in questo ad ubbidire il Papa, e rimangono incaricati della salute delle lor greggi. Non vi ha cosa nè meno più notoria di questo fatto. Io da ciò ne conchiudo, che il legame, che ci strigne al nostro Vescovo, non appartiene già al Vescovo, ma al Papa di romperlo. Sarebbe inutile il far osservare, che nell' antica disciplina i Concilj Provinciali, i Metropolitani essi stessi ammettevano queste rinunzie. Quest' autorità può variare ne' Concilj, e ne' Metropolitani, perchè questa è di diritto ecclesiastico. Essa è invariabile nel Papa; perchè rileva dal diritto divino come la di lui pienezza di giurisdizione; e se un tal diritto non è più nè nei Concilj Provinciali, nè nei Metropolitani, egli è, perchè i Papi hanno usato della lor pienezza d' autorità per riservarselo (V. *de Marca Concord. Sacerd l.* 6. *c.* 8.). [1].

---

(1) *Nel* 1626. *Luigi di Salignac, Vescovo di Sarlat aveva data la sua rinunzia in favore di suo nipote l' Abate di Verteuil. Il Vescovo, avendo fatto un viaggio a Roma, espose le ragioni della dimissione: il Papa le disapprovò*, gli comandò di tenere il suo Vescovato. *L' Abate di Verteuil pretese di avere diritto al Vescovato, al quale era stato nominato dal Re. In virtù di un primo arresto del gran Consiglio, gli venne permesso di domandare le sue Bolle. Avendole negate il Papa. Fu ripresa la lite.* — *Il Vescovo di Sarlat ricorse al Consiglio privato, rappresentando, che* non si rinunziava tra le mani del Re, ma tra le mani del Papa. col buon piacere di S. M.; che il Re non ammetteva la rinunzia; ma l' aveva per accetta; — ch' era il Papa, che dava il diritto al benefizio, e non già il Re; — che il nominato dal Re non poteva fare alcun atto di titolare,

Finalmente egli è parimente di fatto, che il Papa anche allora quando i Vescovi adempiono fedelmente le loro funzioni nelle loro Diocesi, può trasportarli, loro malgrado in altre Diocesi, dove li crederà necessarj, o più utilmente impiegati al bene della Chiesa [1]. Trasportare un Vescovo in un' altra Diocesi, suo malgrado, e in virtù di quell' ubbidienza, ch'egli dee, ch'egli ha giurato alla Sede Apostolica; egli è ad un tratto, malgrado di esso, annullare la di lui giurisdizione sopra i suoi primi Diocesani, e dargli la giurisdizione sopra di altri. Tale adunque è nel Papa la pienezza della giurisdizione, ch'egli può limitarla ne' Vescovi, concederla a quei medesimi, che non hanno il Carattere Episcopale, lasciarla in tutta la sua nullità per coloro, che han questo carattere senza

---

prima delle provviste delle Papa. *Sopra queste ragioni il Vescovo di Sarlat fu mantenuto in possesso del Vescovato, e riconosciuto il diritto del Papa per un arresto de' 9. Gennajo 1627. Si possòn vedere nel 2. Vol. delle* Memoires du Clergé, *diversi altri arresti di questa specie.*

(1). *Quanto al diritto, che ha il Papa di trasportare un Vescovo in un' altra Diocesi, dove S. S. lo crederà più utile; si sa quanto ripugnasse M. di Beaumont a cangiare la sua Sede di Vienna per quella di Parigi. Bisognò non pertanto arrendersi agli ordini del Papa. Vi ha egli altronde cosa più semplice, quanto questo diritto di Pietro incaricato del pensiero di tutte le Chiese, di trasportare un Vescovo in quella, dove il crederà necessario, o più utile alla salute de' fedeli? Ci si mostra un tal diritto già esercitato da' nostri Concilj Provinciali: è questa una ragione di più per riconoscerlo nel Papa. Poichè certamente Pietro avrà almeno sopra i Vescovi tanta podestà, quanta i Concilj Provinciali, o anche Nazionali.*

gregge; mantenerla, loro malgrado, toglierla, e cangiarla in qtelli, che hanno e questo carattere, e delle greggi.

A tutti questi fatti generalmente noti nel Governo Ecclesiastico, che abbiam noi sentito obbiettare? Il timore di sciorre quell' unione sì santa, sì stretta, che attacca il Vescovo alla sua Diocesi; se fosse bisognato di credere all' insubordinazione, qui è dove bisognava dire: ciò, che Dio ha congiunto, l' uomo non separi. — Perchè cotesti sutterfugj? Perchè sforzarci a rispondere: ell' è alquanto fuor di tempo cotesta dilicatezza di una coscienza men facile non ha molto a intimorirsi di que' vincoli sciolti con una prima Chiesa, quando se ne presentava una seconda, o anche una terza con un maggiore apparato d' onore, e di ricchezze. Allora si sapeva dirci, che questo vincolo dee cedere ai gran servigi, e soprattutto ai grandi vantaggi, che possono qualche volta ripromettersi per la Chiesa da questi nuovi legami. Allora era sollecitata la storia a fornire degli esempj, e S. Pietro l' aveva dato per il primo; allora gli eredi di Pietro avevano più di potere, che non ne bisogna per disciogliere questi nodi in favore del Prelato aspirante a una Sede più eminente. Al dì d' oggi solamente, quando l' interesse di tutte le nostre Chiese, quando il bisogno il più pressante di rendere a un gran Popolo i suoi altari sollecita una dimissione, che la sola ambizione non potrebbe più coprire co' suoi pretesti; al dì d'oggi solamente si fa ricordanza del nodo indissolubile! Eh, calmi pure i suoi scrupoli quello stesso Pontefice, che già scriveva alle nostre Chiese: « quando un Vescovo è separato dalla sua Chiesa per via di traslazione, di dimissione, o deposizione, non è già l' autorità dell'uomo, che scioglie questo nodo spirituale; ma quella di Dio medesimo nel Romano Pontefice, Vicario di Gesù Cristo » : *Non humana, sed potius divina potestate conjugium spirituale dissolvitur, cum per translationem, depositionem, aut cessionem auctoritate Romani*

Pontificis , quem constat esse Vicarium Christi , Episcopus ab Ecclesia removetur (Epist. Innocent. III. ad Decan. & capit. Andeg.).

Venga pure a render la pace a queste coscienze paurose quel Dottore Van-Espen , così famoso nella Scuola de' Santi Canoni , e dica loro : non è già alla lettura , ma in un senso poco rigoroso , che prender bisogna la pretesa indissolubilità dell'unione, che contrae il Vescovo colla sua Chiesa . Poichè se vi ha qualche cosa di evidente , ell' è questa , che tutto siffatto vincolo , non è , che un' umana instituzione ; poichè non fu nè pur sempre riservato al Papa solo di scioglierlo; poichè altre volte , e per più secoli i Concilj Provinciali esercitavano questo potere . *Neque enim quidquam evidentius quam vinculum conjugii spiritualis inter Episcopum , & Ecclesiam solu auctoritate humana inductum , illudque multis saeculis , non solius Romani Pontificis , sed & synodorum provincialium auctoritate fuisse dissolutum* (Van-Espen de translat. Episc. p. 1. tit. 15. c. 4.).

Citerei qui altre autorità in ajuto di coteste coscienze intimorite d' una dimissione da darsi per la salute di tante Chiese : ma egli è difficile il credere alla sincerità di cotesti scrupoli , che gli apologisti della negativa han cercato di fomentare . Noi ci appoggiamo à principj men facili a distruggersi che cotesti vani pretesti , quando diciamo a quegli stessi , che han potuto pronunziare cotesta negativa : questo nodo che vi univa alle vostre Chiese , come il Pastore alle sue pecore , e non certamente come Dio sin dal principio unì l'uomo alla donna ; questo nodo , che il Papa , e la Chiesa posson rompere malgrado vostro , e per vostra colpa , ed anche senz' alcuna colpa per parte vostra ; questo nodo , che il Papa , e la Chiesa posson formare malgrado vostro , ordinandovi di vegliare da Pastore sopra di greggi , la cui salute può essere più specialmente attaccata alle vostre premure ; questo nodo , che voi avreste invano voluto formar voi medesimi , senza

la vostra istituzione canonica, qual è l'autorità, che lo ha formato? E donde avete voi ricevuto cotesta istituzione, che sola vi univa alle vostre Diocesi, come il Pastore alla sua greggia? Noi non dubitavamo che non fosse assolutamente reale, perchè il Vicario di Gesù Cristo vi aveva instituito sopra di noi; ma voi allora dicevate con noi, e con tutte le nostre leggi canoniche, e politiche: ogni cosa nel suo genere si scioglie per quella stessa autorità, che l'ha legata. *Unumquodque eo genere debet dissolvi, quo fuit colligatum.* Allora similmente voi dicevate con noi, ciò che la regola di diritto ha detto dappertutto: colui che istituisce, è altresì colui, al quale appartiene di destituire: *hujus est destituere cujus est instituere*. Ne' primi giorni delle nostre rivoluzioni questi principj di diritto facevano tutta la vostra forza presso degli uomini, che si presentavano senza l'istituzione del Papa, per occupare le vostre Sedi. Allora per discenderne, voi non dimandavate voi stessi altre prove, che quelle della loro istituzione, e della vostra destituzione, fatta dal Papa, che vi aveva instituiti (V. *Collect. Eccles.* e soprattutto: *les lettr. Pastor. de l'Archev. de Lyon.*). Fondati sulle vostre lezioni, noi pure aspettavamo da queste, tutte le prove, onde riguardare come sciolti i vincoli, che ci attaccavano a voi: al giorno d'oggi, che questa prova ci è fornita; al giorno d'oggi, che voi siete destituiti dall'autorità medesima, che vi ha instituiti come nostri Vescovi, bisognerà egli rinunziare a questi gran principj di diritto ecclesiastico?

Allora eziandio, o al cominciare delle nostre rivoluzioni, era un articolo di fede, che noi avevamo imparato da voi per opporlo ai nemici di Roma; allora noi dicevamo con voi, e col Concilio di Trento: » se alcuno pretende, che i Vescovi stabiliti coll'autorità del Papa, non sono legittimi, e veri Vescovi, ma una finzione della Chiesa, sia anatematizzato «. *Si quis dixerit Episcopos, qui Romani Pontificis auctoritate assumuntur, non esse legitimos, & veros Epis-*

copos, sed figmentum Ecclesiae, anathema sit (Trid. §. 23. can. 8.). Noi lo dicevamo, e voi lo dicevate con noi, anche la viglia di quel giorno, che venne a renderci la libertà de' nostri altari, con Vescovi stabiliti dall' autorità del Papa. Bisognerà egli al dì d'oggi cangiare i nostri anatemi, per non vedere che de' falsi, ed illegittimi Vescovi in coloro, che il Papa costituisce sopra di noi? Ma allora per rimanere con voi, e per non cangiar Vescovi, noi avrem cangiato di fede, e ricadrebbe sopra di noi l' anatema.

Noi saremo con voi, ma non sarem più nella Chiesa, perchè noi non sarem più con Pietro. Ah! dimandateci tutt' altro sacrifizio. Non ve n' ha alcuno, che non sia pronto a farvi il nostro cuore. Noi non arrossiamo, e non temiamo di dirlo ai vostri stessi nemici: sì, noi abbiam imparato a rispettare per dieci anni d' esilio la vostra costanza nella fede. Non ci dimandate al dì d'oggi il sacrifizio della nostra. Voi non pretendete di aver cangiato in questo voi stessi. Voi non temete l' anatema, poichè voi siete lontani dal negare al Papa tutto il diritto d' instituire de' veri Vescovi. Certamente io credo, che gli accordiate questo diritto; che sareste mai stati voi medesimi, se non vedete in generale l' intrusione in quelli, ch' egli instituisce! No, voi non dite tutto ciò, che dicevano quegli uomini condannati dal Concilio di Trento. Noi conosciamo le vostre distinzioni. In senso vostro è conceduto a Pietro di stabilire un Pastore sulla vostra Sede, ma non in un tempo, in cui credete ancora di possederla voi stessi legittimamente, e malgrado Pietro. Noi camminiamo nella semplicità del nostro cuore: noi lasciamo ai decreti de' Concilj tutta la loro estensione; noi non ne prendiamo ciò, che farebbe per noi, lasciando, ciò che potrebbe rivolgersi contro di noi. Egli è di fede, che i Vescovi istituiti dal Papa sono veri, e legittimi Vescovi. I nuovi si presentano istituiti dal Papa, e noi li riceviamo come nostri veri Pastori. Voi già lo foste; ma quei che Pietro aveva istituito per la

salute delle anime, noi li crediamo destituiti, quando ci vien detto, ch'egli li ha destituiti, e che non li ha potuti conservare senza un gran pericolo della perdita delle anime. La nostra ci è cara; per timore dell'anatema, noi non vogliam già dire a quelli, che ci dà il Papa; voi non siete Vescovi legittimi.

A forza di distinzioni, voi vi sottraete da quest'anatema: ci guardi il cielo dal lanciarlo contro di voi. Certamente se ne sottraressimo volentieri noi stessi; timori più giusti de' vostri altererebbero il nostro riposo. Questi Pastori, che ci manda il Papa, ci giungono in nome di quell'autorità, che lega, e scioglie le coscienze sulla terra, come Gesù Cristo le lega, e le scioglie nel cielo. Alla sorgente di quest'autorità giurisdizionale essi hanno attinto la loro. Arrivando in nome di Pietro; essi assolvono in nome di Gesù Cristo, ritengono in nome di Gesù Cristo, e tutti i Sacramenti amministrati da loro, lo sono in virtù, e per l'autorità di Gesù Cristo. Pietro li manda, e Pietro Pastore di tutte le gregge, può assolverle, o legarle tutte, e mandare dappertutto a legarle, o assolverle: Ma Pietro non manda più quelli, che mandate voi, e voi stessi venite contro la volontà di Pietro. Per qual diritto, e in nome di chi venite voi a legarci, e ad assolverci? Qui più non si tratta de' vostri sistemi; non vi è più quistione di sapere, se quando Pietro vi ebbe instituiti, la vostra giurisdizione venne immediatamente da Pietro, o da Gesù Cristo. Non si amministrano sacramenti coi de' sistemi. Il vostro sarebbe vero; ma la Chiesa non vuole, che voi amministriate i Sacramenti con una giurisdizione per lo meno dubbia. E noi non vogliamo esporre noi stessi, e le nostre coscienze ai vostri sistemi. Per buona sorte sono questi tutti svaniti. Malgrado tutti i vostri sistemi, voi non avete citato un sol Teologo Cattolico, e voi non ne citerete; *non ve n' ha alcuno, che non convenga, che il Papa, quando vi ha una qualche ragione, possa e ristringere, e annullare la giurisdizione de' Vescovi,*

La ragione è quì evidente: egli è il pericolo di perdere ancora de' milioni di anime se la Francia rimane ancora per più di tempo priva della libertà del suo culto, e de' suoi Pastori Cattolici. Non si tratta nè pure di sapere, s' era possibile di provveder meglio a questo pericolo. Il Papa vi ha provveduto come ha creduto di poterlo fare. La ragione era nel timore medesimo del pericolo, che correvano tante anime della loro salute. Non vi è mai stata una ragione più forte, e per disgrazia timori più fondati. Sopra questa ragione il Papa usa del suo potere, e lega, incatena, colpisce di nullità la vostra giurisdizione: con qual diritto verrete ora voi ad assolverci, con qual diritto il faran quelli, che ci giungono da parte vostra, e malgrado di Pietro? Tutta la Teologia vi grida; che il Papa aveva quì il diritto di legare voi stessi; con qual diritto verrete ora voi a disciogliet noi?

Guai! sì, guai! al Popolo, che avesse confidenza nelle vostre assoluzioni, o in quelle de' vostri inviati! Voi assolverete, e Pietro riterrà; voi sciorrete, e Pietro legherà; voi farete vedere i cieli, e Pietro li chiuderà. Poichè Pietro, dichiarando che annullava la vostra giurisdizione, ha dichiarato con questo solo, che vi proibiva di legare, o di assolvere.

Con quanto più di confidenza ricorriam noi ai nostri nuovi Pastori! Con essi, noi non abbiam nulla a cancellare dal Vangelo. Pietro ce l' invia; arrivati in nome di lui, pronunzino pure sopra di noi le benedizioni della salute: leghino, sciolgano, ritengano o assolvano, tutto è ratificato nel cielo; poichè è la stessa podestà di Pietro, che ci arriva con essi; ed è stato detto a Pietro: *tutto ciò, che avrai legato sulla terra, sarà legato nel cielo; tutto ciò che avrai sciolto sulla terra, sarà sciolto nel cielo*. Questo stesso Pietro è quello, che ha legato tutta la vostra podestà; questo stesso è quello che ha sciolto quella de' nuovi nostri Pastori; e voi non farete mentire il Vangelo.

CAPITOLO IV.

Dell' autorita' del Papa sulle Sedi Vescovili.

Nozioni precise di ciò, che si dice Sedi Vescovili.

Per quanto sia intimo il rapporto, che strigne ogni Vescovo alla sua Sede; non è per questo un principio meno fondato sopra esatte nozioni, che altra cosa è la Sede, ed altra il Vescovo: *aliud sunt Sedes, aliud Episcopi*.

Il Vescovo è quel Ministro del Primo Ordine, costituito per il Governo Religioso de' Preti, de' Ministri degli Ordini inferiori, e di tutti i Fedeli compresi nella Provincia, o parte di Provincia qualunque alle di lui cure affidata. L' estensione di questa Provincia, o di parte di essa è chiamata la sua Diocesi; e la sua Sede è la Chiesa, che gli è assegnata come soggiorno ordinario, nel quale egli eserciterà la sua giurisdizione sopra i Diocesani.

La giurisdizione del Vescovo morrà colla sua persona: i titoli de' suoi diritti resteranno aderenti alla sua Sede; e chi gli succederà, ve li troverà tutti. Egli governerà i Fedeli della medesima Diocesi colla stessa autorità per questo solo, che chiamato alle stesse funzioni, è stabilito sulla stessa Sede.

Ogni Sede Episcopale è dunque al Vescovo ciò, che negl'Imperi del Mondo è il posto assegnato ai Prefetti, ai Governatori di ciascuna Provincia, per mantenervi l' ordine sotto il Capo generale dell' Impero. La Sede Archiepiscopale, o quella d' un Primate, d'un Patriarca sarà nell'ordine religioso quel, ch'è nell' ordine politico la Capitale, o Metropoli assegnata al Pretore, avente sotto di se de' Prefetti, de' Governatori di diverse Provincie.

Risultati evidenti da questa nozione, quanto all' autorità del Papa sopra queste Sedi.

Nella precisione, e nell' esattezza di queste idee,

tutto ancora ci riconduce a quella santa Costituzione, che di tutte le Chiese di verità, non fa a Gesù Cristo che un solo, ed istesso impero sotto un solo, ed istesso Capo, ch' è Pietro, o il Papa di lui legittimo successore. Tutto adunque ci riconduce quì egualmente ai doveri, e ai diritti di Pietro, Vice-gerente di Gesù Cristo in questo impero. Dopo ciò, qualunque sia la differenza tra' Vescovi, e le Sedi Vescovili, l' autorità del Papa, non dee meno evidentemente estendersi sugli uni, che sulle altre. Tanto infatti siamo stati autorizzati a dire: e dov' è la giustizia di quegli obblighi, di quella responsabilità universale, imposta a Pietro, s'egli non può nè pure disporre de' Pastori, ai quali sono confidate tutte le greggi, delle quali egli dee rispondere a Gesù Cristo? Tanto noi siamo autorizzati a dire: e che cosa è mai cotesta immensa responsabilità di Pietro? E ch' è mai egli ancora cotesta pienezza d'autorità, di cui ell' è il grande, il solo principio, se pure ne può fissare il posto, la Sede de' Pastori? Con qual giustizia il suo Dio l' avrà egli incaricato della salute di tutte le sue greggi, se non può nè pur distribuire le diverse parti dell' armento, o anche variarne la ripartizione a tenor de' bisogni, e secondo che la conservazione, e la salute di queste diverse parti lo esigeranno? A che servirà altresì, ch' egli variar possa i Pastori, e supplire a quelli che più non bastano ai bisogni delle greggi, s' egli variar non può la distribuzione delle greggi medesime, allor quando tutto gli dirà, che un nuovo ordine di cose porta con se ancora degli altri bisogni, e sollecita degli altri mezzi?

Come Pastore di tutti, bisogna che ciascun giorno l' erede di Pietro volga i suoi sguardi sulle diverse parti dell' armento, e sull' immensità delle regioni, che egli occupa. In questa immensità i bisogni si succedono, come i giorni, e le rivoluzioni. Là prospera la Chiesa, e i Pastori non bastano più a' di lei bisogni: a chi apparterrà il diritto di crearne de' nuovi, e di assegnar loro, ed a ciascuno la parte dell'armento

proporzionata alla loro sollecitudine, se non se a colui, la cui sollecitudine abbraccia essenzialmente tutti i Fedeli? Quì al contrario le tempeste, o i masnadieri han devastato il campo della Chiesa. E' passato il nemico, e non vi ha lasciato che rovine: le pecore sono erranti, in abbandono; i Pastori dispersi. Fra quei che restano, o che si sono introdotti nell' ovile, ve n' ha di quelli, le cui discordie li han renduti sospetti, o odiosi alla loro stessa greggia. Si presenta un fortunato momento: la terra si riposa: nuovi dominatori procurano di riparare l' infamia i misfatti, il guasto de' primi. Bisogna allora riedificare una nuova Chiesa per quanto i disastri ancora recenti, se voi anche lo volete; per quanto la politica del giorno; per quanto soprattutto l' odio degli empj, ancora mal estinto vorranno permetterlo. In questo stato di cose, e in quello che offrir possono mille diverse rivoluzioni, sopra di chi cader dovrà la cura di riedificare questa Chiesa, di darle non solo de' Pastori adattati, ma di assegnare a ciascuno di questi delle nuove greggi, un nuovo posto, de' nuovi limiti?

I volcani sono spenti: ma si sentono ancor da lontano muggirne le caverne; ma la lava ha arso queste contrade: i fuochi sotterranei han sollevato degli antri; acque benefiche più non inaffiano queste campagne, dianzi sì fertili, sì ridenti; aride montagne si sono ammucchiate in queste pianure, jeri ancora coperte di grassi pascoli. Ah! quì non ci dite, che l'erede di Pietro è assoluto dalla sua sollecitudine a riguardo di pecore erranti. Anzi quì è dove questa il dee anche più che mai stimolare; quì è dove il buon Pastore dee ravvivare le sue forze egualmente, e il suo zelo, e ricordarsi di tutta la sua podestà per raccogliere il restante della greggia, per dare alle pecore una nuova vita, aprendo loro de' nuovi asili. Se non vi sono più Pastori, che ne crei; se gli antichi non possono più ritornare; se ricusano di sottomettersi a un ordine di cose divenuto necessario, egli supplisca alla

loro assenza, alla loro ubbidienza. Per questo egli è Pastore di tutti, e più possente che tutti. S' egli più non vede, che un suolo arido colà dove una volta s' ingrassavano le pecore; se gli antichi rapporti non possono più mantenersi, leghi e sciolga; assegni i posti, non là dove furono, ma dove possono essere. Dia alle sue pecore (poichè esse son sempre sue; non possono cessare di esserlo, come il Cittadino non può cessare di essere del Capo dell' Impero, quantunque cessar possa di essere del Capo della sua Provincia); dia egli alle sue pecore de' nuovi Pastori, non quanto desiderarlo potrebbe il di lui cuore; ma quanto i mezzi del giorno il permettono. Dov'era distrutta ogni cosa; dove le stesse basi sono rovesciate, non si tratta certo di fondarvi il piano dell' antico edifizio. Al ritorno dalla cattività noi permettiamo agli Anziani d' Israele di farsi un dispiacere della magnificenza del primo Tempio, ma le lor lagrime non c' impediscano d' innalzare il nuovo.

Ecco ciò, che ha detto a se stesso il Romano Pontefice; ecco ciò, ch' egli ha dovuto dirsi. Egli non ci ha potuto rendere le nostre antiche Chiese, i nostri antichi Pastori; egli non ha potuto rendere ad essi le loro antiche Diocesi, nè alle antiche Diocesi i loro antichi limiti; che li ristringa, o li estenda, non sarà questo il prodigio della sua podestà; egli è il suo primo dovere. Se avesse obbiettato di non poterlo fare; voi avreste potuto obbiettargli la fede de' vostri Padri e tutta quella della Chiesa su i diritti, e poteri della Sede, ch' egli occupa; e noi stessi cominceremmo qui dal cancellare tutto ciò, che abbiam raccolto sulla pienezza della di lui podestà.

Che quest' autorità sopra le Sedi è già compresa in quella del Papa sopra i Vescovi.

Imperciocchè e in che mai consiste l' annullare i titoli d' una Sede Episcopale, se non se in colpire di nullità quella giurisdizione, in virtù della quale ogni Vescovo addetto a quella Sede, ne governava la Diocesi? Che vi abbisogna egli per creare una nuova Sede

co' medesimi, o con nuovi limiti fissati alla sua Diocesi, se non se riprodurre quella medesima giurisdizione, e conferirla al Vescovo Pastore di quella nuova Sede, ne' suoi limiti antichi, o recenti? Dunque tutto ciò, che abbiam detto fin quì di quella pienezza di giurisdizione, che si estende sopra tutti gli oggetti confidati alla Chiesa; *quæ ad omnia Ecclesiæ Christi commissa pateat*; dunque tutto ciò, che noi abbiam detto più specialmente ancora di quest' autorità del Papa sopra la giurisdizione de' Vescovi, si applica naturalissimamente all' autorità del Papa sopra le Diocesi.

Che i Santi, e i Dottori han fondato queste due Autorità in Pietro sopra lo stesso principio.

Voi potete infatti osservarlo: tutti que' Dottori, che noi abbiam citato, parlandovi dell' autorità del Papa sulla giurisdizione de' Vescovi, vi lasciano appena il pensiero di applicare la lor dottrina a questa autorità del medesimo Pontefice sopra le Sedi Episcopali. Quì tutto cammina insieme; perchè tutto parte dallo stesso principio. Quando il Cardinal Bertrando vi ha detto, che la pienezza di giurisdizione era stata data a Pietro, non vi ha già detto, ch' essa gli era stata data semplicemente quanto gli bastava per dominare sopra quella de' Vescovi; egli vi ha detto quanto bastava per il governo della Chiesa: *quantum necessarium erat, & expediebat cum regimine Ecclesiæ*. E chi sarebbe tanto insensato per dirvi, che la creazione, la distribuzione delle Sedi, la loro estinzione, e la fissazione de' lor limiti, sono altrettanti oggetti stranieri al governo della Chiesa?

Quando S. Tommaso eziandio vi ha parlato della giurisdizione di Pietro, non vi ha semplicemente detto, che Gesù Cristo glie l'aveva conferita sopra gli Apostoli: egli vi ha detto, che Gesù Cristo aveva pienissimamente dato a Pietro tutti i diritti, che aveva egli stesso: *Petro, & successoribus ejus plenissimam potestatem plenissime commisit, ut etiam nulli alii, quam Petro, quod suum est, plenum ipsi dedit*. E

qual è quel Cristiano, che oserà dirci, che la creazione, la divisione, l'estinzione delle Sedi Episcopali non appartengono a Gesù Cristo, o ch'egli non ha potuto dare questo diritto a Pietro?

I celebri D'Ailli, e Gersone, ed il Dottor Almaino non hanno essi stessi separato questi due poteri? Colla pienezza di giurisdizione han riconosciuto nel Papa il diritto di distribuire i Ministri, e di determinare, e fissare la loro giurisdizione. *Disponendi Ministros Ecclesiæ, & determinandi jurisdictionem*. Essi vi han detto, che gli apparteneva la distribuzione della greggia, e delle pecore. *Ad quem pertinet dispositio, & regimen generale ovium, & ovilis* (Petr. Dailli, ubi sup.); e che significa egli mai cotesta disposizione della greggia, e delle pecore, se non se la distribuzione de' Vescovi, delle Diocesi, e delle lor Sedi? Essi non vi han nè pur permesso di dubitare, che il Papa non potesse sopra i Vescovi, e quanto all'esercizio del Episcopato, tutto ciò, che i Vescovi possono sopra i Pastori del second'ordine per cause certe, e ragionevoli; *Et sic a Papa fieri posse circa Praelatos majores non est ambigendum* (Gerson. supra). E chi non sa, che ai Vescovi appartiene il diritto di distribuire i Ministri del second'ordine per la creazione, o distribuzione delle Parrocchie nelle loro Diocesi? *Si necessitas Populi id exegerit, ut plures fiant Ecclesiæ, aut altaria, cum ratione, & auctoritate id faciant Episcopi* (Baluz. capitul. Franc. t. 2. col. 24.).

Questi Dottori medesimi vi han detto formalmente che apparteneva al Papa il diritto d'istituire, e distribuire i Vescovati: *instituendi, & distribuendi Episcopatus*. La ragione, che ve n'han data, si è, che il governo di tutto il Cristianesimo per mezzo di un solo, e medesimo Capo, è d'istituzione divina, laddove il governo della tale, o tal'altra Diocesi è un'istituzione umana: *Quod sit aliquis, qui habeat regere totam Christianitatem, est ex institutione Christi, & quod aliquis regat hunc Episcopatum, est ex institutione humana*. (Almain, & Van-Espen, ubi sup.),

Per questa sola ragione Almaino, e Van-Espen han prevenuto tutto ciò, che voi potevate opporre a quest' autorità del Papa, fondando la vostra sopra una istituzione divina, che niuno fra noi contrasta all'Episcopato; ma che niuno ancora riconosce, e non può riconoscere nell' applicazione del vostro Episcopato alla tale, o tal' altra Sede, e a tale, o tal' altra Diocesi.

Nullità assoluta di autorità per li Vescovi renitenti.

Noi potrem dunque qui sospendere il corso delle nostre autorità, e aspettare almeno, che voi ce ne aveste contrapposto alcune altre dello stesso peso; ma noi le aspetteremmo inutilmente per parte vostra coteste autorità. Noi possiamo in questo oggetto farvi la medesima sfida, che vi faceva Benedetto XIV. sopra la giurisdizione de' Vescovi. Voi non avete trovato un solo Dottore Cattolico, che contrasti al Papa il potere di limitare, o di cancellare in voi per giuste ragioni tutta questa podestà; voi non ne troverete nè pure di quelli, che abbiano contrastato al Papa il diritto di disporre egualmente delle vostre Sedi. Noi dunque potremmo dispensarci dall' aggiungere alle nostre tradizioni, d' interrogare e delle altre Chiese, e degli altri Dottori: non pertanto scorrete ancora con noi le diverse Chiese, le diverse Scuole; noi vi ricondurremo di nuovo a quella di Francia, e voi vedrete similmente dappertutto il più perfetto consentimento.

Prova di quest' autorità del Papa sopra le Sedi Episcopali, anche nell' antica disciplina.

Si offrono qui a principio tutti quei Concilj e Provinciali, e Nazionali, i cui Vescovi in Germania, in Inghilterra, in Spagna, ed in Francia, soprattutto in un tempo, in cui permetteva loro la disciplina di erigere, o riunire i Vescovati, non ricorrevano meno per questo al Papa per la conferma de' loro Statuti (1).

---

(1) *Dicasi lo stesso di tutte quelle esenzioni, che si veggono accordate dagli antichi Vescovi a diversi*

Questa osservazione non è mia: è del Tommassino, dell'uomo, cioè, il più giustamente celebre per le sue cognizioni sulla disciplina ecclesiastica. Perchè sempre cotesto intervento del Papa, e cotesto ricorso al Papa in quelle erezioni, o unioni di Sedi Episcopali, e Archiepiscopali abbandonate, non ostante in qualche modo per tanti secoli alla disposizione di que' Concilj? Perchè, risponde Tommassino, bisognava dare *una fermezza irrevocabile a questi nuovi stabilimenti*; « poichè i Principi, e i Vescovi non potevano ordinar nulla, ch'esser non potesse rivocato dai loro Successori; i Concilj posteriori cangiavano i decreti de' Concilj precedenti. Ma ciò, che era stato fatto, o confermato dalla prima Sede della Chiesa, non poteva esser cangiato da podestà inferiori ». (*Discipl. Eccles. part.* 1. *l.* 1. *c.* 56. *e* 58.). E qual Lettore quì non conchiude con noi! In tutti que' tempi, ne' quali ha regnato nella Chiesa questa disciplina, cioè, ne' dieci primi secoli, non era dunque semplicemente la fede della Chiesa, che l'erezione, e disposizione delle Sedi Episcopali entrasse ne' diritti del Romano Pontefice; nella fede generale questa podestà era tale, che senza l'intervento, e sanzione del Papa non era riguardato niente di stabile in queste disposizioni, se non in quelle, che il Papa aveva fatto esso stesso, o confermato. Non solo il Papa poteva tutto, quanto circa la disposizione della Metropoli, o de' Vescovati; ma niun'altra podestà sopra le Metropoli, e i Vescovati era indipendente dalla sua.

Quando una tal disciplina ha cangiato nella Chie-

---

monasteri, ma delle quali avevasi l'attenzione di chiedere a Roma la conferma (V. Concil. Gall. t. 1.), *sul timore, che privilegi accordati da un Vescovo, non fossero ritrattati da un altro avente la medesima autorità; il che non aveva più luogo quando il Papa, superiore a tutti i Vescovi, confermato aveva il privilegio.*

sa, non vi aspettate a vedere la fede della Chiesa cangiare sulla podestà del Capo. Essa ha potuto cancellare, o sospendere ne' Vescovi una podestà sempre subordinata a Pietro: essa non ha potuto nè cancellare, nè limitare in Pietro una pienezza di podestà, ch' egli riconosce da Gesù Cristo, e che si estende sopra tutto nel governo de' Fedeli, sopra le Sedi de' loro Pastori, come sopra i Pastori medesimi. Ascoltate dunque ancora un S. Dottore, che occupa esso stesso un posto sì distinto tra' Pastori. Egli è S. Lorenzo Giustiniano, Patriarca di Venezia, che vi parla in questi termini chiari, e positivi. « Ai Successori di Pietro, come Vice-gerenti di Gesù Cristo è stata data tutta la podestà della Chiesa, e quella nominatamente di stabilire nelle Città delle Sedi Episcopali, e nelle Provincie delle Sedi Metropolitane ». *Istis utique, tanquam Christi Vicariis, totius Ecclesiæ est attributa potestas, conferendi videlicet beneficia -- instituendi per civitates Episcopos, & per Provincias, Metropolitas, ordinandi, &c.* [De obed. l. 2.].

Prova colla dottrina degli Scolastici.

Per mostrarvi l' accordo di questa dottrina con quella di tutti i Dottori Cattolici, io non voglio già qui invitarli tutti ad uno ad uno a far loro ripetere le medesime lezioni. Ma si spieghi almeno quel Suarez, *in cui* dice Bossuet, *tutta s' intende la Scuola moderna.* Con lui bisogna dire: « che una legge generale ha riservato al Papa tutte le Cause maggiori; e in queste Cause nominatamente il diritto di sottomettere una Chiesa ad un' altra, o di unire due Vescovati in un solo, o di dividerne uno in due ». *Dicuntur vero esse graviora, quæ concernunt statum generalis Ecclesiæ; -- item unam Ecclesiam alteri subjicere, aut duos Episcopatus unire, vel unum in duos dividere* (De legib. lib. 1. c. 5.).

Al lato di Suarez camminerà quel Vasquez, che Benedetto XIV. chiamava *una gran luce della Scuola.* Costui dovrebbe esser dalla vostra, se mai un vero

Teologo potesse esserlo; poichè egli credeva la giurisdizione del diritto divino, intimamente unita alla consecrazione episcopale. Era quello il suo sistema: e pure Vasquez è ridotto a dirvi, « che al Papa è confidata l'applicazione, e la costituzione della materia; che dal Papa dipende la distribuzione delle Diocesi; e che per questo egli può costituire, e applicare la materia legittima » (1).

Voi lo sapete, tutto ciò, che questo significa nel linguaggio della Scuola, si è, che voi avete bel supporre la giurisdizione aderente all' ordinazione; essa non rimarrà per questo meno senza materia senza soggetti, su i quali ella possa esercitarsi legittimamente fino a che il Papa destini al Vescovo de' Fedeli da governare. Qul senza questa missione, il Vescovo sarà un Pastore senza greggia, un Giudice senza tribunale, e le di lui sentenze saranno tanto nulle, come se non fosse mai stato innalzato alla qualità di Giudice, di Pastore, o di Vescovo. A che servirà dunque tutto questo sistema di Vasquez, di Navarro, e di Paolo di Castro, se bisogna venire con essi a questa confessione sforzata, che il diritto di dare de' sudditi ai Vescovi, distribuendo loro le Diocesi, appartiene al Papa? E' osservazione di Suarez [*de leg. lib.* 4.]. Essa bastantemente vi dice quanto poco potete voi sperare dagli Scolastici, ricusando di dare al Papa questa podestà. Ritorno alle lezioni speciali della nostra Chiesa Gallicana.

---

(1) *Quia Pontifici commissa est applicatio, imo & constitutio ipsa materiæ, & ejus potestate pendet Diœcesum, & Parochiarum divisio, ideoque legitimam materiam ipse solum constituere, & applicare potest, sequitur ut in foro conscientiæ impedire possit hujusmodi activam jurisdictionem ex parte, ut viderit expedire, & ita casus aliquos reservare, ac eadem ratione in foro exteriori leges moderari, & denique de omnibus his cognoscere* (Vasquez, quæst. 95. n. 30.).

Prova còlla dottrina della Chiesa di Francia.

E qui tutto a principio ci fa risovvenire di quel Leone, Arcivescovo di Sens, intrepido difensore de' suoi diritti contro lo stesso regio potere. Quando Childeberto volle erigere a Melun un Vescovato, smembrando quello di Sens, quel Leone seppe far parlare altresì in suo favore gli statuti de' Padri, e le leggi de' Concilj, col proibire, che si stabilisse un Vescovo in una Diocesi, con pregiudizio di colui, che la governava: *Custodite, quæso, statuta patrum, & canonum severitate constricti; non patiamini sicut scribitis, ad petitionem ejus plebis, superstite proprio Sacerdote, alterum Episcopum ordinari*: Ed egli pure sapeva, che non si dovea abbandonare vilmente da lui una Chiesa, che Dio gli aveva confidata, e di cui non si poteva rinfacciarsegli di averne trascurato il servigio: *Ut Diœcesim nostram, a Deo nobis commissam, & usque nunc pontificali ordine Deo propitio custoditam; tanquam negligentes, ac desides, ad alterius potestatem permittamus transire*. E non pertanto quel Vescovo così fermo sopra i suoi diritti, malgrado tutta la di lui ripugnanza per lo smembramento della sua Diocesi, che esigeva egli per sottomettervisi? Lo Statuto d' un Concilio, o il Decreto del Papa. Fino a che cotesta autorizzazione d'un Concilio, o il Decreto del Papa gli venisse esibito, egli separava dalla sua comunione chiunque erigesse in quella parte della sua Diocesi un' altra Sede: egli lo scriveva al Re medesimo Childeberto: *Nam gloria vestra optime debet & credere, & scire, quia si contra statuta canonum quicumque Episcoporum, sine consensu nostro, Meledone Episcopum voluerit ordinare, usque ad Papæ notitiam, vel synodalem audientiam, tam hi, qui ordinaverint, quam qui ordinatus fuerit, a nostra erunt communione disjuncti* [Leon. sen. epist. ad Childeb. Conc. Gall. an. 538.]. Nella fede di questo Vescovo, e fin dai primi tempi della nostra Monarchia, l' autorità del Papa dunque bastava ancora per trionfare di qualunque resistenza, e di quella stessa del Vescovo interessato a conservare la sua Diocesi nella sua integrità.

Incmaro vi dirà egli pure qualche cosa di più intorno alla propria Sede. Egli ne vedeva tutti i privilegj talmente derivati dalla Sede Apostolica, che quanto a lui, disprezzare questi privilegj, e mostrarsi ribelle al Papa non è, che un solo, ed istesso delitto. *Tu probaris Apostolicæ Sedis privilegio resultare, qui metropolitano privilegio obedire detrectasti* [Ad Hinc. Land.].

Sulla medesima Sede d' Incmaro l' Arcivescovo Reinoldo vi darà una lezione anche più particolare. Il Papa Urbano ha ristabilito la Sede d' Arras; il Conte di Fiandra vuol sapere s' egli dee, conforme a queste disposizioni, ricevere il nuovo Vescovo; e Reinoldo gli risponde: « Nel Concilio di Reims, composto d'Arcivescovi, Vescovi, e molti Principi, noi abbiamo avuto la professione, e confermato la consecrazione (di Lamberto innalzato a quella nuova Sede), secondo i precetti del Papa, a cui non si può senza peccato disubbidire ». *Juxta Domini Papæ præcepta, quibus inobedire nefas est* [Thomass. l. 1. c. 57. ex spilileg. t. 3. p. 123.].

In vece di confrontare queste risposte, *noi non possiamo ubbidire, e non si può disubbidire senza peccato*, ritornate a S. Bernardo. Si è troppo mutilata la di lui dottrina per non obbligarci a ristabilirla in tutta la sua luce: ripigliate la lettera ai Milanesi [1],

---

(1) *Questa lettera è tanto interessante, che io credo doverla copiare quasi tutta intera, non tralasciando, che ciò, che non ha rapporto al nostro oggetto. Essa è concepita in questi termini:* « *Bene vobiscum facit Deus; bene vobiscum facit Romana Ecclesia. Facit ille, quod Pater; facit illa, quod mater; & revera quid vobis debuit facere, & non fecit? Si postulastis mitti vobis de curia honorabiles personas, ad honorem Dei, & vestrum, factum est. Si postulastis confirmari, quod unanimitas vestra de Venerabilis Patris vestri electione firmaverat, factum est. Si voluistis licuisse vobis, quod illicitum, nisi pro magna*

e diteci se la lezione esser poteva più positiva. Ecco l'espressioni del S. Dottore. « Il Pontefice Romano,

---

quidem necessitate, canones judicant, translationem Episcopii scilicet in Archiepiscopatum, concessum est. En ad complementum pallium præsto est, plenitudo honoris. Nunc vero audi me, inclyta plebs, gens nobilis, civitas gloriosa; audi, inquam, me; veritatem dico, non mentior, dilectiorem tui, zelatorem salutis tuæ. Romana Ecclesia valde clemens est; sed nihilominus potens. Fidele consilium, & omni acceptione dignum: noli abuti clementia, ne potentia opprimaris.

« *Sed dicit aliquis: debitam reverentiam exhibebo, & nihil amplius. Esto: fac quòd dicis, quia si debitam, & omnimodam. Plenitudo siquidem potestatis super universas Orbis Ecclesias singulari prærogativa Apostolicæ Sedi donata est; qui igitur huic Potestati resistit, Dei ordinationi resistit.* Potest, si utile judicaverit, novos ordinare Episcopos, ubi hactenus non fuerunt. Potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit, ita ut de Episcopis creare Archiepiscopos liceat, & e converso, si necesse visum fuerit. — *Porro in promptu est omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari conatus fuerit. Denique probasti & tu. Quid enim contulit tibi tua rebellio, & recalcitratio male, suada a Prophetis tuis? Quem fructum habuisti, in quibus nunc erubescis? Agnosce potius in qua potestate, gloria, & honore Suffraganeorum tuorum tam diu privata extitisti. Quis pro te valuit obviare Apostolicæ Sedis justissimæ severitati; cum provocata tuis excessibus, decrevit te tuis antiquis, & præclaris ornamentis nudare, mutilare membris? Et hodie truncata, & mutilata jaceres, si non benignius, quam potentius tecum actum fuisset. Quis eam prohibere valebit etiam a gravioribus, si rursum, quod absit, adjeceris provocare? Vide ne patiaris recidivam; quia pro certo, nisi fallor, non*

s' egli lo giudica a proposito, e utile, può ordinare de' nuovi Vescovi nelle Città, che non n' ebbero giammai. Fra quelli, *che esistono*, egli può abbassare *gli uni, e innalzare gli altri, come glielo detterà la ragione*. Egli può, se il crede necessario, creare un Arcivescovo d' un Vescovo, e d' un Arcivescovo fare un semplice Vescovo: » e quando egli lo avrà fatto, non venite a dirci, *che bisogna in parte ubbidire, e in parte disubbidire*; non ce lo dite, *voi* soprattutto, *che venite di provare tutta la pienezza della sua podestà; poichè colui, che ci tiene un simil linguaggio, è un uomo sedotto, o che vuol sedurci. Fate piuttosto ciò, che vi dico io, che non vi seduco*. Egli è sempre S. Bernardo, che parla. *Convertitevi all' umiltà, alla dolcezza*; cioè, ubbidite; sì, ubbidite umilmente, sul timore, che non si debba aggiungere col medesimo S. Dottore: *a che vi serve il ricalcitrare, a che serve tutta questa ribellione, dove vi hanno strascinato i vostri falsi Profeti?* Pensate, che l' erede di Pietro *ha nelle sue mani di che vendicarsi, e punire i disubbidienti*. Si esponga pure, chi vorrà, a meritare, e questi rimproveri, e queste minacce del S. Dottore. Egli sarebbe troppo assurdo per noi di cercare ad incorrere l'in-

---

tam facile denuo poterit inveniri remedium. Si quis itaque dixerit tibi: partim oportet obedire, partim non oportet; cum tu, in te experta sis plenitudinem apostolicae potestatis, auctoritatis integritatem, nonne hujusmodi seductus est, aut seducere vult? Sed fac, quod dico. Nam ego non seduco. Convertere magis ad humilitatem, ad mansuetudinem. Siquidem & humilibus dat Deus gratiam; & mansueti hæreditabunt terram. Esto cauta dominæ, & matris tuæ recuperatam servare gratiam; & sic ei placere studeas de reliquo, quatenus placeat ei non solum servare tibi, quæ reddidit, sed etiam adjicere, quæ nondum dedit. « [S. Bernard. ad Mediolan. epist. 131.].

dignazione di Pietro nel momento in cui egli non fa uso di tutta la sua podestà sopra noi, e i nostri Pastori, che per riaprire i nostri Tempj, e renderci colla Religione de' nostri Padri i mezzi della salute.

In favore della disubbidienza ho parimente sentito citare Ivone di Chartres; ma quì ancora si sono dovute mutilare le lettere di quel S. Vescovo, per nasconderci la di lui vera dottrina [1]. E' stato detto a noi ciò, ch' egli scriveva per impegnare il Papa ad astenersi dell' erezione di una Sede Vescovile a Tournai, *a non rovesciare un ordine di cose stabilito da quattrocent' anni circa, sul timore di offendere il Re; e di far nascere in Francia lo scisma, che regnava allora in Germania*. Ma quel, che non si è avuta la precauzione di dirci, e ch' era ciò, che quì non pertanto era il più essenziale, si è, che quel S. Vescovo, anche in mezzo alle sue istanze, riconosceva espressamente l' autorità, di cui pregava il Papa di non far uso in quel punto. Poichè, gli diceva, » noi

---

(1) *E non ci si dirà forse, che si è citato come Papa Pio VI.? Sì; ma l' oggetto di Pio VI. non era di provare, che si può disubbidire al Papa. Egli citava Ivone di Chartres, per mostrarci, che la sua autorità nol dispensa dalle forme, o regole, quando si possono seguitare; e voi lo citate per opporre queste forme, e queste regole all' autorità, che non può più seguitarle, in una circostanza, cioè, in cui il Papa Pio VI. avrebbe aggiunto ciò, che voi ommettete. Voi lo citate per opporre Pio VI. a Pio VII. quando bisognava citarlo per giustificare ugualmente l' uno, e l' altro, e lasciar all' errore la cura di pascersi di queste pretese opposizioni.*

Noi non teniamo per sospette le intenzioni; ma è una disgrazia per li vostri apologisti di esser essi in tal maniera ridotti a troncare le autorità, che invocano in vostro favore.

siam lontani, S. Padre, da motivare la nostra opposizione sopra una mancanza d'autorità per parte vostra. Noi non pretendiamo, che voi non possiate estendere, o ristringere i limiti delle Diocesi, allora quando la salute del Popolo lo esige, senza che possa derivarne uno scisma nella Chiesa «. *Nec in hoc resistimus, quin possit Sedes Apostolica Parochiarum amplitudinem minorare, aut brevitatem dilatare, si utilitas populi Dei id exigat, & nullum schisma inde contigat* [Epist. ad Paschal. II., 240.].

In queste parole Tommassino, ed il De-Marca han veduto la vera dottrina d'Ivone di Chartres; ed è facile il vedere quanto si combinino con quelle di S. Bernardo, di Gersone, e di altri.

Altronde, e come non potrebbe il Papa in questa qualità di erede di S. Pietro ciò, ch'egli può nella sua qualità di Patriarca? Ascoltiamo su questo punto Tommassino: » se il Papa è divenuto, da qualche secoli, il quasi solo distributore de' Vescovati di tutta la Chiesa, che non si trova quasi più che nel suo Patriarcato; se i diritti, e il potere de' Metropolitani quasi tutti si veggono radunati in lui solo; se i Canonisti degli ultimi secoli l'han chiamato il collatore de' collatori, e il sovrano dispensatore di tutti i benefizj; bisogna veramente confessare, che sia la rivoluzione dei secoli, che ha fatto questo cambiamento nella disciplina della Chiesa: ma non sarà inutile il far osservare nella più rimota antichità qualche tracce di questa polizia.

» *Non si può dubitare, che gli Apostoli, e soprattutto il Principe degli Apostoli non avessero un potere supremo nella creazione de' Vescovati, e nell'elezione de' Vescovi*. Quando essi crearono de' Metropolitani, non si spogliarono già del loro diritto, e della loro autorità, tanto sopra tutti i Vescovi, quanto ancora sopra i Metropolitani. Tutta l'autorità de' Vescovi sopra altri Vescovi non può essere che un'emanazione, o un'imitazione di quella singolar primazía,

che Gesù Cristo diede a S. Pietro sopra gli altri Apostoli, de' quali sono successori tutti i Vescovi. E però i tre Vescovi, che furono i successori particolari di S. Pietro nelle tre Chiese Patriarcali, conservarono sempre una giurisdizione assai grande sopra tutti i Vescovi, e sopra i Metropolitani di un gran numero di Provincie di loro pertinenza [1] «.

Ecco dunque due autorità riunite nel Papa; l'una come Patriarca erede del primo fondatore nel governo delle Chiese, ch'egli ha fondate; l'altra come erede di S. Pietro, capo di tutti i primi fondatori. Scegliete fra queste qualità. I nostri Vescovi non negheranno al Papa la prima: essa è stata troppo solennemente riconosciuta nella lettera, che scrivevano ben anche dal loro esilio a Pio VI.; *Ab iis fundata Sancti Evangelii praeconibus, quos primi Beati Petri successores in Galliam misere, nostra illa Francorum Ecclesia* [Lettera de' Vescovi rifuggiti a Londra]. Che la seconda di queste qualità appartenga al Papa, egli è un dogma di fede per tutti i Cattolici. Egli ha dunque un doppio titolo del suo *potere supremo nella creazione dei Vescovati*.

A queste autorità mi sia lecito di aggiungere quella di Antonio Arnaldo, di quel Dottore celebre per molti titoli, ma soprattutto per la parte, che ha sostenuto fra uomini poco disposti ad esagerare la podestà de' Papi. Egli è quel desso, che ci ha detto: *niuno dubita che il Papa non possa togliere una parte di un troppo esteso Vescovato per farne un altro, o*

---

[1] *Tutto questo non si oppone a ciò, che ho detto altrove, che l' Apostolo* Conquistatore *non ha successore. Poichè altra cosa è il diritto, che altronde non può convenire che a un solo, di governare da Patriarca tutte le sue conquiste; ed altra cosa sono le prerogative attaccate alla missione illimitata, conferita agli Apostoli per l' intero Universo.*

più «. Egli è quel desso, che cita per prova l'uso, che fece di tale autorità il Papa Giovanni XXII., quello di tutti i Papi, che ne usò più di tutti in Francia *(Lettre d'Antoine Arnaud à M. de Vaucel*, 561.).

Vi abbisognano al presente delle autorità d'un altro genere? E' già gran tempo, che le nostre leggi canoniche ci hanno insegnato: che » se appartiene al Vescovo di unire le Chiese della sua Diocesi, e di soggettarle le une alle altre; egli è in questa guisa, che appartiene al Papa di unire, e di subordinare le Sedi Vescovili «. *Sicut unire Episcopatus atque potestati subjicere alienae ad Summum Pontificem pertinere dignoscitur, ita Episcopi est Ecclesiarum suae diaecesis unio & subjectio earumdem* (Cap. sicut unire extra de exces. prael.).

Nella nostra Chiesa, soprattutto, a chi sarebbe egli permesso o d'ignorare, o di rivocare in dubbio questa autorità del Pontefice Romano? Esiste già da lungo tempo per li Vescovi di Francia un protocollo, un modello d'istruzione da seguitare nelle informazioni da farsi, quando si tratta di erigere un Vescovato. Questo modello è il processo verbale esposto da M. Cardinale di Noailly Arcivescovo di Parigi, per la creazione del Vescovato di Blois; e la prima frase di questo processo inserita nel secondo volume delle *Memorie del Clero*, ci dà per base questo principio.

» E' una verità riconosciuta, che la distribuzione delle Diocesi, e l'erezione delle Chiese Cattedrali per il bene, e la propagazione della Chiesa appartengono di diritto al Papa «. *Cum pro Ecclesiae bono & augmento, dioeceseon divisio, & ecclesiasticarum Cathedralium erectio ad Summum Pontificem, sanctamque Sedem Apostolicam, de jure pertinere dignoscatur* (Memoires du Clergé, t. 2. col. 91.).

Prove di fatto nella Chiesa di Francia.

Sì, Lettore: ecco questo gran principio riconosciuto, e deciso nella nostra Chiesa; ed io ve ne prevengo, voi cercherete invano ne' nostri Annali un solo

monumento, che smentisca questa professione solenne della sua fede intorno al diritto del Pontefice Romano; e badate bene, quando quì vi si parla di quella podestà data a Pietro sulle Sedi Episcopali, non si tratta già semplicemente di quella autorità, che distribuisce de' privilegj, de'diritti di primazia, de'quali certamente voi non cercherete già l'origine altrove, fuorchè nella Sede Apostolica, allora quando voi vedrete i Papi Zosimo, Celestino, Leone, Vigilio, e Simmaco crearli, ristringerli, trasportarli, riprodurli alternativamente in Vienna, o in Arles, in Narbona, o in altre Chiese, secondo le circostanze, o secondo i Prelati, ch'essi hanno o a ricompensare, o a punire. Io parlo di quella podestà originaria, che dà l'esistenza eziandio alle Sedi Episcopali.

Aprite i nostri monumenti ecclesiastici, e vedete come spicchi l'autorità del Papa fondatore, creatore, e distributore di queste Sedi ne' decreti, che il nostro Clero Francese è il più attento a raccogliere. Là egli si farà impegno di mettere sotto i nostri occhi le Bolle di Giovanni XXII. ch'erige le Sedi Episcopali di Maillesais, e Luçon; e voi sentirete questo Papa, il qual dichiara, che in questo non fa che adempiere i doveri di un Vicario di Gesù Cristo, obbligato ad accrescere il numero degli operaj apostolici quando cresce la messe; quando, cioè, il numero de'Vescovi non basta più ai bisogni della moltitudine (1).

Quì sarà la Bolla d'Innocenzo X. che trasporta il Vescovato di Maillesais alla Roccella, e dichiara, che

---

[1] *Romanus Pontifex, qui sicut Domino disponente, Vicarius ejus in terris esse dignoscitur, sic ipsius actibus, in quantum sinit humana fragilitas, se conformare tenetur, ubi succrescere messem, populi videlicet multitudinem videt, operarios debet optimos adjicere, & juxta propheticum verbum, augere custodiam, levare custodes, idoneos in dominicam destinare* (Bulle de Jean XXII., an 1317.).

s'egli viene in questo á sòddisfare ai voti di Luigi XIV., egli è perchè stabilito sulla Sede più eminente della Chiesa militante, e rivestito di tutta la pienezza di podestà Apostolica, *sia ch' egli eriga delle nuove Sedi Episcopali; sia ch' egli dia alle antiche de' nuovi limiti; sia infine ch' egli sopprima gli uni, o trasporti gli altri, secondo ch' esigono le circostanze de' luoghi, e de' tempi, egli non fa che adempiere i doveri del suo Apostolato* [1].

Voi troverete questi motivi medesimi, e queste medesime dichiarazioni espresse nelle Bolle di Gregorio XV. che erige Parigi in Arcivescovato, e gli dà *per la pienezza della sua autorità apostolica* Orleans, Chartres, e Meaux per Suffraganei; sempre la stessa podestà nel Papa, sempre lo stesso dovere da riconoscersi nell'erezione de'Vescovati di Cahors, di Mendes, di Rhodez per mezzo d' Innoc. XI.; o in quella del Vescovato d' Alais per mezzo d' Innoc. XII. [2]. Ecco i ti-

---

(1) *Insuper eminenti militantis Ecclesiae solio, & apostolicae potestatis plenitudine, summa Redemptoris nostri benignitate constituti, nunc in novis Sedibus Episcopalibus in irriguo Ecclesiae agro plantandis, & instituendis, nunc in dioeceseon partibus dividendis, quandoque, & in illis ex toto supprimendis, & alio transferendis, pastoralis officii nostri partes, prout locorum, & temporum rationes, ac sublimium, & excelsorum Regum vota postulant, libenter conferimus, ut exinde divini cultus, & Christi fidelium devotio promptius augeatur, animarumque salus subsequatur* (Bul. Innoc. X. an 1648.).

[2] *Animarum zelus nullis terminis comprehensus; universalisque dominicis gregis cura, ipsiusque praeceptum* (Domini) *mentem nostram continuo sollicitant, ut studiis assiduis ad ea intendere debeamus, per quae fides nostra catholica ubique ab omni expurgetur zizania, -- propterea novas Sedes, novosque Pastores instituere debemus* [Bul. Innoc. XII. an 1664.].

toli, ai quali i nostri Vescovi Francesi riconoscono di dovere l' erezione delle loro Sedi, e ch' essi si fan premura di consecrare ne' loro Annali, come per regola della fede, e della disciplina delle loro Chiese: essi ve li offriranno rivestiti di lettere patenti del Monarca, e registrati in quei Parlamenti, allora sì zelanti per le nostre libertà gallicane; e bisognerà pure osservarlo: malgrado tutto lo zelo de' nostri tribunali, voi non li vedrete nè pure una volta sola protestare contro di questa *pienezza di podestà*, sempre allegata da quei Papi nell' erigere tante Sedi in Francia. Non è già dunque tra noi, e nella nostra Chiesa, che si doveva aspettar di vedere sollevarsi de' dubbj intorno a questa pienezza di podestà, esercitata al dì d'oggi da Pio VII. per la nuova circoscrizione delle Diocesi.

Noi conosciamo nella nostra Storia per lo meno quaranta esempj di queste erezioni, o traslazioni di Vescovati, tutte operate dalla sola autorità de' Papi, in vista del consenso, o dimanda de' Monarchi Francesi (1); e ciò, che i nostri Annali ci dicono dall'età di mezzo in poi, la storia antica potrebbe insegnarvelo dalla fondazione delle nostre prime Sedi, e di quelle d' Italia, di Spagna, di Sicilia, d' Africa; poichè egli è manifesto, che tutte queste Chiese cominciarono da Vescovi mandati da Pietro, o da' di lui successori. *Cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, Siciliam, insulasque adjacentes nullos instituisse Ecclesias, nisi eos, quos Venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus successores constituerunt sacerdotes* (Innocent. ad decent.).

---

(1) *Intorno alla moltitudine de' Vescovati eretti in Francia dai Papi Urbano II., Celestino III., Innocenzo III., Bonifazio VIII., Giovanni XXII., Pio IV., Pio V., Gregorio XV., Innocenzo X. XI. XII. e per ultimo da Pio VI. si può consultare le* Memoires du Clergé *tom.* 2. Thomassin *tom.* 1. *l.* 1. la Collection Ecclesiastique *tom.* 5. e la Gallia Cristiana *t.* 3. *e* 4. *ec.*

Esempj di gran cambiamenti operati nelle Sedi Episcopali dopo le rivoluzioni.

Se noi vi trasportiamo in Oriente, non sarà semplicemente per mostrarvi quell' Imperator Giustiniano, obbligato a ricorrere al Papa Agapito per erigere in Patriarca il Vescovo di Giustinianea, e che ottiene dal Papa Vigilio un Decreto, il quale soggetta alla giurisdizione di quel nuovo Patriarca, tutti i Vescovi di Dacia, di Prale, di Dardania, di Misia, di Pannonia, di quelle immense regioni, che comprendono al giorno d' oggi con una gran parte della Turchia d' Europa, l' Austria, e l' Ungheria. Questa rivoluzione nell'Ordine ecclesiastico annunzia non ostante nel Vescovo di Roma un assai gran potere [*V. Fleury Ist. Eccles. lib.* 32. *n.* 50. *e lib.* 33. *n.* 5.]. Ma le Chiese d' Oriente hanno avuto altre rivoluzioni, delle quali bisogna riparare i disordini; ed è lo stesso Patriarca di Costantinopoli, che ricorre al Papa, dimandandogli l' unione d' una moltitudine di Sedi, divenuta necessaria per rendere all' Episcopato tutta la sua dignità. Egli ricorre al Pontefice Romano, e quel che questi avrà nella sua saviezza deciso, sarà eseguito dal suo Legato sotto gli occhi del Patriarca. Egli è questo il fatto di Tommaso, di quel Patriarca di Costantinopoli, che s' indirizza al Papa Innocenzo III. per l' unione d' una moltitudine de' Vescovati rovinati dalle rivoluzioni di quelle contrade. Che importa, che questo Papa non esaudisca che per metà la dimanda del Patriarca? Ch' egli unisca per sempre, o per un tempo solamente quelle diverse Sedi, le condizioni ch'egli appone all' unione, mostrando, la sua saviezza, non ne provano meno la sua autorità [1].

---

(1) *Tua fraternitas postulavit ut cum in partibus illis nimia sit Episcopatuum multitudo, illos, cum nimis sint tenues, ad paucitatem redigere tibi concedere dignaremur; nos autem ita duximus providendum;*

Seguiteci in contrade anche più lontane, che furono la culla della Chiesa nascente; Pietro stabilito aveva per S. Giacomo la Sede di Gerusalemme: *Jacobus Alphaei cognomento Justus, a Petro, totius Orbis magistro, Praepositus & Episcopus Hierosolymorum Ecclesiae* [Chrysost. homil. 87. in Joan.]. Egli è Pasquale II. erede di Pietro, che va a ristabilirlo; e vedete come tutta l'autorità del fondatore si spiega ne' decreti del restauratore.

» Le rivoluzioni de' secoli trasportano anche gl'Imperi: bisogna dunque cangiare egualmente, e trasportar le provincie, o Diocesi delle diverse Chiese: quelle delle antiche Diocesi dell'Asia han veduto i loro limiti confusi dall'irruzione delle diverse Nazioni. Rendendo grazie al Dio, che ne' nostri dì fa rientrare sotto la podestà de' Principi Cristiani, le città d'Antiochia, di Gerusalemme, e le Provincie adjacenti, bisogna dunque occuparci altresì de' cambiamenti, e delle traslazioni da farsi, per dare alla Sede di Gerusalemme le diverse città conquistate dal Re Baldoino. E però, nostro caro fratello, e nostro co-Vescovo, noi concediamo a voi, ai vostri successori, e alla Chiesa di Gerusalemme, che voi avete in vostra disposizione, e sotto il vostro governo, con tutti i diritti di Metropolitano, o di Patriarca, tutte le città, e provincie, che Iddio ha fatto entrare sotto la denominazione di

---

ut id cum necessitas, aut utilitas postulaverit, per praesentem Legatum, quamdiu in partibus illis extiterit; tuo tamen accedente consilio, valeat adimpleri, ita videlicet ut Episcopatus non uniat, sed illi quem fecerit ad unam Ecclesiam ordinari aliquot tales Ecclesias, si viderit expedire committat; quatenus si forte pro temporis necessitate, de illius fuerit aliter ordinandum; quod factum est facilius valeat immutari [Innocent. III. Epist. ad Thom. Patriar. Constantin. apud Baluz. t. 1. gestor.].

cotesto Principe, e tutte quelle ch' egli vorrà anche aggiungere alle sue conquiste (1) «.

La medesima autorità che trasporta queste Sedi antiche sotto quella del nuovo Patriarca, n erige una nuova a Betlemme: la medesima autorità distrugge quella di Ascalona, creata dal Patriarca [*V. Thomas Discipl. Eccles. part.* 1. *lib.* 1. *c.* 58.].

Voi domandavate de' grandi esempi: quelli, che noi scegliamo, non riguardano già una, o due Sedi solamente, ma una moltitudine di Sedi ancora esistenti sotto il vasto Patriarcato di Costantinopoli, e nel nuovo Impero di Gerusalemme: poichè dal numero appunto di quelle Sedi procedeva il bisogno colà dell' unione; e poichè quì ne' tempi che si opera questa nuova cir-

---

(1) *Secundum mutationes temporum transferuntur etiam regna terrarum. Unde etiam Ecclesiasticarum Parochiarum fines in plerisque Provinciis mutari expedit, & transferri. Asianarum siquidem Ecclesiarum fines antiquis fuerunt definitionibus distributi, quas distributiones diversarum diversae fidei gentium confudit irruptio. Gratias autem Deo, quod nostris temporibus, & Antiochia, & Hierosolyma Civitates cum suburbanis suis, & adjacentibus Provinciis in Christianorum principum redactae sunt potestatem. Unde oportet divinae mutationi, & translationi manum apponere, ut Hierosolymitanae Ecclesiae concedamus, quae gloriosi Regis Balduini ac exercituum eum sequentium sanguine per Dei gratiam acquisitae sunt. Praesentis itaque decreti pagina tibi, frater carissime, & co-Episcope Gibeline, tuisque successoribus, & per vos sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae, Patriarchali sive Metropolitano jure regendas, disponendasque sancimus, civitates omnes, atque Provincias, quas supradicti Regis ditioni, aut jam restituit, aut in futurum restituere gratia divina dignabitur* (Paschalis 11. Epist. ad Gibelin, Patriar.).

coscrizione, noi vediamo i Vescovi uniti al Patriarca di Gerusalemme, radunarsi in Concilio sotto il Legato del Papa.

In questi grandi esempi voi cercate delle circostanze disparate: noi vi vediamo, e questo ci basta, noi vi vediamo de'gran cambiamenti operati da questo principio, ch' è sempre lo stesso. Bisogna che la podestà di Pietro si presti ai bisogni della Chiesa; bisogna secondo le circostanze, ch' ella unisca o divida, ch' ella crei, o sopprima le Sedi de' Pastori; bisogna soprattutto, *quando le rivoluzioni trasportano gl' Imperi*, quando non è più possibile a Pietro di mantenere, o di ristabilire l' antico ordine delle Sedi, bisogna che vi provveda per via d' un nuovo ordine di cose, per via di traslazioni, o soppressioni, per via di creazioni, o riproduzioni, quali le permettono le rivoluzioni dell'Impero, e quali si esigono dalla salute delle diverse Chiese. Questo è ciò, che vi dicono, e i decreti del Papa Innocenzo III. dopo le rivoluzioni, che han rovinato tante Sedi sotto il Patriarca di Costantinopoli, e il decreto del Papa Pasquale II. dopo le rivoluzioni che hanno sconvolto tante altre Sedi sotto i Patriarchi d' Antiochia, e di Gerusalemme. In questi decreti ancora, ecco tutto ciò, di cui noi abbiam bisogno per applicare il principio alla podestà, di cui le nostre proprie rivoluzioni sollecitavano lo sviluppo.

Altre rivoluzioni han rovinato altre Chiese; altre circostanze portano ancora con se delle altre disposizioni per parte del Papa S. Gregorio: ma il principio resta ancor lo stesso come la podestà. Qualunque siano i mezzi, egli è sempre il dovere, ch' è attaccato alla dignità del Pontefice, è l'obbligo, di non lasciare i Popoli senza Pastori, che dirige il Principe de Pastori.

La Chiesa di Minturno aveva perduto il suo, e quella di Formio era ridotta all' indigenza: questo gran Papa unisce la Sede di Minturno a quella di Formio, e serve egualmente le due Chiese. Il Sacerdozio si estingue, o sparisce a Populonia; e il Popolo senza

Preti, senza Vescovi vi rimane senza mezzi di salute. Lo stesso Papa ordina a Balbino di Rosella di prenderne cura come delle sue proprie pecore. Le Chiese di Miseno, e di Cuma si spopolano, e bastar più non possono a due Vescovi: egli riunisce que' due Vescovati, e li conferisce a Benenato. Per le medesime ragioni la Sede delle tre Taverne non fa più, che una sola con quella di Velletri, siccome assai presto quella di Terracina è unita alla Sede di Fondi. Martino di Tamite è stato cacciato dalla sua Chiesa; lo stesso Papa ancora lo trasporta a quella d' Aleric. (*V. Fleury Ist. Eccles. lib.* 35. *n.* 17.).

Delle maggiori rivoluzioni han fatto cadere de' maggiori disastri sulla Chiesa Britannica: per arrivare a soccorrerla il medesimo S. Gregorio saprà far valere la sua podestà. Prima dell'arrivo degli Anglo-Sassoni quella Chiesa era divisa in 28. Città Episcopali, di cui tre erano le Metropoli Londra, Yorck, e Caer-Leon. [*V. Usher. Britann. Eccles. Antiquit. c.* 5. *Cressy*, *Church Hist. of in Brit. lib.* 4. *c.* 8.). I Sassoni dediti al Paganesimo avevano trattato i Vescovi, i Preti, e i Tempj, come quelle orde di empj trattavano i nostri Vescovi, i nostri Preti, i nostri Tempj; quando è piaciuto a Dio, che veglia sulla Francia, di farli rientrare ne' loro sotterranei, come fa allo spuntar del Sole rientrare ne' loro antri i lioni, e le tigri. Per isfuggire dalle mani di que' furiosi, i Vescovi Bretoni, ed il loro Clero tutti si erano veduti ridotti a cercare un asilo nel Paese delle Gallie, e di Cornouailles. Alcuni, come il Vescovo di Samson, si erano rifuggiti in Francia con una parte de' lor Diocesani; Teone, Arcivescovo di Londra, e Tudione, Arcivescovo d'Yorck, gli ultimi ad abbandonare le loro Diocesi, non avevano lasciato ai Bretoni Cattolici, che un piccolissimo numero di Preti dispersi, e il cui ministero presso de' Fedeli era continuamente esposto a delle nuove persecuzioni. Tal era da dieci secoli lo stato del Cristianesimo in Inghilterra, quando S. Agostino giunse in

quell' Isola, munito de' poteri del Papa S. Gregorio, per ristabilirvi la Religione. Io lascio i dettagli de' di lui successi. Quel, che qui c'interessa, sono i diritti, che esercita in questa missione in nome del Pontefice, che lo ha inviato. In virtù di questi diritti, Agostino stabilisce la sua Sede Episcopale a Cantorbery, che fino allora non aveva avuto di Vescovo. Assai presto egli riceve da S. Gregorio l'ordine di dare un Arcivescovo a Londra, un secondo a Yorck, e di mettere sotto ciascuno di questi Arcivescovi dodici Suffraganei, la cui Sede è lasciata alla di lui scelta, e alla saviezza del di lui zelo. Questi Arcivescovi, e questi Vescovi, e tutti quei della Gran-Brettagna saranno soggetti alla di lui propria Sede, eretta in Primazia (1).

---

(1) *Et quia nova Anglorum Ecclesia ad omnipotentis Dei gratiam eodem Domino largiente; & te laborante perducta est, usum tibi pallii in ea ad sola missarum solemnia agenda concedimus, ita ut per loca singula duodecim Episcopos ordines, qui tuæ ditioni subjaceant; quatenus Londonensis Episcopus civitatis semper in posterum a Synodo propria debeat consecrari, atque honoris pallium ab hæc sancta, & apostolica, cui, auctore Deo, deservio, sede percipiat. Ad Eboracam vero civitatem te volumus Episcopum mittere, quem ipse judicaveris ordinandum; ita ut si eadem civitas cum finitimis locis verbum Dei receperit, ipse quoque duodecim Episcopos ordinet, ut Metropolitani honore perfruatur. -- Tua fraternitas non solum eos Episcopos, quos ordinaveris, neque eos tantummodo, qui per Eboracensem Episcopum, sed etiam omnes Britanniæ Sacerdotes habeat, Domino Deo nostro auctore, subjectos* (Epist. S. Gregor. 15. indict. 7.). *Britannorum omnium curam tuæ fraternitati committimus, ut indocti doceantur, infirmi persuasione roborentur, perversi auctoritate corrigantur* (Ep. 31. indict. 7.).

Tutto questo progetto, senza dubbio, era sottoposto alle circostanze: esse mostrarono anche meglio quanto

Cercate quì ancora delle differenze. Noi altri vi vediamo una Chiesa da ristabilire come la nostra, e l'erede di Pietro, che fa uso sopra di tutti i Vescovi, che ancor vi restano, scacciati da questa Chiesa, di tutta la podestà, ricevuta da Pietro, per istabilire delle nuove Sedi, per creare una nuova Primazía, e per dare infine a questa Chiesa un nuovo ordine di cose, quello, che la saviezza fa conoscere il più favorevole alla salute delle anime, dopo la spaventosa rivoluzione, che lascia appena sussistere alcuni altari in Inghilterra.

Cercatevi altresì delle differenze: noi vi vediamo molti antichi Vescovi, invitati da S. Agostino a sottomettersi ai Decreti del Papa S. Gregorio, resistere ostinatamente a' di lui inviti per l'odio contro di quegli Anglo-Sassoni, presso de' quali il loro zelo avrebbe dovuto prevenire quel d' Agostino medesimo. Noi non vediamo già, che la loro ostinazione abbia arrestato questo potere, che Agostino esercitava in nome del Papa S. Gregorio.

Cercate ancora delle differenze: ma non sussisteranno per questo meno quei fatti, e quei decreti, che i Cattolici Inglesi vi produrranno per dimostrare quanto i lor Padri erano persuasi, che al Romano Pontefice appartenesse *tutta l' autorità ecclesiastica necessaria per istabilire, cangiare, e trasferire i Vescovati, e le Metropoli* [Id. lib. 13. c. 12.].

I loro Teologi i più stimati, e i lor Preti i più riveriti non vi han fatto meno osservare, che « S. Gre-

---

ne dipendono le Sedi: poichè Londra non fu più di un semplice Vescovato, soggetto a Cantorbery, dove morì S. Agostino, e dove si sono conservati i diritti di Primazia per rispetto al S. Fondatore. Le dispute sul numero preciso degli antichi Vescovi, quì non ci hanno che fare. Ve n' erano almeno ancora sette di quegli antichi nel Concilio tenuto da S. Agostino.

Altre rivoluzioni in quelle contrade medesime avevano sollecitato dalla parte del Papa l'esercizio della medesima autorità: e i nostri Canonisti, e i nostri Storici proprj non vi avevano lasciato ignorare, che quell' Enrico VIII. primo autore dello scisma il più disastroso, arrogandosi tutti i diritti d'un erede di Pietro, aveva preso sopra di se di erigere e de' Capitoli, e de' Vescovati. Le Sedi Episcopali di Glocester, di Chester, di Petersboroug, d' Oxford, e di Bristol non avevano altra origine: erano esse evidentemente le Sedi dello scisma, e dell' intrusione, le Sedi dell' usurpazione, e dello smembramento delle altre Diocesi: contuttociò il desiderio del bene, il primo di tutti i beni, il desiderio di rendere al Popolo Inglese colla Religione Cattolica de' suoi Padri i mezzi di salvezza, questo solo desiderio fa passar sopra di qualunque considera-

---

estremamente utili questi cambiamenti « : S. Gregorio sapeva, che aveva un potere di alterare la Giurisdizione Arcivescovile delle Chiese particolari, quando le circostanze rendevano una tale alterazione necessaria, ovvero sommamente espediente. « (*Traduzione dall' Inglese*). *E Beda, e tutti gli antichi Storici Inglesi sapevano altresì, che quest' autorità è nel Papa* (V. soprattutto Beda l. 1. Hist. Angl. c. 19. et 27.) , *poichè tutti rapportono questi medesimi fatti, come quelli, su i quali riposava lo stabilimento della lor Chiesa. Sopra le lettere ancora di S. Gregorio, allegate dal famoso Parker, divenuto Arcivescovo di Cantorbery, furono mantenuti i diritti di quella Sede contro il Vescovo di Londra* [Cressy l. 13. cap. 13. l. 14. c. 12.] . *E fa egli dunque maraviglia, che i Cattolici Inglesi si siano in generale mostrati molto poco edificati della resistenza, che i dodici Vescovi Francesi rifuggiti a Londra, oppongono ancora ad un Pontefice, che senza dubbio non ha sulle loro Sedi meno di autorità, che non ne aveva S. Gregorio sopra quelle d' Inghilterra.*

zione. Tutte le distrazioni fatte dalle altre Diocesi, tutte le nuove Sedi erette dall' orgoglio d' Enrico VIII. e tutti i Vescovi in addietro Cattolici, ma istituiti Vescovi nello scisma, e dallo scisma, tutto questo è riabilitato dal Cardinal Polo in virtù de' poteri, ch'egli ha ricevuto dal Papa Giulio III. come Legato della Sede Apostolica; e tutto questo è mantenuto, approvato, e confermato dal Papa Paolo IV. *Episcopos religione Catholicos, sed in schismate creatos, una cum sex novis Episcopatibus ab Henrico erectis confirmavit, eaque omnia a Paulo IV. Pontifice stabiliri, & confirmari curavit* [Spondanus ad an. 1554. n. 4.].

Noi abbiamo inteso i Teologi Cattolici Inglesi opporvi ancora questi fatti, e sfidarvi francamente a citare nelle loro rivoluzioni un sol Teologo Cattolico, che abbia contrastato al Papa il potere, ch' egli esercitava; o un solo de' Vescovi lamentarsi d' una circoscrizione, che strappava loro una sì gran parte delle Diocesi *(Milner Elucidation p. 41.)*.

Ma questi veri Teologi han fatto anche di più. Per prevenire tutti i pretesti di resistenza, han posto sotto i vostri occhi i poteri conferiti dalla S. Sede al Card. Polo, e quivi voi avete letto: « siccome la Nazione aveva de' gran bisogni, il Papa aveva altresì dato al suo Legato de' diritti moltissimo estesi, e quali aspettar si potevano dal Rappresentante di colui, che *veniva a cercare ciò, ch' era perduto, legare ciò, ch' era stracciato, riunire ciò, ch' era disperso in que' giorni di tenebre, e di tempeste*. Il Legato era autorizzato a stendere la sua indulgenza sopra quasi tutte le debolezze, e sopra tutte le specie di prevaricazioni, delle quali que' tempi infelici non offrivano, che troppi esempj. I di lui poteri si estendevano colla stessa ampiezza sopra le persone d'ogni stato, e condizione quanto alle pene, e censure, incorse per l' eresia, e per tutti i delitti, che l'accompagnano ordinariamente, quali sono i sacrilegj, lo spergiuro, i matrimonj proibiti, la simonia, ed altre cose simili. La sola condi-

zione richiesta era un sincero ritorno alla Fede Cattolica, e un vero pentimento de' peccati, accompagnato dall' assoluzione, e da una convenevole penitenza. -- Il Cardinale aveva tra gli altri, il potere di assolvere non solo gli Ecclesiastici sia Secolari, sia Regolari, ed anche i Vescovi dalle censure, e irregolarità incorse per lo scisma, per l' eresia, per li matrimonj sacrileghi; ma ancora di ristabilirli nell' esercizio delle loro funzioni. Lo stesso era per gl' intrusi, che si erano ingeriti nelle funzioni spirituali, sopra la semplice autorità del Magistrato Civile; e quì non istà anche tutto; « il Cardinale poteva legittimare i Matrimonj, che avesse trovato contratti da' Cherici secolari, Preti, Diaconi, e Suddiaconi, senza non pertanto poterli ammettere di nuovo alle funzioni ecclesiastiche [1]. Finalmente « egli era autorizzato a statuire ciò, che giudicasse conveniente per tranquillare coloro, che fossero in possesso de' beni della Chiesa, sia imponendo ai nuovi possessori delle condizioni, sia senza condizioni, secondo l' esigenza de' casi *(Milner ibid.)*.

---

(1) Giova quì leggere il Testo medesimo della Bolla di Giulio III. Aliquos Clericos seculares, tantum Presbyteros, Diaconos, & Subdiaconos, qui matrimonium de facto hactenus contraxerunt, considerata eorum aliqua singulari qualitate, & cognita eorum ad Christi fidem conversione, -- citra tamen altaris, & alia Sacerdotii ministeria, & titulos beneficiorum ecclesiasticorum, ac omni ipsorum ordinum exercitio sublato, ab excommunicationis sententia, & aliis reatibus propterea incursis, injuncta pœnitentia salutari, ac cum eis etiam, dummodo alter eorum supertes maneat, de cætero sine spe conjugii, quod inter se legitime matrimonium contrahere, & in eo postquam contractum fuerit, licite remanere possint dispensandi -- plenam apostolicam auctoritatem concedimus. *(Dod's church Hist. vol. 1. p. 546. ex M. SS. Duag.)*.

Ecco ciò, che vi hanno opposto i Teologi Cattolici di quelle contrade, che non edificava certo la vostra resistenza. Voi dimandavate loro degli esempj; essi gli hanno scelti ne' lor proprj Annali, e voi ne avevate alle mani le prove incontrastabili. Proponendoli noi stessi a voi, non cangiam qui nulla alla dottrina de' nostri Padri. Noi vi facciam vedere de' gran sacrifizj fatti dal Papa; noi non vediam per questo nel Papa il potere di usare, e di abusare; ed egli stesso non pretende di arrogarselo. Per la salvezza delle anime, egli sacrifica fin l'oro del Tempio; egli non vi dice per questo: è mio quest'oro, ed il tutto. Il Principe, che patuisce per il suo Popolo, non vi dice, che suoi, e suoi solamente sono i beni di questo Popolo. Il Principe de' Pastori sa, che vi sono per noi de' beni assai più preziosi di tutto l'oro del Tempio; ed egli sacrifica ciò, ch'è passeggero per salvare ciò, che non dee perire giammai. Egli ha detto ciò, che dicevate voi con tanta edificazione: rendetemi le anime, e prendetevi tutto il resto: *Da mihi animas, cætera tolle tibi* (Gen. 14. lett. de M. de Blois).

Voi eravate allora que' Vescovi, che abbandonavano tutte le ricchezze delle loro Chiese, purchè si lasciasse alle lor pecore la Religione (*V. les différens dires de M. l'Évêque de Clermont à l'Assemblée Nationale*). Voi eravate que' Tutori, che nell' alternativa crudele di sacrificare l'eredità, o la vita del lor pupillo, lasciano l'eredità da parte, e fanno per li giorni d'un caro figliuolo ciò, che farebbe esso stesso per conservare la propria esistenza. Queste parole sole vi spiegano tutti i sacrifizj, che fa il Papa, e tutti quelli, che vi era così opportuno di fare, e tutti quelli, ch'egli aspettava da voi per la salute delle anime.

Ma questi sacrifizj egli li fa sforzatamente. — E chi vi dice mai, ch'egli potesse farli, se non era sforzato a farli per la salvezza nostra, e per quella del Popolo? E voi medesimi a che li facevate voi, se non isforzati dalle rivoluzioni, e veramente costretti a scegliere

tra il sacrifizio, e la perdita delle pecore? Chi pretese mai, che il Pontefice Romano potesse toglierci i nostri antichi Pastori, se fosse stato in libertà di restituirceli? O ch' egli avesse il diritto di sconvolgere tante Sedi, e di stabilire il nuovo ordine di cose, se avesse potuto mantenere, o ristabilire le cose nello stato di prima? Ma siccome si abusa di tutto, e degli equivoci eziandio dell' idioma, noi sentiamo continuamente ripetere: il Papa non è libero, perchè ci ha detto: « egli è con dolore, che il confessiamo, malgrado tutta la nostra sollecitudine, malgrado tutti i nostri travaglj, noi siamo stati sforzati a cedere alla necessità de' tempi; noi non abbiamo potuto provvedere alla Religione Cattolica, che dimandando a voi questo sacrifizio ». Si fanno essi un' arma di queste espressioni contro Sua Santità [*Mem. des Evêques ref. en Angleterre p.* 97.]. Non si riflette, che questa è una necessità di dovere, che non fa, che accrescere l' obbligo del sacrifizio, come vi ha una necessità fisica, e di pura violenza, che annullerebbe il medesimo sacrifizio, perchè ne annulla ben anche la moralità. Non si riflette, che vi ha una vera impossibilità di far meglio, che non ne lascia per questo meno e la libertà, e il dovere di far ciò, che è minor del meglio per la salvezza del Popolo. L' impossibilità fisica per il Papa è stata di far meglio: la necessità di dovere è stata di fare ciò, che ha fatto, di ottenere da voi il sacrifizio, o di supplirvi per la salute delle anime. Questa necessità non è dunque in questa occasione, che il dovere, che segue quasi tutte le grandi rivoluzioni, di riparare, per quanto gli è possibile, e come è possibile il male, che esse han fatto.

Dico quasi tutte le grandi rivoluzioni: poichè sarebbe forse difficile di citarne una sola, che abbia lasciato le antiche Sedi nel loro stato di prima. Sono pur queste quelle rivoluzioni, che ci mostravano ora sotto il Patriarca di Costantinopoli più di sessanta Metropolitani, e più di seicento Vescovi, ora li riducevano ad un piccol numero di Chiese conquistate, o

riprese alternativamente da' Greci, da' Saracini, da' Francesi, e da' Turchi; son pur queste quelle rivoluzioni, che cancellarono per lungo tempo dalle carte della Chiesa gli antichi Patriarchi dell' Oriente, che han finito per trasportare quello di Alessandria al Gran Cairo, e quel d' Antiochia a Damasco; che di 200. Vescovi sotto la dipendenza del Primato di Cartagine non ne lasciarono, che cinque quasi senza dipendenza in quell' immensa Chiesa.

Voi v' ingannate, se voi riguardate nelle nostre contrade d' Europa la rivoluzione odierna come la prima, che cangia, o trasporta le Sedi Episcopali, e ne crea delle nuove. Il Nord, e il Mezzodì hanno avuto le loro; e quasi in tutte vedrete i Papi invitati a statuire, o confermare tutto ciò, ch' era fatto per ripararne i disastri (*V. Thomass. Discipl. Eccles. part.* 1. *l.* 1. *c.* 39. *e* 57.). Presso di noi ancora voi troverete delle Sedi alternativamente Metropolitane, o semplici Vescovati, altre volte cancellate dal numero delle Sedi, ed altre volte trasportate sotto diverse Metropoli. In quella guisa, che tutto cangiava nelle nostre Provincie sotto i nostri Re, sotto i Re stranieri, sotto i Visigoti, sotto i Saracini, e i Normandi; tutto ancora cangiava per le Sedi di Arles, di Vienna, di Ambrun, di Tarantasia, di Aix, di Bourges, e di molte altre (*Id. c.* 44. &c. 57.).

Prove dai cambiamenti, che i Papi han fatto nelle Sedi Episcopali, malgrado i Vescovi.

Voi soprattutto v' ingannate, quando pretendete, che le variazioni, traslazioni, o creazioni, riproduzioni di Sedi operate da' Pontefici Romani, non siano mai state fatte, che sulla cognizione, e sotto il buon piacere de' Vescovi interessati a tutti questi cambiamenti. Non si vede già, che S. Gregorio abbia mai conosciuto quelle pretese leggi essenziali di non far nulla in una Chiesa, senza il consenso del Vescovo. Egli conosceva i bisogni de' Fedeli; questo gli bastava: egli allora non pregava, ma comandava, o che fossero riu-

nite le Sedi, o che passassero sotto la cura d' un altro Pastore (1). E quanti esempj la storia della Chiesa non potrebbe ella presentarci di tutti questi cambiamenti, malgrado l' opposizione de' Prelati i più interessati? Per gran tempo gli Arcivescovi di Magonza han ricusato di vedere il Vescovato di Praga smembrato dalla loro Metropoli; il Papa Clemente IV. crede un tale smembramento utile alla Chiesa, e lo fa, malgrado tutte le opposizioni dell' Arcivescovo di Magonza. L' Arcivescovo d' Amburgo, malgrado la stessa resistenza, vede London in Danimarca, levato dalla sua giurisdizione dal Legato del Papa Urbano II., e London perde lo stesso vantaggio sopra Upsal, malgrado la ripugnanza medesima; Amburgo finisce col perdere il titolo di Metropoli trasferito a Brema. « Quest' esempio, vi dirà Tommassino, c'insegna, che vi hanno delle occorrenze, nelle quali si fondano delle nuove Metropoli, senza il beneplacito degli antichi Metropolitani; la cui giurisdizione viene per tale smembramento a diminuirsi.

---

(1) *Jubemus dilectioni tuæ, ut hujus perceptionis auctoritate commonitus memoratæ Ecclesiæ visitator accedas* (Greg. Balbino Episc. Indict. 9. l. 1. epist. 15.).

Scire te volumus quia Maxiano fratri, & co-episcopo nostro scripsimus, ut fraternitatem tuam Ecclesiæ Liparitanæ ex nostra auctoritate præesse constituat, cui te modis omnibus obedire necesse est, ejusque te Ecclesiæ utilitatibus præcipimus decenter insistere. [Paulino Episc. ind. 10. epist. 13. l. 2.].

Et temporis necessitas nos perurget, & imminutio personarum exigit, ut destitutis Ecclesiis, salubri, ac provida debeamus dispositione succurrere (Bacaudæ Episcopo Formiens. l. 1. ind. 9. epist. 8.).

Pastoralis officii cura nos admonet destitutis Ecclesiis proprios constituere Sacerdotes, qui gregem dominicum debeant pastorali sollicitudine gubernare. (Joanni Episc. Squillac. ind. 10. l. 2. epist. 25.).

Questa violenza può esser giusta, e ragionevole; perchè la negativa degli antichi Metropolitani può essere irragionevole, ed ingiusta «. (*Part.* 1. *l.* 1. *ch.* 45. *n.* 9.). Ella era del numero di queste opposizioni irragionevoli quella del Prelato di Wirtzbourg alla divisione del suo Vescovato, per l' erezione della Sede di Bamberga: ella fu riguardata come nulla alle preghiere dell' Imperadore S. Enrico (*Id. c.* 58.).

Ma perchè cercare altrove degli esempj, che la nostra propria Storia ci fornisce in gran numero? Il Prelato di Narbona ha bel rappresentare, che la sua Sede ebbe per 400. anni quella di Tarragona sotto la sua dipendenza: essa gli è levata da Urbano II. Il Vescovo, e il Clero di Noyon non risparmiano nè protezioni, nè proteste per impedire, che i Papi ristabiliscano il Vescovato di Tournai, da più secoli riunito alla lor Sede: Eugenio III. apprende, che per mancanza d' una Sede Episcopale *gli abitanti di Tournai soffrono delle perdite irreparabili*; egli dà loro un Vescovo, malgrado tutta l' opposizione di quello di Noyon, e lo dà loro ad istanza di S. Bernardo (*Id. c.* 57.). La resistenza del Prelato di Cambrai non impedisce lo smembramento della sua Diocesi per l' erezione del Vescovato di Arras (*Id. c.* 57.). E a che han servito in seguito le proteste dell' Arcivescovo di Reims contro i Decreti del Papa Paolo IV., che erige in Metropoli il Vescovato di Cambrai, che rilevava da Reims?

Le rivoluzioni, che han sottomesso al Re di Spagna i Paesi Bassi, trionfano di tutte queste proteste. Fondato su i nuovi bisogni, che han fatto nascere queste rivoluzioni, alla preghiera di Filippo II. lo stesso Papa erige in Metropoli Cambrai, che rilevava da Reims, Utrecht, che dipendeva da Colonia; egli soggetta a questi tre Arcivescovati non solo i Vescovati d' Arras, e di Tournai, che dipendevano ancora da Reims; » ma ancora tredici altri Vescovati di nuova creazione; il che non si poteva fare che smembrando

la giurisdizione di molti Vescovati di Germania ». Egli è Tommassino che io copio, ed è lo stesso che aggiunge: » questo cambiamento non può farsi senza molte doglianze, ed opposizioni delle Chiese interessate, delle quali non si era ottenuto il consenso «. (*Id. c.* 45.). E pure questo cambiamento si è fatto, ed è persistito fino a che delle nuove rivoluzioni venute siano a sollecitarne de' nuovi. E pure vi erano uomini potenti; erano i Cardinali di Lorena, e di Guisa, successivamente Arcivescovi di Reims, che promuovevano le proteste; erano essi che fondavano la loro opposizione, non già sopra leggi pretese *essenziali*, e *costituzionali* sconosciute a tutta la Teologia, ma su quelle leggi di disciplina fatte le une dai Papi, le altre dai Concilj. Tutta la Chiesa allora come presentemente, sapeva che queste leggi cedono ai bisogni de' Fedeli: tutta la Chiesa, malgrado questi riclami, riconobbe le Metropoli, e le tredici nuove Sedi erette ne' Paesi-Bassi. Niuno allora pensò di contrastare la giurisdizione ai nuovi Vescovi, e al loro Clero; niuno ancora si avvisò di andare a chiedere delle assoluzioni, o la podestà di assolvere nelle nuove Diocesi agli antichi loro Vescovi; tutto il Mondo Cattolico sapeva allora, che coloro che sono inviati da Pietro, sono inviati da Gesù Cristo; che coloro, che sono legati, o sciolti da Pietro, lo sono egualmente da Gesù Cristo. Per qual mai strano sconvolgimento della Teologia veggiam noi al dì d'oggi de' Preti, che giungono a noi, e pretendono di legarci, di scioglierci, di assolvere, o di ritenere malgrado tutti i decreti di Pietro?

Se fanno ancora di bisogno a costoro degli esempj di un Vescovo sciolto suo malgrado dalle cure di una Diocesi, e dalla di lui Diocesi suo malgrado smembrata; che aprano ancora i loro Annali, e là vedranno il Vescovato di Tolosa smembrato dalla Metropoli di Narbona, eretto esso stesso in Metropoli, e diviso in quattro Diocesi, per formare i quattro Vesco-

vati di S. Papoul, di Rieux, di Lombez, di Montauban: là vi vedranno il Vescovo di Tolosa Gaillard de Preissac, per quanto fosse nipote del Papa Clemente V. non consultato, e consenziente allo smembramento del suo Vescovato, e all' erezione del suo Vescovato in Arcivescovato; ma ripugnante, per quanto è in lui, a questo smembramento, perchè lo priva delle sue gran ricchezze; essi vedranno, che il Papa non trovando in lui nè i talenti, nè le virtù d'un Arcivescovo, non degnandosi nè pure di conservarlo sulla Sede di Tolosa, si contenta di offerirle per indennità il Vescovato di Riez in Provenza. Il Prelato privo del suo Vescovato, ama meglio di restarne senza, che di accettare una Sede inferiore a quella, ch' egli aveva tenuto fino allora: ma niuno per anche, malgrado la ripugnanza di questo Vescovo, non è in sentimento di contrastare la giurisdizione a Giovanni Raimond, che assiso sulla Sede di Tolosa, ne diviene il primo Arcivescovo (1). (*Fleury Hist. Eccl. l.* 92. *n.* 28.).

---

(1) *In generale, più si studiano tutte queste quistioni, più si vede che senza dubbio i Papi non amavano di smembrare in tal maniera le Diocesi senza chiamare, e consultare i Vescovi interessati. Questa condotta era savia, e conforme ai Canoni: ma la necessità, e la grande utilità conosciuta una volta, le proteste de' Vescovi erano inutili. Non era già lo stesso di quelle de' Sovrani Cattolici; e la ragione non istà già nella creazione, o nel trasporto d' una giurisdizione puramente spirituale, che non dipende in alcun modo dai Principi temporali, ma ne' diritti civili annessi ai Vescovati, e che sempre dipendono dai Capi dello Stato. Questi riguardi per li Sovrani facevano pure, che si lasciasse qualche volta di consultare i Vescovi, o Arcivescovi, de'quali smembravansi le Metropoli, o i Vescovati; quando questi Vescovi, o Arcivescovi si trovavano sotto un impero diverso da*

Ma che, egli è forse per parte de' nostri Vescovi Francesi antidimissionarj, che nascer doveva questa pretensione di conservare ancora la loro giurisdizione nelle antiche Diocesi, malgrado le nuove disposizioni del Concordato? Ed è appunto in Francia, ch' è stato celebrato quel de' Concilj, nel quale l'autorità del Papa su i Vescovi è stata riconosciuta il più solennemente; quello di Clermont nell' anno 1094. Là, in questo Concilio erano riuniti i Prelati di Lione, di Bordò, di Tours, di Sens, di Reims, di Bourges, di Narbona, più di 200. Vescovi, o Arcivescovi d'Italia, e di Spagna, e soprattutto di Francia, e più di novanta Abati. Là, Urbano II. conferma i privilegj, accordati da' suoi Predecessori al Primate di Lione, e gli soggetta quel di Reims, di Tours, e di Sens, malgrado l' ostinata resistenza di quest' ultimo. Là, egli fa leggere pubblicamente il suo decreto sulla nuova erezione, che ha fatto dell' Arcivescovato d' Arras, malgrado l' opposizione del Vescovo di Cambrai, che adduceva per pretesto l' antica unione di quella Chiesa al suo Arcivescovato *(Fleury lib. 64. n. 30.)*. Là, il Papa conferma ancora i privilegi, ed esenzioni della Badia di Tours, malgrado l' opposizione dell' Arcivescovo di quella città. » Là, egli si rivolge in seguito a quest' Arcivescovo, a tutto il suo Clero, a quei che lo favorivano, e a tutti i Padri del Concilio: egli li prega a parlare liberamente, e a dire, se all' autorità, alla prerogativa, ch' egli esercita come Capo, e Pontefice della Chiesa Romana, hanno ad obbjettare qualche cosa ca-

---

quello de' nuovi Vescovati, o Arcivescovati; perchè si prevedevano delle opposizioni fondate sopra inimicizie, gelosie, ragioni politiche più assai, che sul vero interesse de' Fedeli. Questo è ciò, che avvenne fin dal tempo dell' erezione di tanti Vescovati ne' Paesi-Bassi sotto Filippo II, e ciò, che rendette altresì inutile tutta l' opposizione degli Arcivescovi di Reims.

nonicamente. A queste parole si fan sentire de' bisbigli per parte degl' interessati: ma quanti vi sono nel Concilio, Prelati di moderazione, e disinteressati, e che altro non cercano che la giustizia, » dimandano che sia pacificamente esaminata la cosa. Urbano II. alzandosi in piedi, impone silenzio. Si producono i decreti emanati sull' autorità de'Romani Pontefici, ed è altamente riconosciuto, « *che l' erede di Pietro, in virtù della sua autorità apostolica può, quando la giustizia gliene fa vedere la ragione, fare due Vescovati d' un solo; come può di due non farne che uno; ed operare lo stesso riguardo alle Badie, ed altre Congregazioni; ch' egli può fare queste unioni, o divisioni nella maniera, che gli sembrerà più utile; che può ancora mettere diverse Chiese sotto la giurisdizione, e protezione speciale della Chiesa Romana* (per le immunità, che accorda loro), *e che in questo niuno ha il diritto di opporsi alla di lui autorità. Questo è ciò, che il Papa dimostra essere stato fatto da' suoi Predecessori; questo è ciò, che fa egli stesso, e su cui cessa ogni contraddizione in questo Concilio.* «

Voi potete al giorno d' oggi convertire in pretensioni esagerate l' autorità, che quì dispiega il Romano Pontefice: ma questo non è già quello, che vi vedevano i nostri Padri: non è quello soprattutto, che vi vedeva quel sì celebre Canonista, e sì sovente citato da noi, quel Baluzio, a cui dobbiamo la conservazione di tanti monumenti preziosi della nostra Chiesa. Quel, ch' egli ha veduto in costui, vel dice esso stesso; egli è una condotta *veramente degna d' un Pontefice Romano;* egli è quanto si ha d' istruttivo intorno alla dottrina de'nostri Padri, e specialmente intorno a quella di quell' Ivone di Chartres, che noi abbiamo inteso riconoscere, non meno che S. Bernardo, e tanti altri Dottori, tutta l' autorità del Papa sulle Sedi Episcopali (1).

(1) *Primum itaque illustrandus nobis incumbit*

Che divengono dunque anche qui queste pretese leggi costituzionali, queste leggi pretese essenziali,

---

Ivo, Carnotensis Episcopus, ex cujus insigni loco a Marca relato patet illum agnovisse Sedis Apostolicae potestatem in minoranda parochiarum amplitudine, aut brevitate dilatanda, ut ipse loquitur; id est in uniendis duobus Episcopatibus, aut duobus ex uno faciendis. Eadem fuit sententia Urbani II., in Concilio Claromontano: cujus verba eo lubentius referam quod Sedis Apostolicae Pontificem deceant, & maxime faciant ad propositum hocce nostrum. *Habentur illa in narratione monachorum majoris Monasterii Turonensis de his quae pro libertate illius Monasterii acta sunt in Concilio Claromontano; cujus narrationis fragmenta quaedam edidit Juretus in notis ad Epistolas Yvonis Carnotensis. Edita est autem integra a clariss. viro Laurentio Bochello ex veteri manuscripto, qui extat in Bibliotheca Segueniana*: Posthaec Dominus Papa privilegium quod nobis dederat coram omnibus legi praecepit; concedens Archiepiscopo Turonensi, & Clero ejus, caeterisque omnibus, qui ejus fautores esse volebant, imo etiam aliis qui in neutra parte flectentes soli justitiae intendebant, ut si quid canonice possent, privilegiis, & auctoritati romanae contradicerent. Cumque illi quos causa gravabat obstinaciter oblaterarent, qui vero sanum sapiebant; justitiae assentiendo, ratione pacifica acclamarent, Dominus Papa imperato silentio erectus in pedes, coram omni Concilio ex auctoritate Apostolica certioratus est licere sibi facere ex uno Episcopatu duos, & ex duobus unum, similiter & Abbatias, caeterasque Congregationes, dictante ratione aequitatis, quolibet modo sibi melius videretur, aut coaudunare posset; aut disjungere, & quidquid in Dominium, & patrocinium Sanctae Romanae Ecclesiae suscipere vellet, nullus ejus auctoritati obviare posset. Quae & a praedecessoribus suis facta ostendit; & ipse

che proibiscono all' erede di Pietro di non intraprender nulla d' importante in una Chiesa senza la notizia, e consenso del Vescovo, che la governa. Voi lo vedete: i Papi le hanno cercate essi stessi queste leggi; essi hanno invitato de' numerosi Concilj a produrle, ed è bisognato venire in questi Concilj a riconoscere unanimemente *nullo contradicente* che la gran legge era di ubbidire a Pietro; che niuno aveva diritto di resistergli, *quod nullus ejus auctoritati obviare posset*, quando nella sua saviezza egli giudicasse utile di creare, unire, o dividere le Sedi de' Vescovi.

Lettore, ecco le nostre prove: esse ci sembrano bastantemente numerose, dirette, importanti: esse sono più specialmente prese dalla nostra Chiesa, dalla sua Storia, dalla sua dottrina, dai suoi Concilj. Noi sappiamo al presente, che la buona fede, e la giustizia esigerebbono da noi, se vi fosse, o vi potesse essere contro di questa dottrina qualche altra cosa, fuorchè de' pretesti, o delle vane, e sciocche obbjezioni, delle quali il solo pregiudizio, e il tuono, con cui ci sono presentate, han fatto tutta la forza. Ma noi prendiamo per testimonj coloro, che han veduto, e letto, e studiato le difese pubblicate dai Vescovi non-demissionarj. Han forse trovato in queste apologie un sol testo di qualche Dottore Cattolico, di qualche Santo, o di qualche Concilio, che ci dica, che il Papa come succes-

---

in praesenti Concilio NULLO CONTRADICENTE fecit (*Balutii additio ad cap.* 13. *l.* 4. *de Concordia Sacerd. & imp. Pet. de Marca*).

Tutto questo sarebbe men chiaramente espresso in questo monumento: i fatti parlano bastantemente da se; e vedete quanti fatti in questo solo Concilio vi mostrano l' inutilità dell' opposizione, quando il Papa ha giudicato utile, o necessario di fare qualche cambiamento nell' esercizio della giurisdizione de' Vescovi, o nelle loro Diocesi.

sore di S. Pietro non ha il potere di legare, o di sciogliere i Vescovi, come ha il potere di legar noi, e di scior noi medesimi; con dirci, che il Papa non ha il diritto di creare, di trasportare, di distruggere, di unire, o di dividere le Sedi Episcopali, quando egli lo giudica utile, o necessario per la salute delle anime? E pure questo è ciò, che bisognava mostrarci nella dottrina della Chiesa, per autorizzare la resistenza al nuovo ordine di cose stabilito in Francia dal Concordato.

Risposta a diversi pretesti di disubbidienza al Concordato.

Invece di queste prove, che noi cerchiamo inutilmente nelle apologie della disubbidienza, bisogna convenirne, noi troviamo in esse molti pretesti. Si lascia da parte tutto ciò, ch' è veramente statuito dal Concordato, tutto ciò che fa il Papa, per trattenerci di ciò, che non ha fatto, di ciò ch' è rimasto perfettamente estraneo al Concordato.

Ci si parla delle catene, che ci lasciano le nostre rivoluzioni: ma potevasi egli aspettare fino all' esito delle nostre rivoluzioni, il veder la Chiesa rientrare in tutte le prerogative, delle quali noi eravamo un giorno così gloriosi? E non bisogna dunque, che più ci occupiamo della salute delle anime, perchè noi non abbiamo nè quelle ricchezze, nè quelle distinzioni, che onoravano una volta il nostro Ministero? E siam noi dunque men debitori a Dio, perchè gli uomini ci donano meno? E bisogna dunque farci sempre dispiacere cotanto di più non avere quelle grandezze, il cui abuso non è stato per avventura la minor causa di tutte le nostre perdite?

Si maravigliano gli uomini di vederci rientrare nella nostra Patria colla libertà indefinita, accordata a tante altre Religioni: ma perchè le altre hanno la libertà di predicare l' errore, fa egli bisogno, che noi rinunziamo a quella di predicare la verità? E tutte coteste doglianze è egli possibile, che ci giungano dall' Inghilterra, e dal Nord della Germania!

Ci vien detto ancora, essere tra noi, e con noi degli uomini, i cui errori erano pubblici, e la cui conversione non ha nè pur saputo mantenere il segreto dell'ipocrisia. Noi sappiam gemere sulla sorte di costoro; e noi procuriamo intanto di fare delle più sincere conversioni. Ma anche allora, che voi eravate alla testa delle nostre Diocesi, i nostri Pastori non erano certo tutti tanti Fenelons! Vi erano sicuramente anche tra voi delle dissensioni. La fede de' Fitz-James Vescovo di Soissons, e de' Montazet Arcivescovo di Lione era bastantemente conosciuta per diversa da quella de' Lamothe d'Amiens, e de' Beaumont di Parigi. E pure voi non avevate sempre nelle mani il fulmine, e voi allora non dicevate: si cancellino, si cancellino tutti questi dissidenti dal novero de' Pastori. Voi sapevate allora, e noi nol possiamo obbliare presentemente, che le colpe, e gli errori ancora del Pastore non gli fan perdere nell'ordine religioso una giurisdizione, che il Capo della Chiesa gli lascia, come le colpe, o gli errori del Prefetto, o del Giudice non fan loro perdere nell'ordine civile un'autorità, che il Capo del Governo non ha rivocata. Queste colpe, questi errori autorizzano anche meno il vostro error proprio, quando spogliati dal vostro Capo d'ogni giurisdizione sopra le vostre antiche Diocesi, voi pretendete di usarne ancora sopra di fedeli, che non sono più vostre pecore. E quando voi stessi mancate sì essenzialmente a ciò, che dovete al Papa, pare che non tocchi certo a voi di rinfacciare a certuni di avere ingannato il Papa: Egli vi credeva persuasi come noi, che tutto quello che Pietro ha legato, o sciolto sulla terra, lo è ancora ne'cieli: e voi sapete, almeno stranamente, ristrignere ciò che il Vangelo ci dice senza restrizione, e senza eccezione di alcuno. Sarà egli pure mancanza vostra, se noi non cangiamo la nostra fede, per cominciare a credere, che Pietro non ha mai potuto, e non potrà mai nelle vostre antiche Diocesi, che ciò, che piaceva a voi di permettergli?

Noi sappiamo i vostri pretesti; ed è forse giusta l'indignazione, che vi anima contro coloro, la cui conversione non sarebbe stata, che un' orribile simulazione. Ma S. Cipriano ancora era crudelmente ingannato da false conversioni (1); e pure invece di esaspe-

---

[1] *Se giudicar si vuole del vero spirito di S. Cipriano in queste circostanze, bisogna sentirlo lui stesso. Egli scrive al Papa Cornelio:* » *O si posses, frater carissime, istic interesse nobiscum, cum pravi isti, & perversi de schismate revertuntur; videres quis mihi labor sit persuadere patientiam fratribus nostris, ut animi dolore sopito, recipiendis malis, curandisque, consentiant. Namque ut gaudent, & laetantur cum tolerabiles, & minus culpabiles redeunt, ita contra fremunt & reluctantur, quoties inemendabiles, & protervi, & vel adulteriis, vel sacrificiis contaminati, & posthaec adhuc insuper & superbi, sic ad Ecclesiam remeant, ut bona intus ingenia corrumpant. Vix plebi persuadeo, imo extorqueo, ut tales patiantur admitti; & justior factus est fraternitatis dolor, ex eo quod unus, atque alius, obnitente plebe, & contradicente, mea tamen facilitate suscepti, pejores extiterunt quam prius fuerant, nec fidem poenitentia servare potuerunt, quia nec cum vera poenitentia venerant: opto omnes in Ecclesiam regredi, opto universos commilitones nostros intra* Christi castra, & Dei patris domicilia concludi: remitto omnia, multa dissimulo, studio, & voto colligendae fraternitatis, etiam quae in Deum commissa sunt, non pleno judicio Religionis examino, delictis plus quam oportet remittendis pene ipse delinquo: amplector prompta satisfactione, & plena dilectione cum poenitentia revertentes, peccatum suum humili, & simplici satisfactione confitentes, &c. « .

E pure egli è lo stesso S. Cipriano, che ripiglia: » *Si qui autem sunt qui putant se ad Ecclesiam non precibus, sed minis regredi posse, aut exi-*

fare il Popolo, malgrado tutto il coraggio, che opponeva al prevaricatore ardito, ed insolente, egli esortava alla pazienza circa conversioni per lo meno apparenti. *Egli sapeva tollerare molte cose, egli le dissimulava, e gli amava meglio peccare per un eccesso d' indulgenza che per una severità pericolosa, e fuor di stagione*. A Dio non piaccia, che noi siam mai l' avvocato delle dissimulazioni, o degli scandali: noi diciam solamente col Vangelo, e con S. Cipriano, che sradicar non bisogna le cattive piante prima della messe sul timore di svellere anche il buon fromento. Noi diciam che la Chiesa ci ha dato de' grandi esempj di tolleranza in più d' una occasione; nel famoso scisma dei Greci, in quello d' Aquilea, e in molte altre circostanze, che il Concordato foss' anche stato seguitato presso di noi da più grandi colpe ancora, per parte di alcuni, questo non impedisce, che non abbia anche portato con se molte sincere conversioni, e che non offra al dì d' oggi in Francia de' mezzi di salute a tutti coloro, che vogliono profittarne. Noi soprattutto diciamo, che spetta al Capo della Chiesa di vedere nella sua saviezza ciò che può, ciò che dee fare in simili circostanze. Noi diciamo: d' ora in poi è vostro do-

---

stimant aditum se sibi non lamentationibus, & satisfactionibus, sed terroribus facere, pro certo habeant contra tales clausam stare Ecclesiam Domini, nec castra Christi invicta, & fortia, & Domino tuente munita minis cedere. Sacerdos Dei Evangelium tenens, & praecepta custodiens occidi potest, non potest vinci, &c. [Epist. 55.] «. *Perchè dunque maravigliarci, che con tutta la fermezza possibile il Papa avesse potuto essere ingannato da false promesse, o apparenze di conversioni? Dee forse questo impedire, che alcuno si converta veramente, ed ubbidisca umilmente al Vicario di Gesù Cristo; perchè altri peccano, dobbiam peccare anche noi?*

vere di pregare per le vostre antiche pecore; non già di usurpare sopra loro un' autorità, che voi più non avete; non di eccitare de' nuovi scismi, delle nuove divisioni, e preparare, o spargere fra esse de' nuovi errori, dando loro l'esempio, e il precetto della ribellione contro di Pietro. Noi sappiamo come voi, e gemiamo come voi intorno a ciò, che manca ancora al ritorno sincero di molti peccatori, e alla perfetta reedificazione del Tempio: ma il bene che possiam fare, noi procuriamo di farlo; noi non risponderemo a Dio di quello, ch' egli non ci ha messo a portata di fare. Noi non rigettiamo il gran benefizio del ristabilimento de' nostri Altari, sotto pretesto, che Iddio poteva renderlo più compiuto.

Ma che rispondere ancora a coloro, che obbjettano continuamente al Papa ciò, che il Papa non ha mai fatto; che ci parlano di principj alterati, ai quali nè il Papa, nè noi abbiam mai aderito?

Che rispondere a coloro, che noi sentivamo altre volte così spesso dolersi degli ostacoli, che i Parlamenti, ed altri Tribunali minori mettevano al lor ministero, di quegli appelli frequenti come d' abuso, divenuti essi stessi un abuso sì strano, sì pericoloso nell' eccesso, sì proprio ad introdurre certamente l' insubordinazione, a rovesciare la gerarchia? Noi sentivamo altre volte tutte coteste doglianze; e al dì d' oggi, gli uomini, che le avevano continuamente in bocca, che non pertanto si guardavano molto allora dal rinunziare al ministero, questi medesimi ci rinfacciano continuamente alcuni regolamenti di circostanze, de' quali il Governo ha avuto la saviezza di non promuovere l' esecuzione, quando si è accorto della difficoltà, che avevamo di combinarli co' nostri principj.

Questo Governo vuole, noi ne siam certi, questo Governo vuole, che noi possiamo esser Cattolici senza alcun pericolo della nostra Patria: noi vogliamo, e noi possiam esserlo, e noi lo siamo sotto il nuovo Concordato egualmente, come sotto l' antico. Se voi pre-

tendete il contrario, mostrateci dunque un sol principio, che offenda la fede, e i costumi nell' uno più, che nell' altro. La podestà del Papa sulla disciplina della Chiesa non si mostra più nell' uno, che nell' altro. Che dico? A' tempi del primo, la Francia era tranquilla sulla sorte de' suoi Altari, e de' suoi Pastori; a' tempi del secondo i nostri Altari erano rovesciati, i nostri Pastori scannati, o dispersi. E' egli forse minore il benefizio, perchè trova de' gran disastri da riparare? Il primo invece di esser conchiuso *colla cognizione, e consenso de' Vescovi*, non trovò, che dei riclami per parte de' Vescovi, de' Parlamenti, e della Sorbona. Il secondo è venuto a restituire al Popolo i suoi Altari; e questo Popolo l' ammette con trasporti di riconoscenza, e di gioja. A' tempi del primo, malgrado i riclami tutto il mondo ubbidisce, e al Papa, e al Governo: nè pur un Vescovo si avvisò di eleggere, o di farsi eleggere secondo la Prammatica Sanzione; tutti ricevettero, e la lor nomina dal Re, e la loro istituzione dal Papa, secondo il Concordato di Leone X.; nè pur un Vescovo disse allora: il Papa non può nulla nella nostra Chiesa *senza la nostra cognizione, e senza il nostro consenso*. Tutti ubbidirono, malgrado la loro ripugnanza alle convenzioni del Papa, e del Re. A' tempi del secondo, e perchè per parte vostra cotesti principj d'insubordinazione al Papa, e al Governo?

Ma il nostro gran delitto presso di voi si è la nostra sommessione a questo Governo, come se in questo caso la politica dovesse a pro de' Preti vincere sulla Religione, e la salute del Popolo. Per buona sorte non viene a cadere sopra di noi questo rimprovero; ma sopra Dio, che fa, e disfà i Re. Poichè voi ci sforzate a rispondervi, noi vi rinfacceremo, sì noi, d'avere un' altra fede sotto i Re, ed un'altra senza i Re; e questo rimprovero noi vel faremmo anche in faccia degli stessi Re. In presenza di un nuovo Luigi XIV. come in presenza de' nostri Consoli noi vi diremmo:

voi avete altre volte creduto, che tutto ciò, che Pietro legava, o scioglieva sopra la terra fosse legato, o sciolto ne' cieli; e perchè voi presentemente ci credete legati a voi, dopo che Pietro ci scioglie da voi? Voi avete altre volte creduto alla validità d' un Concordato fatto da un Re col Papa Leone X., malgrado tutti i reclami de'Vescovi, contro la validità d'un Concordato, conchiuso malgrado voi sopra oggetti i più importanti per le vostre Chiese; e perchè voi ricusate al giorno d'oggi di prestarvi ad un Concordato conchiuso senza di voi col Papa Pio VII., ma colle acclamazioni della nostra Patria? Perchè ci dite presentemente, che il Papa non può niente senza di voi nella vostra Patria? Voi avete altre volte creduto, che tutte le rivoluzioni degl' Imperi non ci dispensassero dal sottometterci alle nuove Podestà, per mantenere l' antica Religione, o per ritornare a predicarvi questa Religione subito che potessimo farlo: le vostre lettere pastorali erano ancora piene di queste lezioni al cominciamento delle nostre rivoluzioni; e perchè al dì d' oggi le rivoluzioni ci permetterebbero invano di rientrare nella nostra Patria, e di predicarvi l' antica Religione sotto una nuova Podestà? Voi avete altre volte creduto, che il Prete fosse sopra d' ogn' altra cosa, l' uomo di Dio; e perchè ora volete ch' egli sia sopra d' ogn' altra cosa, l' uomo del Re? Voi avete creduto altre volte, che il Prete fosse l' Angelo di pace; perchè volete voi, ch' egli non rientri al dì d' oggi, che dopo nuove rivoluzione di sangue, e di massacro? Poichè bisogna ch'io quì mi rivolga a quegli altri uomini, che non arrossivano di dirci: se voi rendete al Popolo la sua Religione, voi gli rendete la pace, e noi aspettiamo tutto dalla guerra al di dentro. Mostruosa politica, e figli atroci del machiavellismo! E son questi dunque i vostri motivi per ritenerci lontani dalla Patria! Ah! lo saranno anzi i nostri per rientrarvi, e per renderle colla Religione la pace! E domini pure su questo Popolo la stirpe degli antichi, che aveva eletti Iddio, la stirpe de' nuovi, che

avrà pure eletti Iddio, purchè sia felice questo Popolo; purchè cessino di scorrere i fiumi di sangue; purchè colla pace noi possiam rendergli quella Religione, che sola gli assicura una durevole felicità, partiamo, e predichiamogli la pace, e la Religione. Ecco la nostra risposta; noi l' abbiam fatta a Londra; noi la farem dappertutto, in tutti i tempi. E se il Concordato assicura questa pace, egli è l' amore de' nostri fratelli, è l' umanità santa, che si uniscono a tutti i nostri doveri religiosi per aderirvi.

Del rimaneute se bisognasse ancora giustificarci coll' esempio de' nostri Padri, essi pure hanno avuto le loro rivoluzioni; essi pure hanno avuto a pesare ciò, che dovevano al Principe, ciò che dovevano alla Religione, e alla salute del Popolo. Quando Lodovico di Germania [1] minacciava d' invadere gli Stati di Carlo

---

[1] *Carlo il Calvo, essendo andato a farsi coronare in Italia, e Lodovico di Germania minacciando di entrare in Francia con un' armata numerosa, molti Signori, e Vescovi s' indirizzarono a Incmaro di Reims per sapere ciò, che dovessero fare, e come cavarsi dell' imbarazzo, in cui andavano ad inviluppparsi. Questo imbarazzo è descritto perfettamente nella risposta d' Incmaro, che trovandosi esso stesso tra il martello, e l' incudine* inter malleum, & incudem, *teme da una parte di soggettarsi al nuovo Re, perchè può tornar Carlo; e dall' altra non ispera un miglior trattamento, s' egli ricusa di riconoscere Lodovico di Germania. Nella sua lettera si fa vedere il politico; ma vi si vede anche più il Vescovo; poichè ciò, che teme soprattutto, egli è d' abbandonare le sue pecore.* Inter malleum sunt, & incudem. Legimus, & nos de frequentibus paganorum infestationibus, & caeteris anxietatibus, quibus deprimimur; nos quidem quia non pastores, sed mercenarii, & apud Deum, & homines judicabimur. Oves autem nobis com-

il Calvo, i Vescovi ancora presero delle deliberazioni, e dissero allora come voi: » eccoci nelle angustie da

---

missae, quia sine pastore errabunt, vel dispergentur facultates Ecclesiae, quibus sustentari debent, velut relictae sine custodibus diripientur, & vastabuntur, si defeceret virtus Principis, cujus potestate defendantur. Si autem Rex noster reversus fuerit, infidelitatis nos arguet, sicut quosdam fecit quando a Breona pergens, & nos desolatos relinquens, post aliquod tempus reversus fuit, licet causa nostra a causa illorum quos tunc redarguit, satis habeatur dissimilis; nam nos quacumque ducti cupiditate vel turpi lucro inlecti, Regem alium in regnum istud, sicut illi fecerunt, non invitavimus, nequem Regem nostrum reliquimus, & alteri absque necessitate contulimus, sed a Rege nostro relicti & alterius potestati expositi nos Regis Regum expectantes judicium commisimus. Sed inter haec & undique nos circumstant angustiae. Si enim relicti a Rege nostro, supervenientis Regis potestati nos contulerimus, mors nobis est. Si autem non egerimus, Ecclesiarum nostrarum, & ovium nobis commissarum custodiae invigilare nequibimus, & aut nunc in manum superventuri Regis, aut si Rex noster reversus fuerit, in manus illius incidemus.

Dopo di avere così dipinto il suo imbarazzo, Incmaro decide tre cose: 1. Che i Vescovi debbono assolutamente restare presso le loro pecore, a meno che non siano sforzati ad abbandonarle, come lo sono stati i nostri Vescovi: 2. Che se il Re di Germania è vincitore, bisognerà riceverlo, e sottomettersi: egli cita per questo gli esempj di diversi Santi: 3. Che se il Re ritorna, si riceverà con gioja; ma che, se non può rientrare ne' suoi Stati, bisognerà risolversi a dire col cuore, e colla bocca; Signore, le figlie di Giuda, umili nella lor confessione, rallegrate si sono di tutti i vostri giudizj: dicamus corde, dica-

tutte le parti. Se il nostro Re ci abbandona, e non può difenderci, eccoci sotto un nuovo dominatore, che bisognerà riconoscere sotto pena di cadere tra le di lui mani, di divenir vittime della nostra resistenza noi,

---

mus ore: exultaverunt filiae Judae, id est confessionis humillimae, in omnibus judiciis tuis, Domine (*Hincm., Remens. Episc., Epist. 5. ad dioecesis Remens. Episcopos, & regni magnates*). *Egli è da osservarsi, che con tutto questo Incmaro pretende di conservare sinceramente la sua fedeltà al Monarca.* Devotionem, ac fidem debitam erga illum sinceritate custodientes. *Egli è questo evidentemente il ritorno del Cortigiano, che si procura uno ripiego per l'avvenire. Noi conchiudiamo più francamente da' suoi principj, che sono veri:*

Un Pastore, che vuol fare il suo dovere, dee riguardarsi essenzialmente come l'uomo di Dio, e delle sue pecore. Qualunque sia il partito dominante, egli più non si occupi d'altro, che della pace, e della salute delle sue pecore. Obbligato sopra ogn' altra cosa a salvarle, egli dee restare con loro per quanto è possibile di servirle, di amministrar loro i Sacramenti: s'è stato sforzato ad abbandonarle, ritorni al più presto, che potrà, sottomesso al Governo, sotto del quale esse esistono. Egli risponderà della lor salute, e non già de' Governi di questo Mondo. Se bisogna assegnare l'istante preciso, in cui è assoluto dal giuramento, ch' esso potesse aver fatto ad un primo Governo, è quello in cui egli non può più fare le sue funzioni pastorali, e faticare per la salute delle anime, senza sottomettersi al nuovo Governo, o senza promettere una vera fedeltà, che del rimanente non compromette i principj religiosi. Che abbandoni a Dio tutto il restante, ed in ispecie ogni affare politico. Egli non è di questo Mondo, ed ha a temer tutto per l'altro, se si occupa troppo di questo.

e le nostre pecore: se ritorna il nostro Re, e rientra nuovamente nel suo Impero, egli ci castigherà per aver mancato alla sua fedeltà, quantunque senza dubbio noi non abbiamo nè chiamato il nemico, nè consentito a riconoscerlo per alcun vituperoso motivo «. Ecco ciò, che dicevano Incmaro di Reims, e gli altri Vescovi della sua Provincia: voi l'avete detto com' essi; ma bisognava con essi aggiungere: » checchè ne sia della sorte delle armi, e delle rivoluzioni, egli è per noi un primo dovere quello di rimanere presso delle nostre pecore per quanto potremo, o di ritornarvi al più tosto che potremo; poichè vi ha un Dio, che ci dimanderà canto di quelle, che per colpa nostra saran perite «.

In vece di questo linguaggio voi avete anteposto la fedeltà, dovuta al Monarca, a quella, che dovevate a Dio: voi avete resistito alla sommessione, che vi si dimandava per rendervi alle vostre pecore; e non avendo potuto venire voi medesimi, voi non volete nè pure, che siano dati loro altri Pastori. Ma questo non è ciò, che conchiudevano nè Incmaro, nè i Vescovi della sua Provincia. Contenti d'aver lasciato, che il Mondo facesse le rivoluzioni del Mondo, aspettavano il giudizio di Dio; e quando la terra si riposava dalle sue rivoluzioni, essi si sottomettevano all'ordine delle cose stabilite dalle rivoluzioni; e nell'umiltà della lor fede, esclamavano: *Signore, noi vi benediamo in tutti i vostri giudizj*. E' questo il grido della Religione; permettete, che sia eziandio il nostro.

Se bisogna ancora rispondere a quella pretesa opposizione, che i Vescovi non demissionarj cercano di mostrarci tra il Papa, autore del Concordato, e il suo Ven. Predecessore; io so le riflessioni, che avrebbe inspirato ai nostri antichi Dottori quest' affettazione di opporre in tal maniera, e su i più leggeri pretesti gli eredi di Pietro agli eredi di Pietro. Io so, che avrebbero detto quanto sono oltraggiosi per la dottrina del Clero Gallicano somiglianti pretesti in questo solo,

ch' essi sono offensivi per li Romani Pontefici; in questo solo, che la Chiesa nostra non si credette mai di servir la fede, insultando i primi, e gran Maestri della fede, e indicandoli all' eresia, come opposti gli uni agli altri (1). Ma dov' è dunque l' opposizione? Sul principio della rivoluzione, Pio VI. invitato a confermare una circoscrizione delle Sedi Episcopali, decretata dall' Assemblea Nazionale; dimanda *di consultare i Vescovi di Francia, come quelli, che si trovano al caso di giudicare degli avvenimenti*. Questa condotta è savia; ed è ciò, che doveva essere in un tempo, che quel Papa, conoscendo ancor poco la natura delle nostre rivoluzioni, si lusingava, che si potrebbero scansare questi cambiamenti, o procedervi almeno secondo le forme ordinarie. E son forse queste

---

(1) *Ecco ciò, che avrebbe risposto Tournelly a questa affettazione*: Existimant illi nempe Theologi, quantumvis aliunde doctrinæ Cleri Gallicani maxime addicti, pietatis esse christianæ, primæ Sedis dignitatem, ac majestatem vendicare adversus novatorum invidiam, & maldicentiam, qui horum domesticorum errorum obtentu, illam infuscare, ac deprimere conantur. Aliunde vero his etiam depulsis S.S. Pontificum prætensis erroribus, illæsa semper stat Cleri Gallicani doctrina. Imo ipsi præjudicium inferri putant, si momentis hujusmodi, & parum solidis, unde crescit in adversariis contradicendi, & insultandi licentia fulciatur. (*De Eccles. quæst.* 3. *art.* 3.). *Queste riflessioni di Tournelly sarebbero in questo luogo tanto più giuste, quanto che, se bisognasse prestar fede ai Contraddittori di Londra, Pio VII. nella sua pretesa opposizione con Pio VI. si troverebbe avere offeso le leggi costituzionali della Chiesa; leggi, che per buona sorte niuno aveva ancor conosciuto, se non se forse alcuni individui, co' quali questi Vescovi renitenti non debbono essere paragonati.*

le circostanze, in cui si è trovato il Successore di Pio VI.? Là, bisognava distruggere, e sconvolger tutto; quì tutto era distrutto, e bisognava tutto reedificare. Là, Pio VI. credeva di poter tutto sperare dai consiglj de' Vescovi; e quì Pio VII. perdeva ogni speranza, se violando l'imperioso segreto delle negoziazioni, fosse stato tanto imprudente da consultare de' Vescovi divenuti sospetti, e odiosi a un Governo, al quale molti di questi Vescovi non permettevano nè pure una sommessione passiva. Quando le circostanze sono divenute così differenti, i mezzi possono essi essere gli stessi? Se il successore di Pio VI. tenuto avesse la condotta medesima, allora sì, che voi avreste potuto opporre l' uno all' altro; perchè certamente quanto era saggio in un caso diventava assai imprudente nell' altro. Pio VI. adunque fa benissimo a consultare i Vescovi, e ad aspettarne ben anche il consenso. Ma Pio VII. non ha fatto men bene, con agire senza del sentimento de' Vescovi, che non poteva consultare; e procedendo anche all' esecuzione del Concordato, malgrado il rifiuto de' Vescovi anti-demissionarj; poichè questo rifiuto *era notoriamente contrario ai Canoni, che non permisero mai ai Prelati di preferire i lor privati interessi ai vantaggi pubblici della Chiesa* [Disc. ec. 1. l. 1. c. 57. n. 4.], e non basta già dire, che questi Vescovi non sono stati guidati dal lor particolare interesse; poichè il Papa ha veduto l' interesse generale; ed ha fatto ciò, che fatto avrebbe il suo antecessore, se avesse potuto vedere egualmente al suo tempo.

E' dunque questa la prima volta, che un Papa si è veduto nel caso di accordare ciò, che negato aveva il suo Predecessore, senza che niuno si sia avvisato di biasimare nè l' uno, nè l' altro? Innocenzo III. ricusa di eriger Praga in Metropoli, e questa grazia è accordata da Clemente VI. Lo stesso favore negato da Leone IX. a Londra, le viene accordato da Urbano II: Innocenzo III. parimente aveva negato al S. Vescovo

Fouque di dividere la sua Diocesi di Tolosa in più Vescovati, e Giovanni XXII. fece questa divisione, malgrado l'opposizione di Seissac, Prelato in possesso della medesima Sede. La stessa Sede di Parigi, che Gregorio IX. ricusato avea di erigere in Arcivescovato sull' inchiesta di Carlo V.; fu poi eretta in Arcivescovato da Gregorio XV. sulla dimanda di Luigi VIII. E si è forse mai creduto di ravvisare in questo altra differenza diversa da quella delle circostanze?

Quanto male altronde i nemici del Concordato hanno scelto l' Avvocato della lor causa, invocando il Papa Pio VI. contro l' autorità, che esercita al giorno d' oggi il di lui Successore! Egli è Pio VI. primieramente, che proscrivendo la dottrina dell' ardito Eibel, e dell' ingrato Scipione de' Ricci di Pistoja, comincia dall' assicurare a Pietro, e a' di lui successori tutta la pienezza di podestà conferita al Vicario di Gesù Cristo in tutta la Chiesa, non come un favore, ch'egli medesimo riconosca dalla stessa Chiesa; ma come dato da Gesù Cristo, e indi essenzialmente inerente a Pietro, e a' di lui successori. Egli è Pio VI., che dichiara ereticale la dottrina opposta a tale principio; e con questo principio poi cercate nella Chiesa una podestà col diritto di limitare quella del Papa sopra di voi, e sopra delle vostre Sedi [1].

Con questo principio stabilite, se voi lo potrete, che quel Papa, che ha la podestà di Pietro in tutta la Chiesa, non può nulla d' importante nella vostra, senza la vostra saputa, e il vostro consenso.

Egli è ancora Pio VI., che dopo averci mostrato

---

(1) *Tertia propositio, quæ statuit « Romanum Pontificem esse caput ministeriale. «*

Sic explicata, ut Romanus Pontifex non a Christo in persona B. Petri, sed ab Ecclesia potestatem ministerii accipiat, qua velut Petri successor, verus Christi Vicarius, ac totius Ecclesiæ caput pollet in universa Ecclesia, — hæretica [Constit. Pii VI. *Auctorem fidei*].

nel Papa, e ne' Concilj Ecumenici delle autorità superiori a quella del Vescovo, proscrive *come erronea, come inducente allo scisma, e come sovversiva della Gerarchia, la dottrina di chiunque insegna, che l'esercizio dei diritti episcopali non può essere impedito, o ristretto da alcuna podestà superiore, quando il Vescovo sarà persuaso, che tal restrizione, o soppressione è contraria a un più gran bene della sua Chiesa* (1).

Prendete, e leggete, e diteci in seguito come mai *voi soli, ancora una volta, potete giudicare di que' grandi interessi della Chiesa di Francia, e dare de' lumi sicuri al S. Padre?* Come mai voi potete ancora avere sopra di noi l'esercizio della vostra giurisdizione, quando l'erede di Pietro, e di Pio VI. l'ha soppressa? E non si direbbe anzi, che Pio VI. condannando tutta quella dottrina de' nemici della Sede Apostolica, non ha fatto, che preparare le vie, e all'autorità, che Pio VII. viene di esercitare sopra di voi, e all'ubbidienza, che noi dobbiamo ai suoi decreti, malgrado tutta la resistenza, che voi gli opponete?

Finalmente, vi ha almeno un'apparenza di verità nei riclami, delle forme, che ci si dice, violate nella condotta tenuta per arrivare alla conchiusione del Con-

---

(1) *Propositio octava: item, & quod sibi persuasum esse, ait « jura Episcopi a Jesu Christo pro gubernanda Ecclesia, nec alterari, nec impediri posse; & ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuerit interruptum, posse semper Episcopum, ac debere in originaria jura regredi quotiescumque id exigit majus bonum Ecclesiæ.*

In eo, quod innuit jurium episcopalium exercitium nulla superiori potestate præpediri, aut coerceri posse, quandocumque Episcopus proprio judicio censuerit minus id expedire majori bono suæ Ecclesiæ. « — Inducens in schisma, & subversionem hierarchici regiminis, erronea. (Idem).

cordato. Ma ci si dica primieramente: e che son dunque egli coteste forme, e qual grande interesse puossi egli attaccare alla lor minuta osservanza, quando trattasi dell' essenza medesima delle cose, dello stesso ristabilimento della Religione, della salute di tanti milioni d' anime? E queste forme esse stesse, che cosa esigerebbono egli mai? Delle informazioni preliminari sul vantaggio, o pregiudizio della nuova circoscrizione delle Sedi. E che erano altro mai per la parte del Papa quelle lunghe negoziazioni tra' suoi Inviati, e gli Agenti del Governo Francese, se non la discussione continua delle concessioni da farsi *per il vantaggio, o pregiudizio* delle Chiese Francesi, e del bene, o del male, che da coteste concessioni risulterebbe? I Vescovi interessati non sono stati richiesti: ma, e non è appunto cotesta qualità medesima d' interessati, che li faceva escludere da un Governo, informato di tutta la loro avversione politica per il nuovo ordine di cose? E cotesta convocazione de' Vescovi è ella altronde così essenziale, che non si sia mai creduto potersi procedère senza di essi, o de' loro sentimenti, a queste nuove disposizioni? Ricordatevi degli esempj citati in gran numero, delle Sedi erette, malgrado l' opposizione de' Vescovi interessati. Delle ragioni assai più forti vi escludevano in questa circostanza dalle negoziazioni, che ci hanno renduto le nostre Chiese.

Siate leali, siate giusti: il grande interesse, che dee essere in ogni tempo superiore alle forme, è la salute di un gran Popolo. Se parlate di diritto, il Popolo ha ancora i suoi: egli ha diritto alle concessioni, dalle quali dipende la pace nelle sue case; e la Chiesa non ricuserà mai di prestarvisi. Egli ha diritto a' suoi Altari, e a delle concessioni, senza delle quali il Papa non glieli potrebbe restituire. Ha diritto a de' sacrifizj, anche per parte vostra, e al sacrifizio del vostro Episcopato; poichè voi eravate Vescovi, non per voi, ma per lui. E se voi gli parlate delle vostre libertà, egli ha diritto di dirvi: Sono dunque queste

libertà per voi soli? E non è forse vero, che quelle degli Altari sono state anche statuite per noi? Forse potremmo quì dirvi anche qualche cosa di più. Voi invocate le nostre libertà gallicane, e le nostre antiche leggi: e queste stesse libertà, queste stesse leggi noi le invochiamo contro di voi.

Queste leggi infatti, malgrado tutta la loro attenzione a mantenervi nel diritto di pronunziare in prima istanza sulle grandi cause, che nascer potessero nelle nostre Chiese, malgrado la proibizione di appellarne al Superiore, allo stesso Papa, prima dalla *sentenza definitiva* del primo Giudice, in una parola, malgrado *l' indispensabile obbligazione di mantenere i gradi di giurisdizione*; queste leggi vi prevenivano, dalla possibile sopravenienza di circostanze, nelle quali il timore di soggiacere ad un gran pregiudizio permettesse questi appelli. Quì, non solo non vi era conceduto di pronunziare definitivamente su i cambiamenti da farsi nelle Sedi, o Diocesi della Chiesa Callicana; ma bastava notoriamente, che questa causa fosse portata al vostro Tribunale per esporre il Governo medesimo all' impossibilità di seguitare i suoi progetti per il ristabilimento della Religione in Francia: e voi vi maravigliate, che questo Governo prenda per se, e per tutto il Popolo un diritto, che la legge accordava ad un semplice particolare? Voi vi maravigliate che il Governo se ne appelli immediatamente al Papa per deliberare sopra un oggetto di tanta importanza! sopra un oggetto altronde, per cui voi tutti similmente avevate appellato al Papa, siccome Luigi XVI., e sopra il quale voi ci obbiettate le risposte del Papa Pio VI., quantunque queste non dican nulla in favor vostro; e sebbene provvisorie, esse lasciano al suo successore tutto il diritto di statuire, come avrebbe potuto farlo esso stesso, senza un nuovo appello. Voi vi maravigliate, che il Governo Francese s' indirizzi alla Prima Sede per deliberare sopra una causa, per la quale voi stessi eravate già a questa Sede ricorsi!

Quando voi aggiungete: le nuove disposizioni non possono eseguirsi senza di noi; noi non vi facciamo un delitto delle circostanze: non vi offendete dunque se vi rispondiamo: sarebbe assai più vero il dire, che in vista delle circostanze, era in mano vostra l'impedire, che nulla si statuisse, e non si eseguisse nulla, e che tutte le nostre Chiese rimanessero nello stato di desolazione, dove le aveva gettate la rivoluzione. Non tocca dunque a voi l'implorare in questo luogo le nostre libertà, e le nostre Leggi Gallicane. Siete voi, che le avete violate, non volendo nè pure, che il Capo del Governo, appellando al Papa immediatamente, usi per la salute del Popolo, e per il ristabilimento de' nostri altari di un diritto, che le nostre Prammatiche, il nostro antico Concordato, il Concilio di Basilea, e tutte le nostre leggi accordavano a ciascun Francese, sul timore di esporlo a qualche gran disgrazia particolare, battendo la strada ordinaria de' Tribunali Ecclesiastici (1).

---

(1) *Sì, anche supposto, che qui applicar si voglia la condotta da tenersi ne' Tribunali Ecclesiastici, ecco ciò, che troverete nel 2. vol. delle* Memoires du Clergé *pag.* 222.

« *Le leggi, e gli usi del Regno impongono un obbligo indispensabile di mantenere i gradi di giurisdizione. Ve n' ha una disposizione nel Concilio di Basilea, approvata dalla Chiesa di Francia nella Prammatica fatta sotto il regno di Carlo VII.* tit. de causis sect. 4. Statuit hæc eadem Synodus, quod si quis coram Judice habere non possit justitiæ complementum, ad immediatum Superiorem per appellationem habeat recursum, nec ad quemquàm, etiam ad Papam, omisso medio, neque a gravamine in quacumque instantia ante definituram sententiam, quomodolibet appelletur; NISI FORSITAN TALE GRAVAMEN EXTITERIT, QUOD IN DEFINITIVA REPARARI NEQUIRET, quo casu non alias quam

Io potrei dunque conchiudere : non è nè pur vero, che le nostre forme, e la condotta ordinaria delle

---

ad immediatum superiorem liceat appellare. *La cosa medesima fu regolata nel Concordato fatto tra Papa Leone X., e il Re Francesco I. sotto il tit.* de frivolis appellat. *Questa disposizione è osservata esattissimamente. M. Pithou ne ha fatto un articolo delle libertà della Chiesa Gallicana* (Art. 451.). «

Nella causa attuale della Chiesa di Francia i nostri giudici immediati sarebbero ne' Vescovi della Francia : supponete dunque, ch' essi stessi non fossero già ricorsi al Papa in questa gran causa, e informato non l' avessero di tutti gl' interessi della nostra Chiesa nella rivoluzione, non è egli evidente, che il Papa era il solo giudice immediato, al quale sarebbe riserbato questo giudizio dalle nostre leggi, e dalle nostre libertà medesime ; poichè noi non avevamo la minima speranza di veder riparate le perdite della Religione in Francia dal giudizio, o intervento ulteriore dei nostri Vescovi ; perchè è notorio, il motivo non importa di saperlo, che il loro intervento medesimo nel ristabilimento della Religione in Francia era divenuto impossibile. E' dunque falso, che il Papa, intervenendo sull' appello del Capo della Nazione, abbia anche in menoma parte offeso le nostre leggi religiose, o il codice delle nostre libertà gallicane, codice, in cui si trovano preveduti in generale tutti i casi simili, tutti quelli, in cui il tribunale immediato non potesse rimediare col pregiudizio d' un particolare, ed a più forte ragione tutti quelli, in cui non potesse riparare le disgrazie d' un' intera Chiesa. Ma in sostanza non vi ha quì alcun giudizio personale : tutto si aggira intorno al bisogno della Chiesa di Francia, che ciascuno non conosceva, che troppo, intorno all'istituzione de' nuovi Giudici, e la distruzione degli antichi, oggetti assolutamente riserbati al Papa.

leggi siano state violate; poichè la forma, e condotta ordinaria prescritta dalle nostre leggi in tutte le circostanze di questa specie, si è d' indirizzarsi immediatamente al Papa, come a Giudice superiore, e Giudice già informato da voi intorno a tutta la causa.

Ma, io il confesso, le forme ordinarie non si sono osservate. Non credete per questo, che siano state violate le leggi: poichè, l' eccezione in primo luogo, e soprattutto l' eccezione necessaria, non è già una violazione, ma una conferma della legge: *exceptio confirmat legem*. La legge non è violata, quando si tiene una strada insolita nelle circostanze, che la legge non ha preveduto. Imperciocchè, secondo Bossuet, è anche una legge il non applicare de' mezzi ordinarj a' mali straordinarj: *insolita, & extraordinaria remediis egent extraordinariis* (Def. Decl. par. 2. l. 15. c. 24.).

La legge non è offesa soprattutto, quando si diparte dalla sua severità per una causa così importante qual' è la salute degl' Imperi. Poichè è la stessa legge, che ha consecrato questo principio: *detrahendum est severitati Canonum pro statu Imperii conservando* [Honor. III. c. fin. de Trans.]. E' la legge medesima, che vi grida con tutta la natura, con tutta la Religione, che la prima delle leggi è la salute del Popolo: *salus Populi prima lex esto*. Egli è tempo di conchiudere, poichè veramente sono così deboli tutti questi pretesti, e sono sì facili a dissiparsi, che costa assai meno il confutarli, che non costa il concepire come si sia potuto obbiettarceli con una certa buona fede, e come soprattutto potessero ancora anteporsi a quel gran numero di Dottori, di Santi, e di Concilj, le cui testimonianze si sono prodotte da noi. Venite dunque al presente; raccogliete per un istante la vostra attenzione, e applichiamo insieme il risultato delle nostre dimostrazioni a quell' ordine di cose statuito dall' erede di Pietro, per l' estinzione dello scisma, e per il ristabilimento della Religione Cattolica in Francia.

PRIMA CONCLUSIONE.

Il Papa ha potuto, e dovuto statuire, e far eseguire tutto ciò, ch' è regolato dal Concordato sui Vescovi Francesi, e le loro Sedi.

1. Malgrado tutti i sistemi, è di fede, che appartiene al Papa una pienezza d' autorità giurisdizionale, che nel Governo della Chiesa tiene, senza eccezione, sotto il suo impero religioso le pecore, e i Pastori, i semplici Fedeli, e i Leviti, i Preti, i Vescovi, i Metropolitani, i Primati, i Patriarchi. Questa pienezza d' autorità porta evidentemente con se tutta la podestà necessaria per disporre e de' Vescovi, e delle Sedi Episcopali, per istatuire ogni altro ordine di cose, divenuto necessario, o utile nel governo della Chiesa; dunque in quel, che ha statuito il Papa nel Concordato, e sopra gli antichi Vescovi, e sopra le Sedi Episcopali, non vi ha niente, che possa essere tenuto per superiore alla di lui podestà. Se questa conseguenza non è legittima, è la stessa Chiesa, che c' inganna, dandoci per pienezza di podestà, una podestà essenzialmente difettosa, e imperfetta nelle circostanze, che esigono precisamente il più alto grado di podestà, divenuto necessario nel governo della Chiesa per la salute d' un gran Popolo.

2. Malgrado tutti i sistemi, è di fede, che se i Concilj Ecumenici possono fare delle leggi per dirigere l' uso, che farà il Papa della sua podestà; questi Concilj medesimi non possono levare al Papa la minima parte della podestà medesima, e impedirne la pienezza: *quam nemo hominum præter Christum, imo nec Ecclesia tota conferre potuit, & auferre*] Bossuet]; perciocchè è di fede, che la Chiesa non può cancellare nè pure una sola parola di quelle di Gesù Cristo dette a Pietro: *tutto ciò, che tu avrai legato, o sciolto sopra la terra, lo sarà ne' Cieli*. Dunque i Concilj

Ecumenici eziandio, nel governo della Chiesa non possono fare. nè pure una sola legge, o stabilire una sola forma, e un solo procedere, che il Papa non possa dispensarsi da seguitare, quando egli crederà utile dinanzi a Dio, e soprattutto quando giudicherà necessario per la salute delle anime di dispensare se stesso, o di dispensare gli altri da seguitare queste leggi, questi canoni, queste forme, questa condotta. Dunque malgrado tutti i canoni, o tutte le forme prescritte da' Concilj Ecumenici, il Papa avrebbe potuto ancora statuire, e far eseguire tutto ciò, che ha statuito, e fatto eseguire col Governo Francese, relativamente agli antichi Vescovi, e alle loro Sedi, per il ristabilimento in Francia della Religione Cattolica.

Se questa conseguenza è falsa, è Bossuet, che c' inganna, dicendoci, dopo di avere stabilito l' autorità de' Canoni. « A Dio non piaccia, che noi pretendiamo di contrastare al Papa il potere di queste dispense: poichè niun Cattolico, niuna persona, anche ben poco istruita sulla natura d' un vero Governo, o delle cose ecclesiastiche, non si avvisò mai di poterne cancellare il diritto ». *Has enim nemo Catholicus, nemo veri regiminis sciens, aut rerum ecclesiasticarum gnarus abstulerit.*

Se questa conseguenza non è vera, è ancora S. Bernardo, è Gersone medesimo, è il Concilio di Basilea, che c' ingannano; poichè questi Dottori, questi Padri, e tutti i Cattolici han sempre riconosciuto nel Papa il diritto di dispensare dai Canoni, tutte le volte, che la dispensa sarà utile, o necessaria. *Per Concilium autem statuta in nullo derogant suæ [Romani Pontificis) potestati (* Concil. Basil. ut supra).

3. Malgrado tutti i sistemi, è ancora un articolo di fede, che la pienezza di podestà, e la podestà medesima di dispensare dalle forme, e dalle leggi canoniche, non fu data al Papa, che con una vera pienezza di doveri da adempiere verso tutti i Fedeli, de' quali è costituito Pastore, coll' obbligo d' usare della

sua podestà, e di tutta la sua podestà sulle leggi eziandio, sulle forme, tutte le volte, ch' egli il crederà utile, o necessario per la salvezza delle sue pecore: poichè è un articolo di fede, che Pietro è Pastore di tutti: *pasce agnos*, *pasce oves*; e che ogni Pastore risponde delle sue pecore: *ecce ego super pastores requiram gregem meum*; *quod perierat, requiram*; dunque il Papa ha non solamente potuto, ma dovuto usare di tutta la sua podestà, ed anche di quella, che dispensa dalle leggi, e da' canoni per salvare la nostra Chiesa, per estinguere lo scisma tra noi, per renderci gli Altari de' nostri Padri, e per darci de' Pastori, che riempiano nelle nostre Chiese, nelle loro Diocesi le funzioni del Ministero: dunque non potendo più rendere a queste Chiese, e a queste Diocesi i loro antichi Vescovi, o Pastori, egli ha potuto, e ha dovuto costituirne de' nuovi, sia attenendosi alle forme canoniche, sia dispensandosene, secondo che lo permettevano, o vi si opponevano le circostanze.

Se questa conseguenza è falsa, S. Gregorio aveva il torto di dirci, che la *necessità de' tempi* l' obbligava a provvedere alla salute delle Chiese, ora riunendo le Sedi, ed ora creandone delle nuove (*Sup.*). I nostri Padri avevano torto di ricevere quelle Bolle, nelle quali i Papi si dicevano *obbligati di creare, o di unire, o di dividere, di sopprimere, di trasferire le differenti Sedi secondo i bisogni della Chiesa* (Bull. Innoc. X. an. 1648., it. Joann. XXII. an. 1317., it. Innoc. XII. an. 1694. &c.). S' ingannava soprattutto stranamente quel Papa S. Gelasio, che non si credeva mai più obbligato a dispensare da tutta la severità de' Canoni, che quando bisognava *dare de' Ministri alle Chiese, che ne mancavano*; quel medesimo S. Gelasio, che temeva *di rendersi reo davanti a Dio*, se per una scrupolosa attenzione alle forme stabilite, non si affrettava di procurare alle sue Chiese de' Pastori, senza de' quali non poteva esercitarsi il santo Ministero, e de' quali facendosi già sentire la penuria in molti luo-

ghi, vi rimanevano i Popoli senza sacramenti, e senza tutti i mezzi stabiliti per la salute delle anime [1).

S'ingannava dunque anche più stranamente quel Pasquale II., che vedendo *le rivoluzioni trasportare gli stessi imperi*, cangiare, cioè, di governo i popoli, e di governanti, di Principi, e di confini, credeva altresì *dover cangiare i limiti, e l' ordine delle Diocesi (Sup.)*. Ma se vi era ne' Papi in questo un sì grande errore, perchè fin quì nè pur una doglianza per parte della Chiesa contro tutta questa pretesa violazione de'Canoni? Perchè quando i Papi credevano di non adempiere in ciò, che il loro dovere, tutta la Chiesa non ha mai parlato loro dell' altro dovere di osservare le leggi? Convenitene alfine: perchè vi ha una prima legge per questi primi Pastori, ch' è quella di procu-

---

(1) *Necessaria rerum dispensatione constringimur, & Apostolicæ Sedis moderamine convenimur, sic canonum paternorum decreta librare, & retro Præsulum, decessorumque nostrorum præcepta metiri, ut quæ* præsentium necessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deposcit, *adhibita consideratione diligenti, quantum fieri potest temperemus, quo nec in totum, nec formam videamur excedere regularum*, & reparandis militiæ clericalis officiis, *quæ per diversas Italiæ partes, ita belli, famisque consumpsit incursio, ut in multis Ecclesiis (sicut fratris, & co-episcopi nostri Ravennatis Ecclesiæ Sacerdotis frequenti relatione comperimus)* usquequaque deficiente servitio Ministrorum, *nisi remittente paulisper ecclesiasticis promotionibus antiquitus intervalla præfixa remaneant, sine quibus administrari nequeant sacris Ordinibus Ecclesiæ, funditus destitutæ*, atque in plurimis locis per inopiam competentis auxilii salutare subsidium redimendarum desit animarum, nosque majore reatus, *si tanto coarctante periculo, non aliquatenus videamur invecti &c.* (Epist. Sancti Gelas. ad Episc. Lucaniæ).

rare alle lor pecore i mezzi di salute. Il Papa Pio VII. vedeva lo stato delle nostre Chiese: dal primo giorno della sua esaltazione al Trono di Pietro, egli sospirava per quell'istante, in cui Dio gli permetterebbe di venire in soccorso di quelle anime, che a milioni perivano, per mancanza di Sacramenti, d'istruzioni religiose, e di Pastori. Bisognava egli al momento, in cui il suo Dio veniva ad offrirgli la speranza di rendere a questo Popolo i suoi Altari, i suoi Preti, bisognava che obbliasse, ch'egli è il primo Pastore di tutte queste pecore? Bisognava egli, che il di lui cuore si chiudesse sulle lor piaghe? Eh! che avrebbe egli mai dunque avuto a rispondere da quel Dio, la cui terribil voce si sarebbe ben presto fatta sentire: vieni, rendimi conto in primo luogo di ciò, che tu hai fatto per la mia gloria. I miei tempj erano macchiati; che hai tu fatto per purificarli? Il mio culto era schiavo, i miei giorni festivi erano proscritti, questo Popolo osava appena di proferire il mio santo nome, egli obbliava le mie leggi, il mio Vangelo; ogni giorno si allontanava anche più da me; che hai tu fatto per rendermi l'onore, che gli empj trasferivano ai loro idoli, vieni, rendimi conto eziandio delle mie pecore. Dandotele tutte, io ti aveva pur dato tutta la mia podestà per salvarle. Tenendo tutti gli altri miei Pastori nell'allontanamento, io aveva i miei disegni e su loro, e su te. Io non esigeva più da loro ciò, che io li metteva fuori di stato di rendermi. Ma io chiamava te, sì te, per salvar queste pecore: esse erano tue, prima che fossero loro: esse non avevano lasciato di esser tue.

Rendimi conto: qual uso hai tu fatto del potere, che io ti aveva dato di salvarle ancora, di rimpiazzare i Pastori, che io teneva lontani? Se bisognava sciorre, e legare di nuovo, perchè t'aveva io detto: io sciorrò tutto ciò, che sciorrai tu, io legherò tutto ciò, che tu legherai?

Mettetevi in luogo del Papa; e rispondete a questi rimproveri. Rispondete pure a quello, che tanti

millioni d' anime arrivano per fargli: tu potevi salvarci, e tu ci hai lasciato perire. Tu hai temuto di offendere o i diritti, o la delicatezza de' nostri Pastori assenti. I loro diritti erano in favor nostro: e bisogna veramente aver de' riguardi per la delicatezza quando trattasi del cielo, o dell'inferno!

Dite quel che risponder poteva il Papa a questi rimproveri, e di Dio, e delle anime per sua colpa perdúte; o convenite che in tutto quello, che ha fatto a pro nostro, non ha fatto se non ciò, che poteva, e doveva fare.

SECONDA CONCLUSIONE.

Ogni Cattolico è tenuto in coscienza di conformarsi a tutto ciò, che il Papa ha statuito per mezzo del Concordato sugli antichi, e nuovi Vescovi, e sulla nuova circoscrizione delle Sedi Episcopali.

Malgrado tutti i sistemi, è una verità di fede, che nel Papa, successore di S. Pietro, vi ha quella base fondamentale, posta da Gesù Cristo sulla quale posa tutta la Chiesa; che nel Papa vi ha quel centro d' unità, intorno al quale bisogna, che tutti si pongano in ordine, per appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo, e per esserne membri. Verità consolante per noi, che aderiamo al Papa, e ai Pastori, ch' egli ha posti sopra di noi! Posta su questa pietra, la nostra Chiesa è essenzialmente di Gesù Cristo, noi siam le sue pecorelle; poichè siamo le pecorelle di Pietro, e da lui riconosciute. La nostra Chiesa è essenzialmente quella de' Sacramenti, e di tutti i mezzi di salute, annessi alla Chiesa di Gesù Cristo; i Ministri de' nostri Altari hanno essenzialmente le chiavi del cielo, la podestà d' assolvere egualmente che di ritenere i peccati, e di farci partecipare de' Santi Misteri; la lor missione presso di noi è santa, e legittima; poichè vengono tutti in nome di Pietro, ed han tutti attinto alla pienezza della di lui giurisdizione.

Se questa conseguenza non è vera cominciate dal cancellare queste parole di Gesù Cristo: *Io fonderò la mia Chiesa sopra di te, e le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa*. Cancellate questa santa verità, che noi abbiam veduto confermata da tutte le nostre tradizioni: *dov' è Pietro, ivi è anche la Chiesa: ubi Petrus, ibi Ecclesia*.

Ma parimente, malgrado tutti i sistemi, è una verità di fede, che Pastori, o Leviti, o anche semplici Fedeli, tutti quelli, che Pietro lega, o scioglie sulla terra, lo sono anche nel cielo; è una verità di fede, che tutti senza eccezione, Re, e Sudditi, Preti, e Vescovi, Arcivescovi, Primati, e Patriarchi, tutti debbono a Pietro, e a' di lui successori negli oggetti religiosi una vera, e sincera ubbidienza. Dunque è vero il dire; tutti questi vincoli, che ci univano ai nostri antichi Pastori, sono sciolti: poichè egli è il Papa, successore di Pietro, che ci ha sciolti; dunque è vero egualmente il dire, tutti questi vincoli, che ci uniscono ai nostri nuovi Pastori si stringono ne' cieli; poichè li ha formati Pietro. Dunque è vero il dire: voi che credete ancora di vedere i vostri Pastori, i vostri Vescovi in coloro, che Pietro ha dichiarato di non più riconoscere per vostri Pastori, per vostri Vescovi, voi peccate contro di Pietro; voi mancate all' ubbidienza, ch' è dovuta al Vicario di Gesù Cristo; dunque voi disubbidite a Gesù Cristo medesimo, che vi soggetta al Papa nella persona di Pietro.

Adducete pretesti, soffocate rimorsi, contrastate con Pietro; noi non sappiam contrastare con Gesù Cristo medesimo: noi non ispargiamo nuvole sul Vangelo, per aver diritto di dire, ch' esso s' inganna, o che c' inganna; che Pietro ha legato, e sciolto sulla terra; che niente di tutto questo è ratificato nel cielo. Noi non sappiam contrastare col Principe della Chiesa. Noi vi ubbidivamo come a' Capi delle Provincie, mentre voi camminavate voi stessi sotto il Capo dell' Impero di Gesù Cristo. Voi non avete più lo stendardo

de' nostri Capi; Pietro ve lo ha tolto; io più non so se mi conduciate nella Chiesa, o altrove, e non voglio espormi ad uscire della Chiesa. Voi mi dite di avere per anche le chiavi del cielo; Pietro ve le aveva date; Pietro le ha riprese per darle ad altri. Pietro mi aveva dato a voi, a condizione ch' io resterei sotto di lui; io era vostro, e di Pietro per essere di Gesù Cristo. Ma Pietro mi ha dato altri Pastori sotto la stessa condizione; ed io per la ragione medesima mi sottometto a Pietro, e a questi nuovi Pastori.

Voi parlate delle sublimità, e profondità della Teologia; ma coteste sublimità, e profondità saran forse l' arte di mostrare al Popolo quel, che non è nel Vangelo, e di nascondergli ciò che vi si vede il più evidentemente? Noi vi vediamo, che Pietro è il Pastore di tutte le pecore di Gesù Cristo, ed il Principe di tutti gli altri Pastori; cominciate dunque dall' ubbidire a questo Principe di tutti; poichè voi più non potete che strascinarmi nella ribellione, quando voi mi comandate di seguirvi suo malgrado.

Voi l' avete dichiarato ne' vostri Concilj, voi l' avete dichiarato nelle vostre Assemblee del Clero: la nostra Sorbona l' ha proclamato venti volte: i nostri Rè, i nostri Stati generali, l' han proclamato egualmente: voi stessi eziandio lo dite: *è di fede, che tutti i Cristiani debbono l'ubbidienza al Romano Pontefice.* Questa teologia era chiara per i nostri Padri. Gli anni non l' hanno oscurata per noi; e non sono certo necessarj de' profondi raziocinj per sapere, che colui che lega, e scioglie tutto, può altresì legar voi, o scioglier noi da voi. Noi non abbiam bisogno di sapere che cosa sia la sorgente mediata, o immediata della vostra giurisdizione sopra di noi. Noi sappiamo, e voi ce lo avete detto spessissimo, che prima di esser inviati, e istituiti dal Papa, voi non avevate alcuna autorità, alcuna giurisdizione sopra di noi. Quando il Papa revoca la sua missione, quando vi destituisce, noi non andremo più a credervi ancora inviati, e ben

istituiti. Noi nol crederemo soprattutto, quando il Papa vi destituisce per l'interesse della nostra propria salvezza; per dare a noi, e ai nostri figliuoli i mezzi della salute.

In tutta questa teologia che vi ha mai, che non sia della maggior chiarezza, e della maggior evidenza siccome per il Popolo, così per li Dottori? La ragione si è, che Iddio ha voluto, che que' grandi principj fossero per tutto il Mondo, che tutti trovar potessero la regola della loro condotta, anche all' insorgere delle maggiori tempeste nella Chiesa. La ragione si è, che bisognava che tutti un mezzo avessero certo del pari, e facile per distinguere i veri Pastori. Eccola tutta questa regola a portata egualmente del Popolo, e della Sorbona. Il Papa, il Vicario di Gesù Cristo, il Capo di tutta la Chiesa ha egli dato, o approvato la vostra missione? O per lo meno coloro, che ve l'han data, conforme alle differenti leggi di disciplina seguitate nelle Chiese, son essi in un concerto comune col Papa? Voi siete i nostri Pastori; e seguitando voi, noi seguitiamo il Papa, e la Chiesa. Ma che Pastori, i quali riconoscevano dal solo Papa colla lor missione il diritto di esercitare sopra di noi la loro giurisdizione, pretendano ancora di assolverci, e di amministrarci i Sacramenti, quando il Papa si è veduto obbligato a ritrattare la lor missione per la salute nostra, e di un Popolo immenso; che Preti, inviati da Vescovi destituiti, vengano pure ad assolverci senz' altra missione che quella, di cui sono cotesti stessi Vescovi spogliati dal Papa; non è egli un volersi far illusione, ingannarsi, e perdersi, col pretendere di combinare una simil condotta con quest' articolo di fede, che ogni Cristiano dee ubbidire al Papa: *cui omnes Christiani parere tenentur?*

E pure anche al dì d' oggi, sì, al dì d'oggi, che il Papa ha sentito tutti i reclami de' Vescovi opposti, e ch' egli persiste nella risoluzione, che ha preso come Capo della Chiesa, e che come tale rimpiazza colla

pienezza della sua autorità la Chiesa medesima; al dì d'oggi ancora vi sono de'Preti, che credono realmente di offendere la loro coscienza, seguitando il loro nuovo Vescovo. Ci si parla ancora della virtù di questi Preti: si dice ancora, che si espongono a delle persecuzioni. Io rispetto la virtù; ma ignoro che virtù sia quella di un Prete, che ricusa di ubbidire alla prima autorità, alla pienezza d'autorità conferita a Pietro. Io temo, che non si lascino ingannare da non so quale incanto di clandestinità. Son essi persuasi di essere perguitati, perchè sono ridotti ad esercitare segretamente un culto, che non si ardisce di esercitare in pubblico. Si credono Confessori, e Martiri della fede. Ma si è veramente martire di Gesù Cristo; quando si è martire contro di Pietro? Certamente la Chiesa, non conosceva ancora questa specie di martirio; e io dubito che Pietro s'impegni ad aprire le porte del cielo a Preti, che legar vogliono, e sciogliere, assolvere, e ritenere malgrado di lui. Poichè quì Pietro, e il Papa è sempre il Vicario di Gesù Cristo, è sempre la stessa autorità nel Capo della Chiesa. A me sembra, che il vero zelo, la vera virtù, la fede non possano aver poi per oggetto la volontà di resistere a Pietro, e l'ostinazione nel ricusare di ubbidirgli. A me sembra ancora, che l'umiltà cristiana non possa poi molto accordarsi davvantaggio col ricusare di sottomettere i nostri lumi al Capo della Chiesa, e la nostra condotta a' suoi decreti. Io temo, che non si abusi della credulità del Popolo. Egli si lascia ingannar facilmente da uomini, che parlano molto della loro coscienza, e che la lor coscienza non impedisce di assolvere senza missione, e malgrado di Pietro; di volere sciogliere ove lega Pietro, e legare ove Pietro scioglie; da quegli uomini medesimi, che chieggono molta sommessione per loro, e che ne han sì poca per il Capo, e Principe dei Pastori.

Noi abbandoniam volentieri a costoro tutte le loro virtù, ma noi ci atteniamo all'antica fede. E trattino

pur essi di nuova la nostra Chiesa; son essi che vi son nuovi: son essi, che han cangiato la dottrina, il catechismo, il Vangelo. Non sono ancora dieci anni, che avrebbero detto come noi: è di fede, che tutto ciò, che lega, e scioglie il Papa sulla Terra, è anche legato, e sciolto nel cielo; non sono ancora dieci anni, che dicevano come noi: è di fede, che ogni Cristiano dee ubbidire a Pietro, e al Papa come a colui, che ha una vera pienezza di giurisdizione nel governo della Chiesa: essi non vorrebbero cangiare il principio: non cangino adunque le conseguenze. Egli è troppo evidente, ch'esse fanno a noi Leviti, o Preti, e a tutti i Fedeli un rigoroso dovere di conformarci a tutto ciò, che il Papa nel suo Concordato col Governo Francese ha statuito sopra i nostri Vescovi, e sopra le loro Sedi.

TERZA CONCLUSIONE.

I Vescovi non-dimissionarj han potuto, e dovuto sottomettersi a tutto ciò, che ha statuito il Papa nel Concordato sulla loro giurisdizione, e sulle loro Sedi.

Al momento, in cui giungo a questo termine delle nostre conclusioni, sento in qualche maniera raddoppiarsi la venerazione, che aver dee ogni Prete per li Vescovi. Io provo nuovamente tutto ciò, che può sopra di me questo sentimento. Sul punto di parlare di doveri, a coloro, i cui oracoli erano fatti per insegnarmi i miei, io arresterei la penna. Ma se questi Vescovi ci sono superiori nell'ordine gerarchico, non dobbiam noi dunque nulla alla maggiorità de' lor fratelli? Non abbiam noi dalla nostra insieme co' loro fratelli quella voce preponderante dell'erede di Pietro? Non abbiam noi dalla nostra quella voce di tutti i nostri Santi Dottori, di tutti i nostri Concilj, di tutte le provincie, di tutti i secoli della Chiesa; quella voce,

i cui oracoli han composto la catena non interrotta delle nostre tradizioni, e che soprattutto sulla Chiesa Gallicana non han cessato nè pur un istante di gridare ai Vescovi come a noi: ubbidite a Pietro? Voi, che sì sovente l'avete detto a noi, non vi offendete dunque se noi siamo sforzati di dirlo presentemente a voi medesimi. Non ci rimproverate soprattutto una temerità, che noi non avremo mai di quì decidere, come vostri giudici. Non siete nè voi, nè i vostri doveri, che vogliam giudicare: sono i nostri medesimi, che abbiam procurato di conoscere: e non siam già noi, ma la provvidenza stessa del nostro Dio, che li ha sì strettamente legati alla cognizione de' vostri. Questa è quella, che ci ha detto: scegliete oggi tra Pietro, e questi Vescovi, al dì d'oggi dissidenti dai loro fratelli, e dal Capo della Chiesa. -- Ah! scegliete voi medesimi piuttosto, e ritornate a noi, ritornando a Pietro, e a' vostri fratelli. Oimè! fin quì è stato vano l'invito: è bisognato scegliere tra i nostri antichi Pastori, ed i nuovi, tra voi, e i Pastori, che ci ha dato Pietro. Noi abbiamo ubbidito; e voi ci dite ancora: lasciateli là i Pastori, che vi ha dato Pietro, e seguite noi. Sicuri de' nostri doveri per l'avvenire, bisogna pure, che noi abbiamo il diritto di rispondervi: lasciate di parlarci da Pastori; poichè noi non possiamo più seguitarvi come vostre pecore. Noi vel diciamo con dispiacere, ma siamo sforzati a dirvelo: non vi chiamate più nostri Pastori; poichè voi più nol siete; e presso di noi non vi rimane più altro, che a darci l'esempio: *ubbidite a Pietro*.

Obbligati a giustificare le nostre conclusioni, e la nostra condotta, bisogna dunque dirvelo; e noi vel diremo, non come vostri giudici, ma come figlj della fede de' nostri Padri: malgrado tutti i sistemi, è un dogma cattolico che i Vescovi eziandio, siccome i semplici Fedeli, debbono ubbidire al Papa. La sola eccezione da farsi a questo dovere, è nel caso, in cui il Papa esso stesso non ha mai creduto ch'egli voglia es-

sere ubbidito ; nel caso che i di lui ordini esponessero le nostre sante verità , o la salute delle anime. La supposizione , di cui vi alimentate, non impedirà mai, che non sia dell' autorità del Papa nella Chiesa , com' è di quella de' Capi Supremi nello Stato, ai quali tutti, e semplici Cittadini, e Magistrati, e Generali, e Prefetti, e Pretori debbono ubbidienza. La supposizione non farà, che qui voi possiate opporre al Papa d'aver cangiato il dogma. In quest' atto di governo esercitato dal Papa nel Concordato, tutto riposa su quella pienezza d' autorità giurisdizionale, che i nostri Padri ci han mostrato in Pietro, che voi avete sempre collocata voi stessi tra i nostri dogmi cattolici ; in quella pienezza d' autorità, in virtù della quale i nostri Padri proclamarono sì spesso questa santa verità : *vi è un Pontefice Romano , al quale tutti i Cristiani debbono ubbidienza*. Voi stessi riconosciuto avete questo principio : voi ci avete sì sovente detto con Bossuet, che Pastori a nostro riguardo, voi rientravate a riguardo del Papa nella classe delle pecore; voi ci avete insegnato, che il gran carattere della pecora è la docilità , l' ubbidienza al proprio Pastore: siam noi dunque ingiusti, o inconseguenti quando dimandiamo, che uniamo qui l' esempio al precetto, la conseguenza al principio , e la fedeltà ai vostri giuramenti?

Questa ubbidienza , che voi dovete al Papa , noi sappiamo conciliarla co' vostri diritti. Voi avete creduto di poter ricusare la vostra dimissione; la dimanda del Papa ve ne lasciava la libertà. Voi avete creduto di dover fare le vostre rappresentanze : voi ne avevate il diritto. Ma fatte , ed intese queste rappresentanze , il Papa ha persistito ne' suoi decreti ; voi perseverate nelle vostre pretensioni , voi vi dite ancora Pastori ; voi continuate a esercitare sopra di noi una missione, che Pietro ha rivocata. Ecco la disubbidienza [*V. sopra pag.* 163.], che ci sforza a dirvi: pecore a riguardo di Pietro, come noi lo eravamo a riguardo vostro, rendete a Pietro la sommessione, che voi esigete da noi.

Noi abbiamo inteso le vostre risposte. Esse ci hanno afflitto anche più dell' esempio. Esse ci han fatto vedere una dottrina, sconosciuta a' nostri Padri. Pietro rimaneva appena nel concetto vostro il primo tra eguali: voi potevate tutto senza di lui; ed egli non poteva niente senza di voi nelle vostre Chiese; e voi vi arrogate sopra di lui un *veto*, che lo stesso suo Dio non si è riserbato. Poichè questo Dio non gli aveva già detto: tutto ciò, che tu legherai, o sciorrai sulla terra, lo sarà nel cielo, *se io lo voglio, o se io vi consento*; ma assolutamente, e senza restrizione: tutto ciò, che tu avrai legato, o sciolto sulla terra, lo sarà nel cielo; e voi gli dite: tutto ciò, che legherai, o sciorrai nella mia Chiesa, lo sarà *se io lo so, e se io voglio consentirvi* (*V. pag.* 584. *e seg.*); e voi vi maravigliate, che noi vi diciamo: tornate, tornate alla dottrina de' nostri Padri; tornate alla sincerità de' vostri giuramenti, al Vangelo: ubbidite a Pietro!

Noi abbiam sentito i pretesti: voi avete detto soprattutto: *le nostre libertà, i nostri diritti*, O Cielo! le nostre libertà! E noi chiameremmo nostre libertà il diritto d' impedire, che il Papa non renda a questi milioni d' uomini nostri compatrioti, e nostri fratelli, il culto de' nostri Padri? E il vostro diritto sarebbe di lasciarli perire senza Preti, senza Pastori, senza mezzo di salute? E il vostro diritto sarebbe d' incatenare nel Papa medesimo la pienezza di podestà, ch' egli tiene da Gesù Cristo, piuttosto che di lasciare a questa pienezza di podestà il diritto di rimpiazzare i nostri antichi Pastori con de' nuovi per la salute di questi milioni di fratelli!

No, no, voi non avete sentito tutta la forza delle vostre espressioni, quando avete conchiuso dai vostri pretesi diritti indispensabili, che *il ristabilimento della libertà del culto pubblico in questo paese*, nella vostra Patria, *doveva essere riguardato per impossibile nel momento* (Mem. des Évèq ref. à Lond. pag. 134.). E dov' eravate voi, o Bossuet! Ah! se l' ombra vostra

fosse almen qui venuta a ripetere i vostri oracoli! No, no; non è questa la dottrina de' nostri Padri; e lungi da noi queste libertà, questi diritti d' invidiare al Papa gli altari, che avrebbe innalzato senza di noi, perchè non poteva innalzarli con noi! Eh, faccia pur senza di noi, poichè ve n' ha il bisogno; è questo il caso della dura necessità: ma in questo caso, noi diciamo, che in tutto il diritto ecclesiastico, non v' ha nulla, che non possa fare il Papa. *Concedimus enim in jure ecclesiastico Papam nihil non posse, ubi necessitas id postularit* [Sup. p. 128.]. Ecco ciò, che avrebbe detto Bossuet, e ciò, che vi grida ancora nella difesa delle nostre libertà Gallicane. Egli non sapeva, che queste libertà fossero il diritto di lasciare il Popolo senza Altari, senza Ministri della salute. E non è certamente a lui, che avreste detto, malgrado l' evidenza stessa, che i vostri diritti alle Sedi di Leon, o di Usez, o d' Arras, o della Rocchella, e a tutt' altra Sede, o anche la creazione, l' esistenza, il mantenimento di queste Sedi fossero altra cosa, fuorchè diritti ecclesiastici. Allora sì, ch'egli vi avrebbe oppresso col peso della sua erudizione, e forse della sua indignazione contro questi diritti creati, per impedire al Popolo di ricuperare i suoi altari.

Ma noi non abbiam già il diritto di adirarsi. Noi avrem almen quello di dimandare: se non fosse ancora venuto dopo dieci anni d' una rivoluzione di tante empietà; se non fosse ancora venuto il tempo di rendere i suoi Altari a questo Popolo, a qual anno ancora aggiornate voi per esso la libertà di rialzare i suoi tempj, di farsi instruire nelle vie della salute, di partecipare ai santi Misteri, di morire benedicendo il Dio, che gli manda l' Angelo consolatore a sciorre la sua anima dalle sue colpe, ed aprirgli il Cielo? Sapete voi a quanti peccatori, voi togliete questo mezzo, a quanti giusti, questa consolazione? Sapete voi se tornerà quel tempo, a cui voi aggiornate la vostra ubbidienza, e la salute di tutte queste anime?

Un ritorno a me medesimo mi arresta la penna:

La mia voce senza importanza va a perdersi per le onde dell'aria. Io cerco in me inutilmente l'uomo, che potesse dire con autorità: meno di zelo per li nostri gran privilegj, più d'ardore per la salute delle anime; più di riflessione sulla moltitudine di quelle, che potessero ancora perire, senza l'ajuto, ch'è venuto ad offrir loro il Concordato; e noi non avremo tutti ben presto per l'Erede di Pietro, che la medesima sommessione, e la medesima riconoscenza. Ma ciò, che in bocca mia perderebbe tutta la sua forza, potrà ritrovarla in un Pontefice, a cui fu dato di sentire vivamente il bisogno delle Chiese private de' loro Pastori, e l'uso, che far dovea della sua podestà, per darne ad esse degli altri, e la colpa di coloro, che ponevano degli ostacoli a intenzioni sì degne del Principe de' Pastori. Questo Pontefice è il Papa S. Martino. Ah, coroni la di lui autorità tutte quelle, che ci han fornito le nostre tradizioni sui diritti di Pietro, a riguardo degli stessi suoi fratelli! Essa può correggere anche molte risoluzioni; essa può soprattutto inspirare un salutare spavento sulla terribile responsabilità, che incorsa avrebbero i Prelati opposti, se il Papa fosse stato più sensibile alla loro resistenza, che al danno di tanti Fedeli, già da tanti anni privi de' loro Pastori.

Sotto il Papa Teodoro, e verso la metà del VII. secolo, le Chiese d'Egitto, e d'Oriente erano state parimente per via di terribili rivoluzioni private la più parte de' loro Pastori. Il Papa Teodoro ricordandosi egualmente di quella pienezza di giurisdizione, che poteva, e doveva esercitare in tutto l'impero di Gesù Cristo, aveva creato Stefano di Dore suo Vicario in Palestina, dandogli il potere di regolare in quelle contrade gli affari ecclesiastici, e tra gli altri quello di deporre i Vescovi Eretici, e di crearne de' nuovi. La seconda parte di questa commissione parve senza dubbio a certuni, che offendesse e i Canoni, e l'uso di quelle Chiese, che sottomettevano ai Concilj, e ai Metropolitani la scelta de' Vescovi. Essa fu tenuta se-

greta, e soppressa da coloro, che avevano ordine di rimettere le lettere del Papa; ed una moltitudine di Chiese era ancora senza Pastori, quando S. Martino erede dello zelo egualmente, che della Sede di Pietro, e di Teodoro, scrisse in questi termini a Giovanni, Vescovo di Filadelfia (1).

Epist. S. Mart. ad Joan. Epis. Philad.

(1) *Notum fecerunt nobis studium te de iis habere, in quibus Episcopum esse oportere apostolicus sermo determinat. . Sic igitur charitatem tuam exhortamur, religiosissime frater, nostram isthic vicem implere, id est, in Orientis partibus, in omnibus ecclesiasticis functionibus, atque officiis: ut in hoc maxime, sicut oportet, suscites gratiam Dei, quæ in te est per impositionem sacerdotalis dignitatis, & nostræ apostolicæ vicis. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed fortitudinis, & dilectionis, & prudentiæ, ad tollendam omnem hæresim, quæ verbo fidei adversatur, & ad omne vitium expugnandum, quod virtuti divinæ contrarium sit: ut sic prosperans in Domino, ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per omnem civitatem earum, quæ Sedi tum Hierosolymitanæ, tum Antiochenæ subsunt, Episcopos, & Presbyteros, & Diaconos: hoc tibi omni modo facere præcipientibus nobis ex apostolica auctoritate, quæ data est nobis a Domino per Petrum Sanctissimum, & Principem Apostolorum, propter angustias temporis nostri, & pressuram gentium: ne usque in finem in illis partibus deficiat sacerdotalis decoris eximius ordo, ac ne inde de cætero nostræ religionis magnum, & venerandum mysterium ignoretur: si jam non sit Sacerdos, & sacrificium, aut spirituale libamen, quod jugiter Deo in odorem suavitatis pro salute populi offeratur. Nam oportet in hoc maxime tempore pastoribus spiritualibus frequentari, ac muniri, quæ ubique sunt Dei Catholicas Ecclesias, quo juxta ipsius Domini*

Noi sappiamo, che voi avete a cuore le virtù, che il Vangelo raccomanda ai Vescovi: — « Noi vi esortiamo dunque, nostro religioso fratello, ad adempiere tutte le funzioni, e tutti i doveri di nostro Vicario in coteste regioni dell' Oriente, e a risuscitare in questo più specialmente la grazia del Sacerdozio, ch' è in voi, mediante l' imposizione delle mani, e la dignità di nostro Legato Apostolico. Poichè noi non abbiamo ricevuto uno spirito di timore, ma di forza, di carità, e di prudenza per l' estirpazione dell' errore; affinchè secondato dal Signore, voi correggiate ciò, che manca; *ed affinchè stabiliate de' Vescovi, de' Preti, de' Diaconi in tutte le Città soggette alle Sedi di Gerusalemme, e di Antiochia. Poichè questo è ciò, che vi comandiamo assolutamente in virtù di quell' autorità apostolica, data da Gesù Cristo a S. Pietro, Principe degli Apostoli. Noi vel comandiamo a cagione dell'infelicità del tempo nostro, e dell' oppressione delle Nazioni; sul timore, che tutta la bellezza dell' Ordine Sacerdotale non venga ad ecclissarsi in coteste contrade, e che non si cada nell' ignoranza della nostra Religione, e nell' oblio de' nostri venerandi Misteri, se non vi sono più nè Preti, nè Sacrifizio offerto a Dio per la salute del Popolo. Imperciocchè, se è mai bisognato di moltiplicare i Pastori religiosi nelle Chiese Cattoliche dell' Universo, egli è soprattutto in questi tempi, ne' quali, giusta la profezia del Signore,*

---

prædictiones, tribulationes propter peccata nostra venerunt, quales non fuerunt ab initio mundi usque modo, neque fient, cum quibus & magnæ scandalorum tentationes, ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Quocirca ne differas omni modo, dilecte, implere, juxta præceptum nostrum, Episcopis, & Presbyteris, & Diaconis, quæ isthic sunt Catholicas Ecclesias, qui per propriam eorum conversationem in omnibus bonis testimonium habeant.

i nostri peccati hanno attirato sopra di noi delle tribolazioni, quali non vi sono state ancora, e non vi saranno mai, e accompagnate dalla tentazione di tanti scandali, che, s' era possibile, si sarebbero indotti gli stessi eletti in errore.

« Non differite dunque, nostro caro fratello, a riempiere le Chiese di Vescovi, di Preti, di Diaconi, la cui condotta abbia dalla sua una buona testimonianza di tutto il Mondo. -- Per questo mezzo *voi salverete l' anima vostra, e quelle di tante pecore, che la vigilanza de' Pastori libererà dalle incursioni de' lupi.* Poichè io ho il cuore oppresso da un gran dolore, e continuo fino a tanto, che io non veggo quest' opera consumata dal vostro amore per Gesù Cristo: la Sede Apostolica ne aveva già data l' incumbenza, e l'ordine a Stefano, nostro Co-Vescovo diletto; ma questa incumbenza non fu eseguita, in grazia d' uomini, che si sono mostrati degni d' impedire il successo di un sì salutare disegno. «

Nell' applicazione de' fatti, guardatevi, Lettore, di qui confrontare i mezzi; non dimandate nè pure, perchè mai il Breve di Pio VII. giunse sì tardi a quel gran numero di Vescovi Francesi rifuggiti in Germania: poichè noi non ne sappiam nulla, e la causa può essere innocente. Ma, checchè ne sia di questa circostanza, il quadro delle Chiese d' Oriente, della lor desolazione, e soprattutto il bisogno de' Pastori per la salute delle anime non è egli esattamente quello delle nostre Chiese di Francia al momento del Concordato? Col voto medesimo per il ristabilimento del Sacerdozio, voi volete vedere la stessa condotta per parte di Martino, e di Pio VII.? Il Papa S. Martino era zelante per li Canoni, perchè in questa medesima lettera si trovano appunto quelle parole, che si ha il grande impegno di porci sotto degli occhi: *Noi siamo i difensori, i custodi, e non i violatori de' Canoni.* E perchè ci si nasconde ciò, ch' egli soggiunge? E perchè opporre a Pio VII. quel Papa S. Martino, che ha l' atten-

zione di aggiugnere: « Noi vi comandiamo di confermare coloro, che tanto avanti, quanto dopo la morte del Patriarca Sofronio non sono stati eletti convenevolmente, a cagione dell' infelicità de' tempi, o perchè non vi era alcuno, che potesse eleggere, o permettere l' elezione canonica; e in questo noi non intacchiamo i Canoni: perchè nel tempo delle persecuzioni, e di dolore, riprendendo i prevaricatori, le leggi canoniche divengono indulgenti, quando non è il disprezzo, che ne inspira la dispensa. Allora è l' infelicità, e la strettezza, è la necessità, che sveglia la misericordia, e prevale in molte cose all'esattezza delle leggi. » Dispensando in tal guisa dalla severità de' Canoni, ciò, che S. Martino esige da tutti coloro, verso de' quali si sarà usata quest' indulgenza, si è, che rinunzino all'errore, allo scisma; ma questo è quello eziandio, che ha esatto Pio VII.; e se vi rimane ancora a giudicare di alcuni, la cui conversione non è stata sincera, o è stata smentita, noi abbiam già risposto, che questo non lascia meno a tutti l' obbligo d' una vera conversione, e sommessione ai decreti del Papa. Ma leggete presentemente ciò, che scrive S. Martino al Vescovo nominato Pantaleone, il quale sembra, che sia stato il capo dell' opposizione, il più ardente di coloro, che avevano impedito a principio il risabilimento del Sacerdozio in quelle Chiese d' Oriente. Essi certamente obbiettavano eziandio la condotta de' Canoni, nell' atto di opporsi; ebbene: ecco la risposta data alla lor Memoria dal Papa medesimo (1).

Epist. S. Mart. ad Pantal.

(1) *Semper quidem omnis hominum vita propter condemnationem ortam e transgressione Adam primævi patris, non in aliis omnino esse cognoscitur, quam in gemitibus, & lacrymis; sed nunc præcipue, propter peccatorum abundantiam, & inflictionem vehementiorum propter ipsa correptionum, & pœnarum: quando-*

« Dal peccato de' nostri Progenitori in poi, la vita dell' uomo si passa ne' pianti, e ne' gemiti : ma

---

quidem errori, & amentiæ delicti, castigationis, & emendationis medicinam Dei humanitas adjunxit. Quod charitas tua cognoscens manifeste, non debuit ita se gerere adversus eum, qui ab Apostolica Sede missus esset, Stephanum Deo amabilem Episcopum Dorensium Civitatis, aut ejusmodi de eo ad nos per propriam relationem transmittere, cum Salvatoris nostri mandatum id non facere jubeat, sed præcipiat invicem sincere diligere. Ecce enim illa diligenter expendentes, vana prorsus invenimus, nec ullis argumentis demonstrata. Atque idcirco eum merito ex apostolica justificavimus auctoritate : iis autem, qui contra eum scripserunt, crimen dimisimus, canonis rigorem misericordiæ temperantes, & ad resipiscentiam ipsis sufficere existimantes fabulæ revelationem. Nam aliud talium hominum peccatum ad remissionem sola indiget Salvatoris nostri bonitate : scriptum est enim : si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus : si autem in Dominum peccaverit vir, quis orabit pro eo ? Universam enim, quæ isthic est Catholicum Ecclesiam clauserunt, quantum in ipsis est, qui vel fecerunt, vel consenserunt, ne memorato Episcopo rederentur missa ad eum ab Apostolica Sede præcepta, quibus ejus vicarius constitus est, ac jussus propter temporis angustias, idest propter pressuram irruentium in nos gentium, canonice instituere, ad supplementum Ecclesiastici Ordinis, Episcopos, & Presbyteros, & Diaconos, quoad potestas nobis defuit ad promovendum Patriarcam Hierosolymorum. Oportebat igitur eos, qui se zelum habere profitentur, hic zeli ardorem exhibere : ut Christianorum augeretur, & exaltaretur cornu, incremento, sive creatione Sacerdotum. Oportuit passionem humanam vinci propter salutarem Christi Dei passionem. Oportuit humanae con-

egli è più che mai al dì d'oggi, che bisogna affliggerci, e gemere della moltitudine de' peccati, e del rigore de' gastighi, che attirano sopra di noi dalla parte d'un Dio, che nonostante non punisce nella sua bontà, che per farci emendare de' nostri reati. *La vostra carità instruita di queste verità, non doveva comportarsi, come ha fatto a riguardo di Stefano, Vescovo di Dore, Legato della nostrà Sede Apostolica.*

---

tentioni anteferre Catholicae Ecclesiae aedificationem, nec violari apostolicam de eo jussionem. Dicit enim ad Samuel, Deus: non te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos. Ea enim fecerunt, quæ nec hæretici unquam ausi sunt facere; abscondentes ea, quæ ad creationem, & institutionem pertinebant, ea vero tradentes, quæ ad depositionem. Quam igitur d.fensionem habebunt, cum jam propter eos non sint ibi Episcopi, & Sacerdotes, qui jugiter altari insistant, & sacrificia, atque oblationes pro populo, ad salutem animarum, offerant? Quamvis cognoscant, quod ultima hora sit, & scandalorum tempus immineat; atque idcirco oportebat pluribus Episcopis, & Presbyteris, & Diaconis providenter Ecclesias Dei ubique increbescere, quemadmodum navem, quæ in pelago tempestate jactatur pluribus gubernatoribus, & nautis. Hujus enim rei gratia, & nos in ædificationem præcipue, & non in destructionem a Domino potestatem accepimus, ut populis fluctuantibus humane, ac benigne opitulemur. Unde ob hanc potestatem, mota Apostolica Sedes, nihil prætermisit, quo Catholica isthic Ecclesia per memoratum religiosum Episcopum convenienter sacerdotale decus recuperaret, qui vero id prohibuerunt sibi, de eo imputabunt rationem: cujus causa lugens, & contristatus ingredior, dies, noctesque Dei bonitatem cum lacrymis obsecrans, ne hæreditatem suam usque in finem repellat; sed ostium aperiat, quod illi concluserunt.

Voi non dovevate mandarci contro di lui una relazione, o una memoria di questa natura. Poichè non è già questa quel, che ha comandato il Salvatore, il cui precetto è anzi di amarci gli uni gli altri. Noi abbiam tutto esaminato, noi letto abbiamo la vostra memoria; noi l' abbiam trovata assolutamente vana, e senza fondamento; e il Legato della nostra Sede è stato giustificato dalla nostra autorità apostolica. Temperando non pertanto il rigore de' Canoni colla misericordia, noi perdoniamo a coloro, che gli hanno scritto contro; noi abbiam creduto, che la rivelazione della menzogna bastasse per ricondurli a ravvedimento. Quanto ai peccati degli altri di questa specie, noi li rimettiamo all' indulgenza, alla bontà del Salvatore, che sola basta, e di cui per il loro perdono, han bisogno; poichè sta scritto: *se l' uomo pecca contro l' uomo, Iddio potrà esser placato. Ma se pecca contro Dio, chi per lui pregherà? PER QUANTO E'IN LORO, ESSI HAN CHIUSO IN QUESTE CONTRADE TUTTA LA CHIESA CATTOLICA*, coloro, che hanno contribuito, o consentito a impedire, che il nostro fratello, il Vescovo di Dore non ricevesse le lettere, che lo costituivano Vicario della Sede Apostolica, con ordine, *a cagione dell' infelicità de' tempi, e dell' oppressione de' Gentili, d' instituire canonicamente de' Vescovi, de' Preti de' Diaconi IN SUPPLEMENTO DEL SACERDOZIO; perchè a noi era impossibile di provvedere alla promozione del Patriarca di Gerusalemme* (al quale apparteneva, secondo i Canoni, questa istituzione).

« Era dunque in questo luogo, che costoro di-
« cendosi animati dallo zelo di Dio dovevano farne prova,
« prestandosi all' accrescimento, ed esaltazione del Cri-
« stianesimo, mediante l'accrescimento, o creazione del
« Sacerdozio. Bisognava vincer qui le passioni umane,
« in considerazione di ciò, che Gesù Cristo ha sofferto
« per la salute delle anime. Bisognava ad ogni umano
« contrasto preferire l' edificazione della Chiesa Cattolica,
« e non violare il Decreto Apostolico. Poichè Iddio di-

« ceva a Samuele : Non sei già tu, son iò, ch' essi « han rigettato ; per timore di vedermi regnare sopra « di loro.

« Quale scusa avran eglino dunque avanti a Dio; « poichè per causa loro non vi ha in queste Chiese « nè Vescovi, nè Preti, Ministri degli Altari, inca- « ricati di offerire la vittima santa per la salute delle « anime. Contuttociò essi sanno, che l' ultim' ora, ed « il tempo degli scandali si avvicinano ; e che appunto « per questo bisognava munire, fortificare queste Chiese « con un maggior numero di Preti, e di Vescovi, « siccome accrescer bisogna in una tempesta il numero « de' Piloti. Egli è per questo, che Noi ricevuto ab- « biamo da Dio la podestà non di distruzione, ma « di edificazione, per giungere nella nostra carità al « soccorso de' Popoli agitati dai flutti. «

Ma voi mi arrestate qui forse, o Lettore, per farmi riflettere, che questo Papa S. Martino pretende, che bisognerebbe accrescere il numero de' Preti, de' Vescovi, e non isminuirlo? Questa riflessione non lascia d' essere egualmente capziosa. E che! Questo S. Pontefice vi dice, che bisognerebbe piuttosto accrescere il numero de' Pastori nel tempo della tempesta, e voi resistete al Papa Pio VII. anche allora, che non potendo egli renderci nè la persona, nè il numero dei nostri antichi Pastori, vi supplisce almeno con tutti quelli, che gli è possibile di mandarci! Perchè il Papa S. Martino vuole accrescerne il numero, voi non volete nè pure che il Papa Pio VII. ci dia de' Pastori in minor numero! Voi volete, che ci lasci senza Pastori, e che non faccia nulla per la nostra Chiesa, perchè non gli è permesso di far tutto ciò, che il suo cuore, siccome quello del suo santo Predecessore vorrebbe fare per noi! Perchè non può dar del pane a' suoi figliuoli, fino a saziarli, voi volete che ricusi di dargli anche quello che può! Lasciate, lasciate dunque da parte queste vane osservazioni, fatte ben poco per meritare la vostra attenzione in una causa sì importante: continuate piuttosto a leggere, e meditate.

» *Spinta da questi motivi la Sede Apostolica non ha risparmiato nulla per ristabilire convenientemente l'ordine Sacerdotale in queste Chiese. SE LO IMPUTINO DUNQUE A SE STESSI COLORO, CHE L'HANNO IMPEDITO. Quanto a me, giorno e notte ne' pianti, e ne' gemiti io scongiuro Iddio di misericordia di non rigettare per sempre la sua eredità: MA DI APRIRE A QUESTO POPOLO LE PORTE DELLA SALUTE, CHE COSTORO GLI HAN CHIUSE* «.

Voi, ai quali il Pontefice assiso al giorno d'oggi sulla medesima Sede di questo Papa S. Martino, potrebbe fare lo stesso rimprovero, se il Dio che veglia sulla Francia non l'avesse sostenuto contro tutti gli sforzi vostri; voi, a' quali Pio VII. potrebbe dire: ed io ancora ho letto le vostre Memorie; io ancora ho incontrato per parte vostra tutti gli ostacoli, che vi è stato possibile di oppormi; per quanto è stato da voi, voi avete tenuto chiuse tutte queste Chiese Cattoliche della vostra Patria. *Universam quae istic est Catholicam Ecclesiam, quantum in ipsis est, concluserunt;* voi ancora, voi dicevate di avere lo zelo del Signore; e questo era il momento di provarlo; in vece di mettere ostacoli al ristabilimento del Sacerdozio. *Oportuit eos qui se zelum habere profitentur, hic zeli ardorem exhibere.* Voi ancora dovevate preferire a tutti i vostri contrasti l'edificazione della Chiesa, e non resistere al decreto Apostolico. *Oportuit humanae contentioni anteferre Catholicae Ecclesiae aedificationem, nec violari apostolicam de eo jussionem.* Voi ancora, voi avrete a render conto a Dio di tutta la vostra resistenza alla mia risoluzione di dare a queste Chiese de' Preti, dei Vescovi, per quanto l'infelicità de' tempi, e delle rivoluzioni mel permettessero di fare. Ah! ringraziate il cielo di ciò, che almeno il Dio di questo Pontefice, malgrado tutti i vostri ostacoli, non l'ha ridotto a continuare: *le porte della salute, che io voleva aprire a questo Popolo, voi le avete chiuse;* ed io scongiuro ancora il mio Dio ad aprirle: *ostium aperiat, quod illi con-*

eluserunt. Ringraziate questo Dio di averle, vostro malgrado, aperte. Sarà men terribile almeno il conto, che renderne dovrete; voi non avrete a rispondere delle anime, che avran profittato del ristabilimento dei nostri Altari per rientrare nelle vie della salute. Deh possa il medesimo Iddio, che fa trionfare in tal maniera Pietro de' suoi fratelli egualmente, far crescere ancora questa vittoria! Deh gli vegga costoro eziandio con noi inchinati alla di lui Sede, e voi ancora come noi francamente ripetere, *universalmente, irrevocabilmente* quest'omaggio sì caro a' nostri Maggiori; quest'omaggio che fu in ogni tempo il carattere, e la salvaguardia della nostra Chiesa Gallicana. » Tu che hai la prerogativa della predicazione della fede, tu avrai altresì le chiavi, che simboleggiano l'autorità del Governo. *Tutto ciò, che tu avrai legato sulla terra, sarà legato nel cielo: tutto ciò, che tu avrai sciolto sulla terra, sarà sciolto nel Cielo*. Tutto è soggetto a queste chiavi; tutto, Fratelli miei, Re, e Popoli, Pastori, e Pecore. Noi lo pubblichiamo con gioja; poichè noi amiam l'unità; e ci rechiamo a gloria la nostra ubbidienza «. (*Bossuet, Discours prononcé devant l'Assemblée de* 1682.).

AGGIUNTA

Quantunque la traccia da me tenuta in questa Opera mi abbia dispensato dall' indicare tutti gli Autori, i cui errori io aveva a confutare; pure ve n' ha uno, che si pretende che si meriti una menzione più particolare. E' quello di un'Opera, stampata a Londra, sotto il titolo di *Controverse pacifique, sur les principales questions qui divisent, & troublent l' Eglise Gallicane, par un Membre de cette Eglise* (M. Blanchard). Dappoichè io mi ci veggo condannato, dirò dunque una parola di questo Autore, la cui produzione è esaltata a Londra come trionfante. Eccetto quella del Prete Osoir, io non ne conosco alcun' altra più debole, e che provi maggiormente l' ignoranza della questione, ch' egli prende a trattare.

Ma all' occasione di questo Prete Osoir, nominato a Londra l' Ab. *Brocker*, o Brocanteur, vi ha una riflessione da fare. Costui avvisandosi di rivendere a Londra egualmente della Teologia, si avanzò per il primo sulle file per rispondere alla lettera, che M. di Boisgelin, presentemente Cardinale Arcivescovo di Tours aveva pubblicato per giustificare la sua dimissione. M. Osoir si lusingava senza dubbio, che la riputazione del suo avversario rifletterebbe sopra di lui. Egli aprì la marcia, come avrebbe potuto fare un Anglo-Protestante, con questa dottrina: » il Sommo Pontefice è certamente il centro dell' unità; ma la di lui autorità come Vescovo, è ristretta al Territorio di Roma: la di lui giurisdizione non può, nè dee estendersi, che ne' limiti stabiliti dai Concilj Generali. Al

di là di questi limiti, cessa la di lui autorità; ed i Vescovi nelle lor Diocesi sono da lui indipendenti per ciò che concerne la loro immediata giurisdizione, non riconoscendo essi altra autorità sopra di loro, che quella de' Concilj «. (*Reflex. sur la let. de M. l' Archev. d' Aix p.* 13.). L' Ab. Brocker finì con vedersi urlare, e sentirsi consigliare ad imparare il Catechismo. Con tutto ciò fu facile fin d'allora il vedere, che l'impegno di contraddire al Concordato, farebbe piegare verso di questo Dottore molti uomini, che a principio erano stati rivoltati dalla di lui dottrina. Fu essa modificata, e per non prenderne che quello, di che si avea bisogno, si contentarono di dirci, che il Papa non poteva nulla intraprendere *d' importante in una Chiesa senza saputa, e consenso del Vescovo, che la governa*. Io non ci veggo certo gran differenza da questa proposizione a quella del Prete Osoir. Giugne finalmente M. Blanchard, che ritorna eziandio nella proposizione con dire, che ciascun Vescovo è giudice essenziale, necessario, indispensabile di ogni oggetto concernente la disciplina, come d'ogni oggetto concernente la fede; e questo in modo, che se il Vescovo non ha deciso sopra un semplice oggetto di disciplina, tutto ciò che ha definito il Papa è un giudizio nullo (*Quaest.* 13. *sect.* 4.). Egli è questo il giro più specioso, che si sia dato alla dottrina del Prete Brocker; ma in sostanza la dottrina è la stessa. Poichè da questa ne viene evidentemente, che niun decreto del Papa intorno alla disciplina obbligherà i Vescovi se non quanto vorranno essi ammetterlo; e che il Papa non ha più in quel caso sopra di essi i diritti d'un Superiore, e d'un Pastore; e ne segue che il Vescovo è uguale al Papa. Ma distruggete questo principio di M. Blanchard, voi rovesciate tutta la di lui Opera. Esaminiamola dunque.

1. E' di fede, che i Papi, attesa la lor suprema podestà nella Chiesa, han potuto riservare al loro giudizio particolare certe cause più importanti. *Merito*

Pontifices Maximi pro suprema potestate sibi in Ecclesia tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare [Concil. Trid. §. 14. c. 7.].

2. Egli è di fatto; e M. Blanchard doveva saperlo, quando confessava i suoi popolani; che vi sono dei delitti, il cui giudizio, e assoluzione sono talmente riservati al Papa, che nè il Vescovo nella sua Diocesi, nè il Signor Parroco nella sua Parrocchia potevano assolverli.

3. E' di fatto, secondo tutto il gius canonico, che da sette a ottocento anni in quà tutto ciò, che riguarda l' erezioni, le traslazioni, le soppressioni delle Sedi Episcopali, è riservato al Papa (*V. Tommas. dell'erezione delle Metrop. e de' Vescov.; Van-Espen. sullo stesso argomento; Suarez. de Leg. l. 4. c. 5.; Innoc. III. Epist. ad Decan. & Capit. Andegav. -- It. c. 2. e 3. de Translat. Episc.*).

4. E' di fatto, che nella nostra disciplina Francese, i Vescovi non erano in alcun modo giudici di questi oggetti. Quando trattavasi dell'erezione, soppressione, o traslazione d' un Vescovato, il Papa sulla dimanda, o consenso del Re per tutti questi oggetti *sceglieva* delle persone di considerazione nel Clero, per sapere da esse, se l' oggetto proposto sarebbe utile, o pregiudiciale. Prese queste informazioni, egli giudicava, e statuiva da solo *ex plenitudine potestatis*. Quanto al Vescovo, o Metropolitano, incaricato di queste informazioni, lungi dal terminarle con un vero giudizio, finiva con supplicare il Papa di erigere il nuovo Vescovato: *Quamobrem Sanctissimum Patrem suppliciter etenim rogamus, ut novam illam Sedem Episcopalem erigere dignetur* (Mém. du Clergé, t. 2. p. 185.).

5. L' eterno sbaglio di M. Blanchard, e di tanti altri, è di vedere nel Concordato un giudizio, uno di quegli atti giudiciarj, che suppongono sempre, che vi siano intese le Parti; ed il Concordato non è, che

una Convenzione tra il Papa, e il Governo Francese, seguitata per parte del Papa da un Decreto fatto per la di lei esecuzione: *Decretum, & Bulla novae circumscriptionis &c.* Questo Decreto, avendo per oggetto il governo delle nostre Chiese, siam noi, ed i Vescovi obbligati a conformarvisi? E' già gran tempo, che fu sciolta questa questione. Poichè fin da S. Pietro è vero il dire, che il Papa può fare nel governo della Chiesa delle Leggi, Decreti, Canoni, *ai quali tutti i Cristiani sono tenuti di ubbidire*; e che il Papa ha tutta la pienezza d'autorità necessaria per far eseguire i suoi Decreti: *Decreti sui exequendi plenissimum robur*. Ecco la dottrina di Bossuet, di tutta la nostra Chiesa di Francia, di tutta la Chiesa Cattolica. In questa dottrina niente suppone, che i Vescovi han decretato col Papa: anzi tutto dice, che il Decreto, per quanto fatto dal Papa solo, obbliga i Vescovi siccome noi: *cui omnes Christiani parere tenentur*. Questo è di fede in Francia come dappertutto: *haec fidei tessera* (Bossuet, defens. decl. c. 1.). Dove avete voi dunque letto, che un Superiore nella Chiesa non può fare un Decreto, che obblighi i suoi inferiori, senza il loro preventivo giudizio? E che sarebbe egli mai degli stessi governi politici se bisognasse per obbligare i Cittadini con un Decreto, cominciare da farne inteso tutto il Mondo, o tutti solamente i Tribunali? Voi arrossireste, se io vi dimandassi, donde viene la vostra dottrina, ed a che mai ella ha la mira.

Nel restante dell' Opera M. Blanchard si limita a ripetere continuamente, che non si è mai veduto nulla di somigliante. Non è colpa nostra, se ignora egli le autorità, ed i fatti; noi ne abbiamo bastantemente citato intorno ai Vescovati eretti, soppressi, trasportati, anche contro voglia degl' interessati. Ma ha egli citato un sol Cattolico, che insegni, che il Papa non può ristrignere, e annullare la giurisdizione d' uno, o più Vescovi, quando egli il giudica utile, o necessario? Ha egli in questo risposto alla disfida di Benedetto XIV.

Consentientibus omnibus Catholicis. Egli è non pertanto questa la decisiva quistione; poichè se il Papa ha potuto togliere ai Vescovi la loro giurisdizione, è detto tutto. Ma invece di andare al fatto, M. Blanchard si precipita d'errore, in errore: egli nè pur vede, che nel sistema della giurisdizione di diritto divino immediato, bisognerà distinguerla dalla missione speciale per la tale, o tal altra Diocesi; missione, senza la quale la giurisdizione è nulla quanto all'esercizio; missione non pertanto, che viene immediatamente dal Papa; poichè ella non è altra cosa che la Bolla d'instituzione data a ciascun Vescovo.

Altro sbaglio similmente. Sotto pretesto della proibizione fatta dal IV. Concilio di Costantinopoli di abbandonare il suo Vescovo per causa di scisma, o di eresia, fintanto che non sia stato giudicato, M. Blanchard proibisce ai Preti di misconoscere l'autorità dei nostri antichi Vescovi; non vede, cioè, l'enorme differenza, che vi ha tra la nostra situazione, e quella, di cui parla questo Concilio. Quando io abbandono di mia autorità il mio Vescovo, attribuendogli qualche delitto, o errore nella fede, son io che lo giudico; son io che pretendo di torgli una giurisdizione, che non gli toglie nè pure l'errore prima del giudizio della Chiesa. Nel caso del Concordato, io non fo nulla di questo: invece di usurpare quel ch'è della Chiesa, ubbidisco al di lui Capo Supremo. Io non ho giudicato il mio Vescovo; ma il Papa me lo ha tolto, togliendogli tutta la giurisdizione sopra di me: io mi unisco a colui, al quale l'ha data il Papa, com'egli l'aveva data all'altro prima di questo: io non fo in questo che conformarmi a tutta la dottrina della Chiesa intorno alla pienezza di giurisdizione nel Papa.

Altro sbaglio parimente. Il Papa non è infallibile; egli può essersi ingannato, credendosi di salvare la Chiesa di Francia. Che perciò? la fallibilità toglie ella forse la pienezza della giurisdizione? La nostra Chiesa di Francia è stata dunque sempre in errore,

credendo a questa pienezza di giurisdizione nel Papa, e alla validità de' suoi decreti, senza credere all'infallibità del Papa? M. Blanchard si trattiene nel confutare gli oltrammontani; e non conosce nè gli Oltramtani, nè i Francesi.

Io vorrei certo sapere, donde ha ricavato, che per autorizzare una dispensa, questa aver dee per oggetto l'utilità *generale*. Io veggo, e Bossuet, e il Concilio di Basilea han veduto delle dispense giuste, accordate per una persona, per una Chiesa particolare; ed han veduto, che niuno toglier poteva al Papa il potere di accordare queste dispense: *pro tempore, loco, causisque, & personis*. S'egli avesse voluto dire, *contro l'utilità generale*, alla buon'ora, ma quale utilità per le altre Chiese, che tutta la Francia rimanga senza Vescovi, senza Preti, senza Altari! Noi non abbiamo come M. Blanchard il dono di profezia. Ma non crediamo, che un nuovo Concilio condannasse quel di Clermont per condannare il Papa Pio VII. Noi non veggiamo nè pure i gran disastri, che vanno ad accadere, perchè il Papa ci dà dei Vescovi. Noi crediamo, che Iddio veglia sopra la sua Chiesa; e facciamo il bene, che ci è permesso di fare, aspettando, che Iddio permetta tutti i disastri, che il novello profeta risultar vede dal Concordato.

Una sola parola sulle digressioni di questo Profeta. Egli perde il tempo in provarci, che i Vescovi han potuto non accordare la lor dimissione, quando il Papa non la comandava; in provare, che possono ricusare di darla anche oggi, che si dimanda loro non più dimissione, ma sommessione; in provare, ch'essi han potuto fare delle rappresentanze, delle quali niuno contrastò loro il diritto. Ma fatte queste, ecco Benedetto XIV., e tutta la Chiesa, che vi dicono: ubbidite; e M. Blanchard, invece di rispondere a Benedetto XIV. si trattiene a citarvi qualche disubbidienza di santi personaggi, che ha finito con sottomettersi; o qualche decreti, su i quali i Papi non hanno insi-

stito, e rimasi sono senza effetto. Egli però si guarda dall'applicare la regola a ciò, che rimane a fare, quando continuano a sollecitarne, o mantenerne l'esecuzione.

In contraccambio, delle digressioni, anche quante ne vorrete, sul giuramento di fedeltà, che si può fare a qualunque Conquistatore, e non al Governo Francese, senza dubbio; perchè le conquiste di Alessandro in Persia, o quelle de' Goti, degli Ostrogoti, de' Visigoti, in Spagna, in Italia, in Francia erano le conquiste della medesima giustizia; -- in contraccambio ancora, delle pagine sopra pagine intorno ad incidenti, che non han che fare col Concordato, intorno ad errori, de' quali noi siam nemici forse più di lui, e che non conchiudono contro il Concordato; venga da noi M. Blanchard, e vedrà, se abbiamo obbliato i nostri trattati, il nostro Catechismo intorno alla Chiesa. Noi lo preghiam soprattutto di far attenzione, che si può ubbidire ai decreti di Pietro senz' essere Oltrammontani. Noi sappiamo che questo vocabolo è divenuto un gran sutterfugio per li nemici del Concordato: è questa l'accusa vaga, che lor serve di spauracchio presso di molti. Noi converremo, ch' ella può ricadere sopra di noi quando si vorrà regalarne altresì Gersone, Bossuet, e tutta quella Chiesa di Francia, di cui abbiam prodotto in sì gran numero le autorità.

Fine del secondo, ed ultimo Tomo.

INDICE

DE' CAPITOLI.

TOMO I.

Discorso Preliminare. Pag. 3

Breve del Sommo Pontefice Pio VII. ai Vescovi Francesi. 15

Lettera dei Vescovi Francesi al Papa. 22

Convenzione tra il Governo Francese, e Sua Santità Pio VII. 25

PARTE PRIMA.

CAP. I. Costituzione della Chiesa. 29

II. Doveri di Pietro nel Governo della Chiesa. 34

III. Prima prerogativa di Pietro. Centro dell' unità Cristiana come costituito fondamento della Chiesa. 41

IV. Seconda prerogativa di Pietro. Primato di Dottrina. 53

V. Terza prerogativa di Pietro. Pienezza di Giurisdizione. 73

VI. Quarta prerogativa di Pietro. Perpetuità della Sede Apostolica. 94

VII. Dell' autorità personalmente esercitata da S. Pietro nella primitiva Chiesa. 115

VIII. Della predicazione di S. Pietro, e dello stabilimento della sua Sede in Roma. 134

PARTE SECONDA.

Tradizione generale della Chiesa sopra l'autorità di S. Pietro, e de' Papi di lui successori.

CAP. I. Primo quadro della tradizione intorno ai Papi. Testimonianze de' tre primi secoli della Chiesa. 148

II. Secondo quadro della tradizione intorno ai Papi. Testmonianze de' Concilj Ecumenici. 185
III. Terzo quadro della tradizione intorno ai Papi. 222
IV. Seguito della tradizione intorno ai Papi dall' undecimo fino al decimo sesto Secolo. 256
V. Testimonianze dei Protestanti intorno al Papa, e alla Chiesa di Roma. 272

Parte Terza.

Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno Pietro, ed ai Papi.

TOMO II.

CAP. I. Prima epoca, dai primi secoli della Chiesa di Francia fino a Carlo Magno. Pag. 3
II. Tradizione della Chiesa Gallicana intorno a Pietro, ed ai Papi. Seconda Epoca, da Carlo Magno fino a San Luigi. 29
III. Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno a S. Pietro, ed ai Papi. Terza Epoca, da S. Luigi fino alla famosa dichiarazione de' quattro articoli del Clero del 1682. 59
IV. Tradizione speciale della Chiesa Gallicana intorno a S. Pietro, ed al Papa. Quarta Epoca, Assemblea del Clero dell' anno 1682. I suoi quattro articoli. Libertà della Chiesa Gallicana. Bossuet. 89
V. Dottrina della Chiesa Gallicana intorno a Pietro, ed al Papa. Quinta Epoca dall' Assemblea del 1682. fino al Concordato de' 29. Agosto 1801. 127

Quarta Parte.

Applicazione della Tradizione intorno a Pietro, ed al Papa al nuovo ordine di cose stabilito in Francia dal Concordato.

CAP. I. Esposizione succinta dei fatti relativi al Concordato; di ciò che ha fatto il Papa in questo Concordato; e della vera quistione, che ne risulta. 143

II. Applicazione della tradizione all' autorità generale del Papa sopra i Vescovi, e confutazione contro i Vescovi non dimissionarj. 156

III. Dell' autorità speciale del Papa intorno alla giurisdizione dei Vescovi. 180

IV. Dell' autorità del Papa sulle Sedi Vescovili. 226

Prima Conclusione.

Il Papa ha potuto, e dovuto statuire, e far eseguire tutto ciò, ch' è regolato dal Concordato, su i Vescovi Francesi, e le loro Sedi. 298

Seconda Conclusione.

Ogni Cattolico è tenuto in coscienza di conformarsi a tutto ciò, che il Papa ha statuito per mezzo del Concordato sugli antichi, e nuovi Vescovi, e sulla nuova circoscrizione delle Sedi Episcopali. 294

Terza Conclusione.

I Vescovi non-dimissionarj han potuto, e dovuto sottomettersi a tutto ciò, che ha statuito il Papa nel Concordato sulla loro giurisdizione, e sulle loro Sedi. 299

Fine dell' Indice.

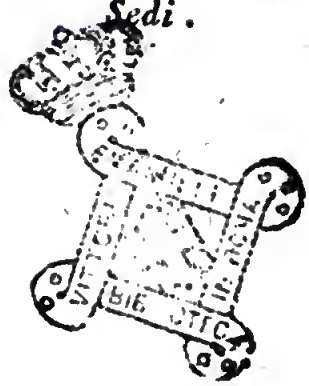

MAG 2005529